



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

Prevenzione e repressione del riciclaggio di proventi illeciti

Relatore: Chiar.mo Prof. Sergio Seminara  
Correlatrice: Chiar.ma Prof. Sofia Braschi

Tesi di laurea di  
Greta Rossi  
Matr. 481639

Anno accademico 2023/2024



*Ad Anna, mia nonna,  
per essere sempre il mio rifugio*



# Indice

## CAPITOLO I IL DELITTO DI RICICLAGGIO

1. Premessa.....	1
2. L'evoluzione della fattispecie di cui all'articolo 648- <i>bis</i> c.p. ....	2
2.1. L'incidenza del contesto internazionale sull'attuale formulazione.....	6
2.2. Le condotte punibili.....	8
2.2.1. L'ostacolo all'identificazione della provenienza illecita e la consumazione.....	10
2.2.2. Il reato di riciclaggio come reato a forma libera.....	11
2.2.3. La consumazione e il reato tentato.....	12
2.3. La discussione attorno al bene giuridico tutelato.....	14
2.3.1. La collocazione sistematica dell'art. 648- <i>bis</i> c.p. e la tutela del corretto svolgimento delle indagini.....	15
2.3.2. Il riciclaggio letto nella prospettiva di tutela dell'ordine economico.....	18
2.3.3. L'oggetto di tutela del riciclaggio.....	21
2.4. L'elemento soggettivo.....	23
2.4.1. La punibilità del riciclaggio a titolo di dolo eventuale.....	26
2.5. I reati presupposto.....	29
2.5.1. Le soglie di accertamento richieste.....	31
2.5.2. L'estinzione <i>ante</i> e <i>post delictum</i> e la commissione all'estero.....	33
2.5.3. L'oggetto materiale della condotta.....	35
2.5.4. La nozione di provenienza illecita.....	37
2.6. La clausola di riserva e i soggetti attivi.....	39
3. L'autoriciclaggio.....	41
3.1. L'opportunità di punire chi ricicla per se stesso.....	42
3.1.1. Le ragioni che condussero all'incriminazione dell'autoriciclaggio.....	44
3.1.2. La conclusione del dibattito: i punti nevralgici nella formulazione della norma penale.....	46
3.2. L'autoriciclaggio.....	48

3.2.1. La distanza tra le ragioni di politica criminale e il bene protetto dall'incriminazione <i>ex art. 648-ter.1 c.p.</i> .....	51
3.2.2. La non punibilità delle condotte di mera utilizzazione e di godimento personale.....	53
3.2.3. Il reato presupposto e l'oggetto materiale della condotta.....	59
3.4. Il concorso tra riciclaggio e autoriciclaggio.....	63
3.4.1. La definizione dell'interrelazione tra riciclaggio e autoriciclaggio: la possibilità di circoscrivere il concorso.....	65
3.4.2. Vie percorribili per la separazione dei titoli di reato.....	67

## **CAPITOLO II IL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 E GLI OBBLIGHI PREVENTIVI ANTIRICICLAGGIO: UN'ANALISI DELLE RICADUTE SUL PIANO PENALE**

1. Premessa.....	71
2. La genesi della normativa antiriciclaggio: rilievi preliminari.....	71
2.1. Le esigenze a cui adattare lo sviluppo del sistema antiriciclaggio.....	75
2.2. Il quadro complessivo del sistema dalle raccomandazioni FATF alle direttive antiriciclaggio.....	77
2.2.1. Il recepimento delle direttive comunitarie e il quadro complessivo degli obblighi gravanti sugli istituti finanziari.....	81
2.2.2. Lo sviluppo della normativa europea a partire dalla quarta direttiva antiriciclaggio.....	84
2.3. L'Unità di Informazione Finanziaria, la sua riconduzione a Banca d'Italia e il dialogo con l'autorità giudiziaria.....	86
3. Il complesso sanzionatorio posto dal d.lgs. n. 231 del 2007: il riciclaggio visto sotto la lente del sistema preventivo.....	90
3.1. Il contenuto della nozione di riciclaggio <i>ex art. 2 d.lgs. n. 231 del 2007</i> .....	91
3.1.1. Le condotte rientranti nel riciclaggio amministrativo.....	94
3.1.2. La delimitazione minimale del coefficiente psicologico.....	99
3.2. La (dis)continuità tra sanzioni penali e amministrative.....	100

3.3. Gli illeciti amministrativi: soggetti punibili e condotte rilevanti.....	103
3.3.1. Le sanzioni applicabili e l'autorità competente.....	109
3.3.2. Le sanzioni amministrative sotto la lente dei criteri Engel.....	111
3.4. Gli illeciti penali: l'oggetto giuridico dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007 alla luce dei diversi mutamenti normativi.....	116
3.4.1. I soggetti attivi e le condotte punibili.....	126
3.4.2. Le ulteriori condotte rilevanti ai sensi del secondo e del quarto comma dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007.....	133
4. La (mancata) segnalazione delle operazioni sospette: osservazioni introduttive.....	136
4.1. L'invio della segnalazione dell'operazione sospetta.....	138
4.1.1. La valutazione che precede l'invio della segnalazione: la soglia di rilevanza necessaria e l'oggetto dell'analisi condotta dall'operatore.....	145
4.2. Inadempimento della segnalazione e responsabilità <i>ex art. 648-bis c.p.</i> .....	148
4.2.1. La giurisprudenza in punto di accertamento dell'elemento psicologico.....	152

### **CAPITOLO III LA STRUTTURA TRIFASICA DEL RICICLAGGIO E LE NUOVE FRONTIERE DEI *MONEY LAUNDERERS***

1. Premessa.....	158
2. L'analisi criminologica del riciclaggio: le ragioni alla base dello studio sulle modalità operative di lavaggio dei proventi illeciti.....	159
2.1. L'impiego della struttura trifasica.....	162
3. Il <i>placement stage</i> .....	165
3.1. Il gioco d'azzardo come alternativa al deposito dei proventi illeciti negli istituti di credito.....	170
4. Il <i>layering stage</i> .....	174
4.1. L'abuso di strutture societarie a scopi di riciclaggio: <i>cash-intensive business</i> , società di comodo e <i>trusts</i> .....	175
4.2. Lo sfruttamento dei centri <i>off-shore</i> : dalla pubblicazione dei <i>Pandora Papers</i> alla VI Direttiva AML.....	180

5. L' <i>integration stage</i> .....	184
5.1. L'integrazione nel settore finanziario: i beni verso cui confluiscano i proventi illeciti e il caso del <i>real-state money laundering</i> .....	187
5.2. L'integrazione nel settore finanziario: le forme di investimento prescelte e il caso delle criptovalute.....	192
6. Il <i>cyber-laundering</i> .....	197
6.1. Prevenzione e repressione dei fenomeni di <i>cyber-laundering</i> .....	202
<b>Bibliografia</b> .....	206





## Fonti

Codice civile	c.c.
Codice di procedura penale	c.p.p.
Codice penale	c.p.
Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope adottata dalla Conferenza nella sua 6° seduta plenaria, il 19 dicembre 1988	Convenzione di Vienna
Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi da reato adottata dal Consiglio d'Europa, l'8 novembre 1990	Convenzione di Strasburgo
Convenzione europea dei diritti dell'uomo adottata dal Consiglio d'Europa il 4 novembre 1950	CEDU
Costituzione	Cost.
Decreto legge 4 maggio 1991, n. 143 recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio	D.l. n. 143 del 1991
Decreto legge 21 marzo 1978, n. 59 recante norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati	D.l. n. 59 del 1978

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195; attuazione della direttiva (EU) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale	D.lgs. n. 195 del 2021
Decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE	D.lgs. n. 125 del 2019
Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90; attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006	D.lgs. 90 del 2017
Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 recante disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67	D.lgs. n. 8 del 2016
Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione	D.lgs. n. 231 del 2007

Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56; attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite	D.lgs. n. 56 del 2004
Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300	D.lgs. n. 231 del 2001
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria	TUF
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia	TUB
Decreto legislativo 24 novembre 1981, n. 689 recante modifiche al sistema penale	D.lgs. n. 689 del 1981
Direttiva n. 2024/1640/EU del 31 maggio 2024 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849	Dir. n. 1640/2024/EU, VI direttiva AML
Direttiva n. 2018/1673/EU del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale	Dir. n. 2018/1673/EU
Direttiva n. 2018/843/EU del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del	Dir. n. 2018/843/EU, V direttiva AML

sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE

Direttiva n. 2015/849/EU del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione

Dir. n. 2015/849/EU,  
IV direttiva AML

Direttiva n. 2006/70/CE del 1° agosto 2006 recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata

Dir. n. 2006/70/CE

Direttiva n. 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo

Dir. n. 60/2005,  
III Direttiva AML

Direttiva 2001/97/CE del 4 febbraio 2001; modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite

Dir. n. 2001/97/CE,  
II Direttiva AML

Direttiva 91/308/CEE del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite	Dir. n. 91/308/CEE, I Direttiva AML
Legge 12 agosto 2016, n. 170; delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015	L. n. 170 del 2016
Legge 15 dicembre 2014, n. 186 recante le disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio	L. n. 186 del 2014
Legge 5 luglio 1991, n. 197; conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio	L. n. 197 del 1991
Legge 9 agosto 1993, n. 328 di ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca di proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990	L. n. 328 del 1993
Legge 19 marzo 1990, n. 55 recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale	L. n. 55 del 1990
Legge 16 ottobre 1989, n. 364 di ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985	L. n. 364 del 1989

Regolamento n. 1624/2024/EU del 31 maggio 2024 relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo      Reg. n. 2024/1624/EU

## **Riviste**

Digesto Discipline Penalistiche	Digesto disc. pen.
Diritto e pratica tributaria	Dir. prat. tribut.
Diritto e pratica tributaria internazionale	Dir. prat. tribut. internaz.
Diritto penale contemporaneo	Dir. pen. cont.
Diritto penale e processo	Dir. pen. proc.
Enciclopedia del diritto	Enc. dir.
Giurisprudenza costituzionale	Giur. cost.
Giurisprudenza italiana	Giur. it.
Giurisprudenza di merito	Giur. mer.
Giustizia penale (La)	Giust. pen.
Indice penale	Ind. pen.
Legislazione penale (La)	Leg. pen.

Novissimo digesto penale	Noviss. dig. it.
Rivista del notariato	Riv. not.
Rivista di diritto internazionale	Riv. dir. internaz.
Rivista italiana di diritto e procedura penale	Riv. it. dir. proc. pen.
Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia	Riv. trim. dir. pen. econ.
Sistema penale	Sist. Pen.

#### **Siti Internet e riviste *online***

<a href="#">Rivista Web   Archivio Penale</a>	Archivio Penale
<a href="#">Banca d'Italia - Il sito ufficiale della Banca Centrale Italiana</a>	Banca d'Italia
<a href="#">Biblioteca online della Fondazione Italiana del Notariato</a>	Biblioteca <i>online</i> della fondazione italiana del notariato
<a href="#">Homepage - DirittoConsenso.it</a>	DirittoConsenso
<a href="#">Discrimen – Rivista di diritto penale</a>	<i>DisCrimen</i>
<a href="#">Economia e Politica - Analisi e Proposte di Politica Economica</a>	Economia e politica



[Home](#)

*FATF*

[Take Financial Crime Courses With Financial Crime Academy](#)

*Financial Crime  
Academy*

[Notariato - Fondazione Italiana del Notariato](#)

Fondazione italiana del  
Notariato

[Guida al Diritto - Il Sole 24 Ore | NT+ Diritto](#)

Guida al diritto - Il  
Sole 24 Ore

[International Consortium of Investigative Journalists - ICIJ](#)

*International  
Consortium of  
Investigative  
Journalists*

[Il Sole 24 Ore: notizie di economia, finanza, borsa, fisco, cronaca italiana ed esteri - Il Sole 24 ORE](#)

Il Sole 24 Ore

[KYC Hub | End To End Compliance Automation Platform |  
AML](#)

*KYC Hub*

[DB - Non solo Diritto Bancario](#)

Non solo diritto  
bancario

[Rivista - Rivista Penale Diritto e Procedura](#)

Penale DP

[RaiNews | Le ultime notizie gratuite aggiornate in tempo reale](#)

RaiNews

[Sanctions Lists & PEP Screening for AML Compliance](#)

*Sanctions.io*

Tax Justice Network

*Tax Justice Network*

UIF - Il sito ufficiale dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

## **Autorità**

*Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism*

AMLA

Direzione Investigativa Antimafia

DIA

*European Public Prosecutor's Office*

EPPO

*Financial Action Task Force*

FATF

*Financial Intelligence Unit*

FIU

Fondo monetario internazionale

FMI

Gruppo d'azione finanziaria

GAFI

*International Consortium of Investigative Journalists*

ICIJ

Ministero dell'Economia e delle Finanze

MEF

Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza

NSPV

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico OCSE

Unità di Informazione Finanziaria UIF



# CAPITOLO I

## IL DELITTO DI RICICLAGGIO

---

### **1. Premessa**

Nel primo capitolo, dopo aver ripercorso l'evoluzione normativa dell'art. 648-*bis* c.p., si proporrà un'analisi della fattispecie di riciclaggio.

Verrà lasciato ampio spazio alla trattazione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, la cui individuazione risulterà fondamentale per comprendere nel secondo capitolo le differenze tra gli strumenti di contrasto al riciclaggio disposti dall'ordinamento penale e dall'ordinamento amministrativo.

Infine, si prenderà in esame la contigua fattispecie di autoriciclaggio, del quale verranno approfondite le ragioni storiche e giuridiche che hanno portato ad avanzare la richiesta di una sua autonoma incriminazione.

### **2. L'evoluzione della fattispecie di cui all'art. 648-*bis* c.p.**

L'art. 648-*bis* c.p. punisce al primo comma la condotta di chi sostituisce o trasferisce denaro, beni e altre utilità provenienti da delitto o comunque di chi compie con riferimento a questi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

L'attuale formulazione della norma è stata frutto di ripetuti interventi normativi che ne hanno mutato i caratteri originari in modo rilevante, adeguandola alle esigenze di incriminazione progressivamente emerse nel corso degli ultimi cinquant'anni.

La fattispecie venne introdotta dall'art. 3, d.l. 21 marzo 1978, n. 59, convertito nella l. 18 maggio 1978, n. 191 sotto la rubrica "sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione" e puniva inizialmente la condotta di chi poneva in essere fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti da rapina aggravata (art. 628 c.p.), estorsione aggravata (art. 629 c.p.) e sequestro

di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.). Come mostrato dalla tipizzazione dei tre specifici reati presupposto, la norma rappresentò una risposta “*all’allarmante sviluppo dell’industria dei rapimenti e dei riscatti*”<sup>1</sup>. A partire dalla metà degli anni ’70 vi fu infatti una crescente espansione del fenomeno dei sequestri di persona a fini di estorsione, commessi non solo da associazioni costituite per il compimento di tali specifici delitti, ma anche da associazioni di stampo mafioso e da gruppi di matrice terroristica per scopi di natura politica. Il legislatore, quindi, non introdusse la fattispecie mosso dal proposito di punire con un autonomo titolo di reato la condotta di ostacolo alla ricostruzione del *paper trial*, in cui si rinviene oggi la specificità del riciclaggio, ma piuttosto venne spinto dall’intento di reagire agli emergenti fenomeni criminali che destavano un particolare allarme sociale<sup>2</sup>. Questo finalismo era dimostrato sia dalla limitatezza dell’elenco dei reati da cui potevano derivare i proventi illeciti, sia dalla previsione della sola condotta di sostituzione, che si dimostrava insufficiente a comprendere le multiformi modalità operative con cui poteva venire occultata l’origine delittuosa di un bene.

In aggiunta, la condotta di sostituzione risultava già ricompresa tra le condotte punite dall’art. 648 c.p., per cui il riciclaggio si configurò inizialmente come una speciale ipotesi di ricettazione della quale si volle innalzare la cornice edittale in virtù del fatto che i proventi illeciti derivassero proprio dal sequestro estorsivo di persona. L’articolo 648 c.p., difatti, punendo la condotta di ricezione dei proventi da reato, può comprendere qualsiasi modalità di acquisizione del possesso illecito<sup>3</sup> e viene certamente integrata da atti o fatti diretti alla sostituzione in quanto questi presuppongono, nella maggior parte dei casi, proprio l’impossessamento dei proventi da delitto. In altre parole, senza l’introduzione della fattispecie di cui all’art. 648-*bis* c.p., la condotta ivi prevista sarebbe stata punita a titolo di ricettazione e si sarebbe consumata con la sola ricezione dei proventi illeciti<sup>4</sup>, ma si volle elevare la pena in forza della specifica origine dell’oggetto materiale del nuovo reato a un minimo di quattro ed un massimo di dieci anni di reclusione.

---

<sup>1</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, Zanichelli, 2015<sup>7</sup>, II, p. 244.

<sup>2</sup> ANGELINI, *Riciclaggio*, in *Codice penale commentato*, a cura di Ronco-Romano, UTET, 2012<sup>4</sup>, p. 5.

<sup>3</sup> DELL’OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, Giappichelli, 2017, p. 56.

<sup>4</sup> LONGOBARDO, *Il delitto di riciclaggio: l’esperienza italiana*, in *Criminalità organizzata e risposte ordinamentali*, a cura di Moccia, Edizioni scientifiche italiane, 1999, p. 420.

Con l'art. 648-*bis* c.p. si veniva a configurare un reato a consumazione anticipata, per la cui integrazione era sufficiente il compimento di atti o fatti diretti allo scopo di sostituire denaro o valori; si puniva in questo modo a titolo di reato consumato la condotta che, secondo la previsione attuale, avrebbe realizzato solo un tentativo di riciclaggio. Era poi richiesta la prova, alternativamente, del dolo specifico di "procurare a sé o ad altri un profitto" o di "aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato".

La fattispecie venne sostituita dall'art. 23, l. 19 marzo 1990, n. 55 che, oltre a rubricare l'articolo come "riciclaggio", portò al superamento della struttura dell'attentato, richiedendo per la sua integrazione una condotta attiva di sostituzione, affiancata a una di ostacolo all'identificazione della provenienza illecita dei proventi. La giurisprudenza di legittimità distinse all'interno della nuova formulazione due forme di riciclaggio: il riciclaggio-ricettazione, integrato dalla condotta di sostituzione che risultava contigua, per le ragioni viste sopra, a quella punita *ex art.* 648 c.p. e il riciclaggio-favoreggiamento, compiuto con le "*altre operazioni*" che dissimulano l'origine illecita dei proventi. Il compimento della condotta di ostacolo costituì dunque una formula di chiusura che sanzionava qualsiasi condotta di occultamento dell'origine illecita diversa dalla prima<sup>5</sup>.

Con l'introduzione all'interno dell'art. 648-*bis* c.p. di tale nuova condotta il legislatore volle presidiare il corretto svolgimento dell'attività investigativa dell'autorità giudiziaria, in quanto la frapposizione di un ostacolo all'identificazione della provenienza illecita di un bene si traduce in un impedimento a quelle indagini che cercano di ricostruire il *paper trial* per risalire al reato presupposto. Per tale ragione, il riciclaggio iniziò a essere annoverato tra le fattispecie preposte al corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia.

Parallelamente, venne inserito l'art. 648-*ter* c.p., che punisce tutt'ora la condotta di impiego dei proventi da reato in attività economiche o finanziarie, attribuendo rilievo all'aspetto economico dell'attività e alle distorsioni delle dinamiche del mercato dovute all'accumulo di capitali illeciti. Riciclaggio e impiego si distinguono in funzione del bene giuridico tutelato: il

---

<sup>5</sup> Cass. pen., sez. I, 29 marzo 1993, n. 7558.

primo è posto in funzione del corretto andamento delle indagini, il secondo salvaguarda invece l'ordine economico<sup>6</sup>.

La legge n. 55 del 1990 aggiunse poi tra i delitti presupposto, in attuazione della “Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope” (v. cap. I, § 2.1), la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti e riformulò l'oggetto materiale facendo riferimento non solo al denaro e ai proventi illeciti, ma anche ad “*altre utilità*”, al fine di ricomprendervi qualunque entità suscettibile di valutazione economica. Inoltre, inserì nella norma la circostanza aggravante della commissione del fatto nell'esercizio di un'attività professionale.

La sostituzione del dolo specifico alternativo con il dolo generico portò al sorgere di diverse questioni relative all'elemento soggettivo dell'agente (v. cap. I, § 2.4). Se inizialmente il dolo di profitto o di favoreggiamento alzava la soglia richiesta per l'accertamento processuale della consapevolezza del reo in ordine all'origine delittuosa dei beni, la previsione del solo dolo generico accese un intenso dibattito, ancora in corso<sup>7</sup>, circa la perimetrazione dell'elemento soggettivo. La previsione all'interno di una fattispecie a dolo generico del presupposto della commissione di un previo reato portò a chiedersi se tale presupposto, in quanto elemento preesistente alla condotta, dovesse essere oggetto solo di rappresentazione o anche di volontà in capo all'agente. Il dubbio seguente riguardò invece il grado di consapevolezza circa la rilevanza penale della condotta produttiva dei proventi illeciti, essendo la commissione di un delitto un presupposto di diritto e non di fatto. Infine, tra le ultime questioni portate all'attenzione della giurisprudenza vi è stata la distinzione delle condotte realizzate con dolo eventuale rispetto a quelle compiute con colpa cosciente, specialmente nel caso di commissione del reato da parte di funzionari di banca ed altri soggetti professionali obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio<sup>8</sup>.

La formulazione attuale delle tre condotte si deve alla l. 9 agosto 1993, n. 328, il cui art. 4 ha aggiunto la condotta di trasferimento di beni di provenienza illecita e ha sostituito la formula

---

<sup>6</sup> L'art. 648-*bis* c.p. viene così a configurare un reato mezzo, ponendosi a tutela dell'amministrazione della giustizia, mentre l'art. 648-*ter* c.p. tutela l'ordine economico e tipizza un reato fine (in questo senso BARTOLI, *Riciclaggio (art. 648-bis)*, in BARTOLI-PELISSERO-SEMINARA, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Giappichelli, 2021<sup>2</sup>, p. 383.

<sup>7</sup> Da ult. MARTIELLO, *Il dolo nel delitto di riciclaggio: i problemi teorici*, in *DisCrimen*, 2023.

<sup>8</sup> KROGH, *I dubbi rapporti tra l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, il dolo eventuale e l'obbligo di ricevere atti notarili*, Consiglio Nazionale del Notariato, 2023, n. 3, B.



“ostacola l’identificazione” con “compie altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione”, inserendo così una formula più ampia della precedente. La legge ha inoltre eliminato il riferimento ai proventi derivanti dalla commissione di reati tipizzati, rimandando a “tutti i delitti non colposi” al fine di rispettare le prescrizioni della “Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi da reato” (v. cap. I, § 2.1). Con l’ampliamento dei reati presupposto è stata introdotta una nuova circostanza attenuante per i casi di riciclaggio di denaro proveniente da delitti puniti con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le ultime modifiche apportate all’art. 648-*bis* c.p. risalgono al 2014 ed al 2021. Il primo comma dell’art. 3 l. 15 dicembre 2014, n. 186 ha inasprito la pena pecuniaria, innalzandola da un minimo di 1.032 euro ed un massimo di 15.492 euro alla cornice edittale attuale, che prevede un minimo di 5 mila ed un massimo di 25 mila euro.

Recentemente l’integrazione della fattispecie è stata legata altresì ai reati presupposto di natura anche colposa. L’art. 1.1, lett. d) d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195, approvato in attuazione della direttiva n. 2018/1673/EU del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, ha portato infatti all’eliminazione del sintagma “non colposo” dall’art. 648-*bis* c.p. Inoltre, ha aggiunto la possibilità di punire il delitto con una pena che va da due a sei anni e da 2.500 a 12.500 euro quando l’oggetto materiale è costituito da denaro o cose provenienti da una contravvenzione punita con l’arresto superiore nel minimo a sei mesi o nel massimo a un anno.

## **2.1. L’incidenza del contesto internazionale sull’attuale formulazione**

L’evoluzione del reato di cui all’art. 648-*bis* c.p. si è distinta per una rincorsa all’adempimento degli impegni derivanti dalla ratifica di trattati internazionali e dall’adesione alla Comunità Europea, divenuta Unione Europea a seguito del Trattato di Maastricht. Il diritto internazionale, come il diritto comunitario, hanno segnato lo sviluppo della normativa antiriciclaggio sotto due differenti profili: un progressivo ampliamento dell’ambito di applicazione della fattispecie e la costruzione di un imponente sistema di prevenzione che richiede a diversi soggetti istituzionali e operatori economici di adempiere a un elenco sempre più vasto di obblighi.

Il primo impegno significativo a livello internazionale contro il riciclaggio si ebbe nel 1988 con la già menzionata Convenzione di Vienna. La “Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope”, adottata dalla Conferenza nella sua sesta seduta plenaria il 19 dicembre del 1988 e poi ratificata dalla l. 5 novembre 1990, n. 328, richiese agli Stati aderenti di criminalizzare la condotta di sostituzione, di trasferimento o di trasformazione di beni e di proventi derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti. A livello comunitario, invece, l’obbligo per gli Stati membri di criminalizzare l’attività di occultamento dei proventi connessi con il traffico di stupefacenti venne inserito dalla direttiva n. 91/308/CEE del 28 giugno 1991.

L’abbandono dell’impiego di uno specifico elenco di reati presupposto nella formulazione del riciclaggio giunse solo con la ratifica della “Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi da reato”, adottata in seno al Consiglio d’Europa l’8 novembre 1990. Essa obbligò gli Stati contraenti a criminalizzare la conversione, il trasferimento, l’occultamento, la dissimulazione e l’acquisizione del possesso dei proventi derivanti da qualsiasi reato (art. 6); impose l’adozione delle misure legislative necessarie per procedere alla confisca (art. 2) e al tracciamento (art. 3) di strumenti e proventi o di valori patrimoniali di valore corrispondente e richiese di consentire alle autorità competenti di ordinare il sequestro di documenti bancari, finanziari o commerciali, nonché di permettere l’impiego di tecniche investigative al fine di identificare i proventi e raccogliere prove; portò poi a un rafforzamento della cooperazione tra Stati in materia di confisca (art. 7), di assistenza nelle indagini (art. 8), di trasmissione di informazioni spontanee (art. 9) e di adozione di misure provvisorie quando richieste da un altro Stato contraente (art. 11 ss.). A impegnare gli Stati membri all’allargamento dei reati presupposto in sede europea, parallelamente a quanto già avvenuto con la Convenzione di Vienna, fu la direttiva 2001/97/CE del 4 febbraio 2001, che introdusse l’obbligo di penalizzare l’ostacolo all’identificazione dell’origine illecita dei beni derivanti da qualunque “reato che possa fruttare consistenti proventi e sia punibile con una severa pena detentiva in base al diritto penale dello Stato membro” (art. 1 dir. 2001/97/CE).

La direttiva introdusse poi l’attuale nozione europea di riciclaggio, la quale venne lasciata invariata dai successivi atti adottati dall’Unione, fino a essere riprodotta nell’art. 3 della direttiva n. 2018/1673/EU del 23 ottobre 2018. L’art. 3 prevede un’ampia formulazione

casistica che ricomprende le condotte di conversione e trasferimento di beni in quanto volte allo scopo di occultarne o di dissimularne la provenienza criminosa, di occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione o movimento dei proventi illeciti, di acquisto, detenzione o utilizzo di utilità illecite ovvero di partecipazione a taluno di tali atti, essendo il reo a conoscenza del fatto che essi provengono da una attività criminosa o da una partecipazione a tale attività. Tale formulazione viene oggi riportata testualmente all'interno dell'art. 2 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, il quale pone un'articolata disciplina al fine di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio in attuazione delle diverse direttive europee che si sono susseguite negli anni. Come si vedrà più estesamente nel terzo capitolo, il d.lgs. n. 231 del 2007 impegna oggi diversi enti, tra i quali vi sono gli istituti di credito, gli intermediari finanziari, gli enti assicurativi, le imprese e i revisori contabili, a rispettare obblighi di collaborazione e di segnalazione, andando inoltre a parametrare l'entità di questi al rischio di commissione del riciclaggio. Il d.lgs. n. 231 del 2007 ha poi disciplinato i poteri delle autorità competenti alla prevenzione e al contrasto al riciclaggio, quali il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di Sicurezza Finanziaria e l'Unità di Informazione Finanziaria.

Il d.lgs. n. 231 del 2007 ha disegnato un complesso sistema preventivo, di carattere amministrativo prima ancora che penale, in attuazione degli obblighi comunitari e ha previsto nell'art. 2.4 una nozione di riciclaggio che viene applicata, come le altre disposizioni, "a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di terrorismo" (art. 2.1 d.lgs. n. 231 del 2007). Proprio il perseguimento di tale fine preventivo ha permesso al legislatore di tipizzare una condotta estremamente ampia mediante l'impiego di una formulazione casistica. La definizione in esame è stata definita per tali motivi una "nozione marcatamente settoriale, coerente con l'ispirazione preventiva del sistema normativo che l'accoglie, provvista di estensione contenutistica, in parte eccentrica e più ampia di quella penale"<sup>9</sup>. La fattispecie penale dell'art. 648-*bis* c.p., deputata invece a fini repressivi, è tenuta infatti a rispettare i principi di tassatività e determinatezza e per questo presenta un ambito

---

<sup>9</sup> DI VIZIO, *il riciclaggio nella prospettiva penale ed in quella amministrativa. Definizioni di riciclaggio*, in *Quaderni dell'antiriciclaggio*, 2017, n. 8, p. 32.

applicativo certamente più ristretto. Verrà svolta una disamina della differenza tra le due nozioni nel cap. II, § 3.1.

## 2.2. Le condotte punibili

L'art. 648-*bis* c.p. punisce tre condotte apparentemente distinte tra loro: la sostituzione ed il trasferimento di denaro, beni o di altre utilità provenienti da reato e il compimento di altre operazioni, “in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”.

La sostituzione consiste nel rimpiazzo dei proventi illeciti con altro denaro o utilità “puliti”. La condotta è stata non a caso la prima a essere inserita all'interno della fattispecie in quanto consiste nella forma più semplice ed elementare di riciclaggio, ovvero nella conversione del contante proveniente da delitto con altre banconote o beni. Più estesamente, la condotta si realizza con il compimento di transazioni commerciali di acquisto di beni mobili, immobili ovvero di società al fine di occultare la provenienza illecita del denaro impiegato. Tale forma di riciclaggio, che si realizza mediante lo scambio di merci, viene definita *trade-based money laundering*<sup>10</sup>.

La condotta di sostituzione si riferisce al rimpiazzo dei proventi da reato con un bene di natura materiale e per questo finisce oggi per essere soppiantata<sup>11</sup> da nuovi fenomeni criminali che prevedono la conversione dei beni di natura illecita con altri di natura immateriale di cui diventa sempre più difficile la tracciabilità, come ad esempio le criptovalute.

Con il trasferimento, ultima condotta inserita all'interno dell'art. 648-*bis* c.p., si puniscono fatti che modificano la titolarità dei proventi, spostandola da un soggetto a un altro, come nel caso del mutamento dell'intestazione di un immobile. Il bene illecito viene in questo caso trasferito “nell'identica composizione qualitativa e quantitativa” nel patrimonio altrui, creando in tale modo un ostacolo all'identificazione della sua origine illecita<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> FATF, *Trade-Based Money Laundering*, in [www.fatf-gafi.org \(https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsand Trends/Trade-basedmoneylaundering.html\)](https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsand Trends/Trade-basedmoneylaundering.html), consultato il 17/5/2024).

<sup>11</sup> Così MEZZETTI, *Reati contro il patrimonio*, in *Trattato di diritto penale*, a cura di Grosso-Padovani-Pagliaro, Giuffrè, 2013, p. 653.

<sup>12</sup> MAGRI, *Art. 648-bis, Riciclaggio*, in *Codice penale commentato. Parte speciale*, a cura di Dolcini-Gatta, IPSOA, 2021<sup>5</sup>, p. 3610.

Secondo l'interpretazione più restrittiva, il trasferimento si realizzerebbe nel solo caso in cui il bene venga collocato, anche solo fittiziamente, nel patrimonio di un soggetto altro rispetto al titolare originario mediante il compimento di un atto negoziale<sup>13</sup>, mentre la dottrina maggioritaria adotta un'interpretazione più lata del termine, andando a comprendere anche il semplice spostamento materiale<sup>14</sup>. Quest'ultima interpretazione appare preferibile in quanto anche solo un trasferimento spaziale risulta idoneo a occultare la provenienza illecita di un bene.

Infine, la terza condotta tipica viene integrata con il compimento di "altre operazioni". Il termine risulta di per sé indeterminato e passibile di essere applicato alle più disparate fattispecie delittuose. È stato introdotto nel 1990 proprio al fine di definire una fattispecie che fosse priva di lacune, essendo il fenomeno di ripulitura dei beni provenienti da reato estremamente complesso e multiforme.

### **2.2.1. L'ostacolo all'identificazione della provenienza illecita e la consumazione**

La condotta avente ad oggetto i proventi illeciti deve avvenire "in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa" e, secondo l'interpretazione preferibile, tale requisito deve essere soddisfatto non solo nel caso delle "altre operazioni", ma anche delle condotte di sostituzione e trasferimento. Questa lettura è non solo la più collimante con la sintassi della norma che, collocando l'inciso in esame tra due virgole, lo isola dalla tipizzazione delle condotte e impedisce di riferirlo a una di queste, ma è anche la più rispettosa del principio di offensività. Se infatti il riciclaggio è un reato preposto alla tutela del corretto svolgimento delle indagini (v. cap. I, § 2.3), lo scopo precipuo della sua incriminazione è quello di punire il soggetto che rende impossibile l'identificazione del reato presupposto o comunque ne ostacola l'accertamento<sup>15</sup>. La condotta risulta dunque offensiva nella misura in cui è capace di creare un ostacolo alla ricostruzione del *paper trail*: tale requisito va al medesimo tempo a definire la condotta tipica del riciclaggio e la sua dimensione lesiva.

---

<sup>13</sup> Così ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, Giuffrè, 1997, p. 362.

<sup>14</sup> Così MEZZETTI, *Reati contro il patrimonio*, cit., p. 654; BARTOLI, *Riciclaggio*, cit., p. 386.

<sup>15</sup> DELL'OSSO, *Il riciclaggio*, cit., p. 109. *Contra*, v. PLANTAMURA, *Delitti contro il patrimonio*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, Volume X, a cura di Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa, Utet, 2011, p. 871 ss.

Una lettura dell'inciso rimasta isolata<sup>16</sup> richiede l'avvio di azioni investigative quale presupposto delle "altre operazioni" e che l'attività di ripulitura dei proventi venga attuata allo scopo di depistare le indagini. Sebbene si tratti di un'interpretazione suggestiva nella misura in cui riesce a distinguere meglio le tre condotte, nell'art. 648-*bis* c.p. non vi sono indicazioni in merito né all'inizio delle indagini, né al dolo specifico. In aggiunta, non sussistono motivi per ritenere il riciclaggio una fattispecie preposta alla tutela delle sole investigazioni condotte dall'autorità giudiziaria e non anche degli altri organi istituzionali preposti ai controlli antiriciclaggio.

L'impiego dell'espressione "in modo da" porta a ritenere che, per l'integrazione della fattispecie, sia sufficiente il compimento di un'operazione concretamente idonea a dissimulare la derivazione illecita dei proventi, senza richiedere il verificarsi dell'effettivo ostacolo alle indagini e ai controlli<sup>17</sup>. Per questo motivo, l'art. 648-*bis* c.p. introduce un reato di mera condotta<sup>18</sup> e di pericolo concreto, nel quale la concreta capacità di dissimulazione dell'origine illecita dei proventi è il contenuto del pericolo ma anche requisito della condotta, da accertare caso per caso. Come specificato dalla giurisprudenza di legittimità<sup>19</sup>, la locuzione "in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa" indica "una specifica e oggettiva connotazione qualitativa della condotta, consistente nella concreta attitudine della stessa a ostacolare l'individuazione della provenienza dei beni" e non invece "un evento ulteriore e naturalistico verso cui deve tendere finalisticamente la volontà dell'agente".

Coerentemente con la natura di reato di mera condotta del riciclaggio e con la sufficienza dell'idoneità degli atti posti in essere a rendere maggiormente difficoltose le indagini, la giurisprudenza ha specificato che anche il compimento di operazioni di per sé tracciabili può comunque integrare il reato<sup>20</sup>. Non occorre, infatti, che le operazioni di ripulitura dei beni impediscano definitivamente di risalire alla loro provenienza illecita, in quanto non è stato tipizzato nella fattispecie un evento di ostacolo. Nel caso della pronuncia in esame, infatti, il reato era stato ritenuto integrato dallo smobilizzo di depositi esteri mediante plurimi versamenti

---

<sup>16</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 251.

<sup>17</sup> ANGELINI, *Riciclaggio*, cit., p. 5 ss.

<sup>18</sup> *Ibidem*.

<sup>19</sup> Cass. Pen., sez. II, 7 marzo 2023, n. 25128.

<sup>20</sup> Cass. Pen., sez. II, 16 novembre 2009, n. 47375. V. anche da ultimo, Cass. Pen., sez. II, 15 marzo 2024, n. 10939.

su altri conti correnti, a cui erano seguiti prelievi in contanti. L'ostacolo era stato individuato dalla Corte nella "polverizzazione dei fondi in più rivoli e nel coinvolgimento di più soggetti"<sup>21</sup> che, sebbene non avessero impedito di identificare le singole operazioni, avevano richiesto indagini patrimoniali maggiormente onerose.

### **2.2.2. Il reato di riciclaggio come reato a forma libera**

L'impiego dell'onnicomprensiva formula "altre operazioni" rende il riciclaggio un reato a forma libera. La condotta può essere infatti integrata da qualsiasi atto che vada a impedire o a ostacolare l'accertamento della provenienza di un bene, qualunque sia l'attività di allontanamento dello stesso dalla propria origine illecita. Occorre però non dimenticare come le attività sull'oggetto materiale debbano sempre tendere a nascondere la provenienza delittuosa dei proventi<sup>22</sup>: il requisito dell'idoneità lesiva, come detto sopra, delineando la modalità della condotta, ne definisce anche la portata offensiva. La richiesta di tale elemento nella fattispecie ha portato a definire il riciclaggio un reato "*alternativamente a forma poco vincolata o, se si vuole, quasi libera*"<sup>23</sup>.

Occorre poi notare come, riferendo la capacità di dissimulazione della provenienza illecita a tutte e tre le condotte (v. cap. I, § 2.2.1), si viene a creare tra queste una certa omogeneità dettata dal comune effetto di occultamento che devono essere in grado di produrre. Dall'altro lato, se il compimento delle "altre operazioni", data l'ampiezza del suo ambito applicativo, è in grado di comprendere le condotte di sostituzione e trasferimento, queste ultime sono giustamente considerate quali esemplificative della prima e si pongono rispetto a essa in un rapporto di specie a genere, finendo per esserne assorbite<sup>24</sup>.

Neppure si trascuri che il riciclaggio, pur essendo di per sé un reato a consumazione istantanea, può essere integrato anche dal compimento di diversi atti che, sebbene singolarmente non presenterebbero profili di illiceità, risultino nel loro insieme in grado di occultare l'origine illecita dei proventi, avendo il medesimo oggetto e facendo parte di un comune disegno dissimulatorio. Per tale ragione la fattispecie in esame viene considerata dalla

---

<sup>21</sup> Cass. Pen., sez. II, 16 novembre 2009, n. 47375.

<sup>22</sup> Tra le altre, v. Cass. Pen., sez. II, 11 settembre 2019, n. 37606.

<sup>23</sup> ZANCHETTI, *Il riciclaggio*, cit., p. 366.

<sup>24</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 251; MEZZETTI, *Reati contro il patrimonio*, cit., p. 651.

giurisprudenza “potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive”<sup>25</sup>.

### 2.2.3 La consumazione e la configurabilità del tentativo

La condotta di cui all’art. 648-*bis* c.p. si perfeziona nel tempo e nel luogo in cui l’agente sostituisce o trasferisce il denaro, i beni e le altre utilità oppure compie altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Nel caso in cui il reato venga realizzato mediante più atti, aventi il medesimo oggetto e inseriti all’interno dello stesso contesto fattuale, configurando in tal modo un reato a formazione progressiva, la condotta verrà a cessare solo con il compimento dell’ultima operazione<sup>26</sup>. Questo caso è da tenere distinto da quello in cui vengano compiute nuove operazioni dopo aver già eseguito atti di ripulitura dei beni idonei a integrare la fattispecie di cui all’art. 648-*bis* c.p. Se infatti dalla prima condotta riciclatoria è decorso un tempo rilevante e la successiva *tranche* di operazioni è accompagnata da una nuova deliberazione criminosa tesa a rafforzare gli ostacoli già posti all’identificazione dell’origine delittuosa dei beni, i nuovi atti compiuti non spostano in avanti il perfezionamento della prima condotta di riciclaggio, ma costituiscono un nuovo reato<sup>27</sup>.

La formula “in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa” ha suscitato dubbi circa l’identificazione del momento consumativo della fattispecie in esame. Secondo un primo indirizzo interpretativo<sup>28</sup>, il riciclaggio costituisce una fattispecie a consumazione anticipata che si verrebbe a perfezionare con il solo compimento di operazioni finalisticamente dirette a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei proventi; la consumazione verrebbe dunque a coincidere con la realizzazione di atti o fatti diretti a tale fine dissimulativo, qualificando in questo modo il riciclaggio come delitto di attentato ed escludendo la configurabilità del tentativo<sup>29</sup>.

---

<sup>25</sup> Cass. Pen., sez. II, 9 ottobre 2014, n. 43881.

<sup>26</sup> Cass. Pen., sez. II, 17 febbraio 2021, n. 20744.

<sup>27</sup> SEMINARA, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, p. 1645; MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, n. 1, p. 117.

<sup>28</sup> Tra le altre, v. Cass. Pen., sez. II, 4 marzo 2022, n. 11277; Cass. Pen., sez. II, 15 giugno 2021, n. 35439.

<sup>29</sup> Secondo alcuni, il riciclaggio, pur essendo un reato a consumazione anticipata, ammetterebbe il tentativo in quanto il pericolo di dissimulazione dell’origine illecita sarebbe graduabile, permettendo di ipotizzare atti idonei



Altra parte della dottrina<sup>30</sup> ritiene invece che il tentativo sia configurabile proprio in quanto il riciclaggio costituisce un delitto di pericolo concreto, che viene a perfezionarsi solo con il compimento di atti che hanno un'effettiva capacità di dissimulazione dell'origine illecita dei proventi. In questo senso, si esclude che ogni arretramento della rilevanza penale porti a configurare un delitto a consumazione anticipata, con la relativa esclusione del tentativo<sup>31</sup>.

La natura di reato di pericolo concreto del riciclaggio, condivisa dalle Sezioni Unite<sup>32</sup>, risulta coerente con l'evoluzione normativa dello stesso art. 648-*bis* c.p., il quale, quando venne introdotto, puniva ogni atto o fatto diretto alla sostituzione di beni, per cui si atteggiava effettivamente come un reato a consumazione anticipata. La successiva formulazione della norma, dovuta alla l. 55 del 1990, abbandonò la struttura di attentato e rese il riciclaggio una fattispecie di evento e di danno, andando a sanzionare chi ostacolava l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi.

La natura di reato di pericolo venne riacquisita a seguito delle modifiche apportate dalla l. 328 del 1993 che, accanto alle condotte attualmente tipizzate, richiese la loro concreta idoneità a occultare la provenienza illecita dei beni. Pur portando in questo modo a un'anticipazione della punibilità, tuttavia il legislatore non recuperò mai l'originaria formulazione della condotta, richiedendo il compimento di operazioni connotate da una specifica idoneità lesiva ed escludendo dunque la sufficienza di atti diretti alla lesione del bene tutelato. In altre parole, il riciclaggio, secondo la sua attuale formulazione, non si può perfezionare con il solo compimento di atti diretti a sostituire, trasferire o compiere operazioni al fine di dissimularne l'origine delittuosa, poiché il riscontro di una capacità della condotta a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa richiede un pericolo evitato per il bene tutelato.

---

diretti in modo inequivoco a compiere un'operazione capace di mascherare l'identificazione della provenienza illecita dei proventi (PAGLIARO, *Principi di Diritto Penale. Parte speciale*, III, *Delitti contro il patrimonio*, Giuffrè, 2003, p. 511). Tuttavia, la lettura proposta solleva un problema di compatibilità con la stessa natura di delitto di attentato, il quale punisce a titolo di reato già consumato gli atti diretti a ledere il bene protetto, escludendo dunque un giudizio di graduabilità del pericolo.

<sup>30</sup> Tra gli altri, v. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, II, *Delitti contro il patrimonio*, CEDAM, 2018<sup>7</sup>, p. 278; ZANCHETTI, *Il riciclaggio*, cit., p. 370.

<sup>31</sup> Così Cass. Pen., sez. II, 7 marzo 2023, n. 25128.

<sup>32</sup> Cass., Sez. un., 27 febbraio 2014, n. 25191.

## **2.3 La discussione attorno al bene giuridico tutelato**

Uno dei profili del delitto di riciclaggio maggiormente discussi è costituito dall'individuazione del bene giuridico protetto. In dottrina, come anche in giurisprudenza, si sono delineate differenti posizioni che hanno interpretato l'art. 648-*bis* c.p. come preposto alla tutela del patrimonio, dell'amministrazione della giustizia, dell'ordine pubblico o dell'ordine economico, assegnando di volta in volta un rilievo prevalente a uno di tali interessi. Le argomentazioni addotte a sostegno di ciascuna tesi, occorre precisare, non si sono fondate unicamente sugli elementi di natura testuale che emergono dalla norma in esame, ma hanno preso in considerazione anche la sua collocazione sistematica, la sua evoluzione normativa, come anche le conseguenze empiriche cagionate dal compimento di condotte di ripulitura dei proventi illeciti.

La complessità del discorso viene alimentata da diversi fattori. *In primis*, le ripetute riforme susseguitesi negli anni hanno profondamente mutato l'incriminazione del riciclaggio, richiedendo un continuo riadattamento delle letture proposte dagli interpreti. In secondo luogo, la ricerca di un bene giuridico offendibile da tutte le condotte rientranti all'interno della formulazione dell'art. 648-*bis* c.p. risulta estremamente difficile, data l'eterogeneità dello stesso fenomeno del riciclaggio, consistente in condotte rudimentali come anche in complesse operazioni finanziarie, compiute da un unico individuo ovvero da estese organizzazioni criminali. Per tale ragione, sussumere all'interno della medesima fattispecie penale condotte così disparate, che necessariamente implicano rischi differenti per il mercato e per lo svolgimento delle indagini, complica la ricerca di una comune dimensione lesiva.

Verranno di seguito considerati i diversi interessi via via assurti a bene giuridico tutelato dall'incriminazione delle condotte di riciclaggio, per poi concludere ricercando una lettura della norma in esame che risulti coerente sia con la teoria del bene giuridico, sia con la sua formulazione letterale.

### **2.3.1. La collocazione sistematica dell'art. 648-*bis* c.p. e la tutela del corretto svolgimento delle indagini**

Il discorso circa l'individuazione del corretto bene giuridico tutelato dalla norma può essere intrapreso partendo dall'analisi della sua collocazione sistematica che, sebbene non sempre

dirimente nella ricerca degli obiettivi di tutela di una fattispecie, può fornire un primo elemento rivelatore circa le ragioni dell'incriminazione.

Il riciclaggio, fin dalla sua introduzione nel codice penale, venne posto tra i delitti contro il patrimonio mediante frode (Titolo XIII, capo II) al fine di manifestare la sua stretta contiguità con la ricettazione, fattispecie da cui traeva origine. Ricordando quanto già precedentemente riferito (v. cap. I, § 2), il d.l. n. 59 del 1978 introdusse una fattispecie autonoma rispetto al reato di cui all'art. 648 c.p. al fine di punire con una pena più elevata le condotte di sostituzione dei beni illeciti derivati dalla commissione di specifici reati di carattere patrimoniale che allarmavano la pubblica opinione, quali il sequestro di persona a scopo di estorsione, l'estorsione aggravata e la rapina aggravata. La bontà di tale sistematizzazione si rivelò però, come verrà di seguito visto, tutt'altro che pacifica.

Inizialmente, la ricettazione era stata ritenuta<sup>33</sup> un illecito preposto alla tutela del patrimonio in quanto volta a garantire “il diritto del privato contro l'intervento di attività estranee al delitto anteriore, capaci di portare alle estreme conseguenze il pregiudizio già provocato e di rendere più difficoltoso il recupero del prodotto stesso”. Il nucleo di disvalore della condotta di ricettazione si considerava risiedere nella perpetuazione dell'offesa patrimoniale già causata dalla commissione del delitto presupposto. La critica fin da subito mossa a tale tesi<sup>34</sup> fu che la ricettazione, già dal Codice Zanardelli, non richiedeva più che i proventi derivassero necessariamente da un reato contro il patrimonio, per cui non era detto che alle attività di ripulitura dei beni preesistesse una lesione all'integrità patrimoniale.

Le ragioni che portavano e che portano tutt'oggi a identificare il bene giuridico tutelato dalla ricettazione in quello offeso dalla commissione del reato presupposto risiedono nella sua natura di reato a condotta neutra<sup>35</sup>. Tra i reati accessori (categoria all'interno della quale ricadono sia il riciclaggio che la ricettazione e che presuppongono la commissione di un previo reato) è infatti possibile distinguere tra condotte neutre e condotte pregnanti. Le prime incriminano atti che rientrano nella prassi di tutti i giorni e che assumono rilevanza penale solo qualora abbiano ad oggetto beni derivanti da un fatto illecito, le seconde tipizzano condotte che presentano già al loro interno autonomi elementi da cui derivare la loro rilevanza penale. Il bene tutelato dai

---

<sup>33</sup> Cass., Sez. un., 27 febbraio 2014, n. 25191.

<sup>34</sup> Tra gli altri, v. ZANCHETTI, *Il riciclaggio*, cit, p. 389.

<sup>35</sup> FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale*, Giuffrè, 2009, p. 233.

reati accessori a condotta neutra viene determinato dai reati presupposto commessi e, nei casi in cui essi non siano posti in un elenco tipizzato di fattispecie lesive del medesimo interesse, quel bene dovrà essere individuato caso per caso. La ricettazione, tipizzando le condotte di ricezione e di acquisto, viene inclusa tra i reati a struttura neutra.

Il riciclaggio, inizialmente, veniva effettivamente considerato un reato a struttura neutra in quanto incriminava fatti o atti diretti alla sostituzione ed era pacificamente ricondotto tra i reati preposti alla tutela del patrimonio, prevedendo reati fonte di natura esclusivamente patrimoniale. La collocazione tra i reati contro il patrimonio risultava in questa prima fase adeguata agli scopi di tutela della fattispecie, la quale mirava a fornire un ulteriore mezzo di contrasto al fenomeno dei sequestri di persona. L'adeguatezza di tale scelta venne meno non solo a partire dall'eliminazione dell'elenco tipizzato dei reati presupposto con la l. 328 del 1993, che ripropose i medesimi quesiti già sorti con la ricettazione, ma già dalla l. 55 del 1990, la quale affiancò alla condotta di sostituzione quella di ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa. Incentrando il disvalore penale della fattispecie nella capacità di dissimulazione dell'origine delittuosa, il riciclaggio si qualificò non più come reato a condotta neutra ma a condotta pregnante<sup>36</sup>. L'ostacolo all'identificazione dell'origine delittuosa dei proventi illeciti era capace, infatti, di ledere direttamente le attività investigative che tentavano di risalire al reato presupposto e ai suoi autori. Derivando il proprio disvalore da tale requisito e non più solo dalla commissione di una determinata categoria di delitti presupposto, il riciclaggio cominciava a rappresentare una fattispecie che, tutelando il corretto svolgimento delle indagini, si poneva a presidio dell'amministrazione della giustizia.

Tutt'oggi la dottrina maggioritaria<sup>37</sup> ritiene che il riciclaggio costituisca una fattispecie preposta alla tutela dell'amministrazione della giustizia, sia in quanto viene esclusa la correttezza della sua collocazione sistematica tra i reati contro il patrimonio, non prevedendo più un elenco di reati fonte strettamente patrimoniali, sia in virtù della esigenza di una capacità

---

<sup>36</sup> FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale*, cit., p. 246. Occorre però aggiungere come nei reati a condotta pregnante non venga meno il legame con il reato presupposto, in quanto continuano a fornire un ulteriore strumento di contrasto alla loro commissione, ma, al medesimo tempo, l'offesa al bene giuridico da parte dell'illecito fonte dei proventi non esaurisce il disvalore penale degli atti posti in essere.

<sup>37</sup> Tra questi MAGRI, *Art. 648-bis, Riciclaggio*, cit., p. 426; MANNA, *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, UTET, 2000, p. 56; ZANCHETTI, *Il riciclaggio*, cit., p. 391.

della condotta a dissimulare l'origine illecita dei proventi, che definisce la dimensione lesiva di ogni atto di ripulitura dei beni illeciti (v. cap. I, § 2.2.1).

### **2.3.2. Il riciclaggio letto nella prospettiva di tutela dell'ordine pubblico e dell'ordine economico**

In aggiunta alle considerazioni sopra svolte, è stato rilevato<sup>38</sup> come la tutela apprestata attraverso l'incriminazione del riciclaggio alle indagini contribuisca al generale mantenimento dell'ordine pubblico, in quanto facilita l'accertamento della responsabilità penale degli autori dei reati presupposto. La punibilità del riciclatore viene per questa ragione assunta da alcuni a strumento di lotta alla criminalità organizzata poiché, impedendo a questa di far fruttare i proventi delittuosi, viene ostacolata la stessa commissione dei delitti presupposto. In merito a tale lettura della norma, sebbene nella prassi siano molto spesso le associazioni criminali a necessitare di un'attività di occultamento della provenienza degli ingenti fondi che si ritrovano a gestire, appare più corretto limitarsi ad affermare (v. cap. I, § 2.3.1) che l'incriminazione dell'attività di dissimulazione dell'origine delittuosa dei beni contrasta la commissione degli stessi delitti presupposto, che potrebbero anche non essere stati commessi in forma associativa.

A questa dimensione lesiva risulta strettamente contigua quella relativa all'alterazione del corretto andamento del mercato. Immettendo i proventi di origine illecita nel circuito lecito, le organizzazioni criminali e, in genere, gli autori dei reati presupposto non solo ostacolano l'identificazione della loro origine delittuosa ma, investendo il loro patrimonio criminale, lo fanno fruttare e lo trasformano in potere d'acquisto. Il riciclaggio ha un effetto di “moltiplicatore dell'inquinamento criminale”, incrementando la ricchezza nella disponibilità della criminalità organizzata e non, nonché permettendo “di trasformare in potere d'acquisto il reddito ottenuto dalle attività criminali o illegali di produzione e di distribuzione”<sup>39</sup>.

Da un lato, dunque, l'inquinamento del circuito lecito con i proventi di origine delittuosa risulta lesiva per l'ordine sociale in quanto permette a coloro che godono di un consistente patrimonio illecito di acquisire, tramite il suo investimento, una pressante influenza economica e di incrementare così il controllo del territorio. Dall'altro lato, i singoli operatori economici

---

<sup>38</sup> MEZZETTI, *Reati contro il patrimonio*, cit., p. 640; MANNA, *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, cit., p. 57.

<sup>39</sup> MASCIANDARO, *Banche e riciclaggio, analisi economica e regolamentazione*, Bancaria editrice, 1994, p. 45.

vedono limitate le loro *chance* di profitto dall'impossibilità di reggere la concorrenza con l'impresa criminosa, finanziata a basso costo con denaro illecito. In breve, la fattispecie in esame tutela anche l'ordine economico nella parte in cui la ripulitura dei beni risulti lesiva della *par condicio* degli investitori.

È stato correttamente rilevato come, più che di tutela dell'ordine economico, inteso nell'accezione sopra riportata di garanzia della parità di condizioni di investimento tra operatori, risulti maggiormente appropriato trattare di tutela del bene "risparmio-investimento". Questo concetto origina dalla stessa nozione di patrimonio, intesa non nella sua dimensione statica e comprensiva delle situazioni giuridiche riconducibili a un soggetto determinato, ma in un'accezione dinamica, legata al risparmio suscettibile di essere investito<sup>40</sup>. Per salvaguardare il patrimonio del singolo investitore, sia esso un soggetto professionale o un semplice risparmiatore, occorre prevenire un turbamento delle pari condizioni di rischio tra operatori economici e, dunque, del corretto andamento della concorrenza<sup>41</sup>. In tal senso, la salvaguardia del risparmio-investimento ricopre un interesse individuale, in quanto si pone a presidio della ricchezza del singolo suscettibile di investimento, ma anche collettivo, dal momento in cui ogni risparmiatore concorre alla tutela dell'economia nazionale. L'emersione di questo nuovo profilo "pubblicistico" del patrimonio, che ritrova anche un riferimento costituzionale nell'art. 47, permette inoltre di recuperare la dimensione del riciclaggio offensiva dei beni patrimoniali.

Per certo, un chiaro riconoscimento della lesività delle condotte di ripulitura dei proventi illeciti nei confronti del sistema economico e finanziario da parte dell'ordinamento si è avuto con il recepimento della direttiva n. 60/2005/CE del 26 ottobre 2005 da parte del d.lgs. 231 del 2007. Come già anticipato, quest'ultimo decreto disegna un sistema di obblighi nei confronti di intermediari bancari e finanziari, professionisti, altri operatori finanziari e non, oltreché dei prestatori di servizi di gioco per il perseguimento di fini di "prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo" (art. 2.1). Per il raggiungimento di tale finalità, il decreto "detta misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti

---

<sup>40</sup> PEDRAZZI,  *Mercati finanziari (disciplina penale)*, in  *Dig. disc. pen.*, 1993<sup>7</sup>, p. 654.

<sup>41</sup> ZANCHETTI,  *Il riciclaggio*, cit., p. 398.

alla loro osservanza” (art. 2.2). Come verrà analizzato più approfonditamente (v. cap. II, § 3.1), la definizione di riciclaggio contenuta nell’art. 2 del decreto, essenziale per delimitare l’ambito applicativo dello stesso, risulta solo in parte coincidente con quella dell’art. 648-*bis* c.p.<sup>42</sup>, essendo idonea a ricomprendere condotte che sarebbero punibili a titolo di favoreggiamento reale e di impiego di proventi illeciti. Se, dunque, con l’approvazione del d.lgs. 231 del 2007 si è preso atto della lesività per l’integrità del mercato e per la concorrenza di condotte che comportano un’immissione dei proventi illeciti nel circuito legale, non è possibile far discendere dal decreto sopraddetto una ridefinizione degli scopi di tutela della fattispecie penale, essendo quella contenuta nell’art. 2 d.lgs. 231/2007 volta a scopi preventivi e avendo, di conseguenza, un ambito applicativo esteso al punto da ricomprendere condotte limitrofe a quelle dell’art. 648-*bis* c.p.

Attraverso l’introduzione nell’ordinamento dell’art. 648-*ter* c.p. il riciclaggio è stato affiancato da una fattispecie preposta unicamente alla tutela dell’ordine economico, favorendo in tal modo una lettura dicotomica delle due norme, che vede nell’impiego di capitali illeciti un reato preposto alla tutela del mercato e nella condotta di ripulitura dei beni una fattispecie a tutela dell’amministrazione della giustizia. La formulazione della condotta di impiego, da un lato, non riprende il requisito dell’idoneità a ostacolare l’accertamento dell’origine delittuosa dei proventi, per cui non mutua il suo disvalore dall’intralcio che le operazioni possono costituire per la ricostruzione del *paper trail*; dall’altro lato, richiede che i proventi illeciti vengano destinati verso attività economiche, imprenditoriali, speculative o finanziarie, cioè verso settori del mercato che o vengono compromessi dall’immissione dei proventi illeciti o, per quanto riguarda le attività speculative o finanziarie, che consentono il moltiplicarsi della massa patrimoniale delittuosa. Per tale ragione, si ritiene che sia un reato posto unicamente a tutela dell’ordine economico.

La criminalizzazione della condotta di impiego viene a costituire un elemento a sfavore dell’interpretazione dell’art. 648-*bis* c.p. quale fattispecie preposta alla protezione anche dell’ordine economico, in quanto porta a scindere la fase di allontanamento dei proventi dalla

---

<sup>42</sup> ROSSI, *Prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo: finalità e novità normative*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, n. 1, p. 28.

loro origine delittuosa, punibile a titolo di riciclaggio, da quella successiva di immissione dei capitali illeciti nel mercato.

### **2.3.3. L'oggetto di tutela del riciclaggio**

Alla luce delle riflessioni sopra svolte, si può ritenere che il riciclaggio si presenti come un fenomeno potenzialmente idoneo a ledere non solo l'amministrazione della giustizia, nella parte in cui ostacola le indagini circa la provenienza delittuosa di un bene, ma anche l'ordine pubblico, l'ordine economico e il patrimonio, inteso sia in un'accezione individuale che collettiva.

Per tale ragione, il reato in esame è stato da alcuni<sup>43</sup> qualificato come una fattispecie plurioffensiva. La posizione è stata prima sostenuta dalla Corte costituzionale<sup>44</sup>, la quale ha ritenuto che, a dispetto della collocazione sistematica del riciclaggio, la tutela del patrimonio individuale passi in secondo piano rispetto a beni di natura pubblicistica come l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico e l'ordine economico. In stretta contiguità con tale pronuncia, si sono poste anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione<sup>45</sup>, le quali hanno parlato di "polivalenza di scopi politico-criminali" della norma, in quanto "le condotte di riciclaggio non offendono solo l'ambito patrimoniale ma incidono sull'interesse all'accertamento dei fatti e l'ordine economico".

Le argomentazioni addotte da entrambe le pronunce citate si rivelano capaci di far emergere l'equivoco sotteso al discorso circa l'individuazione del bene giuridico tutelato dal riciclaggio. Se la Corte costituzionale si è limitata a richiamare "l'opinione condivisa" sulla plurioffensività della fattispecie, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno motivato la multipla dimensione lesiva del riciclaggio sulla base del duplice obiettivo di politica criminale perseguito dal legislatore nei successivi interventi normativi che hanno interessato il reato in esame, obiettivi consistenti nella volontà di impedire la realizzazione del reato presupposto e di scongiurare, dall'altro lato, la contaminazione tra economia legale e illegale. Nessun richiamo viene invece fatto all'idoneità dissimulatrice delle condotte *ex art. 648-bis c.p.* che,

---

<sup>43</sup> Tra questi, v. MAGRI, *Art. 648-bis, il riciclaggio*, cit., p. 426.

<sup>44</sup> Cort. cost., 19 luglio 2000, n. 302.

<sup>45</sup> Cass., sez. un., 13 giugno 2014, n. 25191.



in quanto requisito che deve essere presente al fine dell'integrazione del reato, ne va a delimitare necessariamente la portata offensiva.

In altri termini, le tesi a sostegno della plurioffensività della fattispecie sembrano guardare più alle ragioni di politica criminale che hanno animato il legislatore penale o alle stesse conseguenze empiriche scaturenti dall'immissione dei capitali illeciti nel mercato piuttosto che alla formulazione della norma. Se il bene giuridico è quell'interesse la cui lesione o messa in pericolo determina l'integrazione della fattispecie, esso dovrà essere identificato per il tramite della formulazione della condotta tipica. Più specificatamente, il bene tutelato dalla norma richiede di essere individuato mediante quegli elementi che, costituendo il nucleo di una fattispecie penale, devono essere presenti al fine di ritenere che la fattispecie sia stata integrata<sup>46</sup>. Il requisito che deve essere concretamente riscontrato in ogni condotta di ripulitura dei beni, alla luce della formulazione dell'art. 648-*bis* c.p., è quello relativo all'idoneità degli atti posti in essere a creare un ostacolo all'identificazione dell'origine delittuosa dei proventi. La capacità di dissimulazione della provenienza delittuosa pone in pericolo le attività di indagine che ricostruiscono il *paper trail*, portando a identificare correttamente il bene giuridico tutelato dal riciclaggio nell'amministrazione della giustizia. È corretto ritenere, dunque, che le differenze tra gli studiosi circa l'interesse protetto dalla fattispecie dipendano più che altro dal modo di concepire lo stesso concetto di bene giuridico<sup>47</sup>.

La capacità decettiva della condotta incide direttamente sulle investigazioni svolte dall'autorità giudiziaria e sui controlli degli altri soggetti preposti e, solo in via mediata, sul patrimonio, sull'ordine pubblico e sull'ordine economico. Difatti, la tutela di tali ultimi interessi richiede, in via prodromica, l'accertamento dell'origine delittuosa dei proventi e, dunque, delle attività svolte per la loro identificazione. Un'interpretazione collimante con tale lettura suggerisce di identificare nell'amministrazione della giustizia il bene strumentale alla cui offesa si collega l'integrazione della fattispecie e nell'ordine economico e nell'ordine pubblico i beni finali del riciclaggio<sup>48</sup>. Tale interpretazione ha il pregio di attribuire rilievo, all'interno dell'art. 648-*bis* c.p., all'ordine economico e all'ordine pubblico, facendoli coincidere con gli scopi ultimi di tutela perseguiti dall'incriminazione del riciclaggio. Al

---

<sup>46</sup> FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale*, cit., p. 240.

<sup>47</sup> PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., p. 502.

<sup>48</sup> MANNA, *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, cit., p. 59.

medesimo tempo, però, afferma che la loro protezione debba necessariamente passare tramite la salvaguardia delle indagini e della loro capacità di porre in evidenza la derivazione dei proventi da una fonte illecita.

Inoltre, occorre considerare come solo il corretto svolgimento delle indagini venga sempre compromesso da una condotta idonea a dissimulare la provenienza delittuosa dei beni quale quella tipizzata all'interno dell'art. 648-*bis* c.p. Difatti, l'ordine pubblico può essere offeso solo quando i reati che hanno originato i proventi siano stati posti in essere da associazioni a delinquere, il patrimonio quando il reato presupposto abbia natura patrimoniale e l'ordine economico quando l'attività di ripulitura dei beni avvenga con modalità che, per la loro pervasività, siano in grado di alterare la concorrenza in un determinato settore del mercato. Dunque, l'offesa all'ordine pubblico, all'ordine economico e al patrimonio, in quanto legata a particolari modalità di compimento della condotta, risulta essere solo eventuale, impedendo in tal modo che essi possano essere considerati beni giuridici della fattispecie, ma solo *rationes tutelae* della norma in esame.

## 2.4. L'elemento soggettivo

Il dolo di riciclaggio richiede, accanto alla consapevolezza che i capitali da riciclare provengano da un delitto o da una contravvenzione, la volontà di realizzare su essi un'attività di ostacolo all'accertamento della loro origine delittuosa. La dottrina si è chiesta, inoltre, se sia necessario che il reo si rappresenti anche la cornice edittale prevista dall'art. 648-*bis* c.p. nel caso in cui il reato presupposto consista in una contravvenzione<sup>49</sup>. In merito, partendo dall'assunto secondo cui non occorre che la rappresentazione nel dolo ricopra ogni elemento della fattispecie ma solo quelli essenziali, viene esclusa tale necessità.

L'agente deve, *in primis*, essere a conoscenza dell'origine illecita dei proventi in quanto la loro provenienza delittuosa è presupposto della condotta e, quindi, costituisce un elemento essenziale del reato, la cui mancata rappresentazione impedisce la configurazione del modello legale. Il soggetto che per errore non dubita della provenienza lecita del bene non è punibile a

---

<sup>49</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., p. 276.

titolo di riciclaggio *ex art. 47 c.p.*; l'errore colposo non è infatti penalmente rilevante dal momento in cui il riciclaggio non è punibile a titolo di colpa.

Il caso in cui il soggetto ignori la natura delittuosa del fatto da cui derivano i proventi, ma non la sua illiceità, è da trattare separatamente rispetto all'errore: si può ritenere che tale circostanza ricada all'interno del precetto dell'art. 5 c.p., letto alla luce della nota sentenza della Corte Costituzionale del 24 marzo 1988, n. 364<sup>50</sup>. Quale reato accessorio, il rilievo penale del riciclaggio è interconnesso a quello del reato fonte, per cui l'errore sulla legge penale che incrimina la condotta da cui derivano i proventi delittuosi si traduce immediatamente in una mancata conoscenza dell'illiceità penale delle successive condotte di ripulitura dei beni.

Nel caso in cui il soggetto compia le operazioni di riciclaggio su beni permanendo in uno stato di dubbio circa la loro origine illecita, si presenta una situazione differente ma contigua rispetto a quella dell'errore, che verrà trattata unitamente alla questione relativa alla punibilità della condotta a titolo di dolo eventuale (v. cap. I, § 2.4.1).

Al fine di accertare la condotta dolosa del soggetto, accanto alla coscienza della provenienza da reato dei proventi, occorrono la consapevolezza e la volontà di agire in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. Se il soggetto non è conscio della capacità decettiva degli atti compiuti, verserà solamente in uno stato di colpa e non risulterà, dunque, punibile<sup>51</sup>.

Proprio l'esigenza che la condotta tipica venga realizzata con modalità idonee a occultare l'origine illecita dei beni ha messo in discussione la natura di fattispecie a dolo generico dell'art. 648-*bis* c.p. giacché, secondo alcuni, rimarrebbe implicita nella norma la richiesta che l'agente<sup>52</sup>, nel compimento della condotta di ripulitura dei beni, persegua un fine decettivo. L'inseguimento di tale finalità, dunque, renderebbe il riciclaggio una fattispecie a dolo specifico.

Occorre però notare come, oltre al mancato utilizzo delle formule linguistiche che normalmente accompagnano la richiesta di un dolo specifico quali "allo scopo di" o "al fine

---

<sup>50</sup> Nella sentenza citata la Corte Costituzionale, dichiarando la parziale illegittimità dell'art. 5 c.p., è giunta a chiarire che l'ignoranza della legge penale è irrilevante, salvo il caso in cui si tratti di un errore inevitabile e dunque scusabile. L'errore è evitabile in tutti quei casi in cui il soggetto ha la possibilità di conoscere la legge penale.

<sup>51</sup> ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, cit., p. 429.

<sup>52</sup> FORTE, *L'elemento soggettivo nel riciclaggio*, in *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, a cura di Manna, UTET, 2000, p. 206.

di”, non emergono elementi all’interno della norma tali da far ritenere che la locuzione “in modo da ostacolare la provenienza illecita” si riferisca all’elemento soggettivo e non solo a una qualità della condotta. L’inciso, infatti, collocandosi immediatamente dopo la formulazione delle tre condotte tipiche, sembra riferirsi unicamente alle modalità di compimento del fatto.

La capacità di occultamento della condotta deve semmai, come ogni elemento essenziale del fatto tipico, essere semplicemente rappresentata e voluta dall’agente e, dunque, costituire oggetto del suo dolo generico<sup>53</sup>. La stessa giurisprudenza di legittimità, dopo aver chiarito che l’elemento soggettivo del riciclaggio consiste nella coscienza e nella volontà di ostacolare l’accertamento della provenienza delittuosa dei proventi con la consapevolezza della loro origine delittuosa, ha ribadito la struttura di fattispecie a dolo generico dell’art. 648-*bis* c.p.<sup>54</sup>.

Sebbene la distinzione tra il dolo specifico e la proiezione della capacità dissimulativa della condotta nel dolo generico possa apparire superflua, la differenziazione tra le due figure rileva sotto due distinti profili. Innanzitutto, il dolo specifico esclude la configurabilità del dolo eventuale nella parte in cui l’accettazione del rischio riguarda la finalità che deve essere perseguita dall’agente nel realizzare la condotta<sup>55</sup>. Tale principio, benché non accolto dalla più recente giurisprudenza<sup>56</sup>, è condivisibile in quanto l’inserimento del dolo specifico all’interno di una norma penale esprime l’esigenza di un’intenzionalità determinata. Con particolare riferimento alla fattispecie in esame, se la norma di cui all’art. 648-*bis* c.p. richiedesse la sussistenza di un dolo specifico di occultamento, questo comporterebbe l’impunità del soggetto che abbia agito in uno stato di dubbio rispetto alla capacità della propria condotta di occultare l’origine dei proventi.

In secondo luogo, la scelta di punire a titolo di dolo generico il riciclaggio appare frutto di una scelta esplicita del nostro legislatore che, distanziandosi da altri ordinamenti<sup>57</sup>, ha deciso di proiettare il requisito della capacità decettiva della condotta sul piano oggettivo e non su quello soggettivo, al fine di introdurre una formulazione maggiormente rispettosa di un diritto

---

<sup>53</sup> ANGELINI, *Riciclaggio*, cit., p. 15.

<sup>54</sup> Cass. pen., sez. V, 2 febbraio 2017, n. 25924.

<sup>55</sup> In tal senso, v. SOANA, *I reati tributari*, Giuffrè, 2023<sup>5</sup>, p. 140; CAGNOLA, *Reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti*, (art. 2, D.lgs. n. 74/2000), in *Manuale professionale di diritto penale tributario*, a cura di Salvini-Cagnola, Giappichelli, 2021, p. 470.

<sup>56</sup> V. Cass. pen., sez. III, 22 aprile 2020, n. 12680; Cass. Pen., sez. III, 10 novembre 2022, n. 42606.

<sup>57</sup> Ad esempio, il codice penale spagnolo, optando per la tipizzazione di una fattispecie a dolo specifico, punisce nell’art. 301 qualunque atto realizzato nel perseguimento del fine di occultare o di nascondere l’origine illecita dei beni provenienti da reato.

penale del fatto<sup>58</sup>. Il rischio di interpretare la locuzione “in modo da ostacolare” quale dolo specifico, difatti, è quello di sostituire l’accertamento del pericolo concreto della condotta con il riscontro della mera finalità soggettiva di occultamento dell’agente, ritenendo la fattispecie integrata anche da atti non offensivi. Più genericamente, l’inserimento del dolo specifico in norme che prevedono condotte di per sé neutre è stata criticata dalla dottrina in quanto può portare alla violazione del principio di offensività, dal momento in cui fonda la rilevanza penale degli atti tipizzati solamente sull’atteggiamento soggettivo del reo<sup>59</sup>.

Per concludere, l’idoneità concreta a dissimulare l’origine delittuosa dei beni costituisce un requisito della condotta che ne delinea l’offensività e si riflette nella dimensione psicologica dell’agente a titolo di dolo generico. L’inciso, dunque, non è indicativo della richiesta di un dolo specifico, ma introduce “un elemento significativo che deve permeare di per sé la volontà e la sua rappresentazione”<sup>60</sup>.

#### **2.4.1. La punibilità del riciclaggio a titolo di dolo eventuale**

In un reato di mera condotta e di pericolo concreto come il riciclaggio, il soggetto agisce con dolo intenzionale nel momento in cui la realizzazione dell’oggetto del pericolo costituisce lo scopo perseguito. Se invece il soggetto pone in essere gli atti ritenendo che questi, con ragionevole certezza, produrranno la concretizzazione del pericolo tipizzato nella norma incriminatrice, consistente nell’occultamento della provenienza da delitto dei beni, risponde a titolo di dolo diretto<sup>61</sup>.

La dottrina ha sollevato dubbi in merito alla configurabilità del dolo eventuale nel riciclaggio. Il dolo eventuale è definibile come l’atteggiamento soggettivo di chi “si rappresenta la (concreta) possibilità della realizzazione del fatto di reato e ne accetta il rischio: agendo senza aver superato lo stato di dubbio circa il (concretamente) possibile verificarsi del fatto di reato, quindi nonostante la sua rappresentazione, il soggetto anche qui vuole il fatto medesimo”<sup>62</sup>.

---

<sup>58</sup> DELL’OSSO, *Il riciclaggio*, cit., p. 131.

<sup>59</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, 2019<sup>8</sup>, p. 389.

<sup>60</sup> Così PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., p. 520.

<sup>61</sup> ZANCHETTI, *Il riciclaggio*, cit., p. 434.

<sup>62</sup> ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, Giuffrè, 2004, p. 441.

La discussione sull'ammissibilità del dolo eventuale nel riciclaggio riguarda sia il caso in cui il soggetto agisca nell'incertezza della capacità della sua condotta di occultare i beni illeciti e sia il dubbio sulla provenienza delittuosa dei beni stessi. La principale ragione in favore dell'esclusione della loro punibilità risiede nel fine di evitare che condotte meramente negligenti possano essere scambiate per dolose a seguito di accertamenti presuntivi<sup>63</sup>. L'esclusione del dolo eventuale dall'art. 648-*bis* c.p., che pur non contiene alcuna indicazione nel senso di un dolo diretto, dipende dunque dalla stessa difficoltà che si incontra a livello prima concettuale e poi processuale nel distinguere il dolo eventuale dalla contigua figura della colpa cosciente.

Un altro argomento, elaborato per la ricettazione e trasposto poi nel riciclaggio, sostiene l'opportunità di far confluire all'interno della fattispecie di incauto acquisito *ex art.* 712 c.p. le condotte di ripulitura dei beni compiute con dolo eventuale. Secondo i sostenitori di tale tesi<sup>64</sup>, una lettura sistematica degli artt. 648-*bis* c.p. e 712 c.p. suggerirebbe di applicare la seconda fattispecie, caratterizzata da una minor gravità rispetto alla precedente, a tutte le forme meno intense di dolo.

La critica<sup>65</sup> all'applicabilità dell'art. 712 c.p. alle condotte punibili *ex art.* 648-*bis* c.p. poste in essere con dolo eventuale si è fondata sull'evidenza che sia l'oggetto giuridico (il patrimonio per la prima e l'amministrazione della giustizia per la seconda) che quello materiale ("cose" per l'incauto acquisto, "denaro, beni o altre utilità" per il riciclaggio) delle due norme risulta differente, rendendo impossibile un loro coordinamento.

Occorre considerare, poi, come non vi siano elementi nella formulazione della fattispecie che inducano a escludere la configurabilità del dolo eventuale. L'accertamento della certezza ovvero della mera accettazione del rischio della provenienza da reato dei beni illeciti dovrà fondarsi sui caratteri stessi dell'operazione compiuta<sup>66</sup>. Ad esempio, la natura e i caratteri dei beni oggetto degli atti realizzati, come anche l'omessa o inattendibile indicazione della loro provenienza costituiscono elementi indiretti, desumibili dalle circostanze del caso concreto, da

---

<sup>63</sup> MEZZETTI, *Reati contro il patrimonio*, cit., p. 657; ZANCHETTI, *Il riciclaggio*, cit., p. 430.

<sup>64</sup> ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro*, cit., p. 420.

<sup>65</sup> ANGELINI, *Riciclaggio*, cit., p. 15.

<sup>66</sup> DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., p. 129.

cui dedurre la sussistenza della consapevolezza dell'agente circa la loro origine delittuosa<sup>67</sup>. Altri elementi da cui dedurre la consapevolezza dell'agente sia sulla capacità di occultamento delle operazioni compiute, sia sulla provenienza illecita dell'oggetto di queste potrebbero essere rappresentati dal numero di operazioni realizzate e dal loro importo.

La giurisprudenza di legittimità, ammettendo la configurabilità del riciclaggio anche a titolo di dolo eventuale<sup>68</sup>, si è ad oggi espressa in merito unicamente alla possibilità di accettazione del rischio (da desumere dalle circostanze del fatto concreto<sup>69</sup>) della provenienza del denaro da delitto e non anche dell'idoneità decettiva degli atti compiuti. La conclusione, quindi, è che un effettivo spazio per il dolo eventuale all'interno della fattispecie dell'art. 648-bis c.p. va ricercato sicuramente nei casi in cui un soggetto, consapevole della generica illecita provenienza dei capitali oggetto della propria condotta, si ritrovi in una situazione di incertezza circa la loro derivazione da reato, ma decida di compiere in ogni caso operazioni idonee a occultare l'origine delittuosa che si è rappresentato in via solo ipotetica<sup>70</sup>.

Pur non essendovi specifici arresti giurisprudenziali a riguardo, alla luce di quanto esposto sopra non sembrano sussistere ragioni per escludere la possibilità che lo stato di dubbio dell'agente riguardi non tanto la provenienza dei beni da delitto, quanto la capacità di occultare l'identificazione di quest'ultima da parte delle operazioni che sta compiendo. Tale ipotesi si configura in tutti quei casi in cui il soggetto, pur agendo in uno stato di incertezza sull'idoneità decettiva della propria condotta, accetti il rischio che questa sia capace di creare un ostacolo alle indagini sul *paper trail*<sup>71</sup>.

## 2.5. I reati presupposto

La commissione di un reato da cui hanno origine denaro, beni o altre utilità che, in un secondo momento, diverranno oggetto materiale delle condotte di ripulitura dei beni costituisce un

---

<sup>67</sup> POGGI-D'ANGELO, *Art. 648-bis c.p.*, in LATTANZI-LUPO, *Dei delitti contro il patrimonio*, Giuffrè, 2022, vol. V, I, II, p. 1348.

<sup>68</sup> Tra le altre, Cass. pen., sez. II, 11 ottobre 2022, n. 38196; Cass. Pen., sez. II, 28 maggio 2018, n. 36893; Cass. Pen., sez. V, 17 aprile 2018, n. 21925.

<sup>69</sup> Cass. Pen., sez. II, 28 maggio 2018, n. 36893.

<sup>70</sup> DELL'OSSO, *Il riciclaggio*, cit., p. 130.

<sup>71</sup> ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro*, cit., p. 404.

presupposto del riciclaggio stesso, qualificandolo così tra i reati accessori, ovvero tra quei reati che “presuppongono per la loro essenza un altro reato”<sup>72</sup>. Tale categoria non ha una valenza solamente classificatoria, poiché viene contemplata espressamente all’interno del nostro codice penale nell’art. 170 c.p., il quale disciplina l’aspetto specifico dell’estensione delle cause estintive del reato presupposto al reato accessorio (v. cap. I, § 2.5.2).

Come già precedentemente rilevato (v. cap. I, § 2), quando la fattispecie di cui all’art. 648-*bis* c.p. venne originariamente introdotta, i reati presupposto tipizzati erano solo il sequestro di persona a scopo di estorsione, l’estorsione aggravata e la rapina aggravata. Essendo inizialmente formulato come un reato a struttura neutra, il riciclaggio mutuava il suo oggetto giuridico da tali tre reati come fonte dei proventi illeciti da riciclare (v. cap. I, § 2.3.1). La norma incriminatrice contenuta all’art. 648-*bis* c.p., dunque, si poneva inizialmente quale strumento preposto alla tutela del patrimonio e al contrasto verso emergenti fenomeni criminali, tipizzati negli stessi reati presupposti.

Dopo una prima apertura alla produzione e al traffico di sostanze stupefacenti, avvenuta con la legge n. 55 del 1990 in risposta alle richieste della “Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope”, il definitivo abbandono di un elenco tassativo dei reati fonte si raggiunse con l’art. 4 della l. n. 328 del 1993, il quale introdusse nella norma il sintagma “qualunque delitto non colposo”. La punibilità delle condotte di ripulitura dei beni, da qualsiasi reato provenissero, rese impossibile identificare nel bene giuridico del reato principale quello del riciclaggio. La nuova formulazione della fattispecie, rimasta inalterata da allora sino ad oggi, è incentrata sulla capacità di occultamento della condotta e porta gli interpreti a ritenere corretto il suo inquadramento tra i reati preposti alla tutela dell’amministrazione della giustizia.

Parallelamente, è stato introdotto un trattamento sanzionatorio differenziato a seconda della pena prevista per il delitto da cui provengono i proventi illeciti mediante una circostanza attenuante nel caso in cui il reato fonte sia punibile con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Infatti, se la norma si pone a tutela delle indagini sul reato presupposto, risulta

---

<sup>72</sup> DELOGU, *Contributo alla teoria dei diritti accessori*, in *Giust. pen.*, 1947, II, p. 321. Per un’attenta disamina circa la categoria dei reati accessori MORGANTE, *Il reato come elemento del reato. Analisi e classificazione del concetto di reato richiamato dalla fattispecie penale*, Giappichelli, 2013.



coerente che la condotta dissimulativa mutui il suo disvalore anche dalla gravità del reato di cui si vuole disperdere le tracce<sup>73</sup>.

Occorre però notare come, se l'abbandono di un elenco tipizzato di reati presupposto è risultato un passaggio fondamentale nel delineare l'autonomo disvalore del riciclaggio, un primo problema della nuova formulazione del reato risiede nell'insufficiente coordinamento tra la pena comminata per il reato principale e per l'attività di ripulitura posta in essere sui capitali delittuosi<sup>74</sup>. Difatti, la previsione della sopra nominata circostanza attenuante non si rivela sufficiente a fugare il rischio che le operazioni realizzate sui proventi di reati anche bagatellari vengano punite con pene ben più elevate rispetto a quelle previste per i reati presupposto stessi, conducendo a un'ingiustificabile sperequazione tra le due sanzioni.

La tendenza espansiva del riciclaggio ha raggiunto il proprio apice con l'art.1 d.lgs. n. 195 del 2021, il quale ha aperto la fattispecie alle condotte poste in essere sui proventi derivanti da qualunque delitto "anche colposo", nonché da contravvenzione. La novità è stata apportata al fine di conformarsi all'ampio concetto di "attività criminosa" contenuta nel primo comma dell'art. 2 della direttiva 2018/1673/UE sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale (v. cap. I, § 2.1), che ricomprende "qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella commissione di qualsiasi reato" punibile con una pena superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La riforma è stata salutata con favore dai commentatori<sup>75</sup> perché ha rimediato a due difetti di coordinamento interni all'incriminazione di cui all'art. 648-*bis* c.p. Il primo riguardava il riferimento, nella clausola di riserva, ai "reati" e poi, quale presupposto della condotta, ai delitti, così da inculcare il dubbio se il legislatore si stesse riferendo o meno a ogni illecito penale. Il secondo, invece, atteneva al fatto che già reimpiego e ricettazione facessero riferimento ai proventi derivanti da delitti anche colposi, senza individuare una valida ragione che giustificasse la differenza nella formulazione del presupposto di detti reati rispetto al riciclaggio<sup>76</sup>.

---

<sup>73</sup> *Contra* DELL'OSSO, *Il riciclaggio*, cit., p. 135, secondo cui, andando a tutelare beni giuridici differenti, l'entità delle pene previste per il reato principale e la seguente condotta di ripulitura dei beni dovrebbero rimanere indipendenti l'una dall'altra.

<sup>74</sup> ANGELINI, *Il reato di riciclaggio. Aspetti dogmatici e problemi applicativi*, Giappichelli, 2008, p. 151.

<sup>75</sup> V. ad esempio BELLAGAMBA, *La riforma del riciclaggio è legge: un'occasione mancata per andare oltre il mero recepimento della direttiva europea*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, p. 445 ss.

<sup>76</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., p. 267.

Al di là di tali riflessi, l'estensione dei delitti che possono dar origine ai capitali da ripulire anche a quelli colposi ha reso ancor più palese il difetto di coordinamento tra la pena prevista per il reato presupposto e quella per il riciclaggio. Se, almeno nel caso di condotte compiute sui proventi derivanti da contravvenzione, è stata previsto un dimezzamento della cornice edittale, gli atti aventi a oggetto i fondi derivanti da delitto colposo e doloso sono ad oggi puniti con uguale severità. Dunque, partendo dall'assunto per cui il disvalore delle operazioni di occultamento non può prescindere dalla gravità del reato che ha originato l'oggetto materiale della condotta, l'elevata cornice edittale prevista dall'art. 648-*bis* c.p. appare ancora meno giustificabile nel caso di un reato fonte non commesso con dolo.

### **2.5.1. Le soglie di accertamento richieste per la prova**

La commissione del reato principale risulta un presupposto del riciclaggio e, dunque, un suo elemento costitutivo, su cui sussiste un contrasto giurisprudenziale in ordine al grado di certezza da raggiungere per il suo accertamento.

Un primo filone interpretativo<sup>77</sup>, sostenuto specialmente nel vaglio di legittimità di provvedimenti cautelari reali, richiede che il reato presupposto venga individuato almeno nella sua tipologia, benché non sia necessario ricostruirlo in tutti i suoi elementi storici e fattuali. La pronuncia appare collimante con la formulazione della norma stessa, la quale richiede la prova della provenienza dell'oggetto materiale da delitto ovvero da contravvenzione punita con una pena superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi, prevedendo due cornici edittali differenti a seconda del reato fonte. In questo modo, viene implicitamente postulata l'identificazione a monte di una precisa categoria di illecito al fine non solo di rendere punibile la condotta di ripulitura dei proventi, ma anche di definire la sanzione applicabile.

Tale orientamento esclude, coerentemente alla mancata richiesta di una ricostruzione del reato in ogni suo elemento, la necessità di un suo previo accertamento definitivo e ritiene sufficiente che il giudice procedente per il riciclaggio ne abbia ritenuto provata la sussistenza in via incidentale, salvo ovviamente il caso in cui quest'ultimo sia stato giudizialmente escluso in via definitiva nella sua materialità<sup>78</sup>.

---

<sup>77</sup> Tra le altre Cass. pen., sez. II, 15 dicembre 2021, n. 6584; Cass. pen., sez. II, 23 novembre 2011, n. 46773; Cass. pen., sez. II, 28 maggio 2019, n. 29689.

<sup>78</sup> Così Cass. pen., sez. II, 14 ottobre 2019, n. 42052.

La più recente giurisprudenza<sup>79</sup> ha però ritenuto sufficiente la prova della provenienza illecita dei beni oggetto delle condotte di ripulitura, senza richiedere l'accertamento della commissione del reato presupposto, della tipologia del reato stesso e dei suoi autori, se non per il tramite di prove logiche. La prova della provenienza illecita potrà essere soddisfatta in presenza di "elementi significativi", tra i quali la sentenza in esame fa rientrare le modalità di occultamento dei beni stessi.

Al fine di enucleare gli aspetti problematici di tale orientamento, risulta necessario partire da due rilievi. Ritenere provata l'illiceità dei beni oggetto di una condotta di occultamento in virtù della condotta di occultamento stessa può risultare quantomeno tautologico, dal momento in cui il disvalore penale degli atti posti in essere dipende dalla provenienza del loro oggetto materiale. Inoltre, è lecito interrogarsi su come il giudice possa giungere ad accertare la sicura derivazione da reato di un bene se non tramite l'identificazione e la seguente qualificazione dell'attività delittuosa che lo ha originato.

Invero, l'accertamento della tipologia del reato presupposto appare necessaria in quanto, come detto sopra, la provenienza da delitto o da contravvenzione (non la generica illiceità della condotta) è elemento costitutivo del reato e, per questo, richiede il raggiungimento di una prova in sede di giudizio pari a quella da soddisfare per ogni altro componente del fatto tipico. Né si trascuri che, in alcuni casi, l'identificazione dell'autore del reato presupposto appare imprescindibile in quanto determina il titolo di reato (riciclaggio ovvero autoriciclaggio) per cui l'autore della condotta di ripulitura dovrà rispondere.

In definitiva, l'orientamento adottato dalla giurisprudenza e riprodotto, come si vedrà in seguito (v. cap. I, § 3.2.3), in materia di autoriciclaggio, non appare condivisibile nella parte in cui si traduce in un accertamento di stile del presupposto della condotta tipica.

### **2.5.2. L'estinzione *ante e post delictum* e la commissione all'estero**

Rimangono da analizzare due ulteriori eventualità riguardanti la commissione del reato presupposto: la sua estinzione e la commissione all'estero.

---

<sup>79</sup> Cass. pen., sez. II, 14 marzo 2023, n. 16012.

Per quanto riguarda il primo aspetto, è pacifico che la sussistenza del reato di riciclaggio sia indipendente dall'estinzione o dalla punibilità del reato presupposto<sup>80</sup>. Difatti, l'autonomia che intercorre tra il reato accessorio e le fattispecie penali che lo compongono viene resa esplicita dall'art. 170 c.p., il quale prevede che la causa estintiva del reato presupposto non si estenda al reato successivo<sup>81</sup>. Allo stesso tempo, però, occorre notare come l'articolo appena citato, riferendosi unicamente alle cause di estinzione del reato, conduca a ritenere la regola non applicabile nel caso di estinzione della pena relativa al reato presupposto<sup>82</sup>.

Nel caso di sopravvenienza di una causa estintiva, due sono i casi prospettabili: l'estinzione del reato principale può seguire il compimento della condotta di ripulitura dei beni, lasciando invariata la sua punibilità, ovvero può precedere il riciclaggio medesimo. Secondo la più recente giurisprudenza sul tema<sup>83</sup>, anche in quest'ultima ipotesi si deve ritenere integrata la condotta riciclatoria, in quanto l'art. 170 c.p. non presenta elementi che consentano una distinzione tra estinzione originaria, già maturata al momento dei fatti di cui all'art. 648-*bis* c.p. ed estinzione sopravvenuta.

Tuttavia, il tenore letterale dell'art. 170 c.p. conduce a dubitare della bontà di tale tesi: l'impiego del verbo "si estende" dà per assunto che il reato accessorio si sia già consumato nel momento in cui sopravviene la causa estintiva del reato fonte<sup>84</sup>. Per tale ragione, appare maggiormente corretto ritenere che all'indifferenza del reato accessorio all'estinzione di quello principale faccia eccezione proprio il caso in cui quest'ultima preceda il perfezionamento del reato accessorio stesso.

---

<sup>80</sup> DELL'OSSO, *Riciclaggio*, in FORTI-SEMINARA-ZUCCALÀ, *Commentario breve al codice penale*, CEDAM, 2017<sup>6</sup>, p. 2321.

<sup>81</sup> Cass. pen., sez. V, 6 maggio 2015, n. 18775, la quale attribuisce al riciclaggio la natura di "reato complesso" e non accessorio. Occorre precisare però come autorevole dottrina abbia riferito la nozione di reato complesso a quelle fattispecie comprensive di due reati quali entrambi elementi costitutivi ovvero uno quale elemento costitutivo e l'altro quale circostanza aggravante (v. PRODOSCIMI, *Reato complesso*, in *Dig. disc. pen.*, Utet giuridica, 1996, XI, p. 213). Non potendo rinvenire tale struttura anche nel riciclaggio, nel quale solo il presupposto della condotta viene costituito da un previo reato, si ritiene maggiormente corretto continuare a riferirsi al riciclaggio come ad una fattispecie accessoria e non complessa.

<sup>82</sup> Così REINOTTI, voce *Ricettazione*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, vol. XL, 1989, p. 465.

<sup>83</sup> Cass. Pen., sez. II, 12 ottobre 2018, n. 56379.

<sup>84</sup> LIGUORI, *Rapporti tra condotte principali e reato-presupposto: cause di estinzione del reato o della pena, cause di esclusione dell'antigiuridicità, cause di non punibilità o non imputabilità, abolitio criminis, dichiarazione di incostituzionalità*, in *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, a cura di Manna, UTET, 2000, cap. IV, p. 106.

Non vi sono dubbi, invece, circa la perseguibilità del riciclaggio quando il reato presupposto sia stato commesso all'estero<sup>85</sup>. Alcune incertezze potrebbero sorgere se la condotta che ha originato i proventi illeciti non sia criminalizzata nello Stato in cui è stata realizzata, giacché la punibilità del riciclaggio si potrebbe porre in violazione al principio della doppia incriminazione, da riferirsi in questo caso al reato presupposto.

La risoluzione di tale questione dipende dall'effettiva presenza, nel nostro ordinamento, di un principio di doppia incriminazione, in quanto solo in tale caso verrebbe preclusa al giudice italiano una condanna per riciclaggio<sup>86</sup>. La giurisprudenza di legittimità, pur non rifacendosi espressamente alla questione relativa al principio di doppia incriminazione, ha ritenuto che il giudice procedente in Italia debba accertare che il fatto abbia rilevanza penale non solo secondo il nostro ordinamento penale ma anche nello Stato straniero in cui è stato commesso, rimanendo vincolato a qualunque sentenza definitiva pronunciata che attesti la non sussistenza del fatto di reato<sup>87</sup>.

Ad ogni modo, la questione è giunta all'attenzione del legislatore europeo che, nell'art. 3 direttiva 2018/1673/EU, ha posto il principio, comunque derogabile dagli Stati membri, secondo cui è irrilevante la doppia incriminazione nel momento in cui la condotta generatrice dei beni illeciti viene prevista come reato nello Stato in cui si sta procedendo per riciclaggio. Tale regola generale diventa inderogabile nel caso di commissione di gravi reati, tra cui la partecipazione ad un gruppo criminale organizzato e il traffico di stupefacenti.

Nonostante la soluzione adottata in ambito comunitario, la questione relativa alla doppia incriminazione del reato fonte dei proventi illeciti non ha ricevuto alcun seguito all'interno del d.lgs. 195 del 2021 di recepimento della sopra menzionata direttiva. Dunque, alla luce del recente orientamento adottato dalla giurisprudenza di legittimità, occorre ritenere necessaria una verifica della punibilità del fatto che ha originato i capitali illeciti anche nello Stato in cui quest'ultimo è stato commesso.

---

<sup>85</sup> Cass. pen., sez. II, 14 luglio 2020, n. 23679.

<sup>86</sup> A favore dell'inesistenza nel nostro ordinamento di un principio generale di doppia incriminazione SIENA-GIANFELICI, *Riciclaggio e proventi di reato commesso all'estero. Profili problematici*, in *DisCrimen*, 2021, p. 3 ([Siena-Gianfelici-Riciclaggio-e-proventi-da-reato.pdf](#)).

<sup>87</sup> Cass. pen., sez. II, 27 maggio 2019, n. 23190.

#### 2.5.4. L'oggetto materiale della condotta

La condotta punita dalla norma incriminatrice contenuta nell'art. 648-*bis* c.p. ha come oggetto materiale i proventi del reato presupposto. L'originaria formulazione della fattispecie, la quale faceva riferimento a "denaro o altri valori", venne sostituita dalla legge n. 55 del 1990 con quella attuale, "denaro, beni o altre utilità", al fine di ampliarne l'ambito applicativo. Il legislatore, per il tramite di tale modifica, volle evitare che nessun provento da reato potesse venire escluso dalla norma stessa<sup>88</sup>: il riferimento alle "altre utilità", ricomprendendo qualunque entità suscettibile di una valutazione economica, fece rientrare nell'ambito applicativo della fattispecie anche beni immobili e crediti, sulla cui inclusione nella precedente formulazione erano sorti alcuni dubbi, oltre che le nuove forme dematerializzate di ricchezza<sup>89</sup>.

Costituendo l'oggetto materiale della condotta, i proventi delittuosi devono essere esistenti e attuali al momento del suo compimento<sup>90</sup>. Se in merito alla nozione di "denaro" non sussistono dubbi, il riferimento ai "beni o altre utilità" ha fatto sorgere alcuni interrogativi. Secondo la dottrina, data la correlazione che lega il denaro ai beni e alle altre utilità, i beni medesimi devono essere connotati da una propria essenza economica o finanziaria<sup>91</sup>. In altri termini, il fatto che il denaro e i beni siano ricompresi nelle "utilità" mediante l'impiego dell'aggettivo "altre" postula un'omogeneità all'interno degli elementi dell'elenco che lo precede, portando a ritenere che i beni riciclabili debbano presentare un'utilità economica non dissimile rispetto a quella del denaro medesimo<sup>92</sup>.

Nonostante la bontà di tale interpretazione, la giurisprudenza di legittimità, perseguendo il chiaro intento di evitare restrizioni nell'applicazione della fattispecie, ha fino ad oggi preferito interpretare il termine "beni" alla luce dell'art. 810 c.c., secondo il quale vi rientrerebbero tutte le "cose che possono formare oggetto di diritti"<sup>93</sup>. Ad ogni modo, la sintassi della norma penale, come anche la sua *ratio*, consistente nella volontà di criminalizzare condotte di occultamento

---

<sup>88</sup> COLOMBO, *Il riciclaggio. Gli strumenti giudiziari di controllo dei flussi monetari illeciti con le modifiche introdotte dalla nuova legge antimafia*, Giuffrè, 1990, p. 84.

<sup>89</sup> DELL'OSSO, *Riciclaggio*, cit., p. 2322.

<sup>90</sup> ZANCHETTI, *Il riciclaggio*, cit., p. 397.

<sup>91</sup> MAGRI, *Art. 648-bis, riciclaggio*, cit., p. 433.

<sup>92</sup> Nel medesimo senso, v. anche G.I.P. T. Roma, 20 gennaio 1997, n. 1162, secondo cui "sul piano lessicale e secondo il nesso fatto palese dalle espressioni, emerge la correlazione, in senso progressivo, che lega denaro con beni e altre utilità", correlazione per cui "il contenuto concettualmente economico del primo deve essere presente anche in quelle che seguono".

<sup>93</sup> Cass. pen., sez. I, 15 febbraio 2021, n. 5882; Cass. pen., sez. II, 4 maggio 2011, n. 17275.

dell'origine dei proventi da delitto mediante il loro inserimento nel circuito economico legale, portano a preferire la ricerca di un contenuto economico nell'oggetto materiale della condotta e una sua spendibilità sul mercato.

Infine, in relazione alle "altre utilità", è stato correttamente evidenziato<sup>94</sup> come appaia opportuno escludere quelle prive di tracce di illiceità in quanto i proventi da delitto, per divenire oggetto di riciclaggio, devono consistere in entità delle quali si possa ostacolare l'identificazione della provenienza da reato. Se l'oggetto materiale delle operazioni compiute ha perso ogni parvenza di illiceità, la condotta dell'agente non potrà risultare in alcun modo idonea a rappresentare un pericolo per la ricostruzione del *paper trail* e, dunque, sarà inoffensiva.

Proprio il riscontro di un'effettiva riciclabilità dei proventi da reato risulta essere un parametro alla stregua del quale distinguere le condotte di riciclaggio da quelle di impiego: se le prime riguardano beni connotati da tracce di illiceità, dovendo costituire l'oggetto di una condotta di occultamento, l'impiego punisce chi immette nel mercato beni che hanno ormai assunto una parvenza di liceità. Ad esempio, il corrispettivo corrisposto all'appaltatore all'esito di una gara turbata fornisce un caso esemplificativo di un'utilità delittuosa che non presenta tratti di illiceità e che può essere immessa nel circuito legale<sup>95</sup>.

Alla luce delle riflessioni sopra riportate, si può rilevare come nell'elenco "denaro, beni e altre utilità" i primi due elementi siano soltanto esemplificativi dell'ultimo<sup>96</sup>, inserito proprio al fine di evitare che l'evoluzione delle pratiche di ripulitura dei beni possa creare lacune nell'ambito applicativo della fattispecie penale. In breve, dunque, l'oggetto materiale delle condotte di riciclaggio consiste in "utilità" che, oltre a essere suscettibili di una valutazione economica che le rende idonee a essere immesse nel mercato legale, presentano una parvenza di illiceità che conduce all'impiego di pratiche di occultamento.

#### **2.5.4. La nozione di provenienza illecita**

Una questione attinente all'oggetto materiale della condotta che ha aperto a numerosi dubbi è quella relativa alla comprensione di cosa il legislatore abbia inteso impiegando la generica

---

<sup>94</sup> ANGELINI, *Il reato di riciclaggio*, cit., p. 112.

<sup>95</sup> Così DELL'OSSO, *Riciclaggio*, cit., p. 2320.

<sup>96</sup> LONGOBARDO, *Riciclaggio*, cit., p. 847.

nozione di “provenienza” nel definire il legame sussistente tra il denaro, i beni e le altre utilità con l’attività delittuosa che li ha generati.

L’ampia portata del termine ha condotto la giurisprudenza a ricomprendere nella fattispecie di cui all’art. 648-*bis* c.p. tutte le condotte di riciclaggio realizzate non solo su beni, denaro e altre utilità immediatamente derivanti da reato, ma anche quelle ottenute da delitto o da contravvenzione in via indiretta, a condizione ovviamente che il reo sia consapevole di tale illecita provenienza<sup>97</sup>.

Tale ampio concetto di derivazione causale risulta essere pienamente compatibile con il filone interpretativo sopra discusso (v. cap. I, § 2.5.1) secondo cui sarebbe necessaria la sola prova logica dell’origine delittuosa dell’oggetto delle operazioni di ripulitura dei beni per ritenere provato il presupposto del reato di cui all’art. 648-*bis* c.p. In tutti quei casi in cui non si sia raggiunto l’accertamento del reato fonte, della sua tipologia o dei suoi autori, non risulterà a maggior ragione possibile ricondurre l’oggetto materiale del riciclaggio a una specifica condotta delittuosa secondo un nesso di pertinenzialità, mancando a monte proprio la prova del delitto da cui sono derivati i proventi.

Le ragioni per le quali dubitare della bontà dell’indirizzo interpretativo che ritiene sufficiente la prova logica dell’attività delittuosa che ha originato i proventi sono già state precedentemente discusse (v. cap. I, § 2.5.1). Il rischio a cui conduce l’accoglimento dell’interpretazione giurisprudenziale della nozione di “provenienza” risiede nell’attribuire rilevanza penale anche a operazioni condotte su beni che presentano un nesso talmente debole con il reato presupposto (e, dunque, con la possibilità del suo accertamento) da essere sostanzialmente inoffensive.

Al fine di fugare tale pericolo, è possibile proporre una lettura alternativa che consenta di ricomprendere nell’alveo penale della fattispecie solo condotte marcate da un proprio disvalore. Se l’offensività degli atti di riciclaggio dipende dalla loro capacità di interrompere le indagini sul reato presupposto, ossia la ricostruzione del *paper trail*, le operazioni dovranno avere ad oggetto proventi che presentano visibili tracce di illiceità. Detto altrimenti, la condotta, per essere rilevante, dovrà essere compiuta su utilità riconducibili al delitto presupposto e,

---

<sup>97</sup> Cass. pen., sez. II, 27 novembre 2019, n. 48169; Cass. pen., sez. VI, 20 giugno 2012, n. 36759.



dunque, ricollegabili a quest'ultimo<sup>98</sup>. Dunque, più che interrogarsi sulle modalità di derivazione dei beni dal delitto, bisogna verificare quanto sia possibile risalire all'origine delittuosa dei proventi mediante il loro tracciamento.

L'accoglimento di tale interpretazione comporta che, nel caso di atti di riciclaggio compiuti su beni che già sono stati oggetto di operazioni di ripulitura, essi potrebbero ancora considerarsi "provenienti" da delitto nel caso in cui la precedente attività di lavaggio non sia stata sufficiente a eliminare qualsiasi traccia di illiceità dai proventi stessi<sup>99</sup>. Allo stesso tempo, nel caso in cui le operazioni abbiano a oggetto beni la cui veste di illiceità sia ormai non più identificabile, esse saranno da ricondurre alla fattispecie di impiego, la quale non richiede che venga riscontrata alcuna capacità di occultamento del reato presupposto.

## 2.6. La clausola di riserva e i soggetti attivi

L'art. 648-*bis* c.p., punendo chiunque pone in essere la condotta tipica "al di fuori dei casi di concorso nel reato", delinea un reato comune il cui soggetto attivo può essere qualunque persona, salvo l'autore o i concorrenti nel reato presupposto.

Prima dell'introduzione del reato di autoriciclaggio, la non punibilità delle condotte di ripulitura dei beni realizzate dagli autori del reato principale (cd. "privilegio di autoriciclaggio") si fondava sull'assunto per cui gli atti di utilizzo dei proventi illeciti, rientrando nel decorso naturale della condotta criminosa, non avrebbero potuto costituire un autonomo titolo di reato senza porsi in contrasto con il principio del *ne bis in idem* sostanziale<sup>100</sup>. Come verrà più approfonditamente esaminato nei seguenti paragrafi (v. cap. I, § 3.1), il riconoscimento di un autonomo disvalore negli atti di ripulitura dei capitali delittuosi,

---

<sup>98</sup> DELL'OSSO, *Il riciclaggio*, cit., p. 135.

<sup>99</sup> *Contra* PECORELLA, *Circolazione del denaro e riciclaggio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, p. 1228 secondo il quale "la stretta contiguità, che la norma sottintende, tra gli autori dei reati, quello presupposto e l'accessorio, comporta che la provenienza della cosa o delle utilità debba essere per contatto diretto o indiretto (...) senza che siano intervenute sostituzioni intermedie". Tale lettura è collimante con l'interpretazione fornita dal suo autore della fattispecie di riciclaggio, per cui questo mira a impedire che l'autore del reato presupposto possa godere dei proventi generati dallo stesso, convertendoli in *assets* capaci di circolare sul mercato. La possibilità di ricomprendere tra le altre utilità "provenienti" da delitto anche i proventi che siano già stati oggetto di operazioni di riciclaggio consegue all'individuazione del disvalore della condotta non tanto sulla possibilità consentita al reo di sfruttare i beni medesimi, ma dalla sua capacità di ostacolare le indagini patrimoniali condotte dalle autorità.

<sup>100</sup> MEZZETTI, *Reati contro il patrimonio*, cit., p. 640.

oltre che le raccomandazioni fornite a livello sia nazionale che sovranazionale portarono, con l'art. 3.3 l. 15 dicembre 2014, n. 186 all'introduzione nel codice penale dell'art. 648-*ter*.1, che criminalizzò le condotte di autoriciclaggio. La formula impiegata risultò solo in parte coincidente con quella dell'art. 648-*bis* c.p.

Oggi, dunque, il sintagma “fuori dei casi di concorso nel reato” conduce a escludere la punibilità a titolo di riciclaggio degli atti di ripulitura posti in essere dall'autore o dal concorrente nel reato presupposto, la cui condotta, nel caso in cui rientri in quella tipizzata dall'art. 648-*ter*.1 c.p., viene punita con la pena più mite prevista per l'autoriciclaggio.

La natura della clausola di riserva in esame è discussa. Sebbene secondo parte della dottrina questa agirebbe sul fatto tipico, qualificando il riciclaggio quale reato “a soggettività ristretta”<sup>101</sup>, non realizzabile dall'autore o dal concorrente del reato presupposto, appare preferibile interpretare l'inciso “al di fuori dei casi di concorso nel reato” quale causa di esclusione della pena. Quest'ultima lettura, infatti, fa venire meno solo l'applicabilità della pena e delle altre conseguenze penali previste per il riciclaggio nei confronti dei soggetti condannati per il reato presupposto ai sensi dell'art. 119 c.p., ma non esclude la realizzazione del fatto tipico. Al contrario, se la ripulitura dei proventi da parte dell'autore o del concorrente del reato principale andasse a escludere la tipicità del fatto, non risulterebbero punibili a titolo di riciclaggio coloro che vi concorrono con una condotta atipica.

Per tale ragione, solo considerando la clausola di riserva dell'art. 648-*bis* c.p. una causa di esclusione della punibilità, è possibile non sanzionare unicamente gli autori del reato principale, lasciando al medesimo tempo intatta la punibilità di coloro che, rimasti estranei all'attività delittuosa che ha dato origine ai proventi, concorrono con un contributo atipico al fatto tipico dell'autoriciclatore<sup>102</sup>.

Al fine di distinguere tra responsabilità a titolo di riciclaggio e concorso nel reato presupposto, la giurisprudenza<sup>103</sup> richiede, *in primis*, il soddisfacimento di un criterio temporale, in base al quale valutare se la condotta del concorrente sia avvenuta prima o durante il compimento del reato oppure dopo il termine dell'*iter criminis*, ravvisando solo nel primo

---

<sup>101</sup> Tra gli altri, v. LONGOBARDO, *Riciclaggio*, in *I reati contro il patrimonio*, diretto da Fiore, UTET, 2010, p. 843.

<sup>102</sup> Così SEMINARA, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma*, cit., p. 236.

<sup>103</sup> Cass. pen., sez. V, 10 gennaio 2007, n. 8432.

caso un concorso nel reato presupposto con conseguente esclusione della punibilità *ex art. 648-bis c.p.* Tutti i comportamenti tenuti dopo la consumazione del delitto principale devono essere puniti, dunque, a titolo di riciclaggio. A tale requisito cronologico se ne aggiunge uno di natura causale, secondo cui, al fine di ritenere il concorrente responsabile nel delitto principale, occorre accertare in concreto anche l'efficacia causale che l'apporto di quest'ultimo ha avuto nel compimento di detto reato. Così, nel caso di un accordo tra autore del reato e riciclatore "professionale" concluso prima della commissione del delitto, il riciclatore risponderà quale concorrente nel reato presupposto solo nel caso in cui abbia con tale accordo fatto sorgere o rafforzato la decisione di commettere il delitto fonte da parte dell'agente; invece, colui che, promettendo di riciclare i proventi illeciti, non ha in alcun modo influito sulla volontà dell'autore (*cd. omnimodo facturus*)<sup>104</sup> risponderà a titolo di riciclaggio.

### **3. L'autoriciclaggio**

Con il termine "autoriciclaggio" si definisce la condotta di ripulitura dei proventi illeciti posta in essere dallo stesso soggetto che ha realizzato, quale autore principale o quale concorrente, il reato presupposto. Dunque, sia il reo che dissimula l'origine illecita delle utilità conseguite dalla commissione del delitto e sia il riciclatore professionale che, ancor prima di prestare il "servizio di riciclaggio", agevola la commissione del reato presupposto compiono un'attività di autoriciclaggio.

Nell'ordinamento penale italiano, l'incriminazione della condotta del *cd. "riciclatore per sé stesso"* era preclusa dalla clausola di riserva contenuta nell'art. 648-*bis* c.p. L'inserimento dell'autoriciclaggio nel codice penale quale autonomo titolo di reato è avvenuto ad opera dell'art. 3.3 l. 15 dicembre 2014, n. 186, il quale ha introdotto al primo comma dell'art. 648-*ter*.1 c.p. l'incriminazione della condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce o trasferisce i proventi dello stesso in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo idoneo a ostacolare concretamente l'identificazione della loro origine delittuosa. La medesima condotta è punita nel caso in cui i

---

<sup>104</sup> LONGOBARDO, *Riciclaggio*, op. cit., p. 843.

proventi derivino da contravvenzione, ma in tale circostanza le cornici edittali poste dal primo comma, che prevedono una pena alla reclusione che va da due a otto anni e la multa da 5.000 a 25.000 euro, vengono dimezzate.

L'analisi della fattispecie di autoriciclaggio verrà anticipata da una sintetica ricostruzione del dibattito, avvenuto dentro e fuori le istituzioni, che ha preceduto la sua introduzione nel codice penale. Tale approfondimento risulta necessario al fine di comprendere le ragioni che hanno indotto il legislatore a incriminare la condotta dell'autoriciclatore allontanandosi, sotto specifici profili, dalla formulazione contenuta nell'art. 648-*bis* c.p. Verranno riportate dapprima le motivazioni sottostanti alla clausola di riserva dell'art. 648-*bis* c.p. e, di seguito, le istanze per le quali è stata riconosciuta l'opportunità di estendere la punibilità a titolo di riciclaggio anche all'autore, principale o in concorso, del reato presupposto.

### **3.1. L'opportunità di punire chi ricicla per sé stesso**

I dubbi sollevati dall'incriminazione dell'autoriciclaggio, che portarono inizialmente all'esclusione della sua punibilità, sono riconducibili a due ordini di problemi<sup>105</sup>. Anzitutto, si osservò che gli atti compiuti dal *self-launderer* sul prodotto del reato da lui stesso realizzato si sarebbero potuti considerare compresi nel naturale decorso della commissione dell'attività delittuosa a monte, consistendo in un mero *post factum*, non dotato di autonomo disvalore e, dunque, non punibile in virtù del principio del *ne bis in idem* sostanziale.

Tale considerazione condusse (giustamente) a escludere la punibilità dell'autore del reato presupposto fin tanto che il reato di riciclaggio, legandosi alla commissione solo di alcuni delitti tipizzati, venne concepito quale fattispecie accessoria e a condotta neutra, che mutuava interamente il proprio disvalore dal reato presupposto. Come infatti già ricordato (v. cap. I, § 2.3.1), il riciclaggio, inizialmente, lungi dal farsi portatore di una propria dimensione offensiva, costituì solo un ulteriore strumento di contrasto avverso gli stessi reati da cui originavano i proventi illeciti, per cui risultò giustificabile escludere la sua applicabilità anche all'*intraneus*.

---

<sup>105</sup> Per un'analisi delle problematiche sollevate dall'incriminazione dell'autoriciclaggio TROYER-CAVALLINI, *La "clessidra" del riciclaggio ed il privilegio di self-laundering*, in *Dir. pen. cont.*, 2014, p. 62; MEREU, *L'autoriciclaggio e il criterio della identità/diversità dei fatti*, in *Dir. prat. tribut. internaz.*, 2022, p. 397 ss; INSOLERA, *Ripensare l'antimafia: il sistema penale*, in *Dir. pen. cont.*, 2014, p. 4 ss.

Il definitivo sganciamento da un elenco tassativo di reati presupposto, operato dalla l. n. 328 del 1993 e la tipizzazione dell'idoneità dissimulativa delle indagini nell'art. 648-*bis* c.p. resero sempre meno ammissibile l'esclusione della punibilità dell'autoriciclatore, facendo assumere alla fattispecie un proprio disvalore, legato alla lesione di beni giuridici non coincidenti necessariamente con quelli tutelati dai reati principali<sup>106</sup>. Quindi, a seguito dell'assunzione di un'autonoma direzione lesiva, vennero posti in discussione l'assorbimento dell'offensività della condotta di occultamento da parte del reato presupposto e la conseguente natura di *post factum* non punibile dell'attività di ripulitura dei beni compiuta dall'autoriciclatore. Il riconoscimento di un maggiore disvalore delle condotte di riciclaggio venne confermato anche dall'innalzamento della cornice edittale dell'art. 648-*bis* c.p., spesso superiore rispetto a quella prevista per il reato fonte.

In conclusione, si può affermare come il tema dell'introduzione della punibilità dell'autoriciclatore veda il proprio presupposto nell'assunzione da parte del riciclaggio di una propria dimensione lesiva per il tramite sia dell'eliminazione dell'elenco tassativo di reati presupposto<sup>107</sup> e sia dell'inclusione, nella formulazione della fattispecie, di una capacità di occultamento della condotta che, costituendo un pericolo per il corretto svolgimento delle indagini, ne definisce il disvalore penale.

Il secondo tra i profili di dubbio sull'opportunità di punire il *self-launderer* prendeva origine dal fatto che l'incriminazione delle operazioni di ostacolo all'accertamento della provenienza delittuosa dei proventi avrebbe costretto l'autore del reato presupposto a non compiere atti che, impedendo la scoperta del reato stesso, gli avrebbero permesso di sfuggire alle conseguenze penali della sua condotta<sup>108</sup>. Dunque, gli atti di riciclaggio posti in essere dall'autore del reato principale si sarebbero sostanziati in una condotta autodifensiva del reo e, per questo, non punibile.

---

<sup>106</sup> Tra gli altri POGGI D'ANGELO, *Art. 648-bis c.p.*, cit., p. 1337.

<sup>107</sup> DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., p. 171.

<sup>108</sup> COCCO, *Il cd. Autoriciclaggio-art. 648-ter.1*", in *Trattato breve di diritto penale. Parte speciale*, a cura di Cocco, Cedam, 2015, vol. II, p. 317.

### 3.1.1. Le ragioni che condussero all'incriminazione dell'autoriciclaggio

Preso atto delle palesi problematiche sollevate dalla possibilità di punire l'autoriciclatore, risulta consequenziale interrogarsi su quali furono le ragioni che indussero a richiedere una sua autonoma incriminazione.

Una prima motivazione risiedeva nell'ineffettività dimostrata dall'art. 648-*bis* c.p. Infatti, da uno sguardo alla prassi giudiziaria emergeva una scarsissima applicazione del riciclaggio, dovuta alla presenza della clausola di riserva che escludeva la punibilità dell'autore o del concorrente del reato principale, in quanto, nella maggior parte dei casi, era proprio tale soggetto a occuparsi della ripulitura di proventi illeciti. Com'era stato giustamente evidenziato, “ad una fattispecie, quella dell'art. 648-*bis* (...) sagomata su una tipicità potenzialmente onnicomprensiva, seguiva – in un'ultima analisi e in estrema sintesi – una marcata ipoeffettività applicativa”<sup>109</sup>. Inoltre, l'elevata cornice edittale prevista nell'art. 648-*bis* c.p., che poteva facilmente condurre all'applicazione di pene più severe al riciclaggio rispetto a quelle comminabili per l'attività delittuosa da cui erano originati i proventi, aveva paradossalmente reso più conveniente per l'imputato confessare un suo coinvolgimento nel reato presupposto, scongiurando, grazie alla clausola di riserva, l'applicazione della pena prevista dall'art. 648-*bis* c.p.<sup>110</sup>.

Reprimere con norme effettive le condotte di riciclaggio e, dunque, incriminare anche l'autoriciclaggio divenne un'esigenza sempre più avvertita man mano che crebbe l'attenzione verso la lesività per l'ordine economico degli atti di immissione dei capitali delittuosi nel mercato (v. cap. I, § 2.3.2). La disponibilità di ingenti capitali di origine illecita, “come tali non soggetti a imposizione fiscale, svincolati da qualsiasi controllo, generati attraverso modalità a loro volta alternative della concorrenza”<sup>111</sup> consentiva (e consente tutt'oggi) di indirizzarli o verso altre attività illecite ovvero verso attività d'impresa legali, permettendo al loro utilizzatore di porsi in una posizione di favore rispetto agli altri operatori economici rispettosi delle regole. Inoltre, le condotte di ripulitura dei beni erano diventate uno strumento in mano

---

<sup>109</sup> CAVALLINI-TROYER, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all'ombra del “vicino ingombrante”*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, p. 95 ss.

<sup>110</sup> PAGLIARO, *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 503.

<sup>111</sup> MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, n.1, p. 111.

alla criminalità organizzata per investire i profitti illeciti e moltiplicare la propria disponibilità finanziaria, accrescendo il potere di influenza sulle attività legali.

La tutela dell'ordine economico si pose a fondamento della rilevanza assunta dall'autoriciclaggio, oltreché nelle sollecitazioni per la sua incriminazione avanzate dal Fondo monetario internazionale (Raccomandazione FMI 2005), dal GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale (Raccomandazione 3) e dal Gruppo di lavoro OCSE sulla corruzione<sup>112</sup>, anche nell'ambito del diritto comunitario<sup>113</sup>. In particolare, proprio la direttiva 2018/1673/EU sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, al quinto comma dell'art. 3, ha previsto l'obbligo per gli Stati membri di punire il riciclaggio anche qualora sia stato realizzato "da persone che hanno commesso l'attività criminosa da cui provengono i beni o che vi hanno partecipato".

La via per introdurre la punibilità dell'autoriciclatore, escludendo al medesimo tempo il rischio di includere condotte meramente autodifensive, venne rinvenuta proprio nell'opportunità di formulare una norma penale che dirigesse la propria offensività (anche) verso l'ordine economico. Se, come visto poco prima, l'incriminazione dell'autore del reato presupposto per una condotta ostativa alle indagini risultava preclusa in forza della non punibilità degli atti posti in essere per sfuggire alle conseguenze penali della propria condotta, occorreva incriminare un'attività ulteriore rispetto all'occultamento e ricercare una direzione lesiva che non si limitasse all'ostacolo alle indagini sul *paper trail*<sup>114</sup>. Per tale ragione, per l'autoriciclaggio si suggerì il superamento della divisione tra ragioni di politica criminale e

---

<sup>112</sup> In questo senso COMMISSIONE GAROFOLI, *Rapporto della commissione per l'elaborazione di proposte in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità*, 7 giugno 2013, p. 89 (<https://www.progettoinnocenti.it/new/wp-content/uploads/2018/12/34758rapporto-Comm-Garofoli-.pdf>); COMMISSIONE GRECO, *Per lo studio sull'autoriciclaggio*, 23 aprile 2013 ([https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_12\\_1.wp?facetNode\\_1=0\\_15&previousPage=mg\\_1\\_12&contentId=SPS914213](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=0_15&previousPage=mg_1_12&contentId=SPS914213)).

<sup>113</sup> Occorre, su tale punto, fare una precisazione. Sebbene le direttive dell'Unione non pongano distinzioni tra riciclaggio e autoriciclaggio, le convenzioni internazionali che per prime hanno introdotto obblighi di incriminazione a carico di chi occultava l'origine dei beni illeciti, quali la Convenzione di Strasburgo e la Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale, adottata in senso all'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e poi ratificata con la l. 16 marzo 2006, n. 146, hanno lasciato aperta la possibilità di escludere la punibilità a titolo di riciclaggio dell'autore o del concorrente nel reato presupposto agli Stati firmatari (NADDEO, *Autoriciclaggio: i compromessi di un difficile inquadramento sistematico*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2016, p. 687; MANTOVANI, *Parte speciale*, cit., p. 289). Dunque, al di là del diritto dell'Unione, non esistono veri e propri obblighi sovranazionali di incriminazione dell'autoriciclaggio, forse in virtù del riconoscimento del possibile contrasto che si potrebbe aprire con i principi fondamentali dei singoli ordinamenti penali nazionali.

<sup>114</sup> SEMINARA, *Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, p. 1636.

bene giuridico tutelato dalla norma penale (che aveva interessato il riciclaggio), direzionando l'offensività del fatto tipico anche verso l'ordine economico.

### **3.1.2. La conclusione del dibattito: i punti nevralgici nella formulazione della norma penale**

Le difficoltà incontrate nel conciliare le istanze di superamento del cd. “privilegio di autoriciclaggio” e il rispetto dei principi penali che avevano portato al suo inserimento condussero all'istituzione, con decreto del Ministro della Giustizia, di ben tre commissioni di studio, quali la già menzionata Commissione Greco, del 23 aprile 2013, la Commissione Garofoli, del 7 giugno 2013 e la Commissione Fiandaca, del 10 giugno 2013, seguiti dalla presentazione, nel corso della XVII Legislatura, di ben 8 disegni di legge al Senato e 7 alla Camera<sup>115</sup>. Dalle Relazioni presentate dalle tre Commissioni incaricate di valutare l'opportunità di incriminare l'autoriciclaggio emersero tutti i quesiti posti sopra, riconducibili alla necessità di rendere effettiva l'incriminazione del riciclaggio e di definirne il disvalore, rimanendo all'interno della cornice imposta dai capisaldi dell'ordinamento penale.

Le Commissioni concordarono sul fatto che la tipizzazione della condotta di occultamento e, dunque, la definizione dell'offensività della condotta per il tramite del suo elemento decettivo dell'origine illecita fugasse ogni dubbio sulla possibile violazione del *ne bis in idem*. L'idoneità dissimulativa degli atti compiuti a seguito del reato presupposto li separava dal decorso naturale dello stesso<sup>116</sup> e impediva, andando a costituire un pericolo per le indagini, di identificare l'oggetto materiale del riciclaggio con quello del reato che aveva originato i proventi illeciti. Dunque, la sostituzione, il trasferimento e le operazioni di occultamento, idonee a ostacolare l'accertamento della provenienza illecita dei beni che avevano a oggetto, non potevano rientrare all'interno della categoria del *post factum* non punibile<sup>117</sup>.

Le formulazioni proposte dalle Commissioni si distinsero però su un secondo punto. Sia la Commissione Garofoli che la Commissione Fiandaca suggerirono l'eliminazione della clausola

---

<sup>115</sup> SEMINARA, *Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio*, cit., p. 1637.

<sup>116</sup> PIERGALLINI, *Osservazioni sulla introduzione del reato di autoriciclaggio*, Audizione presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati del 30 luglio 2014 – Proposta di legge c. 2247 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero nonché al potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

<sup>117</sup> COMMISSIONE GAROFOLI, *Rapporto della Commissione per l'elaborazione in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità*, cit., p. 95.



di riserva dagli art. 648-*bis* c.p. e 648-*ter* c.p. e l'inserimento di una specifica cornice edittale in tali norme nel caso in cui la fattispecie fosse stata realizzata dall'autore del reato presupposto<sup>118</sup>. L'opportunità di tale modifica era motivata dalla volontà di tenere distinti riciclaggio e impiego in quanto posti a tutela di due beni diversi, quello dell'amministrazione della giustizia per il primo e quello dell'ordine economico per il secondo, opponendosi in questo modo alle proposte di introduzione, per l'incriminazione dell'autoriciclaggio, di una formula ibrida che si ponesse a metà tra le due fattispecie.

Al fine di fugare il pericolo di sanzionare condotte puramente autodifensive, in seno alla Commissione Fiandaca venne avanzata da una minoranza di membri la proposta di escludere la punibilità di chi avesse commesso il delitto di cui all'art. 648-*bis* c.p. "al solo fine di conseguire per sé l'impunità per il delitto da cui derivano i proventi", ordinando in tale caso solo la confisca degli stessi<sup>119</sup>. L'esclusione di tale proposta è ad oggi da accogliere con favore in quanto la condotta di occultamento dell'origine illecita dei proventi implica sempre una volontà di celarne l'origine delittuosa e, in questo modo, di sfuggire alle conseguenze penali della commissione del fatto. Detto altrimenti, la richiesta del perseguimento di un fine totalmente altro rispetto a quello di creare un intralcio alle indagini non avrebbe più consentito di porre riciclaggio e autoriciclaggio in un rapporto di genere a specie, rendendo il secondo una qualcosa di totalmente estraneo al primo.

La Commissione Greco, a differenza delle altre due Commissioni, suggerì invece di incriminare l'autoriciclaggio con una formula contenente elementi sia del riciclaggio che dell'impiego al fine di trovare una dimensione offensiva altra rispetto all'ostacolo creato alle indagini sul *paper trail*, per le motivazioni sopra viste (v. cap. I, § 3.1). Se nell'autoriciclaggio ragioni di politica criminale e oggetto giuridico sarebbero dovuti convergere nella tipizzazione di un'offesa all'ordine economico, risultava logico guardare alla fattispecie, contigua al riciclaggio, che criminalizzava proprio l'immissione di capitali illeciti nel mercato, ovvero all'impiego. La Commissione suggerì, in tal modo, l'introduzione di un'autonoma fattispecie

---

<sup>118</sup> COMMISSIONE FIANDACA, *Relazione della commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata*, 10 giugno 2013 ([https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1391681025relazione\\_Commissione\\_Fiandaca.pdf](https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1391681025relazione_Commissione_Fiandaca.pdf)), p. 6; COMMISSIONE GAROFOLI, *Rapporto della Commissione per l'elaborazione in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità*, cit., p. 95.

<sup>119</sup> COMMISSIONE FIANDACA, *Relazione della commissione ministeriale*, cit., p. 9.

di reato che valorizzasse “sotto il profilo materiale della condotta, la natura essenzialmente finanziaria e la connotazione intrinsecamente fraudolenta delle operazioni” e che, in merito alla sua direzione lesiva, attribuisse centralità, “sotto il profilo teleologico (...) non tanto e non solo alla finalità di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni quanto soprattutto a quella del loro investimento in attività economiche o finanziarie, essendo il vero disvalore della condotta rappresentato dalla “concorrenza sleale” derivante dall’impiego di capitali illeciti”<sup>120</sup>.

Il legislatore, introducendo con la l. n. 186 del 2014 l’incriminazione dell’autoriciclaggio all’art. 648-ter.1 c.p., decise di accogliere in via preminente le proposte della Commissione Greco. La scelta fu quella di configurare un autonomo titolo di reato, non meramente ripetitivo della formula contenuta all’art. 648-bis c.p., ma nel cui fatto tipico confluissero atti di trasferimento dei proventi delittuosi verso il mercato lecito. La formulazione impiegata non si è però rivelata capace di rispondere *in toto* alle pretese avanzate nel corso della discussione che precedette il suo inserimento nel codice penale.

### **3.2. La fattispecie di cui all’art. 648-ter.1 c.p.**

Giungendo all’analisi della fattispecie *ex art.* 648-ter.1 c.p., si può iniziare con l’osservare che la condotta *ivi* criminalizzata comprende gli atti di sostituzione e di trasferimento, comuni alla fattispecie punita nell’art. 648-bis c.p. e gli atti d’impiego, mutuati dall’art. 648-ter c.p. La mancata trasposizione delle “altre operazioni”, l’unica tra le modalità alternative di commissione del riciclaggio a non essere stata riproposta nell’autoriciclaggio, è stata salutata con favore dalla dottrina<sup>121</sup>, in quanto vista come una scelta maggiormente rispettosa del principio di determinatezza. Infatti, la locuzione “altre operazioni” è idonea a ricomprendere i fenomeni criminali più eterogenei tra loro, per cui la sua sostituzione con la condotta di impiego risulta adeguata all’interno di una fattispecie che richiede una delimitazione della propria rilevanza penale agli atti di immissione dei capitali illeciti nel mercato<sup>122</sup>.

---

<sup>120</sup> COMMISSIONE GRECO, *Per lo studio sull’autoriciclaggio*, cit.

<sup>121</sup> TROYER-CAVALLINI, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio*, cit., p. 98.

<sup>122</sup> *Contra* DELL’OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., p. 196.

Più precisamente, la condotta di impiego si riferisce a qualunque tipo di utilizzo che abbia una finalità di profitto<sup>123</sup>. Il suo inserimento, come d'altronde la specificazione della destinazione dei proventi verso attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, risulta atto a circoscrivere la punibilità delle condotte di chi ricicla per sé stesso ad atti di inserimento dei proventi nel mercato lecito<sup>124</sup> al fine di direzionare la lesività della condotta, per le ragioni sopra viste, anche verso l'ordine economico.

Sennonché, l'inciso indicante le attività verso cui devono affluire i proventi illeciti, pur delimitando la rilevanza penale della condotta, non aggiunge nulla alla sua dimensione offensiva in quanto non richiede che si verifichi alcun effetto perturbativo del corretto andamento del mercato<sup>125</sup>. Ad esempio, si pensi al riciclaggio di una somma esigua di capitali illeciti mediante il loro investimento: la condotta in esame non sarebbe idonea né ad offendere né a costituire un pericolo per le regole del mercato e della concorrenza, ma presenterebbe ugualmente la direzione richiesta dalla norma in esame verso il circuito imprenditoriale o finanziario.

Per giunta, la genericità e la ridondanza dell'elenco "attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative", seppur senza contenere contraddizioni interne<sup>126</sup>, diminuisce la portata selettiva che doveva motivare la sua introduzione nella norma penale. La giurisprudenza di legittimità<sup>127</sup>, per definire il carattere economico di un'attività, si è avvalsa della nozione di "impresa" dell'art. 2082 c.c., mentre per circoscrivere le attività finanziarie ha preso come riferimento l'art. 106 TUF. Dunque, all'interno di queste ultime attività ricadrebbero "l'assunzione di partecipazioni (acquisizione e gestione di titoli su capitale di imprese), la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, la prestazione di servizi di pagamento (incasso e trasferimento di fondi, esecuzione di ordini di pagamento, emissione di carte di credito o debito), l'attività di cambiavalute"<sup>128</sup>. Il mancato richiamo da parte della Corte delle attività di natura imprenditoriale si può giustificare nella loro implicita ricomprensione in quelle economiche, mentre il dubbio circa la sussumibilità delle attività speculative in quelle

---

<sup>123</sup> SEMINARA, *Spunti interpretativi*, cit., p. 1640.

<sup>124</sup> MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, cit., p. 114.

<sup>125</sup> DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., p. 180.

<sup>126</sup> MUCCIARELLI, *Qualche nota*, cit., p. 114.

<sup>127</sup> Cass. pen., sez. II, 14 luglio 2016, n. 33074.

<sup>128</sup> Cass. pen., sez. II, 14 luglio 2016, n. 33074.

di natura finanziaria<sup>129</sup> potrebbe essere risolto in senso negativo se nelle prime venissero fatte rientrare anche le operazioni commerciali.

La rilevanza penale della condotta viene delimitata, oltre che mediante il riferimento ai settori del mercato verso cui devono essere diretti i capitali illeciti, anche dalla richiesta che gli atti posti in essere sui beni avvengano “in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza illecita”. Tale requisito, secondo un principio già elaborato dalla giurisprudenza in materia di riciclaggio, richiede che gli atti compiuti siano idonei a frapporre un ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa del loro oggetto materiale, senza che sia necessaria la costituzione di un assoluto impedimento alla ricostruzione del *paper trail*<sup>130</sup>.

Inoltre, occorre rilevare come, nell’incriminazione dell’autoriciclaggio, non solo venga ripresa dall’art. 648-*bis* c.p. l’idoneità della condotta all’occultamento, ma si richieda che la condotta sia “concretamente” capace di occultare l’origine illecita dei proventi. Se già gli approdi interpretativi raggiunti dalla giurisprudenza avevano portato a confermare la natura di reato di pericolo concreto del riciclaggio<sup>131</sup>, è lecito domandarsi a quale funzione risponda tale aggiunta.

L’inserimento dell’avverbio sembrerebbe da ricondurre a un intento precauzionale del legislatore, volto a innalzare la soglia probatoria nell’accertamento dell’idoneità lesiva della condotta, ridotta talvolta dalla giurisprudenza in materia di riciclaggio a un mero accertamento di stile<sup>132</sup>. L’avverbio, esplicitando la richiesta di una prova del pericolo oggettiva e calata sul caso contingente<sup>133</sup>, colloca immediatamente il reato di autoriciclaggio tra quelli di pericolo concreto, senza lasciare spazio a letture contrarie<sup>134</sup>.

Nonostante ciò, l’introduzione di tale elemento aggiuntivo non sembra aver distolto la giurisprudenza dal riprodurre per l’autoriciclaggio le medesime interpretazioni lassiste che hanno interessato il riciclaggio (v. cap. I, § 2.2.1) in punto di accertamento del pericolo presente

---

<sup>129</sup> Contro la coincidenza tra attività finanziarie e attività speculative SEMINARA, *Spunti interpretativi*, cit., p. 1640.

<sup>130</sup> Cass. pen., sez. II, 25 gennaio 2022, n. 2868.

<sup>131</sup> TROYER-CAVALLINI, *Apocalittici o integrati*, cit., p. 98.

<sup>132</sup> GULLO, *Autoriciclaggio*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, p. 8.

<sup>133</sup> MUCCIARELLI, *Qualche nota*, cit., p. 115.

<sup>134</sup> D’ALESSANDRO, *Il delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), ovvero degli enigmi legislativi riservati ai solutori più che abili*, in BACCARI-LA REGINA-MANCUSO, *Il nuovo volto della giustizia penale. Autoriciclaggio, difesa d’ufficio, misure cautelari e ordinamento penitenziario*, Cedam, 2015, p. 24 ss.

nel caso concreto, accontentandosi ancora di accertamenti sbrigativi della capacità decettiva delle operazioni compiute.

### **3.2.1. La distanza tra le ragioni di politica criminale e il bene protetto dall'incriminazione ex art. 648-ter.1 c.p.**

La prova del fatto che il legislatore abbia, quantomeno, dato ascolto all'indicazione dei commentatori e della Commissione Greco di plasmare l'incriminazione dell'autoriciclatore attorno all'offesa di interessi anche economici viene fornita dall'indicazione delle attività verso cui i capitali illeciti devono affluire<sup>135</sup>. Sennonché, la funzionalità del sintagma “in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative” si arresta all'indicazione dell'area penalmente rilevante, senza nulla aggiungere alla dimensione lesiva del riciclaggio. La norma, infatti, indica i settori del mercato legale di destinazione dei proventi, ma non richiede un'offesa dell'ordine economico, intesa come effettivo turbamento o pericolo per il corretto andamento del mercato.

Detto altrimenti, se è corretto ritenere che la norma circoscriva le condotte punibili agli atti di re-immissione nel mercato lecito dei proventi<sup>136</sup>, non è possibile far discendere da questi un automatico effetto perturbativo delle regole del mercato e della concorrenza, come invece dovrebbe essere in una fattispecie penale che tuteli l'ordine economico. Il mercato, dunque, risulta essere unicamente il contesto in cui deve avvenire la condotta illecita, ma dalla norma non è possibile far discendere la richiesta di un effettivo pregiudizio al suo corretto andamento<sup>137</sup>.

Mediante la formula “in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa” viene invece richiesta la prova di un effettivo pericolo per le attività di indagine dell'origine illecita dei beni. Dunque, prevale nella norma l'offesa, nei termini del

---

<sup>135</sup> SEMINARA, *Spunti interpretativi*, cit., p. 1640; MAUGERI, *L'autoriciclaggio dei proventi dei delitti tributari: ulteriore espressione di voracità statuale o utile strumento di politica criminale?*, in *Punire l'Autoriciclaggio. Come, quando e perché*, a cura di Mezzetti-Piva, Giappichelli, 2016, p. 97 ss.

<sup>136</sup> MUCCIARELLI, *Qualche nota*, cit., p. 116 il quale, al fine di fornire un'interpretazione della norma incentrata sulla tutela dell'ordine economico, suggerisce una lettura che tenga conto “del canone secondo cui va considerato il significato delle parole secondo la connessione d'esse (...). Se si collegano strettamente e direttamente (...) i tre verbi con i quali esordisce il primo comma dell'art. 648-ter.1. c.p. alle voci che descrivono la destinazione dei beni, è facile avvedersi (...) che l'*ubi consistant* della norma è rappresentato dalla re-immissione del circuito dell'economia legale di beni di provenienza delittuosa”.

<sup>137</sup> DELL'OSSO, *Il riciclaggio di proventi illeciti*, cit., p. 180.

pericolo, all'accertamento del reato fonte e all'individuazione dei proventi generati dalla sua commissione.

Per tale ragione, la fattispecie di cui all'art. 648-ter.1 c.p. presenta una contiguità maggiore con il riciclaggio rispetto all'impiego e, anzi, ripropone quella medesima sfasatura<sup>138</sup>, che aveva già interessato l'art. 648-bis c.p. (v. cap. I, § 2.3.3), tra oggetto giuridico (consistente nell'amministrazione della giustizia) e *ratio tutelae*, comprensiva anche della tutela del risparmio-investimento mediante la salvaguardia del corretto andamento del mercato.

Le sanzioni comminate dall'art. 648-ter.1 c.p. avallano la natura dell'autoriciclaggio quale reato preposto più al corretto svolgimento delle indagini patrimoniali sull'attività criminosa che ha generato i proventi che alla tutela del settore di mercato interessato dall'investimento di capitali illeciti. Difatti, la pena comminata viene fatta dipendere, sotto due differenti profili, dalla qualificazione e dalla gravità del reato presupposto commesso, aspetti a cui l'andamento del mercato rimane indifferente.

Prima di tutto, la previsione nel primo comma di una reclusione da due a otto anni, rispetto alla reclusione da quattro a dodici anni prevista nell'art. 648-bis c.p., mostra come il legislatore abbia voluto accordare all'autoriciclatore una pena "non completa"<sup>139</sup> unicamente in virtù del suo coinvolgimento nella commissione del reato principale. Le remore nel punire riciclatore e autoriciclatore con la stessa severità si fondano, infatti, sul fine autodifensivo perseguito dal secondo nella condotta di occultamento, il quale porta a ritenere la sua condotta meno rimproverabile.

Il secondo aspetto del reato presupposto da cui viene fatta dipendere la sanzione irrogabile è costituito dalla previsione della circostanza attenuante del terzo comma, riferita al caso in cui i proventi derivino da un reato per cui venga prevista una pena alla reclusione inferiore nel massimo a cinque anni<sup>140</sup>. Solo leggendo l'autoriciclaggio in un'ottica di tutela delle indagini patrimoniali sull'origine illecita dei proventi, la gravità del reato presupposto condiziona la gravità della condotta di occultamento realizzata per deviare le indagini<sup>141</sup>.

---

<sup>138</sup> Tra gli altri CLINCA, *L'incriminazione dell'autoriciclaggio tra tutela dell'ordine economico e garanzie fondamentali*, in *Leg. pen.*, 2016, p. 21.; MAUGERI, *L'autoriciclaggio dei proventi dei delitti tributari*, cit., p. 140.

<sup>139</sup> GULLO, *Il delitto di autoriciclaggio*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, p. 482.

<sup>140</sup> CAVALLINI, *Apocalittici o integrati*, cit., p. 100.

<sup>141</sup> DELL'OSSO, *Il reato di autoriciclaggio: la politica criminale cede il passo a esigenze mediatiche e investigative*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, p. 810 ss.

Volgendo, invece, lo sguardo all'offesa recata dall'attività di ripulitura dei proventi illeciti al corretto andamento del mercato, è possibile notare come sia ininfluyente su questa la qualificazione o la gravità del reato presupposto. Infatti, non vi è differenza tra l'immissione di capitali derivanti da attività intrinsecamente illecite, tipiche della criminalità organizzata (come il traffico di sostanze stupefacenti o il traffico di armi), da quelli provenienti da comportamenti delittuosi intessuti su attività legali (come la frode fiscale, l'abuso di informazioni privilegiate o le condotte di manipolazione del mercato)<sup>142</sup>. Per parametrare la pericolosità della condotta all'integrità del mercato, occorrerebbe impiegare indici differenti rispetto al reato commesso, tra i quali, ad esempio, l'ammontare del valore dei beni illeciti<sup>143</sup> o la loro spendibilità sul mercato.

### **3.2.2. La non punibilità delle condotte di mera utilizzazione e di godimento personale**

L'analisi del quinto comma dell'art. 648-ter.1. c.p., il quale esclude la punibilità degli atti di mera utilizzazione o di godimento personale, dipende strettamente dalla *ratio* sottesa all'incriminazione.

L'apparente chiarezza della disposizione in esame, che sembra semplicemente introdurre una causa di esclusione della punibilità nel caso in cui i proventi illeciti vengano destinati al mero consumo del reo, viene smentita non appena posta in relazione con l'inciso iniziale "fuori dei casi precedenti". Difatti, l'inserimento all'interno di una fattispecie penale di una clausola di esclusione della punibilità postulerebbe che gli atti ivi elencati siano suscettibili di essere ricompresi nel fatto tipico: al contrario, la mera utilizzazione e il godimento personale vengono collocati all'esterno della condotta tipizzata. Tale dissonanza ha condotto all'elaborazione di diverse teorie circa la natura (e la conseguente portata) del quinto comma dell'articolo<sup>144</sup>.

La giurisprudenza, come d'altronde confermato anche nelle pronunce più recenti<sup>145</sup>, ha da sempre optato per un'interpretazione letterale della norma secondo cui questa conterrebbe una particolare causa di esclusione della punibilità che, operando "fuori dei casi" contemplati nel

---

<sup>142</sup> Così MUCCIARELLI, *Qualche nota*, cit., p. 113.

<sup>143</sup> SEMINARA, *Spunti interpretativi*, cit., p. 1638.

<sup>144</sup> Il quinto comma dell'art. 648-ter.1 c.p. è stato definito, a causa dei diversi interrogativi che ha sollevato, non solo sul suo significato, ma anche sulla stessa condotta tipizzata nel primo comma, "vicino al giuridicamente incomprensibile" (BRICCHETTI, *Sub. art. 648-ter.1*, in *Codice penale commentato*, a cura di Dolcini-Gatta, Giuffrè, 2015<sup>4</sup>, p. 1335).

<sup>145</sup> Cass. pen., sez. II, 22 dicembre 2022, n. 4855; Cass. pen., sez. II, 7 marzo 2019, n. 13795.

primo comma, non sarebbe applicabile alle condotte ivi tipizzate. L'operatività dell'esimente, dunque, verrebbe circoscritta "alle sole situazioni in cui il denaro o gli altri beni che derivano da un delitto (...) presupposto non siano dallo stesso autore in qualche modo impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, ma vengano da questo direttamente utilizzati, senza il compimento di un'attività concretamente di ostacolo all'identificazione della loro provenienza delittuosa"<sup>146</sup>.

Com'è stato correttamente notato<sup>147</sup>, la lettura resa dalla Cassazione porta a una sostanziale abrogazione del quinto comma in quanto, se le attività di godimento e di utilizzazione fossero da riferire a condotte escluse dal fatto tipico, non risulterebbero *ab origine* punibili.

Oltre a ciò, vi è un ulteriore aspetto discutibile dell'orientamento adottato dalla giurisprudenza. Secondo la pronuncia sopra citata, nessun impiego di una somma rilevante di denaro illecito potrebbe beneficiare della scriminante di cui al quinto comma dell'art. 648-ter.1 c.p.: ognuna di tali operazioni presenterebbe una dimensione lesiva nei confronti del mercato e ricadrebbe, perciò, nella condotta punita al primo comma, anche se "finalizzata a meglio godere del denaro stesso o a far fronte a spese personali dell'autore del reato presupposto"<sup>148</sup>. Dunque, un ammontare cospicuo di denaro, se impiegato per l'acquisto di qualsiasi bene mobile o immobile (facendo salvi i soli beni primari), è capace di inquinare le attività economico-finanziarie. Coerentemente con tale assunto, nella pronuncia in esame è stata esclusa l'applicabilità dell'esimente a una serie di operazioni di acquisto e di estinzione di finanziamenti per precedenti acquisti di autovetture.

Tale lettura dell'art. 648-ter.1 c.p. appare criticabile, *in primis*, in quanto sembra ricomprendere nell'autoriciclaggio qualsiasi operazione pericolosa nei confronti del mercato, sebbene, per come è stato formulato il fatto tipico della fattispecie (v. cap. I, § 3.1.1), non si possa derivare da questo la necessità di un'offesa all'ordine economico, né in termini di danno né in termini di pericolo. In secondo luogo, al sintagma "in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative" viene data un'interpretazione talmente lata da ricomprendervi qualsiasi movimento di denaro illecito che superi le migliaia di euro, compreso il mero acquisto di beni di lusso. L'ammontare stesso dell'operazione dovrebbe quindi, in via

---

<sup>146</sup> Cass. pen., sez. II, 22 dicembre 2022, n. 4855.

<sup>147</sup> CIVELLO, *L'autoriciclaggio per ragioni di "mera utilizzazione o godimento"*, in *Giur. it.*, 2023, p. 1399 ss.

<sup>148</sup> Cass. pen., sez. II, 22 dicembre 2022, n. 4855.



pressoché automatica, costituire un pericolo per il corretto andamento del mercato. In questo modo, l'inciso indicante le attività verso cui devono essere destinati i proventi illeciti perde la propria capacità di selezionare le condotte penalmente rilevanti, che vengono a coincidere con qualunque trasferimento di denaro. Invece, come precedentemente visto (v. cap. I, § 3.2), l'elenco delle attività destinatarie dei capitali illeciti deve il suo inserimento proprio al fine di individuare specifici ambiti del tessuto economico all'interno dei quali appare ragionevole presumere che l'immissione di proventi illeciti possa comportare un'alterazione delle regole della concorrenza.

Agli antipodi dell'orientamento adottato dalla giurisprudenza di legittimità si trovano quegli autori secondo i quali il legislatore sarebbe incorso in un *lapsus calami* per cui l'interprete, nell'esegesi della norma, dovrebbe sostituire il sintagma "fuori dei casi di cui" con "nei casi in cui"<sup>149</sup>. Per tale via verrebbe recuperata la natura di clausola di esclusione della punibilità del quinto comma dell'articolo in quanto opererebbe all'interno del fatto tipico<sup>150</sup>.

I problemi che sorgono da tale interpretazione risiedono, oltre che nell'accoglimento di una lettura *contra legem* della norma, anche nell'ipotizzare che godimento e utilizzazione possano essere ricompresi nel fatto tipico, prima che ne venga esclusa la punibilità mediante la clausola in questione. Infatti, l'incriminazione dell'autoriciclaggio si regge sul riconoscimento di un disvalore proprio e diverso rispetto a quello del reato presupposto della condotta di ripulitura dei proventi. Solo in tal modo, possono essere superate le remore legate alla violazione del principio del *ne bis in idem* sostanziale legate al rischio di incriminare atti che non presentano una propria dimensione lesiva e che dovrebbero, invece, rientrare nel *post factum* non punibile del reato presupposto. Ritenere che godimento e utilizzazione siano suscettibili di essere ricompresi nel fatto tipico, quando entrambi rientrano nel decorso naturale di qualsiasi reato da cui origina un profitto, significa ammettere la possibilità di inclusione nell'autoriciclaggio di condotte il cui disvalore si è già venuto ad esaurire con il reato presupposto. In altri termini, gli

---

<sup>149</sup> CARACCIOLI, *Incerta definizione del reato di autoriciclaggio*, in *Il fisco*, 2015, p. 355.

<sup>150</sup> In linea di continuità con tale tesi, vi è poi chi sostiene che la causa di esclusione della punibilità contenuta nell'art. 648-ter.1.5 c.p. si riferisca non tanto alle ipotesi di autoriciclaggio del primo comma ma al reato di trasferimento fraudolento di valori punito all'art. 12-*quinquies*.1, l. 7 agosto 1992, n. 356 (D'ALESSANDRO, *Il delitto di autoriciclaggio (art. 648.ter.1 c.p.)*, ovvero *degli enigmi legislativi riservati ai solutori "più che abili"*, cit., p. 24 ss.). Sebbene l'accoglimento di tale lettura farebbe salva la precettività del quinto comma, l'inserimento nell'autoriciclaggio della clausola di esclusione della punibilità riferibile ad un altro reato appare priva di giustificazione. Per tale motivo, non si può non dubitare della correttezza dell'inquadramento suggerito dalla tesi in questione.

atti di mero consumo dei proventi illeciti non dovrebbero essere nemmeno riconducibili al fatto tipico, non presentando un'offensività autonoma rispetto al reato presupposto ma costituendo una sua prosecuzione.

In conclusione, è possibile escludere sia la natura di clausola limitativa della tipicità del quinto comma a partire dall'osservazione per cui la mera utilizzazione o il godimento personale non possono essere ricompresi nel fatto tipico, sia, a maggior ragione, la natura di causa di esclusione della punibilità, essendo la condotta ivi tipizzata *in nuce* non punibile<sup>151</sup>. La disposizione, privata di qualunque funzione precettiva, fungerebbe da mero monito rivolto all'interprete di escludere dalle attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative quelle di godimento e di utilizzazione<sup>152</sup>. Detto altrimenti, già una corretta interpretazione della locuzione "in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative" porterebbe a non ricomprensivi gli atti di mero consumo dei capitali illeciti, dal momento in cui questi ultimi non comportano una re-immissione nel mercato dei proventi. Dunque, il quinto comma dell'art. 648-ter.1 c.p. sarebbe più che altro assimilabile a una norma di interpretazione autentica<sup>153</sup>.

Per differenziare le attività elencate nel primo comma da quelle tipizzate nel quinto, si può notare come l'esercizio di attività economiche (comprehensive di quelle imprenditoriali) richieda un elemento organizzativo e una specifica finalità (la produzione o lo scambio di beni o servizi) non riscontrabile nel godimento o nell'utilizzazione e, dall'altro lato, come le attività speculative e finanziarie perseguano un fine di profitto non rinvenibile negli atti di semplice consumo.

Delineata la portata definitoria della disposizione, non rimane che esaminare le ragioni del suo inserimento. La norma potrebbe essere ricondotta alla mera volontà del legislatore di escludere una possibile violazione del principio del *ne bis in idem*, ribadendo l'inopportunità di punire condotte che rientrano nel decorso naturale del reato presupposto. Tale rischio però, occorre notare, risulta già fugato dalla richiesta del riscontro di una concreta capacità di occultamento degli atti posti in essere. Infatti, come a più riprese sostenuto (v. cap. I, § 3.1.1),

---

<sup>151</sup> SEMINARA, *Spunti interpretativi*, cit., p. 1642.

<sup>152</sup> In questo senso, SEMINARA, *Spunti interpretativi*, cit., p. 1642; DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, cit., p. 207; BRICCHETTI, *Sub. Art. 648-ter.1*, cit., p. 1354.

<sup>153</sup> CIVELLO, *L'autoriciclaggio per ragioni di "mera utilizzazione o godimento"*, cit., p. 1399 ss.

già l' idoneità a costituire un intralcio per le indagini impedisce che il disvalore della condotta seguente al reato presupposto si possa esaurire nella commissione di quest'ultimo.

Non ammettendo che l'esclusione del godimento e dell'utilizzazione possa essere ricondotta ad una volontà del legislatore di introdurre una norma che "privilegia l'edonismo e condanna come riprovevole l'attività produttiva"<sup>154</sup>, questa può giustificarsi alla luce della differenza tra gli atti di autoriciclaggio tipizzati nel primo comma e il mero consumo dei proventi. Se i primi sono rivolti verso settori del mercato dominati da regole che potrebbero venire inficiate da un'iniezione di capitali illeciti, negli atti indicati dal quinto comma i capitali delittuosi rimangono "cristallizzati" nella disponibilità dell'agente, senza venire effettivamente inseriti nel circuito economico legale e senza costituire, in ultimo, un pericolo per l'ordine economico. Tali capitali non potranno né rappresentare una fonte di incremento del patrimonio illecito già a disposizione della criminalità organizzata, non essendo stati investiti, né alterare le regole che presiedono al corretto andamento del mercato, non venendo inseriti in un settore concorrenziale.

Dunque, per distinguere le condotte punibili dagli atti di mera utilizzazione o di godimento personale, occorre separare le condotte che perseguono un fine imprenditoriale o di profitto da quelle di semplice utilizzazione del denaro<sup>155</sup>. L'applicazione di tale criterio porta a escludere la punibilità, ad esempio, dell'acquisto di beni di consumo o di beni che tendono a svalutarsi (come, per esempio, le automobili), ma non di altri beni suscettibili di essere rivalutati nel corso del tempo (si pensi all'oro o al petrolio).

In conclusione, sebbene non presenti alcuna valenza precettiva, il quinto comma dell'art. 648-ter.1 c.p., costituendo uno strumento in mano all'interprete per selezionare le condotte penalmente rilevanti in virtù della loro pericolosità nei confronti del corretto andamento del mercato, ha il pregio di tentare un recupero di quella dimensione offensiva dell'ordine economico non sufficientemente tracciata dall'elenco delle attività di destinazione dei proventi illeciti.

Alla luce della distinzione tra condotte di re-immissione nel circuito lecito dei proventi e condotte (non punibili) che mantengono il bene nella sfera dell'agente, si può facilmente

---

<sup>154</sup> Così provocatoriamente SGUBBI, *Il nuovo delitto di autoriciclaggio: una fonte inesauribile di "effetti perversi" dell'azione legislativa*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, p. 132 ss.

<sup>155</sup> SEMINARA, *Spunti interpretativi*, cit., p. 1643.

ricondurre all'interno della nozione di utilizzo e godimento "personale" non solo gli atti di utilizzo/godimento esclusivo da parte dell'agente, ma anche quelli che prevedono un uso condiviso con terzi<sup>156</sup>. Non si vede, infatti, come il subentro di un soggetto terzo nella fruizione dei proventi illeciti possa andare a influire sulla pericolosità della condotta dell'agente, sempre che i capitali illeciti permangano nella sua sfera di disponibilità.

Infine, non sorgono particolari dubbi in merito all'applicabilità del quinto comma anche ai concorrenti nel reato di autoriciclaggio. Se si accoglie la sua natura di norma meramente interpretativa e, di conseguenza, godimento e utilizzazione vengono a costituire atti non punibili già in virtù della formulazione del fatto tipico, il partecipe agli atti di semplice consumo dei proventi illeciti concorrerebbe a un fatto atipico e sarebbe, dunque, non punibile.

### **3.2.3. Il soggetto attivo, il reato presupposto e l'oggetto materiale della condotta**

Il soggetto attivo della fattispecie di cui all'art. 648-*ter*.1. c.p. è l'autore o il concorrente nel reato presupposto<sup>157</sup>. In virtù della qualifica di cui deve essere in possesso il soggetto attivo, l'autoriciclaggio va annoverato tra i reati propri, ponendosi in tal modo in un rapporto di complementarità<sup>158</sup> con l'art. 648-*bis* c.p., che configura invece un reato comune del quale viene escluso il concorso con il reato presupposto. Le ragioni che hanno condotto a punire l'attività di ripulitura dei beni tramite due titoli di reato che si distinguono in forza del loro soggetto attivo sono già state viste: dalla volontà di modellare il disvalore dell'autoriciclaggio attorno all'ordine economico, è stata inserita un'autonoma formulazione che richiede una continuità con il mondo imprenditoriale e finanziario.

All'interno della norma penale, il reato presupposto, se da un lato conduce alla qualificazione del soggetto attivo, dall'altro costituisce la fonte dell'oggetto materiale della condotta. Questo, con una formula ripetitiva rispetto a quanto previsto nell'art. 648-*bis* c.p., si identifica in

---

<sup>156</sup> Per la distinzione tra utilizzo e godimento esclusivi o condivisi SGUBBI, *Il nuovo delitto di autoriciclaggio: una fonte inesauribile di effetti perversi*, cit., p. 141.

<sup>157</sup> Si può notare come la menzione del concorso accanto alla commissione appaia ridondante dal momento in cui l'ordinamento ha optato, nell'art. 110 c.p., per una parificazione di trattamento tra autore principale e concorrente nel reato (BRICCHETTI, *Così l'autoriciclaggio entra a far parte del codice penale*, in *Guida al diritto-Il Sole 24 Ore*, 2015 (<https://www.guidaaldirittodigital.ilssole24ore.com/art/primo-piano/2015-01-17/cosi-l-autoriciclaggio-entra-far-parte-codice-penale-083854.php?uuid=ABMSdLR>)).

<sup>158</sup> SEMINARA, *Spunti interpretativi*, cit., p. 1640.

denaro, beni o altre utilità<sup>159</sup> provenienti da delitto o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Dalla realizzazione di un reato produttivo di proventi dipende l'illiceità degli stessi e, dunque, la rilevanza penale della condotta di ripulitura. Per tale ragione, la commissione del reato principale ben può essere considerato un presupposto della condotta, come d'altronde per il riciclaggio<sup>160</sup>.

Anche secondo la giurisprudenza di legittimità “il presupposto normativo delle fattispecie previste e punite dagli artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 è sempre costituito dalla necessità che la condotta dell'agente, per essere punibile, sia posta in essere su beni o denaro provento di precedente delitto”<sup>161</sup>. Di conseguenza, è necessario che la consumazione del reato presupposto preceda l'attività di ripulitura dei beni in quanto, altrimenti, l'oggetto materiale della condotta non presenterebbe ancora il carattere di illiceità richiesto dalla norma penale<sup>162</sup>.

Altro orientamento<sup>163</sup> concepisce la commissione del reato principale non tanto come presupposto, ma come semplice fase preliminare della condotta tipica, in quanto si sostanzia in un comportamento che necessariamente precede l'attività di ripulitura dei proventi, senza però esaurirne il disvalore. Tale lettura, che porta a ricomprendere l'autoriciclaggio tra i reati a condotta complessa, si fonda sul rapporto logico-strutturale esistente tra la realizzazione dell'attività illecita da cui derivano i proventi e la seguente attività di ripulitura e investimento degli stessi, in quanto sarebbe proprio quest'ultima il risultato perseguito *ab origine* dall'agente.

L'interpretazione ora riportata, sebbene abbia pretese di generalità, sembra soprattutto fondarsi su quello che costituisce normalmente il movente di chi realizza un'attività delittuosa potenzialmente produttiva di profitto. Infatti, se si può pacificamente ritenere che buona parte dei *self-launderers* commetta il reato presupposto al fine di occultarne i proventi per poi trarne profitto, dall'altro lato occorre notare come questa rimane una motivazione singolare, non

---

<sup>159</sup> La trasposizione della formula impiegata per identificare l'oggetto materiale della condotta dall'art. 648-bis c.p. all'art. 648-ter.1 c.p. ha fin da subito portato i commentatori a prevedere (correttamente) una riproposizione da parte della giurisprudenza dei medesimi orientamenti interpretativi adottati in materia di riciclaggio (BRICCHETTI, *Così l'autoriciclaggio entra a far parte del codice penale*, cit.).

<sup>160</sup> Tra gli altri MORGANTE, *Il reato come elemento del reato*, cit., p. 82.

<sup>161</sup> Cass. pen., sez. II, 9 settembre 2020, n. 30889.

<sup>162</sup> Cass. pen., sez. II, 7 dicembre 2023, n. 1309.

<sup>163</sup> BRUNELLI, *Autoriciclaggio e divieto di retroattività: brevi note a margine del dibattito sulla nuova incriminazione*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, p. 90.

riscontrabile in tutti i casi di autoriciclaggio. L'abbandono, poi, di un elenco tassativo di reati presupposto fa sì che non ogni attività illecita da cui sono derivati i proventi del riciclaggio possa portare all'accumulo di un ammontare di capitali illeciti tale da far ritenere che l'investimento fosse il risultato a cui tendeva l'agente fin dall'origine.

Infine, ricondurre il reato presupposto nell'attività pregressa alla condotta di autoriciclaggio riapre il contrasto tra l'incriminazione dell'autoriciclatore e i principi del *ne bis in idem* e del *nemo tenetur se detegere*<sup>164</sup>. La ricomposizione di tale conflitto, difatti, era avvenuta mediante l'identificazione, prima a livello dottrinale e poi nella formulazione della fattispecie, dei singoli aspetti che tengono distinto il reato principale dalla condotta di riciclaggio del *self-lauderer*. Per tutti i rilievi fino ad ora riportati, dunque, l'inclusione dell'attività criminosa da cui sono originati i proventi all'interno della condotta tipica non appare condivisibile.

In contemporanea all'indagine sul ruolo svolto dall'attività criminosa da cui sono originati i proventi nella nuova fattispecie *ex art. 648-ter.1 c.p.*, la dottrina si era interrogata sull'opportunità di applicare all'accertamento del reato presupposto i medesimi *standard probatori* richiesti in materia di riciclaggio, in base ai quali, si ricorda, non occorre la qualificazione dell'attività illecita che ha generato i proventi e l'accertamento dei suoi elementi o del suo autore, rimanendo sufficiente un loro riscontro mediante prove logiche (v. cap. I, § 2.5.1). Secondo la dottrina<sup>165</sup>, l'impossibilità di un'automatica trasposizione di tali soglie probatorie all'autoriciclaggio sarebbe stata giustificata dal fatto che la necessaria qualificazione del soggetto attivo quale autore o concorrente nel reato principale avrebbe reso imprescindibile l'identificazione degli elementi essenziali e degli autori del reato medesimo.

Difatti, nelle fattispecie contenute negli artt. 648-*bis* c.p. e 648-*ter.1* c.p., il reato presupposto gioca un ruolo diametralmente opposto nell'individuazione del soggetto attivo. Nel riciclaggio, escludendo la punibilità in caso di concorso, viene richiesta la prova negativa dell'estraneità del soggetto attivo alla commissione del reato fonte, per l'assolvimento della quale risulta sufficiente l'accertamento che negli atti non vi sia alcun riscontro di tale contributo<sup>166</sup>. Nell'autoriciclaggio, invece, occorre la prova positiva del fatto che il soggetto attivo sia anche

---

<sup>164</sup> DELL'OSSO, *Il riciclaggio di proventi illeciti*, cit., p. 194.

<sup>165</sup> Tra questi LANZI, *L'autoriciclaggio e la necessità di un intervento di "razionalizzazione" da parte della giurisprudenza*, in *Ind. Pen.*, 2015; SEMINARA, *Spunti interpretativi*, cit., p. 1639.

<sup>166</sup> DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., p. 188.

l'autore del reato presupposto, prova che appare quantomeno improbabile da raggiungere senza prima aver individuato il reato stesso.

Tuttavia, ad oggi, la giurisprudenza non pare aver colto tali sollecitazioni, in quanto si limita a richiedere che il reato presupposto, oltre a non essere escluso con sentenza passata in giudicato, sia oggetto di un accertamento incidentale da parte del giudice procedente<sup>167</sup>. Tale accertamento si ritiene non soddisfatto nel solo caso di addebiti generici, consistenti in semplici allusioni alla provenienza dei proventi illeciti, senza fornire a riguardo alcuna risultanza. In altre pronunce, la Cassazione ha reso esplicita l'automatica trasposizione della giurisprudenza maturata in materia di riciclaggio, andando a escludere non solo la necessità dell'accertamento della commissione del delitto presupposto, ma anche della sua tipologia e dei suoi autori. Avendo già espresso dubbi circa l'opportunità di tale orientamento in materia di riciclaggio (v. cap. I, § 2.5.1), ci si limita ad un rinvio a quanto già esposto, sottolineando però come le perplessità sollevate da un tale indirizzo interpretativo accrescano nel caso dell'autoriciclaggio, in cui il reato presupposto svolge una funzione (anche) identificativa del soggetto attivo.

Oltre che la soglia probatoria richiesta per l'accertamento del reato da cui derivano i proventi illeciti, un ulteriore aspetto discusso, su cui però dottrina e giurisprudenza hanno visto convergere le proprie opinioni, è quello relativo alla punibilità del riciclaggio sui proventi derivanti da un'attività delittuosa antecedente all'entrata in vigore della l. n. 186 del 2014, che ha introdotto nell'ordinamento penale l'art. 648-ter.1 c.p.

La soluzione del problema è stata preceduta dal richiamo della *ratio* sottesa al divieto di retroattività della legge penale e, di conseguenza, della portata della nozione di “fatto commesso”, impiegato nel secondo comma dell'art. 25 Cost. Come è stato giustamente osservato<sup>168</sup>, nella norma costituzionale il “fatto” di reato viene in rilievo non tanto per la sua natura di fattispecie penale, quanto piuttosto nella sua dimensione di comando a cui i consociati si devono conformare. Per questa ragione, risulta ragionevole ritenere che non ogni elemento del fatto di reato debba essere stato compiuto prima dell'entrata in vigore della legge che lo incrimina, ma soltanto quelli rientranti nella sua dimensione precettiva. Il presupposto del

---

<sup>167</sup> Cass. pen., sez. II, 6 dicembre 2021, n. 45082; Cass. pen., sez. VI, 13 maggio 2020, n. 14800.

<sup>168</sup> BRUNELLI, *Autoriciclaggio e divieto di retroattività*, cit., p. 87.

reato, invece, non essendo ricompreso nell'oggetto del divieto medesimo e rilevando solo quale circostanza dello stesso, ben potrebbe essersi realizzato prima dell'entrata in vigore della fattispecie penale.

In questo senso si esprime anche la giurisprudenza di legittimità che, ravvisando il fondamento del principio di irretroattività nel consentire al consociato di orientare il proprio comportamento e di prevederne le conseguenze sul piano sanzionatorio, afferma che l'autoriciclatore che compie l'attività di ripulitura su proventi derivanti da un fatto che era già previsto come tale al momento della sua commissione "dispone dei mezzi per scegliere liberamente se andare o meno incontro alla sanzione penale prevista nella nuova disposizione"<sup>169</sup> posta nell'art. 648-ter.1 c.p. Dunque, se la condizione necessaria a che non venga violato il principio di irretroattività della legge penale è che il reato presupposto sia già punibile al tempo della sua realizzazione, è possibile affermare l'irrilevanza del fatto che il reato presupposto sia stato commesso prima o dopo l'entrata in vigore della l. n. 186 del 2014.

Per ragioni di completezza, si può porre in evidenza come chi interpreta la condotta di autoriciclaggio come "sviluppo di una precedente deliberazione criminosa"<sup>170</sup> avutasi con la realizzazione del reato presupposto ritenga necessario che quest'ultimo sia stato commesso prima dell'entrata in vigore della l. n. 186 del 2014. Essendo il "fatto commesso" concepito quale comprensivo anche del reato presupposto, anche quest'ultimo dovrà essere antecedente all'introduzione nel codice penale dell'autoriciclaggio.

### **3.4. Il concorso tra riciclaggio e autoriciclaggio**

Uno dei quesiti di più difficile soluzione, che ha portato gli interpreti ad adottare interpretazioni anche notevolmente distanti tra loro, è quella relativa alle modalità di configurazione del concorso nell'attività di ripulitura dei beni tra autore del reato presupposto e terzo *extraneus*.

Come esaminato nei paragrafi precedenti, il processo di gemmazione della fattispecie di autoriciclaggio da quella di riciclaggio ha portato all'impiego nell'art. 648-ter.1 c.p. di una

---

<sup>169</sup> Cass. pen., sez. II, 7 dicembre 2023, n. 1309; v. anche Cass. pen., sez. II, 27 gennaio 2016, n. 3691.

<sup>170</sup> BRUNELLI, *Autoriciclaggio: profili del concorso di persone*, in *Punire l'autoriciclaggio. Come, quando e perché*, a cura di Mezzetti-Piva, Giappichelli, 2016, p. 38.



formula solo in parte coincidente con quella della fattispecie-madre dell'art. 648-*bis* c.p., oltretutto alla previsione di un trattamento sanzionatorio meno severo. Le incertezze sul concorso tra le due fattispecie sorgono in quanto, sotto il profilo del soggetto attivo, le due norme appaiono tutt'altro che sovrapponibili. Difatti, il legislatore, lungi dall'inserire un'espressa formula di coordinamento, ha da un lato previsto che chiunque, salvo l'autore del reato presupposto, possa essere punibile per riciclaggio e, dall'altro, non ha escluso la possibilità che nell'autoriciclaggio concorra un soggetto estraneo al reato presupposto<sup>171</sup>. Dunque, la definizione dei rapporti tra le due fattispecie risulta tutt'altro che semplice da dipanare e "mette in fibrillazione l'istituto del concorso di persone con riguardo all'individuazione della disposizione incriminatrice destinata ad espandersi per effetto degli artt. 110 ss c.p."<sup>172</sup>.

Il problema dell'interrelazione tra riciclaggio e autoriciclaggio, se la condotta dell'autore del reato presupposto non può essere ricondotta all'art. 648-*bis* c.p. in virtù della clausola di riserva *ivi* contenuta, investe in particolare la qualificazione della condotta del terzo nel momento in cui agisca in concorso con l'autoriciclatore<sup>173</sup>. Lontano dal risolversi in un quesito solo teorico, la problematica esposta risulta avere una valenza fondamentale sul piano empirico in quanto è inverosimile sia che un soggetto estraneo al reato principale compia l'attività di ripulitura sui proventi senza un impulso proveniente dall'autore del reato stesso<sup>174</sup>, sia che quest'ultimo sia in possesso di tutte le competenze tecniche e mezzi tali da compiere da sé l'integrale condotta di riciclaggio.

Preliminarmente al vaglio delle diverse teorie che hanno cercato di dipanare i rapporti tra le due fattispecie, occorre premettere come nessuno abbia messo in dubbio la stessa ammissibilità di un concorso nel reato di autoriciclaggio. Anzi, lo stesso art. 648-*ter*.1 c.p. sembra prefigurare la possibilità di un concorso nella parte in cui prevede, al suo sesto comma, una circostanza aggravante nei confronti di chi ha compiuto la condotta "nell'esercizio di un'attività bancaria

---

<sup>171</sup> GULLO, *Il delitto di autoriciclaggio al banco di prova della prassi*, cit., p. 487.

<sup>172</sup> PIERGALLINI, *Autoriciclaggio, concorso di persone e responsabilità dell'ente: un groviglio di problematica ricomposizione*, in *Scritti in onore di Luigi Stortoni*, a cura di Mantovani-Curi-Tordini-Cagli-Torre-Caianello, Bologna University Press, 2016, p. 746.

<sup>173</sup> DELL'OSSO, *Il riciclaggio di proventi illeciti*, cit., p. 217.

<sup>174</sup> PIERGALLINI, *Autoriciclaggio, concorso di persone e responsabilità dell'ente*, cit., p. 547.

o finanziaria o di altra attività professionale”<sup>175</sup>. L’aggravante sembra in questo modo alludere, più che a un’improbabile condotta di *self-laundering* compiuta dal soggetto professionale, a chi pone a servizio di terzi le proprie competenze e gli strumenti di cui ha disponibilità in virtù dell’impiego esercitato.

### **3.4.1. La definizione dell’interazione tra riciclaggio e autoriciclaggio: la possibilità di circoscrivere il concorso**

Senza porre in dubbio la possibilità di concorso nel reato proprio di autoriciclaggio, alcuni orientamenti interpretativi si distinguono per la loro tendenza a circoscrivere l’ambito di operatività dell’istituto del concorso nell’art. 648-ter.1 c.p. Tra questi, anzitutto, vi è chi sostiene la natura di reato proprio esclusivo (o reato di mano propria) dell’autoriciclaggio, in forza della quale solo l’autore del reato presupposto può porre in essere il fatto tipico. Tale attributo della fattispecie deriverebbe dalla stessa formula impiegata nella norma penale: la condotta punita sarebbe, difatti, pienamente rientrante in quelle criminalizzate nell’art. 648-bis c.p. e nell’art. 648-ter c.p., mentre il suo elemento specializzante consisterebbe nella qualifica del soggetto attivo. Ponendosi, sotto tale ultimo aspetto, in un rapporto di alternatività reciproca con il riciclaggio, la condotta di colui che concorre con l’autore del reato presupposto al lavaggio dei proventi dovrebbe essere punita *ex art. 648-bis c.p.* o *ex art. 648-ter c.p.*<sup>176</sup>.

La visione proposta comporta, oltre all’esclusione dell’applicabilità dell’art. 648-ter.1 c.p. alla condotta dell’*extraneus*, che “la condotta di mera messa a disposizione del provento nelle mani del terzo, perché la reimpieghi, sarà destinata a restare penalmente irrilevante (come lo era prima della novella). In una tale evenienza, infatti, sarà il terzo estraneo a realizzare compiutamente l’illecito, del quale risponderà a titolo di riciclaggio o di reimpiego”<sup>177</sup>. Detto altrimenti, nel caso in cui l’autore del reato presti solo un contributo atipico e la condotta

---

<sup>175</sup> SEMINARA, *Spunti interpretativi*, cit., p. 1647.

<sup>176</sup> MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, cit., p. 119; v. anche PIERGALLINI, *Autoriciclaggio, concorso di persone e responsabilità dell’ente*, cit., p. 551, secondo il quale “l’autoriciclaggio può costituire un illecito penale a condizione che sia commesso dall’autore del reato-fonte, la cui qualifica “marca” il disvalore della fattispecie, tanto da richiedere una stretta connessione tra titolare della stessa ed esecutore del reato. Si è pertanto in presenza di un (sia pur raro, nel panorama penalistico) reato di mano propria”.

<sup>177</sup> PIERGALLINI, *Autoriciclaggio, concorso di persone e responsabilità dell’ente*, cit., p. 552.

materiale venga realizzata dal terzo, la sussumibilità del fatto nell'art. 648-*bis* c.p. porta alla conseguente impunità dell'autoriciclatore in virtù della clausola di riserva.

La necessità di un intervento tipico del *self-launderer* e l'esclusione della sua punibilità nel caso di un contributo atipico appaiono, alla luce di tutte ragioni che giustificano l'incriminazione dell'autoriciclaggio (v. cap. I, § 3.1.1), del tutto prive di giustificazione, specialmente nelle ipotesi in cui sia proprio l'autore del reato presupposto a istigare il terzo a ripulire i proventi illeciti<sup>178</sup>. È poi da aggiungere come rimanga poco comprensibile la riconduzione della condotta atipica del terzo a un reato diverso rispetto a quello a cui ha preso parte<sup>179</sup>, non potendo fondare la separazione dei titoli di reato sulla sola qualificazione dei soggetti attivi delle fattispecie di cui agli art. 648-*bis* c.p. e 648-*ter.1* c.p., che appaiono tutt'altro che esplicite nel disciplinare il loro coordinamento.

Ancor prima degli esiti illogici a cui conduce, già la lettura dell'autoriciclaggio quale reato di mano propria non appare pienamente convincente. Se nei reati propri il disvalore della condotta deve essere strettamente dipendente dalla qualifica soggettiva del suo autore, tanto che la medesima condotta realizzata da un'*extraneus* non sarebbe penalmente rilevante, nel caso dell'autoriciclaggio il medesimo fatto tipico realizzato da un terzo viene (più severamente) punito e l'offensività degli atti posti in essere non appare in alcun modo graduabile in relazione allo *status* del loro autore.

Un'ulteriore via per garantire la corrispondenza tra autoria sul fatto e titolo di reato, andando a circoscrivere l'operatività del concorso, consiste nell'accoglimento di quell'opinione, autorevolmente sostenuta<sup>180</sup>, secondo la quale solo il soggetto attivo del reato proprio (e non l'*extraneus*) può realizzare la condotta materiale. Altrimenti, si sostiene, si violerebbe il principio di legalità essendo la stessa norma penale a richiedere l'esecuzione del fatto tipico da parte di un soggetto qualificato.

In tal modo, mentre rispetto alla dottrina del reato di mano propria viene lasciata invariata la non punibilità del contributo atipico dell'autore del reato presupposto, nel caso opposto di

---

<sup>178</sup> DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., p. 218, secondo il quale “il caso empiricamente più frequente di realizzazione plurisoggettiva del fatto sarebbe, allora, destinato a una sorte identica a quella che avrebbe ricevuto prima dell'introduzione dell'art. 648-*ter.1* c.p.: impunità per l'autoriciclatore e responsabilità del terzo ai sensi dell'art. 648-*bis* c.p. Un siffatto epilogo appare, tuttavia, davvero deludente”.

<sup>179</sup> SEMINARA, *Spunti interpretativi*, p. 1646.

<sup>180</sup> Tra questi DOLCINI-MARINUCCI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, 2023<sup>12</sup>, p. 594; GULLO, *Il reato proprio*, Giuffrè, 2005, p. 298.

partecipazione del terzo al fatto materiale dell'autoriciclatore questi risponderà a titolo di concorso in autoriciclaggio.

Ci si può interrogare sulla condivisibilità di tale esito in quanto equivale ad ammettere che l'introduzione dell'autoriciclaggio abbia comportato uno sconto di pena per la condotta atipica dell'*extraneus*. Infatti, l'applicazione di una minor sanzione all'autore del reato presupposto si giustifica in virtù della sua minor rimproverabilità, la quale non è rinvenibile nei confronti del terzo partecipe. In ultima analisi, quindi, neppure tale orientamento appare risolutivo nel dirimere i rapporti tra riciclaggio e autoriciclaggio.

Le conclusioni che, per il momento, è possibile trarre sono due. *In primis*, dalle teorie che hanno ristretto l'operatività dell'istituto del concorso per meglio definire i rapporti tra riciclaggio e autoriciclaggio possono derivare storture sul piano applicativo, tra cui l'impunità del contributo atipico dell'autoriciclatore. In secondo luogo, la separazione dei titoli di reato appare l'unica via percorribile al fine di evitare interpretazioni in aperto contrasto con le ragioni di politica criminale che hanno condotto il legislatore a introdurre l'autoriciclaggio quale autonomo titolo di reato.

### **3.4.2. Vie percorribili per la separazione dei titoli di reato**

Proprio partendo dalla *ratio* sottesa all'incriminazione della condotta di cui all'art. 648-ter.1 c.p., la giurisprudenza di legittimità<sup>181</sup> ha ridefinito i rapporti tra le fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio. Il legislatore, premette la Corte, ha introdotto l'incriminazione della condotta del *self-launderer* all'unico fine di colmare una lacuna dell'ordinamento, ossia l'impunità dell'autore del reato presupposto. *In primis*, dunque, è inaccettabile punire il contributo atipico dell'*extraneus* con la pena prevista in materia di autoriciclaggio, riservandogli un trattamento meno deteriore rispetto a quello che gli sarebbe spettato precedentemente alla riforma. In secondo luogo, occorre garantire la punibilità dell'autore del reato presupposto anche quando abbia concorso al fatto tipico del terzo in quanto, altrimenti, si invaliderebbe lo scopo della l. n. 186 del 2014.

---

<sup>181</sup> Cass. pen., sez. II, 17 gennaio 2018, n. 17235.

La soluzione che conduce all'esclusione di ambo gli esiti indesiderati viene rinvenuta dalla Corte nella diversificazione dei titoli di reato, istituto già impiegato dall'ordinamento penale nel caso di realizzazione plurisoggettiva di fattispecie a cd. "soggettività ristretta" e che risulterebbe calzante anche per la commissione dell'autoriciclaggio. Infatti, la richiesta di una differenziazione del trattamento sanzionatorio rispetto alla qualifica del soggetto attivo sarebbe esplicitata dalla previsione della punibilità della condotta di ripulitura dei proventi a titolo sia di riciclaggio che di autoriciclaggio. Tra gli altri esempi adottati dalla Corte di diversificazione dei titoli di reato in relazione a condotte concorrenti vi sono il caso dell'evasione (art. 385 c.p.) rispetto alla procurata evasione (art. 386 c.p.) e l'infanticidio (art. 578 c.p.) rispetto all'ipotesi di interruzione della gravidanza di cui all'art. 19 l. 22 maggio 1978, n. 194.

L'opportunità di punire la condotta dell'autoriciclatore *ex art. 648-ter*. 1 c.p. e quella del terzo *ex art. 648-bis* c.p. verrebbe avallata anche dal fatto che la riduzione della pena sia unicamente rivolta a colui che ha già commesso il reato presupposto in virtù del minore disvalore della condotta da lui realizzata e dell'esigenza di mitigare il cumulo materiale tra riciclaggio e reato presupposto.

La pronuncia appare cogliere pienamente, rispetto a quelle tesi (sopra riportate) che unificano il titolo di reato ritenendo integrato il riciclaggio o l'autoriciclaggio a seconda dello *status* dell'autore principale dell'attività di ripulitura, le contraddizioni che emergono dalla loro applicazione, consistenti nella sussunzione del fatto del terzo nel meno grave delitto di autoriciclaggio e nell'impunità del fatto tipico del *self-launderer*. L'equivoco sotteso, però, all'argomentazione della Corte risiede nel fondare la sua legittimità più sulla condivisibilità dei risultati applicativi a cui giunge che alla correttezza dell'inquadramento sistematico proposto. Difatti, la soluzione studiata per aggirare gli squilibri sanzionatori scongiurati non appare perfettamente calzante. I casi di diversificazione del titolo di reato in dipendenza della qualifica dell'autore sono normalmente fondati su esplicite scelte del legislatore<sup>182</sup>, come provano, ad esempio, il più grave trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 386 c.p. per la procurata evasione e l'applicabilità *ex art. 578* c.p. della pena prevista per l'omicidio al concorrente nell'infanticidio. Nessuna disposizione, invece, raccorda i rapporti tra riciclaggio e

---

<sup>182</sup> GULLO, *Realizzazione plurisoggettiva dell'autoriciclaggio: la Cassazione opta per la differenziazione dei titoli di reato*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, p. 265.

autoriciclaggio, definendo espressamente la fattispecie applicabile nel caso di un concorso tra i due.

Accettando l'impossibilità di sciogliere il nodo relativo al concorso tra riciclaggio e autoriciclaggio mediante l'istituto del concorso, si può giungere a dirimere i rapporti tra le due norme prestando attenzione ad un altro profilo della questione. Stante la punibilità della condotta dell'autoriciclatore solo *ex art. 648-ter.1 c.p.*, si è osservato come il problema origini dalla riconducibilità del contributo atipico del terzo sia all'*art. 648-bis c.p.*, come già precedentemente alla l. n. 186 del 2014 e sia all'*art. 648-ter.1 c.p.* a titolo di concorso. Dunque, prima ancora dell'analisi delle conseguenze sanzionatorie a cui conducono i diversi orientamenti interpretativi, la sussumibilità della condotta dell'*extraneus* a due distinte fattispecie penali dimostra come si sia di fronte a un concorso apparente di norme<sup>183</sup>.

Al fine di dirimere il concorso, occorre previamente analizzare il rapporto tra l'incriminazione del riciclaggio e dell'autoriciclaggio. Lasciando alle analisi già svolte il raffronto dei soggetti attivi delle due norme (v. cap. I, § 3.4), è possibile notare come la condotta punita dall'autoriciclaggio sia perfettamente inscrivibile in quella, più ampia, del riciclaggio. Infatti, se da un lato l'impiego, postulando una finalità di profitto, risulta riconducibile al compimento delle "altre operazioni", a cui è invece ascrivibile qualsiasi atto, dall'altro l'indicazione delle attività verso cui devono essere destinati i proventi aggiunge solo un'ulteriore specificazione al fatto tipico.

Dunque, si potrebbe pensare di applicare *prima facie* il criterio di specialità contenuto nell'*art. 15 c.p.* al fine di risolvere il conflitto tra norme, senonché l'inopportunità di tale soluzione verrebbe svelata dall'irragionevolezza dei suoi esiti. Applicando il principio di specialità, difatti, la condotta del terzo compiuta in concorso con l'autoriciclatore in attività economiche, finanziarie o speculative verrebbe sanzionata con la minor pena prevista per l'autoriciclaggio.

Nell'autoriciclaggio, invece, la richiesta di una contiguità con il mondo imprenditoriale e finanziario dovrebbero (almeno nelle premesse) selezionare quelle condotte che presentino un profilo di offensività ulteriore rispetto al riciclaggio al fine di giustificare la punibilità del *self-lauderer* nonostante la sua minor rimproverabilità. Ciò viene provato dal fatto che l'*art. 648-*

---

<sup>183</sup> DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., p. 203.

*ter.1* c.p. preveda una pena più mite rispetto alla fattispecie contenuta nell'art. 648-*bis* c.p. nonostante la condotta *ivi* tipizzata si rivolga, oltre che allo svolgimento delle indagini, anche verso il mercato. Detto altrimenti: il maggior disvalore di cui si fa portatrice la norma va a controbilanciare la minor rimproverabilità dell'autore del reato presupposto. Per tale ragione, la minor cornice edittale prevista nell'art. 648-*ter.1* c.p. si giustifica solo se applicata alla condotta dell'autore del reato presupposto.

Il disallineamento appena mostrato tra fatto tipico e disvalore risulta risolvibile mediante il criterio di sussidiarietà, che conduce ad applicare al terzo *extraneus* il trattamento sanzionatorio più severo dell'art. 648-*bis* c.p. In secondo luogo, ribadendo la natura di causa di estinzione della punibilità della clausola di riserva contenuta nell'art. 648-*bis* c.p., si ammette l'integrazione del fatto tipico anche se la condotta materiale è stata realizzata dall'autoriciclatore, lasciando in questo modo immutata la punibilità del concorso atipico realizzato dal terzo.

In conclusione, il quadro risultante dalle riflessioni appena svolte risulta essere il seguente: sia che il fatto materiale venga realizzato dall'autore del reato presupposto in concorso con il terzo, sia nel caso contrario di contributo atipico del *self-lauderer*, le loro condotte saranno astrattamente riconducibili ad entrambe le fattispecie di cui agli art. 648-*bis* c.p. e 648-*ter.1* c.p., ma solo al terzo risulterà comminabile la più grave pena prevista per il riciclaggio in virtù della clausola di riserva che sbarra la sua applicazione all'autoriciclatore.

## CAPITOLO II

# IL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 E GLI OBBLIGHI PREVENTIVI ANTIRICICLAGGIO: UN'ANALISI DELLE RICADUTE SUL PIANO PENALE

---

### 1. Premessa

Nel secondo capitolo verrà svolta un'analisi del sistema antiriciclaggio, disciplinato all'interno del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Dopo una preliminare ricostruzione dell'evoluzione della normativa, verranno brevemente inquadrati gli obblighi gravanti sui soggetti tenuti al suo rispetto.

Verrà poi lasciato ampio spazio allo studio dell'apparato sanzionatorio posto dal decreto, esaminando sia le sanzioni amministrative che quelle penali previste nel caso di violazione delle misure preventive.

Nella parte conclusiva del capitolo, ci si interrogherà sulla punibilità *ex art. 648-bis c.p.* dell'operatore professionale che esegue per conto di altri un'operazione finanziaria. Sotto tale profilo, verrà presa in particolare considerazione l'ipotesi della mancata segnalazione dell'operazione sospetta da parte del soggetto obbligato, avviando la discussione con l'esame di casi giurisprudenziali.

### 2. La genesi della normativa antiriciclaggio: rilievi preliminari

Al fine di svolgere in un secondo momento una corretta analisi, in termini sia normativi che descrittivi, dell'impianto posto dal d.lgs. n. 231 del 2007 si rende necessaria una premessa: per comprendere a pieno il sistema preventivo antiriciclaggio occorre prendere in esame un fenomeno, ossia quello del lavaggio dei proventi illeciti mediante la loro



immissione nel sistema economico, sicuramente più ampio rispetto a quello descritto nella fattispecie penale di cui all'art. 648-*bis* c.p.

Il complesso dei controlli svolti dalle autorità deputate e dei presidi che devono essere attuati dalle diverse entità coinvolte non persegue solo una finalità di contrasto alla criminalità di profitto, ma è volto a garantire l'integrità del sistema economico e finanziario nel suo insieme. Per fare ciò, il legislatore del 2007 ha arretrato lo sguardo sul riciclaggio, cogliendovi un fenomeno economico prima ancora che criminale e, conseguentemente, prevedendo un sistema che persegue finalità primariamente preventive e volge alla repressione solo come *extrema ratio*.

Esaminando il riciclaggio da un punto di vista fenomenologico, è possibile porne in luce due aspetti<sup>184</sup>. *In primis*, possiede un'insita illegalità che, seppur dipendente dall'origine delittuosa dei proventi su cui opera, consente di inquadrarlo quale autonoma attività criminale. Il riciclaggio, pertanto, consiste in un fatto illegale che si distingue da quello che ha originato i beni che ha ad oggetto.

In secondo luogo, viene caratterizzato da una precisa "funzione economica essenziale", consistente nella capacità di trasformare un potere d'acquisto potenziale, derivante dalla disponibilità di capitali illeciti non destinabili come tali direttamente al risparmio, al consumo o all'investimento, in un potere d'acquisto effettivo, costituito da capitali che hanno assunto una parvenza di liceità. La finalità principe del riciclaggio risiede, dunque, nell'occultamento, ovverosia nella minimizzazione della probabilità che un determinato ammontare di capitali venga ricondotto alla propria origine delittuosa<sup>185</sup>.

Per il riciclatore, prevenire tale possibilità risulta necessario dal momento in cui i proventi delittuosi risultano agilmente spendibili solo all'interno dello stesso mercato illecito (si pensi, ad esempio, all'acquisto di sostanze stupefacenti), mentre presentano una bassa liquidità sul mercato lecito, dovuta alle difficoltà di spesa per via delle loro tracce di illiceità<sup>186</sup>. Solo tramite l'occultamento, quindi, è possibile godere dei proventi

---

<sup>184</sup> MASCIANDARO, *Economia del riciclaggio e della politica antiriciclaggio*, in *Giornale degli economisti e annali di economia*, 1995, p. 212.

<sup>185</sup> *Ivi*, p. 214.

<sup>186</sup> TARANTOLA, *La prevenzione del riciclaggio nel settore finanziario-Il ruolo della banca d'Italia*, in *Banca d'Italia* (<https://www.bancaditalia.it/media/notizia/la-prevenzione-del-riciclaggio-nel-settore-finanziario-il-ruolo-della-banca-d-italia-intervento-di-anna-maria-tarantola/>), 2011.

criminali o, specialmente nel caso della criminalità organizzata, acquisire attività economiche legali al fine di aumentare il controllo esercitato sul territorio.

Il defluire dei capitali illeciti nel mercato lecito permette a questi di circolare liberamente, generando profitto e allontanandosi sempre di più dalla loro origine delittuosa. In tal modo, viene resa progressivamente più complessa la tracciabilità di una linea di confine tra attività lecite e attività criminali<sup>187</sup>. Su tali basi, alcuni hanno sostenuto che non occorre sopravvalutare la presenza nel mercato lecito di capitali di origine delittuosa in quanto questi, non appena superato un cd. “*whitewashing programme*” (anche solo mediante l’acquisto di un bene sottoponibile a tassazione), diventerebbero *asset* tassabili e parte del pil. In accordo con tale visione, l’attenzione riposta sui tentativi di misurazione dei flussi finanziari illeciti sarebbe inutile, se non addirittura dannosa, per la parte in cui distoglie l’attenzione da quello che dovrebbe rimanere il *focus*, ovvero sia la lotta al crimine<sup>188</sup>.

Sebbene le analisi dell’impatto del riciclaggio sul mercato rimangano ancora numericamente ridotte, si può rispondere alla provocazione cercando di illustrare le ripercussioni dell’iniezione di capitali illeciti nel circuito economico, non compensabili dalla sola possibilità di tassare il bene finale risultante dal loro impiego<sup>189</sup>. Le esternalità causate dal riciclaggio sono state rinvenute, *in primis*, nella possibilità di alterare i prezzi degli *assets*: l’allocazione dei capitali illeciti, non essendo animata solo da ragioni di profitto o di sostenibilità, ma anche dal perseguimento della funzione di occultamento descritta sopra, può portare ad adottare modalità di investimento che non necessariamente rispecchiano il loro valore economico sottostante. La confluenza massiccia dei capitali verso determinate tipologie di *assets*, dunque, comporta un’artificiosa alterazione del loro prezzo con conseguente possibilità di influenza delle decisioni degli altri investitori, nonché di creazione di bolle speculative.

---

<sup>187</sup> PATALANO, *Riciclaggio e flussi finanziari illeciti nel capitalismo contemporaneo*, in *Economia e politica*, 2022 (<https://www.economiaepolitica.it/lavoro-e-diritti/distribuzione-e-poverta/riciclaggio-e-flussi-finanziari-illeciti-nel-capitalismo-contemporaneo/>).

<sup>188</sup> VAN DUYN, *Crime money and financial conduct*, in UNGER-VAN DER LINDE, *Research handbook on money laundering*, Elgar publishing, p. 232.

<sup>189</sup> Per un’analisi approfondita delle conseguenze negative dovute all’immissione di capitali illeciti nel mercato *Background paper I: macroeconomic impact of illicit financial flows*, in *Review of the fund’s AML/CFT strategy-background papers*, 2023.

Per gli operatori economici, la disponibilità dei proventi derivanti dall'attività criminosa dà accesso a una fonte di capitali pressoché illimitata, prodotta a basso costo e non tassata, il che permette loro di imporre uno svantaggio competitivo sulle aziende e sugli investitori che derivano il loro reddito dall'esercizio di un'attività lecita<sup>190</sup>. Ciò può consentire ai riciclatori di acquisire beni o partecipazioni societarie per un prezzo che non risulterebbe sostenibile per gli altri operatori del mercato, portando ad un impossessamento delle imprese e delle filiere produttive lecite, oppure può permettere loro di offrire prezzi insostenibilmente bassi. Tale ultima pratica, definita *dumping*<sup>191</sup>, porta a un deterioramento della competitività del mercato, fino a provocare l'uscita delle imprese dal settore dell'economia di riferimento.

Infine, l'invito sia dei commentatori che dei *policy makers* appare quello di non sottovalutare il rischio reputazionale di un eventuale coinvolgimento in fatti di riciclaggio da parte di banche o istituti di credito, i quali risultano entrambi fortemente sensibili alle variazioni nella percezione della loro affidabilità<sup>192</sup>. La notizia di una partecipazione in un'attività di ripulitura dei proventi delittuosi (come d'altronde in qualunque altra attività illecita) può comportare, nel peggiore dei casi, un ritiro dei depositi da parte dei clienti con conseguente incapacità dell'istituto di rispondere alla domanda di fondi, risolvendosi in ultimo in un fattore di instabilità per l'ente medesimo e per il sistema nel suo complesso<sup>193</sup>.

Gli effetti perturbativi del riciclaggio nei confronti del sistema economico e finanziario iniziarono a venire riconosciuti e studiati specialmente a partire dagli anni '80, quando le associazioni criminali ebbero la possibilità di accedere con il loro ingenti capitali illeciti ai vasti mercati internazionali, moltiplicando esponenzialmente il patrimonio a loro disposizione<sup>194</sup>. È dunque possibile riconoscere nella globalizzazione e nella conseguente

---

<sup>190</sup> DRAGHI, *Mafie a Milano e nel Nord: aspetti sociali ed economici*, in *Dir. pen. cont.*, 2011, p. 5.

<sup>191</sup> Per una descrizione delle pratiche di *dumping* e degli effetti sulla concorrenzialità del mercato NICOLAIDES, *The competition effects of dumping*, in *Journal of world trade*, 1990, p. 116.

<sup>192</sup> DRAGHI, *Mafie a Milano e nel Nord: aspetti sociali ed economici*, cit., p. 8.

<sup>193</sup> LAWLOR-FORSYTH-ERIN-GALLANT-MICHELLE, *Financial institutions and money laundering: a threatening relationship*, in *Journal of banking regulation*, 2018, p. 134.

<sup>194</sup> COSTANZO, *Il contrasto del riciclaggio nel contesto internazionale*, in *Quaderni dell'antiriciclaggio. La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli*, a cura di Castaldi-Clemente, Banca d'Italia, 2023, p. 11.

integrazione dei mercati finanziari un importante volano nell'evoluzione del *business* delle associazioni criminali, *in primis* di quello derivante dal traffico di stupefacenti.

## **2.1. Le esigenze a cui adattare lo sviluppo del sistema antiriciclaggio**

Il solo accertamento della responsabilità penale dei *money launderers* si sarebbe dimostrato uno strumento insufficiente nel garantire l'integrità del sistema economico e finanziario, stante sia la rapidità raggiunta nell'operare un qualsiasi trasferimento di denaro e sia la complessità assunta dagli schemi di riciclaggio impiegati. I tempi richiesti dal procedimento penale avrebbero condotto a una risposta solo tardiva, mentre difficilmente il processo si dimostra il luogo adatto a ricostruire le intricate transazioni finanziarie compiute e ad accertare la responsabilità penale dei (spesso numerosi) soggetti coinvolti.

Per tali ragioni, l'assetto della normativa antiriciclaggio venne costruito attorno a fini di natura preventiva. In particolare, si rese necessaria l'adozione di due tipologie di misure: da un lato, la previsione di obblighi che si ponessero a tutela del corretto andamento del mercato e della concorrenza, prevenendo il rischio di contaminazione criminale degli istituti di credito e degli intermediari, dall'altro norme che permettessero (nel caso di fallimento delle precedenti) un'individuazione dei fenomeni di sfruttamento del sistema bancario e finanziario a fini di riciclaggio, imponendo a carico degli enti interessati un dovere di collaborazione<sup>195</sup>.

L'elaborazione di tale normativa richiese l'adozione di un approccio non limitato al diritto penale, ma caratterizzato da un'ampia interdisciplinarietà. Difatti, nell'elaborazione di un sistema di prevenzione del riciclaggio all'interno del mercato erano investiti profili attinenti al diritto bancario, nella parte in cui veniva coinvolto l'esercizio dell'attività di istituti di credito e di intermediari finanziari, nonché del diritto tributario, considerata la necessità di prevenire l'occultamento dei proventi frequentemente generati da pratiche tributarie illecite. Per l'imposizione di obblighi in capo alle istituzioni finanziarie, si

---

<sup>195</sup> COSTANZO-SIANI, *L'evoluzione della disciplina internazionale*, in *Quaderni dell'antiriciclaggio. La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli*, a cura di Castaldi-Clemente, Banca d'Italia, 2023, p. 23.

rendeva necessario lo sviluppo di una normativa amministrativa, affiancata da un apposito apparato sanzionatorio e dalla vigilanza delle autorità pubbliche di settore.

Inoltre, una delle preliminari problematiche a cui rispondere nella costruzione di un efficace sistema antiriciclaggio consisteva nel fatto che si sarebbe dovuta richiedere necessariamente un'azione congiunta degli Stati: stante la transnazionalità<sup>196</sup> del riciclaggio bancario e finanziario, un impegno isolato di alcuni ordinamenti si sarebbe mostrato del tutto vano. Le attività di ripulitura dei beni che seguono alla commissione del reato fonte e all'ottenimento della disponibilità dei capitali illeciti consistono, nella pratica, non solo in molteplici operazioni di variazione della titolarità e della natura degli *assets* in cui i proventi vengono riconvertiti, ma anche in spostamenti geografici<sup>197</sup>. Le differenze esistenti nella normativa, come anche nei controlli, posti in essere da ciascuno Stato poteva comportare lungaggini e difficoltà di coordinamento nell'attività di ricostruzione del *paper trail*, inducendo a privilegiare come destinazione ultima dei capitali gli ordinamenti più permeabili alle infiltrazioni della ricchezza illecita, secondo un'attenta operazione di arbitraggio criminale. L'integrazione dei mercati comportava la liberalizzazione dello spostamento dei capitali e, in ultimo, la loro possibile scomparsa in Stati terzi non collaborativi e non disposti a rinunciare, mediante l'*enforcement* di una legislazione antiriciclaggio efficace, alla loro attrattività da parte degli investimenti stranieri.

In breve, la tutela apprestata all'integrità del sistema economico e finanziario si sarebbe dovuta sostanziare nello sviluppo di un adeguato sistema preventivo che, stante la vastità del problema e l'eterogeneità dei soggetti da coinvolgere, andasse a investire diverse discipline e che originasse dall'azione congiunta degli Stati, al fine di impedire la fuga di capitali verso gli ordinamenti con una legislazione più favorevole.

---

<sup>196</sup> "The money laundering phenomenon has an intrinsically transnational relevance and many efforts made so far have gone in the direction of defining platforms that be mutually agreed among different states" (BIAGIOLI-NARDO, *A crossroad in combating and preventing financial crime. Looking for synergetic instruments for attack and prevention*, in *Journal of Financial Crime*, 2007, p. 130); per una ricostruzione del concetto di crimine "transnazionale" BOISTER, *What is transnational crime?*, in *An introduction to transnational criminal law*, Oxford University Press, 2018<sup>2</sup>, p. 3.

<sup>197</sup> COSTANZO, *Il contrasto del riciclaggio nel contesto internazionale*, cit., p. 11.

## **2.2. Il quadro complessivo del sistema dalle raccomandazioni FATF alle direttive antiriciclaggio**

Il primo riconoscimento da parte della comunità internazionale della lesività per il sistema economico dell'immissione dei capitali illeciti nell'era dell'integrazione finanziaria e della conseguente necessità di un'azione congiunta da parte delle istituzioni venne rappresentato dalla Raccomandazione (R/80-10) adottata il 27 giugno del 1980 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. La Raccomandazione costituì il primo strumento antiriciclaggio preventivo a porsi a presidio del sistema finanziario e, in particolare, degli istituti di credito. Pur privo di una natura vincolante, rivestì un'importanza fondamentale in quanto portò alla teorizzazione dei principi cardine di quello che sarebbe diventato il sistema europeo antiriciclaggio: obblighi di identificazione della clientela e di conservazione dei documenti, richiesta di elaborazione di presidi interni da parte degli enti obbligati e previsione di forme collaborazione attiva tra autorità giudiziaria ed enti creditizi al fine di identificare i flussi finanziari illeciti. In particolare, su tale ultimo punto la Raccomandazione richiedeva una piena collaborazione tra enti finanziari e non meglio specificate "autorità responsabili nella lotta al riciclaggio", sollecitando le prime a fornire spontaneamente informazioni sugli atti che potessero costituire un indicatore di un flusso finanziario illecito (oltre che alle eventuali informazioni aggiuntive richieste) e a bloccare le operazioni sospette fino alla notificazione della segnalazione all'autorità di vigilanza.

Il punto di svolta nello sviluppo di un'azione coordinata e congiunta tra Stati venne raggiunto solo con il Summit del G7 tenutosi a Parigi il 14 luglio del 1989 in cui si decise di affidare la funzione di contrasto al riciclaggio ad un apposito ente, la *Financial Action Task Force*, come conseguenza della sfiducia degli Stati nei confronti della capacità delle Nazioni Unite di regolamentare i mercati finanziari, un incarico rivelatosi forse ancora più complesso rispetto all'elaborazione della legislazione penale<sup>198</sup>. La FATF (o GAFI,

---

<sup>198</sup> PIETH, *International standards against money laundering*, in PIETH-AILOFI, *A comparative guide to money laundering: a critical analysis of systems in Singapore, Switzerland, the UK and USA*, Edwar Elgar Publishing, 2004, p.3.

Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) è tutt'oggi l'ente intergovernativo<sup>199</sup> di riferimento nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Il suo incarico<sup>200</sup> è quello di monitorare i flussi di denaro illecito, elaborare *standards* globali a cui gli Stati si devono uniformare nello sviluppo di una risposta al riciclaggio, vigilare sull'effettiva applicazione dei predetti *standards* e identificare, mediante la pubblicazione di *grey and black lists*, gli Stati con la legislazione maggiormente carente in termini di prevenzione del riciclaggio<sup>201</sup>.

Nell'espletamento del suo incarico di garantire l'uniformità delle legislazioni nazionali, vennero approvate, nei decenni che seguirono la sua istituzione, le 40 Raccomandazioni FATF, la quali contengono prescrizioni di principio a cui sia gli ordinamenti nazionali che gli organismi sovranazionali sono tenuti a dar corso. Il riconoscimento della primazia del GAFI consentì di raggiungere una certa omogeneità nelle discipline nazionali, mentre il sapiente uso di richiami e di rinvii tra le diverse Raccomandazioni permise agli Stati di ricostruire con chiarezza il quadro all'interno del quale iscrivere i singoli interventi<sup>202</sup>.

Oltre che alla somiglianza tra le normative antiriciclaggio degli Stati aderenti al sistema FATF, la costruzione di un complesso sistema di monitoraggio nella fase di implementazione e di *enforcement* permise di raggiungere un alto *standard* di applicazione. Difatti, venne fin dall'origine previsto un meccanismo di *mutual evaluation* tra gli Stati aderenti, che permise (e permette tutt'oggi) al GAFI di identificare i sistemi

---

<sup>199</sup> La *Financial Action Task Force* non è pacificamente classificabile tra le organizzazioni internazionali in quanto non origina da un trattato. Pur non essendo, per tale motivo, dotata di personalità giuridica distinta rispetto a quella dei suoi Stati membri, una serie di elementi inducono a parificarla alle altre organizzazioni "formalizzate", quali il fatto che possa adottare autonomi atti di *soft law*, che esprima, attraverso il suo Presidente, un indirizzo unitario e, infine, che sia dotata di un autonomo sistema di *compliance* per monitorare l'adeguamento degli Stati alle Raccomandazioni (DE VIDO, *Soft organizations, hard powers: the FATF and the FSB as standard-setting bodies*, in *Global jurist*, 2018, p. 4). Per un inquadramento della FATF tra le organizzazioni internazionali e per un suo conseguente assoggettamento ai principi di diritto internazionale applicabili a esse, si veda BORLINI-MONTANARO, *The evolution of the EU law against criminal finance: the "hardening" of FATF standards within the EU*, in *Georgetown Journal of International Law*, 2017, p. 1025.

<sup>200</sup> Il mandato della GAFI viene oggi precisato all'interno della Dichiarazione dei Ministri del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale del 12 aprile 2019 (<https://www.fatf-gafi.org/en/the-fatf/mandate-of-the-fatf.html#accordion-ffd0cfcabc-item-a5fb5ae357>).

<sup>201</sup> Le informazioni relative all'organizzazione e alle attività svolte dall'ente sono consultabili sull'apposito sito (<https://www.fatf-gafi.org/en/the-fatf/what-we-do.html>, consultato il 15/9/2024).

<sup>202</sup> COSTANZO-SIANI, *L'evoluzione della disciplina internazionale*, cit., p. 23.

antiriciclaggio più carenti sulla base di *reports*<sup>203</sup>. Questi, stilati da un apposito gruppo composto da membri dei diversi Stati al fine di valutare l'implementazione e l'efficacia del sistema antiriciclaggio dell'ordinamento esaminato, assegnano una votazione a seguito di una valutazione svolta *in loco*. Occorre aggiungere come, a partire dal 2007, gli Stati i cui sistemi antiriciclaggio appaiono più deficitari vengono sottoposti ad un processo di revisione da parte dell'*International Cooperation and Review Group*, un apposito organo di revisione che al termine dell'esame, se individua una carenza nella legislazione dello Stato, lo inserisce nella cd. *grey list* mentre, se individua una grave mancanza di impegno politico in termini di lotta al riciclaggio, inserisce lo Stato nella cd. *black list*. L'inserimento in tale lista, oltre a comportare un grave danno reputazionale, può condurre all'applicazione di contromisure da parte degli Stati aderenti alla FATF, tra cui, ad esempio, una limitazione degli scambi commerciali con lo Stato stesso o con soggetti ivi operanti<sup>204</sup>.

All'interno dei paesi dell'Unione Europea, il progressivo recepimento delle Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale avvenne mediante il susseguirsi delle direttive antiriciclaggio<sup>205</sup>. Il primo atto normativo adottato in seno alla Comunità economica europea fu la direttiva 91/308/CEE del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi di attività illecite. Recepita in Italia mediante il d.l. 4 maggio 1991, n. 143, convertito nella l. 5 luglio 1991, n. 197, la direttiva richiese agli Stati membri di dar seguito ai principi contenuti nelle Raccomandazioni FATF e di vigilare sull'osservanza dei doveri posti in capo ai soggetti obbligati, suddivisi tra "enti creditizi" (gli istituti di credito) ed "enti finanziari" (comprensivi di imprese di assicurazione, imprese di investimento e negli organismi di investimento collettivo che commercializzano le proprie azioni o quote). Venne introdotto il dovere di identificazione della clientela (*know your customer*) mediante un'apposita documentazione da redigere in sede di "apertura del rapporto di

---

<sup>203</sup> SUTTON-GARY, *The new FATF standards*, in *Journal of International Commercial Law*, 2012, p. 69.

<sup>204</sup> BOISTER, *Implementation and compliance*, in *An introduction to transnational criminal law*, Oxford University Press, 2018<sup>2</sup>, p. 411.

<sup>205</sup> Per ragioni di brevità espositiva, le direttive antiriciclaggio dell'Unione Europea verranno indicate all'interno della trattazione anche mediante l'acronimo "AML" (*anti-money laundering*), conformemente all'assodata prassi internazionale.



affari” e di esecuzione di transazioni il cui importo fosse superiore a 15.000 euro, l’onere di conservare la predetta documentazione per cinque anni dalla cessazione del rapporto con il cliente e la richiesta di adozione di “procedure di comunicazione e di controllo interno per prevenire o impedire l’esecuzione di operazioni connesse al riciclaggio di capitali”.

A tali presidi si aggiunse l’obbligo di informare le autorità competenti nel caso di scoperta di fatti che potessero costituire prova di un riciclaggio di capitali e la corrispondente possibilità per le autorità di ordinare agli enti la sospensione di operazioni connesse al riciclaggio. In particolare, venne richiesto (art. 3 d.l. n. 143 del 1991) al responsabile del punto operativo di segnalare al responsabile dell’attività le operazioni che lo inducessero “a ritenere, sulla base di elementi obiettivi” che il denaro a disposizione del cliente provenisse da riciclaggio. Il titolare che, sempre sulla base di “elementi obiettivi” e avendo preso in considerazione anche gli “ulteriori elementi a sua disposizione”, non ritenesse le segnalazioni infondate avrebbe dovuto trasmettere la segnalazione all’Ufficio Italiano Cambi, allora incaricato della ricezione e dell’analisi delle segnalazioni effettuate. L’invio della segnalazione richiedeva il rispetto di un procedimento lento e farraginoso, comprensivo di un doppio vaglio di merito svolto su basi indiziarie solide, vicine alla notizia di reato.

A seguito della pubblicazione dei lavori del GAFI circa le tecniche e le tipologie di riciclaggio, che confermavano la tendenza dei riciclatori ad avvalersi di enti non finanziari per i loro scopi criminosi, con l’art. 2-*bis* della direttiva 2001/97/CE del 4 dicembre 2001 (adottata con il d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 56) gli obblighi previsti dalla precedente direttiva vennero estesi anche a ulteriori categorie di persone sia fisiche che giuridiche. Più precisamente, il rispetto degli obblighi di identificazione e di segnalazione venne esteso a revisori, contabili esterni, consulenti tributari, notai e altri liberi professionisti legali, commercianti di oggetti di valore e, infine, case da gioco. La perimetrazione dell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina venne ultimata dalla richiesta, rivolta a ciascuno Stato membro in base ad una valutazione delle attività maggiormente soggette a sfruttamento per fini di riciclaggio, di estendere gli obblighi previsti anche a

ulteriori professionisti o imprese che esercitassero attività “suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio”.

### **2.2.1. Il recepimento delle direttive comunitarie e il quadro complessivo degli obblighi gravanti sugli istituti finanziari**

Il vigente *corpus* normativo antiriciclaggio, contenuto all’interno del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 venne approvato con il contestuale recepimento di due direttive, la dir. 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 e la dir. 2006/70/CE del 1° agosto 2006, le quali, nel portare ad una riforma complessiva del sistema, andarono ad abrogare i provvedimenti comunitari precedenti. L’ambito soggettivo del nuovo impianto, facendo salva la ricomprensione dei soggetti già tenuti al rispetto della normativa, venne ulteriormente esteso ai prestatori di servizi relativi a società o *trust* e ai negozianti di beni nel caso di ricevimento del pagamento in contanti (art. 3 d.lgs. n. 231 del 2007).

Il sistema antiriciclaggio prospettato dal d.lgs. n. 231 del 2007 si viene a diramare attorno al *risk based approach*, paradigma già teorizzato all’interno delle Raccomandazioni FATF. In accordo con tale modello, si richiede agli Stati, agli organi preposti ai controlli e agli enti obbligati a compiere i controlli sulla clientela di parametrare la coerenza e la severità, rispettivamente, delle regole, dei controlli e della *compliance* al rischio di commissione di riciclaggio presente nel settore o nel caso concreto. La definizione delle strategie di controllo e di mitigazione da adottare ai diversi livelli coinvolti deve essere preceduta da una fase di identificazione del rischio (che significa per gli Stati individuare le aree di maggiore vulnerabilità e per gli intermediari guardare alla tipologia di cliente e al tipo di prodotto o di servizio richiesto) e di valutazione dello stesso. Tale nuovo approccio dovrebbe tradursi, principalmente, in un risparmio di risorse, in quanto consente di concentrarne l’allocazione nei settori maggiormente a rischio, oltre a garantire la possibilità di un continuo riadattamento del sistema al passo dell’evoluzione delle pratiche di riciclaggio<sup>206</sup>.

L’adozione di tale impianto concettuale ha portato ad un profondo ripensamento dei doveri degli enti (finanziari e non) nel rispetto della normativa antiriciclaggio. Le

---

<sup>206</sup> FATF, *Guidance on the Risk-Based Approach*, Financial Action Task Force, 2007.

modalità di verifica (art. 17 ss. d.lgs. n. 231 del 2007) sono oggi diversificate in base sia al cliente che all'operazione<sup>207</sup> da eseguire, prevedendo in base al rischio desumibile da tali due elementi un controllo in forma "semplificata" (art. 23 ss.), "ordinaria" (art. 18 ss.) o "rafforzata" (art. 26 ss.).

All'obbligo di identificazione si è sostituito un più ampio dovere di adeguata verifica ("*customer due diligence*"), affiancando alla semplice acquisizione di dati relativi al cliente elementi di valutazione circa la sussistenza del rischio di riciclaggio, valutazione che a sua volta condiziona la possibilità di posticipare i controlli, la tipologia delle misure da compiere e, in ultimo, la possibilità di segnalare l'operazione. Difatti, una prima verifica deve precedere l'instaurazione del rapporto con il cliente, salvo il caso di valutazione di un basso rischio di riciclaggio in cui la verifica dei dati identificativi può essere posticipata al trentesimo giorno dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico. *Ex* art. 42 d.lgs. n. 231 del 2007, nel caso di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica, i soggetti obbligati devono astenersi dall'instaurare, dall'eseguire ovvero dal proseguire il rapporto, l'operazione ovvero la prestazione professionale e devono valutare la sussistenza di un sospetto di riciclaggio al fine dell'esecuzione della segnalazione dell'operazione sospetta.

Le successive verifiche devono essere svolte sia in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale e sia nel caso di instaurazione di un rapporto continuativo, nonché in ogni ipotesi in cui vi sia un dubbio sulla veridicità o sull'adeguatezza delle informazioni fornite dal cliente ovvero in cui emerga un sospetto di riciclaggio. Il rapporto con il soggetto obbligato è, in questo modo, diventato "di durata"<sup>208</sup>: all'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo deve seguire l'acquisizione e la valutazione di informazioni sull'assetto degli interessi e sugli scopi perseguiti, nonché un costante monitoraggio delle operazioni compiute al fine di riscontrare elementi indicativi di anomalie. Le misure di adeguata verifica conseguentemente compiute dovranno, nel rispetto del *risk based approach*, essere proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo rilevati

---

<sup>207</sup> CAPOLUPO-CARBONE-BATTAGLIA-STURZO, *Antiriciclaggio. Obblighi per professionisti, intermediari e altri soggetti*, Ipsa, 2015<sup>5</sup>, p. 193 ss.

<sup>208</sup> COSTANZO-SIANI, *L'evoluzione della disciplina internazionale*, cit., p. 31.

e la loro proporzionalità dovrà essere motivata davanti alle autorità di vigilanza e agli organismi di autoregolamentazione.

Ai doveri di verifica vengono affiancati gli obblighi di registrazione e di conservazione della documentazione (art. 31 ss. d.lgs. n. 231 del 2007), richiesti al fine principale di rendere alle autorità che ne abbisognano dati e informazioni, nonché gli obblighi di formazione del personale (art. 16 d.lgs. n. 231 del 2007).

La sostituzione della mera identificazione iniziale con un obbligo permanente di adeguata verifica comporta per l'ente obbligato un incremento delle possibilità di individuare anomalie nel rapporto con il cliente e, dunque, di segnalare come sospetta una singola transazione o l'intera attività condotta all'interno dell'ente. Più specificamente, il d.lgs. n. 231 del 2007 ha portato ad un allargamento dell'istituto della segnalazione di operazioni sospette sotto molteplici profili<sup>209</sup>: da un lato, è stata ricompresa nella nozione di riciclaggio anche l'attività di ripulitura dei proventi posta in essere dal *self-launderer* già da prima che l'autoriciclaggio venisse criminalizzato, mentre dall'altro lato il decreto ha parificato, ai fini dell'invio della segnalazione, la conoscenza dell'illecito al suo sospetto, nonché al “motivo ragionevole di sospetto”, salvo, nel primo caso, l'obbligo di denuncia per il segnalante pubblico ufficiale all'autorità giudiziaria *ex art. 361 c.p.p.*

Alla precedente richiesta di un ragionamento induttivo al fine dell'invio della segnalazione si è sostituito, in questo modo, un procedimento di segnalazione che si fonda non solo sugli ordinari gradi di conoscenza (sapere e sospetto), ma anche sulla mera possibilità di connessione con l'illecito. L'obbligo di invio viene così ampliato anche al caso di raggiungimento di un grado di consapevolezza minimale, confinante con il semplice “non poter escludere”<sup>210</sup>, con conseguenti ricadute anche sulla responsabilità del soggetto tenuto al suo rispetto (v. cap. II, § 4.2). Alla disciplina delle segnalazioni di operazioni sospette si accompagna il divieto di dare comunicazione della segnalazione a terzi ovvero al soggetto della comunicazione medesima (art. 39 d.lgs. n. 231 del 2007),

---

<sup>209</sup> CASTALDI, *L'unità di informazione finanziaria (UIF) nel “sistema” italiano antiriciclaggio: l'attività svolta, i problemi aperti*, in *Seminario di studi su “Normativa antiriciclaggio a tutela del mercato”*, 2009.

<sup>210</sup> MURATTI, *La segnalazione di operazioni sospette*, in *Quaderni dell'autoriciclaggio. La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli*, a cura di Castaldi-Clemente, Banca d'Italia, 2023, p. 140.

estendendo tale obbligo anche al flusso di ritorno della segnalazione (art. 41 d.lgs. n. 231 del 2007).

L'ultima riforma del d.lgs. n. 231 del 2007 consiste nell'istituzione dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per l'assolvimento delle funzioni di ricevimento e di analisi delle segnalazioni di operazioni sospette, seguite dalla soppressione dell'Ufficio Italiano Cambi. L'apparato istituzionale all'interno del quale si inserisce l'organismo verrà analizzato al § 2.3.

### **2.2.2. Lo sviluppo della normativa a partire dalla quarta direttiva antiriciclaggio**

I provvedimenti comunitari che sono seguiti alla III Direttiva AML hanno confermato l'impianto del sistema di prevenzione già elaborato dalle precedenti direttive. La maggior innovazione portata dalla IV e dalla V Direttiva antiriciclaggio si sostanzia nella modifica della disciplina relativa all'identificazione dei titolari effettivi, momento iniziale di primaria importanza nell'espletamento dell'obbligo di adeguata verifica da parte del soggetto obbligato. Sulla base della consapevolezza che spesso il soggetto formalmente qualificabile come "cliente" non coincide con il titolare dell'interesse economico perseguito nel compimento dell'operazione richiesta, le due direttive antiriciclaggio hanno sviluppato la "possibilità di individuare i titolari effettivi di patrimoni occultati da insidiose schermature e di svelarne la realtà economica sottostante a complesse alchimie societarie ed ai nuovi fenomeni"<sup>211</sup>.

In particolare, la direttiva 2015/849/EU, del 20 maggio 2015, accanto al perseguimento di un generale fine di ammodernamento sostanziale dell'impianto preventivo<sup>212</sup>, ha sostituito la precedente definizione di titolare effettivo, che veniva identificato nel soggetto che aveva il controllo sul cliente o nel cui conto il cliente stesso agiva, con quella attuale, contenuta alla lett. pp) dell'art.1, comma 3.1 dlgs. n. 231 del 2007. In particolare, l'articolo oggi si riferisce alla persona fisica "nell'interesse della quale (...) il rapporto

---

<sup>211</sup> PRESTIPINO, *Le tracce della ricchezza*, in PRESTIPINO-CARRETTA-PIERSIMONI-BARLETTA, *Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto*, Laurus Robuffo, 2024<sup>2</sup>, p. 15.

<sup>212</sup> Per una sintesi delle modifiche apportate agli obblighi posti in capo ai soggetti tenuti al rispetto della normativa antiriciclaggio portata dalla IV Direttiva AML ZAMPAGLIONE-TRIMARCHI, *Verifica antiriciclaggio tra obbligatorietà e ragionevolezza*, in *Notariato*, 2019, p. 581 ss.

continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita", impiegando per la sua identificazione parametri di natura sostanziale.

In tal modo la riforma del 2015, prevedendo criteri per l'identificazione del titolare effettivo maggiormente dettagliati e strutturati, ha arricchito il patrimonio informativo da ottenere nell'espletamento degli obblighi di adeguata verifica. Preso atto delle precedenti difficoltà nell'individuare il titolare effettivo nel caso di strutture societarie complesse ovvero di frazionamenti della proprietà<sup>213</sup>, si è richiesto all'operatore di guardare, oltreché alla titolarità delle azioni, anche all'esercizio del diritto di voto e alle altre modalità di partecipazione al capitale e al patrimonio sociale, ovvero all'esercizio di funzioni di direzione, amministrazione e controllo. Se anche l'applicazione di tali criteri non dovesse condurre all'identificazione del titolare effettivo, la norma richiede di ricercare il titolare di poteri di amministrazione e di direzione.

Parallelamente, nell'adempimento della richiesta da parte della IV Direttiva AML di introdurre un registro unico dei titolari effettivi, all'interno dell'art. 21 d.lgs. n. 231 del 2007 viene disciplinato l'obbligo di comunicazione per le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero per le persone giuridiche tenute all'iscrizione nel registro delle imprese private e ai *trusts* di comunicare le informazioni relative ai propri titolari effettivi al Registro delle imprese, ai fini della loro conservazione in apposita sezione.

In origine, ad aver accesso a tale registro erano unicamente, accanto all'autorità giudiziaria, le autorità investigative ovvero coloro che vantassero un interesse legittimo. Con il recepimento della V Direttiva AML (recepita dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125), l'accessibilità al Registro dei titolari effettivi era stata estesa a chiunque, rendendo di fatto pubblici il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni in forza delle quali il predetto risulta tale, salvo il caso di rischio di compimento di reati o di titolare minore o incapace.

Senonché, a seguito dell'istituzione di registri accessibili al pubblico da parte di numerosi Stati europei, è sopraggiunta una decisione contraria da parte della Grande

---

<sup>213</sup> SEPIO-RADDUSA, *Titolare effettivo nel monitoraggio fiscale e coordinamento con la disciplina antiriciclaggio*, in *Il fisco*, 2019, p. 2859.

Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 22 novembre 2022, relativa ai casi C-37/20 e C-601/20. Con tale sentenza, la Corte ha affermato che la pubblicità dei dati relativi al titolare effettivo si sarebbe tradotta in un accesso indiscriminato ai dati di una persona identificata, con conseguente ingerenza nei diritti tutelati dalla Carta dei Diritti fondamentali all'art. 7 (relativo al diritto alla vita privata e familiare) e all'art. 8 (relativo al trattamento dei dati). La scelta del legislatore comunitario, secondo la Corte, sarebbe stata censurabile in punto di necessità, in quanto, se l'accesso a informazioni relative alla titolarità effettiva costituisce uno strumento per il contrasto a fenomeni di riciclaggio, risulta essenziale garantirne la consultazione da parte delle autorità investigative, ma non di tutta la società civile.

In Italia, la pronuncia in questione ha comportato la disapplicazione dell'art. 7 D.M. 11 marzo 2022, n. 55 il quale forniva la disciplina di dettaglio circa l'accessibilità del Registro alla società civile. Oggi, dunque, l'accesso viene garantito ai privati esclusivamente quando possano vantare un interesse giuridico rilevante e differenziato, la conoscenza della titolarità sia necessaria per difendere un corrispondente interesse tutelato dall'ordinamento e il richiedente sia in possesso di prove della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità formale.

### **2.3. L'Unità di Informazione Finanziaria, la sua riconduzione a Banca d'Italia e il dialogo con l'autorità giudiziaria**

Accanto all'inquadramento della normativa di riferimento e alla sintesi degli obblighi che comporta a carico degli enti obbligati al suo rispetto, occorre concludere l'esame del sistema antiriciclaggio mediante l'inquadramento dell'apparato istituzionale volto a garantire la sua implementazione. Come già accennato, prima del 2007 le funzioni di ricezione delle segnalazioni di operazioni sospette e di analisi dei flussi finanziari illeciti venivano accentrate nell'Ufficio Italiano Cambi. Difatti, né le Raccomandazioni FATF<sup>214</sup> né la I Direttiva AML menzionavano l'istituzione di un ente apposito a cui inviare le

---

<sup>214</sup> Tra cui le Raccomandazioni 16, 18, 24, 26, 27, 28 e 32, che si richiamano genericamente alle "competenti autorità".

segnalazioni, richiedendo unicamente agli Stati di assicurare che queste venissero fatte pervenire dagli enti obbligati alle “autorità competenti”, locuzione comprensiva di qualunque agenzia governativa a cui venisse affidata tale funzione.

Solo nel 2003, contestualmente alla revisione delle 40 Raccomandazioni FATF, venne richiesta a tutti gli Stati aderenti l’istituzione di una *Financial Intelligence Unit*, intesa come “centro nazionale per la ricezione e l’analisi di segnalazioni di operazioni sospette e altre informazioni relative al riciclaggio di denaro, ai reati presupposto associati e al finanziamento del terrorismo, e per la diffusione degli esiti di tali analisi”. L’Unità si sarebbe dovuta dotare del potere di ottenere ulteriori dati dai soggetti segnalanti nonché, più in generale, di avere accesso a tutte le informazioni finanziarie, amministrative ed esecutive necessarie per l’espletamento delle proprie funzioni<sup>215</sup>.

L’impulso della FATF venne accolto dall’Unione che, nell’approvare la III Direttiva AML, introdusse l’obbligo per ciascuno Stato di istituire un’Unità di Informazione Finanziaria, consentendo lo scambio di informazioni tra le singole FIU mediante la contestuale creazione del sistema FIU.net<sup>216</sup>. Nel rispetto della sua autonomia e indipendenza operativa<sup>217</sup>, venne lasciata a ciascun paese la possibilità di determinare liberamente le modalità di tale costituzione, ragion per cui nei diversi Stati le FIU presentano strutture organizzative eterogenee tra loro (in particolare, assumono la veste di unità di agenzie amministrative, di forze dell’ordine o dell’ordine giudiziario<sup>218</sup>).

La scelta del legislatore italiano fu quella di collocare l’Unità di Informazione Finanziaria italiana presso un’istituzione indipendente quale Banca d’Italia. L’UIF, dunque, non si presenta come una persona giuridica autonoma, ma come un’unità specializzata nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo operante all’interno di Banca d’Italia, la quale, *ex art. 6 d.lgs. n. 231 del 2007*, ne disciplina

---

<sup>215</sup> GAFI, *Raccomandazione 29*, in Raccomandazioni GAFI-FATF. Standard internazionali per il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, 2012.

<sup>216</sup> La cooperazione tra le diverse Unità di Informazione Finanziaria viene oggi disciplinata agli art. 51 ss della direttiva EU/2015/849.

<sup>217</sup> Art. 32.3, direttiva n. 2015/849 del 20 maggio 2015.

<sup>218</sup> KIRSCHENBAUM-VÈRON, *A Better European Union Architecture to Fight Money Laundering*, in Bruegel, 2018 (<https://www.bruegel.org/policy-brief/better-european-union-architecture-fight-money-laundering>).



organizzazione e funzionamento mediante apposito regolamento<sup>219</sup> e ne determina le risorse e i mezzi finanziari. La scelta di attribuire all'UIF la natura di organo amministrativo istituito presso Banca d'Italia si deve alla volontà di garantire la sua autonomia nella gestione dei flussi di segnalazioni di operazioni sospette rispetto agli organi giudiziari e di polizia. Con tale disgiunzione si permette, infatti, di segnare una netta separazione tra il momento di analisi finanziaria e la fase investigativa, nonché di valorizzare la finalità di prevenzione rispetto a quella di repressione<sup>220</sup>.

Ciò risulta coerente con la stessa funzione di analisi dei flussi finanziari svolta dall'UIF, volta a garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario, prima ancora che l'accertamento della responsabilità degli autori di riciclaggio. A tal fine, risulta indispensabile la valutazione delle segnalazioni che giungono alla sua attenzione e il loro approfondimento finanziario, il quale conduce alla selezione delle transazioni che presentano effettivi profili di rischio, alla ricostruzione dei flussi finanziari mediante collegamenti soggettivi e oggettivi e, infine, all'individuazione delle modalità di riciclaggio impiegate nel caso concreto<sup>221</sup>.

Salvo il caso di archiviazione, l'attività di analisi svolta dall'UIF termina con l'invio di un'apposita relazione tecnica al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza (NSPV) e alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA), i quali proseguiranno l'attività di indagine. Lo svolgimento dell'attività di analisi finanziaria da parte dell'UIF può essere considerata, dunque, come una fase di natura "pre-istruttoria" rispetto a quella svolta dagli organi investigativi<sup>222</sup>.

Per agevolare l'individuazione dell'operazione sospetta da parte del soggetto obbligato, l'Unità di Informazione finanziaria viene incaricata, *ex art. 6.4, lett. e)* del decreto, di elaborare e aggiornare periodicamente appositi indicatori di anomalia<sup>223</sup>, i

---

<sup>219</sup> Il primo regolamento venne emanato il 21 dicembre 2007 (G.U. 9 gennaio 2008, n. 7); venne sostituito il 29 gennaio 2019 (G.U. 28 maggio 2019, n. 123) e, da ultimo, il 2 novembre 2022 (G.U. 11 novembre 2022, n. 264).

<sup>220</sup> CLEMENTE, *L'unità di Informazione Finanziaria per l'Italia nel sistema di prevenzione del riciclaggio*, intervento al convegno su "Legalità e buon funzionamento del sistema finanziario", Banca d'Italia, 2014.

<sup>221</sup> CASTALDI, *L'unità di informazione finanziaria (UIF) nel "sistema" italiano antiriciclaggio*, cit., p. 10 ss.

<sup>222</sup> *Ibidem*.

<sup>223</sup> Gli indicatori di anomalia rivolti agli intermediari sono attualmente contenuti nel provvedimento di Banca d'Italia del 24 agosto 2010, n. 616.

quali si sostanziano nell'elencazione di comportamenti dei clienti potenzialmente rivelatori un intento di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Gli indicatori di anomalia vengono integrati dagli schemi di comportamento anomalo (art. 6.7 d.lgs. n. 231 del 2007), i quali, redatti sempre dall'UIF, contengono invece un elenco esemplificativo di prassi anomale riconducibili a precisi settori dell'economia o a determinati fenomeni riferibili ad un intento di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Gli indicatori di anomalia svolgono un importante ruolo nel fornire ausilio al soggetto obbligato nell'individuazione delle operazioni da segnalare all'Unità di Informazione Finanziaria, ma, nel caso in cui si riscontri una delle condotte ivi elencate, l'operatore sarà ugualmente chiamato a verificare che il dato oggettivo della sussumibilità del comportamento del cliente all'indicatore possa condurre ad un sospetto o, quantomeno, ad un motivo ragionevole di sospetto. All'opposto, in difetto del riscontro di un indicatore, le circostanze del caso concreto potrebbero comunque condurre al sorgere dell'obbligo di effettuare la segnalazione di operazione sospetta. L'integrazione di una delle fattispecie elencate all'interno degli indicatori, quindi, al fine di escludere qualunque automaticità, non esonera il soggetto obbligato dall'effettuare un'autonoma valutazione del rischio di riciclaggio presente nel caso sottoposto al suo esame<sup>224</sup>.

L'UIF è inoltre tenuta, ai sensi dell'art. 12.3 d.lgs. n. 231 del 2007 e fermo restando l'obbligo di denuncia per le notizie di reato di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni (art. 331 c.p.p.), alla comunicazione all'autorità giudiziaria dei risultati delle analisi svolte e delle altre informazioni pertinenti "ogniqualevolta lo ritenga necessario per lo svolgimento di un procedimento penale". Nella condivisione delle informazioni, l'autorità giudiziaria (art. 38 d.lgs. n. 231 del 2007) è tenuta a sua volta ad assicurare, mediante l'impiego delle adeguate misure, la riservatezza dell'invio della segnalazione e dell'identità del segnalante. Solo nel caso in cui risulti indispensabile ai fini dell'accertamento del reato per cui si procede, i dati identificativi del segnalante possono essere inseriti all'interno del fascicolo del pubblico ministero (art. 433 c.p.p.) e in quello del dibattimento (art. 431 c.p.p.). Uguale obbligo nei confronti dell'autorità

---

<sup>224</sup> ANGELINI-PETTINE, *Quando è contestabile la tardiva segnalazione delle operazioni sospette*, in *Il fisco*, 2022, p. 4599 ss.

giudiziaria spetta al NSPV e alla DIA nel caso di procedimenti di criminalità organizzata per quanto riguarda i risultati degli approfondimenti investigativi svolti.

Il proficuo dialogo con l'autorità giudiziaria viene in gioco, inoltre, anche nel caso di esercizio del potere di sospensione delle operazioni sospette, esercitabile su richiesta, oltre che dell'autorità giudiziaria, anche del NSPV e della DIA. Difatti, a seguito della richiesta, l'UIF può sospendere l'operazione ai sensi dell'art. 6.4, lett. c), ma solo nel caso in cui l'autorità giudiziaria non abbia rilevato un possibile profilo di rischio per l'attività investigativa.

Inversamente, l'autorità giudiziaria (art. 12 .7 d.lgs. 231 del 2007) deve comunicare, oltre che all'autorità di vigilanza del settore, anche all'UIF il fondato motivo per cui gli atti di riciclaggio, autoriciclaggio, reimpiego o di attività preordinate al compimento di atti con finalità di finanziamento al terrorismo siano avvenuti mediante operazioni compiute presso gli intermediari obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio.

### **3. Il complesso sanzionatorio posto del d.lgs. n. 231 del 2007: il riciclaggio visto sotto la lente del sistema preventivo**

L'analisi dell'apparato sanzionatorio, sia amministrativo che penale, che accompagna l'impianto antiriciclaggio verrà anticipato dall'esame della stessa nozione di riciclaggio adottata dal sistema e contenuta nell'art. 2 d.lgs. 231 del 2007.

Tale autonoma definizione di riciclaggio non viene impiegata per perseguire scopi immediatamente sanzionatori, non essendo punita all'interno del decreto la condotta di ripulitura dei beni, ma conduce a perimetrare l'ambito degli obblighi imposti dalla normativa e, solo consequenzialmente, delle sanzioni previste a seguito della loro violazione. Più specificamente, la nozione di riciclaggio *ex art. 2 d.lgs. n. 231 del 2007* fornisce innanzitutto la base giuridica per l'essenziale obbligo di segnalare le operazioni sospette (art. 35 d.lgs. 231 del 2007), nell'adempimento del quale viene richiesto l'invio della segnalazione nel caso di ragionevole sospetto del compimento di operazioni di riciclaggio. Il pericolo di riciclaggio costituisce, poi, anche il riferimento per lo sviluppo

del *risk based approach*<sup>225</sup> (art. 16 d.lgs. n. 231 del 2007), che richiede l'implementazione di controlli e procedure ad esso commisurate al fine di veicolare le risorse (finanziarie e materiali) ove il rischio sia maggiore. Infine, la presenza di un rischio di riciclaggio attiva l'immediata adozione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela (art. 25 d.lgs. n. 231 del 2007, secondo cui l'adozione deve avvenire nel caso di rischio elevato), motiva la conservazione di documenti, dati e informazioni utili per la sua prevenzione, per la sua individuazione e per il suo eventuale accertamento (art. 31 d.lgs. n. 231 del 2007) e richiede, da ultimo, la collaborazione tra autorità competenti, amministrazioni, organismi interessati, autorità giudiziaria e organi di indagine coinvolti ai vari livelli nella lotta al riciclaggio (art. 12 d.lgs. n. 231 del 2007).

In breve, per la centralità della nozione di riciclaggio, non quale autonoma fattispecie sanzionata ma quale parametro a cui riferire il corretto adempimento degli obblighi di verifica, conservazione e segnalazione, risulta imprescindibile una sua analisi per comprendere il corretto contenuto dei doveri alla cui violazione si richiama l'apparato sanzionatorio del d.lgs. n. 231 del 2007.

### **3.1. Il contenuto della nozione di riciclaggio ex art. 2 d.lgs. n. 231 del 2007**

Come rilevato precedentemente (v. cap. III, § 2), la genesi del sistema antiriciclaggio è coincisa con l'accresciuta consapevolezza degli effetti deleteri per l'ordine economico causati dall'immissione dei capitali illeciti nel mercato. Ciò ha condotto a sviluppare la normativa guardando agli "effetti sostanziali del meccanismo di "trasformazione di un potere d'acquisto potenziale in effettivo" e ai suoi riflessi rispetto alle condizioni di concorrenza imprenditoriale, nonché al corretto funzionamento dei mercati e dei meccanismi di allocazione delle risorse"<sup>226</sup>. La finalità di prevenzione delle conseguenze lesive sul mercato ha portato a concettualizzare il riciclaggio attorno agli effetti distorsivi

---

<sup>225</sup> DI VIZIO, *Il riciclaggio nella prospettiva penale ed in quella amministrativa*, in *Quaderni dell'autoriciclaggio. La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli*, a cura di Castaldi-Clemente, Banca d'Italia, 2023, p. 47.

<sup>226</sup> Ivi, p. 37.

causati sul sistema economico e finanziario, non necessariamente dipendenti da una capacità decettiva dell'origine dei proventi, come invece richiesto dalla rispettiva norma incriminatrice *ex art. 648-bis c.p.* Difatti, ad oggi l'enfasi viene posta proprio sulla tutela del mercato: l'art. 2.1 d.lgs. n. 231 del 2007, come novellato dal d.lgs. n. 90 del 2017, specifica l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute al suo interno, allineandolo al perseguimento di "fini di prevenzione e di contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo". Specularmente, il decreto ha esplicitato che la nozione di riciclaggio, contenuta al quarto comma, viene dettata proprio "ai fini del comma 1".

La pertinenza della nozione *ex art. 2 d.lgs. n. 231 del 2007* al sistema preventivo antiriciclaggio ha un fondamentale valore ermeneutico, in quanto consente di interpretare le condotte ivi tipizzate per il tramite del comune significato loro attribuito dai soggetti obbligati al rispetto della normativa, prescindendo, inoltre, dai rigorosi principi che sono da applicare in materia penale<sup>227</sup>. La distinzione tra la nozione penale e amministrativa di riciclaggio viene avallata dal terzo comma dell'art. 2 d.lgs. n. 231 del 2007, secondo cui l'azione di prevenzione perseguita dal sistema antiriciclaggio sarebbe da svolgere in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio e di quelli ad esso presupposti, esplicitando in tal modo la differenziazione tra sistema preventivo e repressivo e, dunque, delle distinte categorie sistematiche impiegate.

La libertà dal rispetto dei dettami dell'ordinamento penale, coerente con la natura di norma definitoria e non incriminatrice dell'art. 2 d.lgs. n. 231 del 2007, ha consentito di definire il riciclaggio mediante una formula generale ed onnicomprensiva. Come verrà di seguito analizzato, la definizione difetta di alcuni elementi costitutivi della fattispecie dell'art. 648-*bis* c.p., rendendo la delimitazione del comportamento tipizzato per certo più indeterminata e ampliando, volutamente, le possibilità di un suo riscontro da parte del soggetto tenuto ad applicare le misure preventive.

L'ampia definizione di riciclaggio elaborata ricomprende le diverse modalità di immissione dei capitali illeciti nel sistema economico, senza lasciare vuoti di copertura

---

<sup>227</sup> DI VIZIO, *Il riciclaggio nella prospettiva penale e in quella amministrativa. Definizioni di riciclaggio*, in *I quaderni dell'antiriciclaggio*, 2017, p. 28.

dovuti alla mutevolezza delle tecniche impiegate<sup>228</sup>. Al fine di evitare lacune, la formulazione utilizzata ha visto l'impiego della tecnica casistica, strutturando la fattispecie in modo tale che a ciascuna voce dell'elenco corrisponda una delle fasi in cui viene tradizionalmente tripartito il riciclaggio, dando autonomo rilievo a ciascuna di queste (v. cap. III, § 2.1). Il richiamo alla struttura trifasica nella tipizzazione della fattispecie risponde perfettamente alla definizione di riciclaggio impiegata nel diritto comunitario come formulata nell'art. 1 della I Direttiva AML (direttiva CE/2005/60), oltreché alla nozione che compare negli strumenti internazionali di contrasto al riciclaggio<sup>229</sup>. Difatti, la soluzione tripartita risulta largamente utilizzata a livello sovranazionale in quanto consente l'impiego di una formula chiara, aderente alla descrizione criminologica del fenomeno, che permette al legislatore di differenziare gli strumenti di prevenzione e contrasto in base a ciascuna fase prevista<sup>230</sup>. Viene inoltre agevolata in questo modo anche la collaborazione tra Stati, armonizzando l'inquadramento del riciclaggio tra i diversi ordinamenti. Dunque, sebbene l'impiego del metodo casistico nelle definizioni penali possa presentare notevoli criticità<sup>231</sup>, esso risulta adeguato, per tutte le ragioni ora richiamate, nel fornire il parametro di riferimento nella costruzione del sistema preventivo antiriciclaggio.

In aggiunta, occorre segnalare come la pretesa di coprire l'intera filiera seguita dal denaro illecito verso il mercato abbia condotto a ricomprendere nella definizione di cui al quinto comma dell'art. 2 d.lgs. n. 231 del 2007 anche condotte che afferirebbero alla ricettazione, intesa come fase preliminare al riciclaggio, in cui i proventi entrano nella disponibilità del riciclatore ma vengono ancora sottratti alla circolazione nel mercato<sup>232</sup>,

---

<sup>228</sup> NASTRI, *Il dito, la luna e l'eterogenesi dei fini: riflessioni sul ruolo del notaio nell'antiriciclaggio*, in *Notariato*, 2023, p. 611.

<sup>229</sup> Si vedano, ad esempio, l'art. 3.1 Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope del 1988; art. 6.1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 novembre del 2000.

<sup>230</sup> CAMPBELL, *The International Solution to Money Laundering and Terrorism Financing*, Palgrave Macmillan, 2021, p. 129 ss.

<sup>231</sup> Tra i possibili rischi a cui conduce l'impiego della tecnica casistica si possono riportare il pericolo di lacune, dovute alla frammentazione della fattispecie o l'impossibilità di identificare la *ratio* della norma incriminatrice a fronte della frequente eterogeneità e incongruenza delle condotte tipizzate (CAVALIERE, *Il furore casistico nella recente legislazione penale. In particolare: circostanze e soggettivismo*, in *Penale DP*, 2023, p. 8 ([Il furore casistico nella recente legislazione penale. In particolare: circostanze e soggettivismo\\*](#) - [Rivista Penale Diritto e Procedura](#)).

<sup>232</sup> BARTOLI, *C.d. "taroccamento" e delitto di riciclaggio*, in *Diritto penale e processo*, 2005, p. 475 ss.

nonché all'impiego, quale passaggio conclusivo in cui i capitali, allontanati dalla loro origine delittuosa, possono essere investiti nel circuito economico e finanziario (*embedding*).

### **3.1.1. Le condotte rientranti nel riciclaggio amministrativo**

Le condotte di ripulitura dei proventi rilevanti ai sensi del decreto n. 231 del 2007 sono tipizzate all'interno dell'art. 2, comma 5 d.lgs. n. 231 del 2007. Stante l'irrilevanza in termini di pericolosità per il corretto andamento del mercato della qualifica del loro autore, il decreto ha attribuito rilevanza anche alle condotte autoriciclatorie già da prima che queste assumessero rilievo penale per il tramite della l. 15 dicembre 2014, n. 186.

La fase preliminare dell'*introduction*, consistente nella sostituzione dei proventi illeciti con capitali puliti (ad esempio, mediante il deposito di contanti in un conto corrente) ovvero nel loro trasferimento a terzi, viene tipizzata nell'inserimento della conversione e del trasferimento (art. 2.4, lett. a) d.lgs. n. 231 del 2007), i quali risultano coincidenti con le condotte di sostituzione e di trasferimento punite *ex art. 648-bis c.p.* L'azione deve essere sostenuta dallo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni o, alternativamente, di aiutare chiunque sia coinvolto nelle attività criminose, fonte dei proventi, a sottrarsi alle conseguenze delle proprie azioni. In tal modo, l'idoneità decettiva della condotta, da requisito intrinseco e delimitativo dell'offensività della norma incriminatrice, assume la forma di scopo che l'agente deve perseguire nel compimento delle proprie azioni<sup>233</sup>. La perdita di centralità della capacità di occultamento dell'origine illecita dei capitali e, conseguentemente, della tutela apprestata alla ricostruzione del *paper trail* si spiega alla luce della vocazione del decreto di fornire uno strumento a presidio, principalmente, del corretto andamento del mercato, il cui turbamento non può venire parametrato all'idoneità decettiva della condotta.

La dissimulazione e l'occultamento della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni e dei diritti stessi (art. 2.5, lett. b) d.lgs. n. 231 del 2007) rievocano la seconda fase del modello tripartito (*layering*), nel corso della quale vengono compiute transazioni al fine di separare i proventi dalla loro origine illecita

---

<sup>233</sup> ROSSI, *Prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo*, cit., p. 25 ss.

e di ostacolare la ricostruzione del *paper trail*<sup>234</sup>. Se la dissimulazione è ascrivibile al riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.), salvo il mancato requisito dell' idoneità decettiva degli atti realizzati, quella di occultamento risulta riconducibile alla ricettazione (art. 648 c.p.), pur difettando del riferimento al fine di profitto. Vanno a completare la nozione amministrativa di riciclaggio le condotte di acquisto e detenzione, sempre mutate dalla ricettazione, nonché quella di utilizzazione (art. 2, lett. c) d.lgs. n. 231 del 2007), sovrapponibile invece all'impiego (art. 648-*ter* c.p.), del quale però non viene richiamata la circoscrizione dei settori che devono essere interessati dall'immissione dei proventi illeciti.

Il sistema antiriciclaggio poggia sulla prevenzione e sul contrasto al fenomeno tipizzato nell'art. 2 d.lgs. n. 231 del 2007, per cui la ricerca degli elementi caratterizzanti comuni alle diverse condotte ricomprese nella definizione ivi contenuta consente di enucleare i profili propri del sistema medesimo. Risulta manifesto che la formulazione delle condotte di riciclaggio nell'art. 2 d.lgs. n. 231 del 2007, pur rifacendosi alle condotte tipizzate agli articoli 648 c.p., 648-*bis* c.p. e 648-*ter* c.p., non vede riproposti quegli elementi, quali il dolo di profitto, la concreta capacità di dissimulazione dell'origine illecita dei proventi e la direzione della condotta verso attività economico-finanziarie, che vengono impiegati nelle corrispondenti fattispecie penali al fine di delineare il disvalore della condotta dell'agente e la sua dimensione lesiva. La conseguente minor selettività delle condotte rilevanti ai sensi della definizione amministrativa di riciclaggio per certo viene consentita dal mancato obbligo di rispetto di quei principi che vincolano il legislatore nella redazione della fattispecie penale. Ritrova però la propria ragion d'essere nei fini didascalici perseguiti dalla norma definitoria dell'art. 2.5 d.lgs. n. 231 del 2007, la quale, *in primis*, segnala ai soggetti obbligati al rispetto della normativa a quali condotte prestare attenzione nell'esercizio delle proprie competenze professionali.

Dunque, la mancanza di una rigida delimitazione delle condotte rilevanti risulta coerente con i fini prudenziali del sistema antiriciclaggio, il quale, ancor prima di prevedere sanzioni a carico di un soggetto, richiede al professionista e all'istituto

---

<sup>234</sup> REUTER-TRUMAN, *Chasing dirty money*, Peterson Institute of International Economy, 2004, p. 25.



finanziario di porre in essere determinati presidi organizzativi ovvero determinate misure preventive al ricorrere di un rischio di riciclaggio o di un ragionevole motivo di sospetto.

Un ulteriore carattere condiviso dalle condotte tipizzate all'interno dell'art. 2 d.lgs. n. 231 del 2007, ricavabile dalla terminologia impiegata per tratteggiarle<sup>235</sup>, appare quello di costituire tutte azioni, con conseguente esclusione della realizzazione del riciclaggio in forma omissiva come nella fattispecie penalistica<sup>236</sup>. La riconducibilità del riciclaggio alle sole azioni appare avallata anche dal riferimento contenuto al quinto comma della norma, il quale fa esplicito riferimento alle "azioni di cui al comma 4". In tal modo, la realizzabilità del riciclaggio amministrativo in forma omissiva viene relegato alle sole ipotesi di concorso atipico nella condotta materiale attiva, ipotesi che già risulta pacifica in materia penale e per la quale non sussistono ragioni di esclusione anche in tale sede.

La condotta, su esplicita menzione dell'articolo in esame (art. 2.5, lett. d) d.lgs. n. 231 del 2007), è realizzabile sia in forma monosoggettiva e sia in associazione o in concorso con altri. In un'ottica di interpretazione sistematica tra sistema punitivo e preventivo antiriciclaggio, è stato suggerito<sup>237</sup> di mutuare la giurisprudenza penalistica in materia di associazione, richiedendo l'esistenza di uno stabile vincolo associativo, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti programmati, di un programma criminoso indeterminato, elemento che distingue l'associazione dal semplice concorso e, infine, l'esistenza di un'organizzazione di almeno tre persone, idonea a realizzare gli obiettivi criminali prefissati<sup>238</sup>.

Alla luce della funzionalità della definizione di riciclaggio, che, come appena sostenuto, appare volta a segnalare al professionista le situazioni di rischio, non appare auspicabile un rigoroso richiamo delle nozioni di ambito penalistico nel sistema del d.lgs. n. 231 del 2007, se non attribuendo loro una funzione più che altro orientativa per il soggetto obbligato. Difatti, la persona deputata alla segnalazione o allo svolgimento

---

<sup>235</sup> FLICK, *Accessi al settore finanziario e segnalazioni degli intermediari: controlli, obblighi e responsabilità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, p. 1217.

<sup>236</sup> LIGUORI, *Le modifiche legislative: l'ampliamento dei reati presupposto e delle condotte principali (panorama giurisprudenziale)*, in *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, a cura di Manna, Utet, 2000, p. 90.

<sup>237</sup> DI VIZIO, *Il riciclaggio nella prospettiva penale e in quella amministrativa*, in *Quaderni dell'antiriciclaggio. La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli*, a cura di Castaldi-Clemente, Banca d'Italia, 2023, p. 48.

<sup>238</sup> Da ultimo Cass. pen., sez. III, 19 marzo 2024, n. 11390.

dell'adeguata verifica, ovvero le autorità che svolgono le ispezioni sul corretto adempimento di tali obblighi, non sono molto probabilmente in grado di identificare i diversi elementi richiesti dalla giurisprudenza per ritenere accertata l'esistenza di un'associazione criminosa. Per tale ragione, è preferibile ritenere un sospetto di riciclaggio fondato anche in assenza del riscontro degli elementi di delimitazione della nozione penalistica a cui il soggetto obbligato non potrà avere accesso, quali ad esempio la stabilità del vincolo associativo o l'indeterminatezza del programma delittuoso.

Per quanto attiene alla realizzazione in concorso, questo viene a declinarsi esplicitamente nel fatto di "aiutare, istigare o consigliare qualcuno" a commettere il fatto di cui alle lettere precedenti. L'aiuto sembrerebbe da riferire specialmente al concorso materiale nel reato, postulando un intervento attivo nella serie di atti compiuti dall'autore principale, mentre istigazione e consiglio parrebbero alludere più al contributo morale apprestato dal concorrente. L'istigazione, comprensiva sia della determinazione dell'altrui proposito criminoso e sia del rafforzamento dello stesso, comprende anche il consiglio, che si sostanzia nel fornire indicazioni necessarie o comunque agevolatrici al fine di commettere il fatto<sup>239</sup>. Dato il mancato inserimento di una disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 115 c.p., è corretto ritenere che anche l'istigazione non accolta rientri all'interno della definizione di riciclaggio, coerentemente con l'assenza della necessità di rinvenire in ciascuna condotta una dimensione offensiva propria<sup>240</sup>.

Dalla riconducibilità alla nozione di riciclaggio anche dell'istigazione non accolta, i commentatori<sup>241</sup> hanno dedotto la possibilità di comprendere nell'art. 2 del decreto anche atti meramente preparatori e, dunque, anche di tentativi (art. 2, lett. d) d.lgs. n. 231 del 2007) che non presentino i requisiti di idoneità e univocità richiesti dall'art. 56 del codice penale. L'anticipazione della soglia di rilevanza per l'ordinamento amministrativo rispetto a quello penale della partecipazione e del tentativo è una conseguenza dello scopo preventivo perseguito dal decreto antiriciclaggio, il quale richiede all'operatore di rilevare

---

<sup>239</sup> ROSSI, *Prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo*, cit., p. 25 ss, secondo la quale l'aiuto ricomprende sia il contributo morale che materiale, mentre istigazione e il consiglio alluderebbero unicamente al contributo morale, in ambo le forme dell'agevolazione della determinazione.

<sup>240</sup> DI VIZIO, *Il riciclaggio nella prospettiva penale ed in quella amministrativa. Definizioni di riciclaggio*, in *Quaderni dell'antiriciclaggio. Analisi e studi*, Banca d'Italia, 2017, p. 30.

<sup>241</sup> ROSSI, *Prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo*, cit., p. 25 ss.

e segnalare situazioni di rischio anche quando non dimostrino ancora di avere una propria dimensione offensiva.

Il presupposto comune alle attività tipizzate è costituito dall'origine criminosa dei proventi che ne costituiscono l'oggetto. In particolare, viene richiesto che questi derivino da "un'attività criminosa", definita, a partire dalla novella del d.lgs. n. 90 del 2017, quale compimento o coinvolgimento "nella realizzazione di un delitto non colposo", escludendo in tal modo sia le contravvenzioni che i delitti commessi con colpa.

La scelta del legislatore del 2007 appare opinabile sotto due fondamentali profili. *In primis*, è lecito dubitare che l'operatore, tenuto tempestivamente a porre in essere la misura di prevenzione, pur permanendo in uno stato di incertezza, possa discernere sia l'origine delittuosa (e non solo criminale) dei proventi impiegati, sia il coefficiente doloso dell'autore del reato<sup>242</sup> (spesso neppure coincidente con il cliente che si interfaccia con l'operatore stesso). Tale incertezza assume particolare rilevanza in tema di segnalazione di operazione sospette per le quali, *ex art.* 35 d.lgs. n. 231 del 2007, è sufficiente un motivo ragionevole di sospetto di riciclaggio al fine dell'invio.

Inoltre, a seguito del d.lgs. n. 195 del 2021, le operazioni di riciclaggio compiute su proventi derivanti da delitto colposo o da contravvenzione assumono rilievo per l'ordinamento penale, creando uno squilibrio con il sistema amministrativo ancor meno giustificato dal fine preventivo perseguito da quest'ultimo. Tale mancato coordinamento può assumere particolare rilievo nell'ipotesi di una condotta dolosa dell'operatore connivente con il riciclatore: si potrebbe difatti dubitare che l'omissione dolosa della segnalazione da parte dell'operatore o la mancata sospensione dell'operazione possano costituire una forma di concorso omissivo con il riciclatore nel momento in cui si dimostri la provenienza del denaro da contravvenzione o da delitto colposo, con irragionevole disparità di trattamento nel caso in cui questi provengano da un reato doloso.

---

<sup>242</sup> DI VIZIO, *Il riciclaggio nella prospettiva penale ed in quella amministrativa. Definizioni di riciclaggio*, cit., p. 31.

### **3.1.2. La delimitazione minimale del coefficiente psicologico**

L'art. 2 d.lgs. n. 231 del 2007 richiede che ciascuna condotta venga compiuta con la consapevolezza dell'origine illecita dei proventi, ad oggi unico elemento di specificazione del coefficiente psicologico comune a tutte le condotte. Dunque, l'obbligo di attivazione delle misure preventive sorge solo con il sospetto della conoscenza del cliente o del terzo dell'origine illecita del denaro.

Solo nella lett. a), art. 2 d.lgs. n. 231 del 2007 si va a specificare ulteriormente l'elemento soggettivo, richiedendo che la condotta avvenga "allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni". La ragione dell'inserimento di un dolo specifico solo in tale ipotesi può provenire dall'osservazione che, se nell'occultamento e nella dissimulazione può ritenersi implicito un fine decettivo e nell'acquisto, detenzione o utilizzazione un fine di profitto o di impiego, le condotte di conversione e di trasferimento rimarrebbero del tutto aspecifiche senza la precisazione della finalità per cui vengono realizzate.

A specificare i parametri che l'operatore dovrà impiegare nel valutare la sussistenza dei coefficienti psicologici richiesti dalle condotte tipizzate all'interno dell'art. 2 d.lgs. n. 231 del 2007 soccorre il quinto comma, secondo il quale la "conoscenza, l'intenzionalità o la finalità, che debbono costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive". La norma, senza escludere l'impiego di altri elementi indicativi della consapevolezza dell'autore del reato presupposto circa l'origine illecita dei proventi ovvero della finalità perseguita, invita l'operatore a riconoscere lo stato psichico del cliente da circostanze fattuali, secondo un normale procedimento deduttivo fondato sulle comuni regole di esperienza<sup>243</sup>. Difatti, indicatori di anomalia e schemi di comportamento anomali coadiuvano il professionista o l'ente nell'individuazione della pericolosità di una o più operazioni, ma senza fornire indici per l'indagine dell'elemento soggettivo, il quale dovrà essere apprezzato dunque solo sulla base di massime esperienziali.

---

<sup>243</sup> DI VIZIO, *Il riciclaggio nella prospettiva penale ed in quella amministrativa*, cit., p. 32.

Infine, il d.lgs. n. 90 del 2017 ha eliminato la richiesta di una realizzazione intenzionale degli atti di riciclaggio. L'esclusione di tale requisito ha portato a ricomprendere nella nozione amministrativa di riciclaggio anche le condotte compiute negligenemente e non più solo quelle originate da un "impulso cosciente del volere"<sup>244</sup>.

Tale allargamento della nozione di riciclaggio presenta un rilevante impatto sull'estensione degli obblighi del soggetto che deve compiere le misure di verifica e segnalazione nel caso di ragionevole motivo di sospetto di riciclaggio. Si può infatti ritenere che colui il quale, pur consapevole della provenienza illecita del bene, ponga in essere negligenemente le condotte ivi tipizzate, non sia, nella maggior parte dei casi, il soggetto effettivamente interessato all'operazione (e che, dunque, realizzerebbe intenzionalmente l'operazione, cfr. cap. I, § 2.4.1), ma un esecutore della volontà di un soggetto terzo. L'estensione della portata della norma si traduce, per certo, in un ulteriore aggravio degli obblighi del professionista o dell'ente, ma consente di sospendere operazioni che rappresentano in ogni caso un rischio per il corretto andamento del mercato e per la tracciabilità dei proventi che hanno ad oggetto, permettendo al tempo stesso, mediante l'invio della segnalazione, di individuare il soggetto nel cui interesse viene eseguita l'operazione.

### **3.2. La (dis)continuità tra sanzioni penali e amministrative**

Il legislatore ha strutturato il sistema antiriciclaggio su un doppio binario sanzionatorio che affianca alle sanzioni penali quelle amministrative. Queste ultime consistono in una misura afflittiva applicata dall'Amministrazione a fini di deterrenza nel perseguimento, sotto il profilo sostanziale, della tutela di un interesse di natura generale<sup>245</sup>. Più specificamente, le sanzioni amministrative previste all'interno del d.lgs. n. 231 del 2007 vengono applicate, "salvo che il fatto costituisca reato", nel caso di mancato adempimento al dovere di adeguata verifica della clientela e di astensione (art. 56 d.lgs. n. 231 del 2007),

---

<sup>244</sup> DI VIZIO, *Il riciclaggio nella prospettiva penale ed in quella amministrativa. Definizioni di riciclaggio*, cit., p. 29.

<sup>245</sup> Cfr. CIMINI-VALENTINI, *Il principio di specialità*, in *La sanzione amministrativa*, a cura di Cagnazzo-Toschei-Tuccari, Giuffrè, 2016, p. 345.

di conservazione dei dati e delle informazioni acquisite (art. 57 d.lgs. n. 231 del 2007) ovvero nel caso di inottemperanza all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (art. 58 d.lgs. n. 231 del 2007). Le sanzioni penali subentrano nell'ipotesi di un mancato adeguamento agli obblighi imposti dal decreto che si sia sostanziato in una condotta realizzata mediante frode o falsificazione ovvero, nel caso dell'unico illecito contravvenzionale previsto, di mancato rispetto del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione (art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007).

Dunque, facendo coincidere la violazione delle misure preventive disposte dal sistema con l'illecito amministrativo e, in un'ottica di ricorso allo strumento penale quale *extrema ratio*, devolvendo al diritto penale solo gli atti di falso o realizzati con frode, dovrebbe andarsi a configurare tra sanzioni amministrative e sanzioni penali una sorta di crescendo nel disvalore dell'inadempimento punibile del soggetto obbligato<sup>246</sup>. In tal modo, pur convergendo riguardo alla finalità di apprestare uno strumento di contrasto al riciclaggio, i fatti che assumono una rilevanza sotto il profilo amministrativo sono differenti rispetto a quelli aventi rilievo penale, in quanto costituiscono la violazione di regole di natura gestionale, organizzativa o documentale che hanno una valenza preventiva del rischio di riciclaggio, mentre le norme penali sono volte a punire eventi di pericolo o di danno dotati di una propria matrice di offensività<sup>247</sup>. La mancata segnalazione dell'operazione sospetta viene devoluta, invece, alla sola disciplina amministrativa, in quanto questa, se commessa con dolo, potrebbe integrare gli estremi di un concorso mediante omissione nel riciclaggio *ex art. 648-bis c.p. (v. cap. II, § 4.2)*.

Tale progressiva severità dell'apparato sanzionatorio non era rinvenibile nell'impianto originale del d.lgs. n. 231 del 2007, del quale veniva criticato, pressoché unanimemente, il rigore impiegato nell'attribuire rilievo penale ad alcune condotte<sup>248</sup>. In particolare, veniva denunciata la scarsa offensività delle condotte tipizzate all'interno delle norme incriminatrici, che punivano atti consistenti anche in meri difetti di controllo. Inoltre,

---

<sup>246</sup> ZAMPAGLIONE-TRIMARCHI, *Verifica antiriciclaggio tra obbligatorietà e ragionevolezza*, in *Notariato*, 2019, p. 581 ss.

<sup>247</sup> DONINI, *Il nodo gordiano della vigilanza bancaria. Aspetti problematici del rapporto tra sanzioni penali e amministrative*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2023, p. 23 ss.

<sup>248</sup> Ad esempio CRISCUOLO, *L'apparato sanzionatorio: disciplina e problematiche applicative*, in *Manuale antiriciclaggio*, a cura di Castaldi-Conforti, 2013, Bancaria editrice, p. 301.

nella formulazione delle fattispecie penali, si faceva largo impiego della tecnica redazionale del rinvio ad altre norme del decreto, le quali a loro volta spesso richiedevano un'integrazione da parte delle disposizioni delle Autorità di Vigilanza di settore, ponendosi in violazione del principio di legalità sotto il profilo del rispetto della riserva di legge. Veniva invece contestualmente invocato l'impiego delle più efficaci sanzioni amministrative<sup>249</sup>, che si erano dimostrate dotate di una maggiore forza preventiva, dovuta alla maggior certezza nella loro applicazione nonché al minor tempo richiesto per l'accertamento dell'avvenuta violazione.

Nel perseguimento di dichiarati obiettivi di deflazione penalistica e di diminuzione del carico sanzionatorio, venne operata dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 un'indiscriminata depenalizzazione che declassò a illecito amministrativo qualunque fattispecie prima punita, nell'impostazione originale del decreto, solo tramite pena pecuniaria. Allo stesso tempo, vennero inasprite, senza alcuna apparente giustificazione, le sanzioni amministrative pecuniarie.

All'attuale impianto si giunse solo con l'art. 5 d.lgs. 25 maggio del 2017, n. 90 di recepimento della IV Direttiva AML. Quest'ultimo venne salutato con favore dai commentatori in quanto non solo ha condotto a una ridefinizione delle sproporzionate pene amministrative pecuniarie previste dal precedente intervento, ma ha anche riportato nell'alveo penale condotte che invece presentavano un chiaro coefficiente di pericolosità in quanto macchiate da profili di truffa e di frode. La riforma, dunque, ha operato non soltanto una "una depenalizzazione, quanto una penalizzazione più ragionata"<sup>250</sup>.

Operando una prima valutazione complessiva del sistema sanzionatorio disegnato dal d.lgs. n. 231 del 2007 a seguito delle riforme avvicendatesi è possibile giungere ad alcune notazioni preliminari. Sotto il profilo della tipicità delle condotte, appare ragionevole attribuire rilievo penale a condotte commissive dolose, fraudolente o di falsificazione, che presentano, dunque, elementi normativi che ne vanno a definire il disvalore. A queste, poi, occorre aggiungere anche i casi in cui la violazione delle misure preventive da parte

---

<sup>249</sup> DRAGHI, *L'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio. Testimonianza del Governatore della Banca d'Italia Mario Draghi*, Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, 2009.

<sup>250</sup> ZAMPAGLIONE-TRIMARCHI, *Verifica antiriciclaggio tra obbligatorietà e ragionevolezza*, cit., p. 597.

dell'operatore obbligato al loro rispetto integri i reati di falso ovvero di concorso o favoreggiamento nel riciclaggio o nel reato presupposto<sup>251</sup>. I vari interventi di depenalizzazione possono, dunque, essere a ragione iscritti all'interno di un "diritto penale minimo", capace di fondare la legittimità e la credibilità della giurisdizione penale, al fine di fronteggiare le nuove manifestazioni della criminalità di profitto. Dall'altro lato, risulta adeguato delegare alla disciplina amministrativa la violazione delle misure volte all'identificazione del rischio di riciclaggio, che non presentano di per sé una dimensione offensiva tangibile, agendo in un'ottica meramente preventiva.

Se la linea di demarcazione tracciata tra illeciti che assumono rilievo penale e illeciti che prevedono unicamente sanzioni di natura amministrativa appare coerente rispetto alla gravità di ciascuna condotta punita, le criticità dell'impianto sanzionatorio amministrativo emergono sotto il profilo della sua afflittività. Difatti, alle minori garanzie da cui viene assistito ciascun illecito amministrativo, tra cui, ad esempio, la possibilità di formulazione di condotte prive di quei requisiti di tassatività delle fattispecie penali<sup>252</sup>, la frequente integrazione dell'illecito mediante il rinvio a fonti secondarie<sup>253</sup> o l'irrogazione della sanzione da parte di un organo non giurisdizionale come il MEF, non fanno riscontro a sanzioni meno gravose rispetto a quelle tipiche del sistema penale. Per tale ragione, dopo aver svolto un'analisi delle fattispecie amministrative presenti nel d.lgs. 231 del 2007, si giungerà a un loro esame alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo in materia di sanzioni amministrative sostanzialmente penali.

### **3.3. Gli illeciti amministrativi: soggetti punibili e condotte rilevanti**

Le sanzioni amministrative previste a presidio del sistema antiriciclaggio sono contenute negli artt. 56, 57 e 58 d.lgs. n. 231 del 2007 e puniscono, rispettivamente, l'omissione di acquisire e verificare i dati identificativi del cliente e dell'operazione, in violazione delle

---

<sup>251</sup> CRIUSCOLO-CUZZOCREA, *Le violazioni antiriciclaggio rilevanti dal punto di vista del diritto penale*, in *Quaderni dell'antiriciclaggio. La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli*, a cura di Castaldi-Clemente, Banca d'Italia, 2023, p. 253.

<sup>252</sup> Cass. civ., 4 settembre 2014, n. 18683.

<sup>253</sup> CLARICH, *La funzione di regolazione e le fonti del diritto*, in *Manuale di diritto amministrativo*, Il Mulino, 2019<sup>4</sup>, p. 74.



norme in materia di adeguata verifica, l'inottemperanza (o la tardiva ottemperanza) agli obblighi previsti dagli artt. 31 e 32 del decreto in materia di conservazione di dati, documenti e di informazione e, infine, l'omissione della segnalazione dell'operazione sospetta. La centralità di tale ultimo inadempimento all'interno del decreto viene dimostrata dal quinto comma dell'art. 58 del decreto, che prevede, nel caso di concorso tra violazioni delle norme in materia di adeguata verifica o di conservazione dei dati e inosservanza dell'obbligo di segnalazione dell'operazione sospetta, l'applicazione della sola pena prevista all'interno dell'art. 58. In ciascun illecito viene poi previsto un aggravamento di pena nel caso in cui le violazioni siano "gravi, ripetute, sistematiche o plurime".

Si tratta, in tutte e tre le ipotesi di illecito in esame, di violazioni omissive proprie, consistenti nell'inadempimento o nell'inesatto adempimento di un obbligo giuridico di intervento espressamente previsto all'interno del decreto medesimo<sup>254</sup>. Le uniche ipotesi di illecito amministrativo commissive sono previste al terzo comma dell'art. 56 del decreto, il quale punisce coloro che, nel caso di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica, non ottemperano all'obbligo di astensione dall'instaurazione o dalla prosecuzione del rapporto con il cliente e al sesto comma dell'art. 58 che sanziona coloro che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta<sup>255</sup>.

Venendo ad un'analisi dei soggetti a cui le sanzioni medesime si rivolgono, a differenza dell'accurato riparto di responsabilità contenuto all'interno del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità amministrativa da reato delle società e degli enti, le sanzioni contenute agli artt. 56, 57 e 58 del decreto si riferiscono genericamente ai "soggetti obbligati", andando a comprendere indistintamente le persone fisiche e le persone giuridiche. Al fine di individuare il destinatario della sanzione, occorre guardare all'art.

---

<sup>254</sup> ROSSI, *Prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo: finalità e novità normative*, cit., p. 25 ss.

<sup>255</sup> Specifiche sanzioni amministrative, il cui ambito applicativo risulta per certo più circoscritto, sono previste a capo di determinati soggetti, quali i componenti degli organi di controllo, i destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti dell'UIF, i soggetti convenzionati, gli agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica, soggetti obbligati vigilati, nonché distributori ed esercenti nel comparto del gioco per la violazione di specifici obblighi loro posti dal d.lgs. n. 231 del 2007 agli articoli da 59 a 64 del decreto. Per ragioni di brevità espositiva, ci si concentrerà sulle sanzioni la cui applicazione risulta maggiormente diffusa.

3 d.lgs. n. 231 del 2007, il quale elenca tutti i soggetti tenuti al rispetto della normativa, tra cui compaiono sia persone giuridiche, come gli istituti di credito e gli intermediari finanziari e sia persone fisiche, rinvenibili specialmente tra i professionisti e gli altri operatori, finanziari e non. Tra questi ultimi, ad esempio, vengono ricompresi i commercialisti, gli avvocati e i notai nel compimento, in nome e per conto dei propri clienti, di operazioni di natura finanziaria o mobiliare, nonché i commercianti di antiquariato e di opere d'arte nell'ipotesi in cui l'operazione abbia un valore superiore a 10.000 euro.

A tali soggetti, direttamente destinatari degli obblighi descritti all'interno del decreto, occorre aggiungere anche il personale tenuto alla comunicazione o alla segnalazione dell'operazione all'interno di intermediari bancari o finanziari e di società fiduciarie diverse rispetto a quelle iscritte nell'albo a cui fa riferimento l'art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB) quando omettano la segnalazione dell'operazione sospetta. In tale ultimo caso, risponderanno della violazione amministrativa sia l'intermediario che il personale deputato al controllo, in quanto la disposizione in esame non prevede una sostituzione della responsabilità della persona giuridica con quella dell'ente ma semplicemente un suo affiancamento a questa<sup>256</sup>. Contando che poi, in virtù dell'art. 6 d.lgs. 24 novembre 1981, n. 689, l'ente risponderà in solido della sanzione applicabile all'autore della violazione, salvo il diritto di regresso nel caso di pagamento, risulta largamente possibile una duplicazione sanzionatoria in capo all'ente medesimo<sup>257</sup>.

---

<sup>256</sup> In particolare, all'interno dell'intermediario finanziario vengono previsti due livelli nella procedura di segnalazione dell'operazione sospetta, in quanto il primo livello, costituito dal responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell'intermediario o del soggetto cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela deve a sua volta comunicare al secondo livello, consistente nel titolare della competente funzione o legale rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato, le operazioni che ritiene sospette. Solo nel caso di esito positivo di un giudizio di fondatezza da parte di quest'ultimo, le informazioni verranno trasmesse all'Ufficio Informazioni Finanziarie. I dipendenti vengono ritenuti responsabili ad entrambi i livelli, rientrando nella nozione di "personale" contenuta all'interno del terzo comma dell'art. 58 d.lgs. n. 231 del 2007. La medesima bipartizione viene ripetuta nel caso delle società di revisione, rispettivamente da parte del responsabile dell'incarico di revisione e dal titolare della competente funzione, dal legale rappresentante o da un suo delegato (CUZZOCREA-LA ROCCA, *Le sanzioni amministrative per violazione degli obblighi antiriciclaggio*, in *Quaderni dell'autoriciclaggio. La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli*, a cura di Castaldi-Clemente, Banca d'Italia, 2023, p. 261).

<sup>257</sup> CASTALDI, *Antiriciclaggio: le criticità in materia sanzionatoria rafforzano l'esigenza di un testo unico*, *Bancaria*, 2019, p. 45.

L'inopportunità di sanzionare direttamente il personale interno all'intermediario o alla società di revisione, ponendo in essere una discriminazione rispetto ai dipendenti delle altre persone giuridiche tenute al rispetto della normativa antiriciclaggio, risulta criticabile sotto distinti profili. Da un lato, la mancata segnalazione dell'operazione sospetta compiuta con dolo (anche eventuale) da parte dell'obbligato può rilevare già ai sensi della legge penale a titolo di concorso o di favoreggiamento nel riciclaggio. La duplicazione della sanzione, essendo la violazione amministrativa ad ogni modo contestabile nei confronti dell'ente, rimane in tal modo priva di senso. Resta senza spiegazione, in aggiunta, la ragione per cui l'ente sia obbligato in solido solo nel caso di omissione della segnalazione dell'operazione sospetta e non anche di violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione previsti dal decreto<sup>258</sup>.

Ripercorrendo quanto già anticipato nel corso dell'analisi della nozione di riciclaggio (v. cap. II, § 3.1) e giungendo adesso alla comminatoria delle sanzioni, è possibile mettere in luce come al soggetto obbligato al rispetto della normativa antiriciclaggio venga richiesto di porre in essere una valutazione del rischio di riciclaggio presente nel caso concreto, in via prodromica all'attuazione delle misure preventive di adeguata verifica, di conservazione e di segnalazione dell'operazione sospetta. Si è dinanzi, dunque, all'obbligo di una valutazione tecnica, ovvero di una valutazione scaturente da una norma (in tal caso le differenti norme esaminate *supra* che disciplinano i diversi obblighi dei soggetti tenuti al rispetto della normativa antiriciclaggio), la quale si richiama a sua volta a nozioni tecniche (gli indici di sussistenza del rischio di riciclaggio) che presentano un carattere di opinabilità<sup>259</sup> nella loro applicazione al caso concreto. In altre parole, il soggetto obbligato deve svolgere un apprezzamento prognostico circa l'integrazione di un atto di riciclaggio, secondo la nozione tratteggiata dall'art. 2 d.lgs. n. 231 del 2007.

Sebbene tale discrezionalità dovrebbe condurre a sanzionare il soggetto tenuto all'applicazione della misura nel solo caso di dolo o colpa grave, il decreto, prevedendo

---

<sup>258</sup> “Meglio sarebbe stato se – come d'altra parte avviene per le violazioni in materia di adeguata verifica e di conservazione – le sanzioni fossero state previste solo a carico delle entità giuridiche, lasciando a queste ultime il compito di valutare le eventuali responsabilità dei propri dipendenti e, quindi, di assumere nei loro confronti provvedimenti disciplinari, di intraprendere azioni di risarcimento danni ovvero di effettuare denunce all'Autorità giudiziaria”, *ivi*, p. 44.

<sup>259</sup> CLARICH, *Manuale di diritto amministrativo*, il Mulino, 2019<sup>4</sup>, p. 130.

che alla violazione di ciascun obbligo corrisponda un illecito amministrativo, predispone un apparato sanzionatorio dall'amplessimo ambito applicativo. Inoltre, la sanzione viene applicata non solo il caso di totale inadempimento degli obblighi, ma anche il caso di adempimento parziale o inesatto (si vedano, ad esempio, la mancata acquisizione di tutte le informazioni necessarie al fine dell'adeguata verifica *ex art. 56* del decreto, il quale non discorre di totale mancanza di verifica, ma unicamente di omissione di acquisizione di dati, concetto per certo graduabile nonché, all'*art. 57*, di tardiva esecuzione degli obblighi di verifica).

Occorre poi aggiungere come la disciplina di riferimento per l'obbligato nello svolgere tale valutazione discrezionale non lo guidi in maniera esaustiva nell'accertamento del rischio di riciclaggio. Ciò è dovuto in parte all'adozione dell'approccio *risk based*, che richiede all'operatore di applicare schemi flessibili, adeguati al caso concreto, per la definizione dell'intensità dell'adeguata verifica come dei dati e delle informazioni da richiedere al cliente. A rendere ancor meno decifrabile il contenuto dell'obbligo vi è anche la possibilità di una sua eterointegrazione mediante il rinvio a fonti secondarie. Ad esempio, l'*art. 23* d.lgs. n. 231 del 2007, nell'elencare i fattori di basso rischio che devono essere valutati ai fini dell'applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica, demanda alle autorità di vigilanza di settore e agli organismi di autoregolamentazione non solo di integrare ma anche di modificare l'elenco medesimo, lasciando ai soggetti obbligati l'onere di una gravosa e intricata ricostruzione degli indici di riferimento. L'indeterminatezza, dunque, del contenuto della prestazione a cui il soggetto obbligato deve adempiere nell'esecuzione delle misure preventive antiriciclaggio, se pensata inizialmente in un'ottica di miglior adattabilità del sistema al rischio di riciclaggio presente, nonché di maggior razionalizzazione nella spendita delle risorse, si rivela in ultimo controproducente per l'obbligato in sede sanzionatoria<sup>260</sup>.

---

<sup>260</sup> KROGH-PESARESI, *L'apparato sanzionatorio: un sistema da migliorare*, Biblioteca online della fondazione italiana del notariato, 2021 (<https://biblioteca.fondazione-notariato.it/art/apparato-sanzionatorio-un-sistema-da-migliorare.html>) secondo i quali "allo stato attuale (...) questa discrezionalità accompagnata spesso da disposizioni incomplete (o da completare) si sta dimostrando un boomerang in sede di accertamento ed in sede di applicazione delle sanzioni. Ci troviamo di fronte ad accertamenti e contestazioni che mettono in discussione ciò che il professionista, nell'ambito della discrezionalità riconosciutagli dal legislatore, ha ritenuto di acquisire e su come ha inteso svolgere l'adeguata verifica

Sul versante sanzionatorio, invece, le disposizioni degli artt. 56, 57 e 58 d.lgs. n. 231 del 2007 non contengono alcun elemento che indichi, al soggetto obbligato come all'organo che applica la sanzione (il Ministero dell'Economia e delle Finanze), a quale elemento rapportare la gravità dell'inadempimento sanzionabile. In altri termini, prevedendo la punibilità del mero inadempimento, le norme non delineano il disvalore della condotta, la cui offensività si sarebbe potuta ricercare, ad esempio, nell'effettiva sussistenza di un rischio di riciclaggio quale indice di una seria negligenza da parte del soggetto obbligato. Poiché la formulazione dell'illecito rinvia alla semplice inosservanza delle misure preventive, si rendere pressoché automatico il suo riscontro, sia nel caso di una grave mancanza di diligenza, sia nel caso di un mero inadempimento formale.

Il riferimento, per ciascun obbligo previsto, alla gravità, alla ripetizione, alla sistematicità e alla pluralità della violazione conduce poi a un sensibile aggravio sanzionatorio. La definizione di tali concetti di gravità, sistematicità, ripetizione e pluralismo viene demandata alla Guardia di Finanza, che andrà a svolgere, in un secondo momento, la valutazione circa il riscontro della fattispecie in forma aggravata<sup>261</sup>. In tal modo, concetti ampi e indeterminati quali quelli impiegati nella descrizione della fattispecie aggravata, essenziali nella selezione degli illeciti connotati da una maggior gravità, vengono specificati dallo stesso organo che (come verrà tra poco esaminato) effettua l'ispezione su cui si fonda il giudizio del MEF, portando in tal modo a non distinguere tra chi elabora i parametri e chi invece deve effettivamente applicarli.

Operando una ricognizione di quanto espresso sinora in materia di sanzioni amministrative, si può sottolineare come il d.lgs. n. 231 del 2007 disegni un sistema sanzionatorio dall'ambito di applicazione estremamente vasto e incerto, in contraddizione con la stessa discrezionalità proposta dal sistema antiriciclaggio fondato sul c.d. *risk based approach* e che comporta una sorta di automaticità nell'applicazione della sanzione conseguente a qualsiasi inadempimento, anche non rilevante. Ed è qui che subentra l'aspetto maggiormente critico della disciplina: ad un potere, ampiamente discrezionale,

---

all'interno delle norme e delle regole tecniche esistenti"; negli stessi termini v. PALAZZO, *Rule of law e normativa antiriciclaggio*, Biblioteca online della fondazione italiana del notariato, 2021 (<https://biblioteca.fondazione-notariato.it/art/rule-of-law-e-normativa-antiriciclaggio.html>).

<sup>261</sup> Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze DT-56499, 17 giugno 2022.

lasciato all'organo sanzionatorio nell'accertamento delle sanzioni fa eco un rischio di arbitrio nella determinazione del loro ammontare, data sia la loro elevata afflittività che le amplissime cornici edittali previste.

### **3.3.2. Le sanzioni applicabili e l'autorità competente**

Il carico afflittivo delle sanzioni amministrative antiriciclaggio è innegabile se si guarda al fatto che queste possono raggiungere, nella forma aggravata, un massimo di cinquanta mila euro per l'inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei dati nonché di un milione di euro nel caso di mancata segnalazione dell'operazione sospetta. La severità delle sanzioni disposte dalla normativa antiriciclaggio appare sempre più irrazionale se si aggiunge la totale assenza di una loro parametrizzazione in forza della natura di persona fisica o giuridica del destinatario e della sua disponibilità finanziaria. Da quest'ultima, difatti, dipende non solo il grado di afflittività della sanzione applicabile ma anche la possibilità per il soggetto obbligato di predisporre un apparato più o meno esteso di controllo e, dunque, di corretta valutazione del sospetto di riciclaggio e di applicazione delle misure preventive previste all'interno del decreto.

In tal senso, accogliendo in tal modo le polemiche emerse dal mondo professionale, un monito era derivato dalla l. d. n. 170 del 2016 che, in accoglimento di quanto disposto dalla IV Direttiva AML<sup>262</sup>, aveva richiesto di “graduare l'entità e la tipologia delle sanzioni amministrative tenuto conto della natura, di persona fisica o giuridica, del soggetto” nonché “del settore di attività, delle dimensioni e della complessità organizzativa dei soggetti obbligati”. L'equiparazione tra un professionista ed un intermediario, dotati di una possibilità di *compliance* differente, solleva dubbi, da un lato, in merito alla violazione dell'art. 3 Cost. e, dall'altro, dell'art. 76 Cost. per quanto attiene al mancato rispetto della delega<sup>263</sup>.

In aggiunta a ciò, la forbice edittale prevista per ciascuna violazione appare eccessivamente ampia. A tal proposito basti pensare che, nell'ipotesi di violazione

---

<sup>262</sup> In particolare, agli articoli 58, 59, 60, 61 e 62 della Direttiva EU/2015/849.

<sup>263</sup> In tal senso si veda LUCIANI, *La normativa antiriciclaggio al cospetto della Costituzione*, in *Biblioteca online della fondazione italiana del notariato*, 2021 (<https://biblioteca.fondazioneitaliana.it/art/normativa-antiriciclaggio-al-cospetto-della-constituzione.html>).

dell'obbligo di segnalazione dell'operazione sospetta, la sanzione varia da un minimo di tremila mila euro (riducibile a mille con il pagamento in misura ridotta) fino ad un massimo di un milione di euro, dimostrando come la mancanza di connotazione del disvalore della condotta si venga a tradurre in una totale indeterminatezza della pena che, in ultimo, lascia un potere del tutto arbitrario all'Amministrazione nella valutazione della gravità della sanzione applicabile.

L'amplissima forbice edittale, unitamente alla mancanza di criteri univoci per il riscontro della fattispecie in forma aggravata, in ultimo, non consentono al soggetto obbligato di prevedere le conseguenze del proprio comportamento, inducendolo a porre in essere le misure più per il timore di essere sanzionato che per una leale collaborazione con le autorità, che dovrebbe invece rappresentare il cardine del sistema antiriciclaggio<sup>264</sup>.

A minare ulteriormente la legittimità delle sanzioni applicabili vi è poi la previsione (art. 65 d.lgs. n. 231 del 2007) che ad irrogarle sia il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel caso di soggetti non sottoposti alla vigilanza delle autorità di settore ovvero di inosservanza dell'obbligo di segnalazione dell'operazione sospetta imputabile al personale e ai titolari delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo di intermediari finanziari e dei revisori legali. Nel procedimento sanzionatorio non viene previsto alcun momento di interlocuzione con il destinatario della sanzione (o con un suo legale rappresentante), ma solo l'adozione del parere di una commissione di cinque esperti in materia di antiriciclaggio e di infrazioni valutarie, nominati dal MEF stesso, di concerto con i Ministri del Commercio internazionale e della Giustizia, in totale mancanza di un contraddittorio.

Occorre poi rilevare, dunque, come ad applicare le sanzioni non sia un organo giurisdizionale imparziale, stante il semplice fatto che è allo stesso MEF a cui viene demandata l'elaborazione della normativa secondaria ad integrazione di quella primaria nonché, più in generale, il perseguimento del contrasto al riciclaggio. Inoltre, è da porre in discussione anche l'equidistanza dalle parti dell'autorità irrogante che, nella sua decisione circa l'applicazione della sanzione, fonderà il più delle volte il proprio giudizio

---

<sup>264</sup> Così PANZARELLA, *Sistema sanzionatorio nella normativa antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo*, in *Notariato*, 2024, p. 438.

sulla base di un verbale, coperto da pubblica fede<sup>265</sup>, redatto dalla Guardia di Finanza, corpo di polizia economico-finanziaria che opera sotto la direzione dello stesso MEF.

### **3.3.2. Le sanzioni amministrative sotto la lente dei criteri Engel**

La situazione sanzionatoria sopra rappresentata risulta ancor più critica se guardata alla luce della giurisprudenza della Corte EDU e della sua progressiva estensione delle garanzie di matrice penalistica, teorizzate a partire dagli artt. 6 (diritto ad un equo processo) e 7 (riserva di legge) CEDU, che ha condotto a un parziale superamento della tradizionale distinzione tra sanzione penale e amministrativa<sup>266</sup>.

Nello specifico, la Corte è giunta a porre in discussione la qualifica formale di alcuni illeciti amministrativi guardando ai loro profili sostanziali, quali la natura della norma sanzionatoria e l'entità della sanzione comminabile<sup>267</sup> (cd. criteri Engel), al fine di stabilirne la natura penale o amministrativa. La finalità perseguita dalla Corte è quella di evitare un aggiramento delle garanzie apprestate dalla CEDU: salva la possibilità per gli Stati di scegliere liberamente la natura giuridica da attribuire ad una sanzione e il suo regime di imputazione, la Corte non può delegare al volere sovrano degli stessi la scelta di quando applicare le tutele apprestate dagli artt. 6 e 7 della Convenzione riferiti alla materia criminale. Invero, una piena discrezionalità nello stabilire la natura penale di una sanzione si porrebbe in contrasto con gli scopi e l'oggetto della Convenzione<sup>268</sup>.

Dunque, la giurisprudenza della Corte EDU elaborata a partire dalla sentenza Engel contesta la discrezionalità di ciascun ordinamento nel determinare l'ambito di applicazione delle garanzie convenzionali che si devono accompagnare alla previsione e all'applicazione delle sanzioni punitive<sup>269</sup>. Per tale ragione, sebbene normalmente tali sanzioni vengano applicate negli Stati membri nel caso di commissione di un illecito

---

<sup>265</sup> Al processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza viene attribuito valore di piena prova fino a querela di falso (Cass. civ., sez. trib., 16 maggio 2012, n. 7671).

<sup>266</sup> La rilettura della nozione di sanzione penale e amministrativa portata dalla Corte EDU sarebbe, secondo alcuni, talmente pervasiva da rendere ad oggi persino "superflua" un'analisi della stessa nozione di sanzione amministrativa (CERBO, *La nozione di sanzione amministrativa e la disciplina applicabile*, in *La sanzione amministrativa*, a cura di Cagnazzo-Toschei-Tuccari, Giuffrè, 2016, p. 3).

<sup>267</sup> Corte EDU, Grande Camera, 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi.

<sup>268</sup> Ivi, par. 82.

<sup>269</sup> VIGANÒ, *Il nullum crimen conteso: legalità "costituzionale" vs. legalità "convenzionale"*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, p. 5.



penale, la Corte richiede agli Stati di prescindere dalla qualifica formale del fatto e di garantire i diritti di cui agli artt. 6 e 7 CEDU anche nel caso di sanzioni che, in forza dei loro caratteri sostanziali, siano equiparabili a quelle penali.

Alla Corte di Strasburgo ha fatto eco anche la nostra Corte Costituzionale<sup>270</sup>, la quale, nell'adottare una nozione di sanzione punitiva "sostanziale" a cui collegare l'applicazione delle garanzie poste dal secondo comma dell'art 25 Cost., ha riferito la necessità di evitare che "singole scelte compiute dagli Stati aderenti alla CEDU nell'escludere che un determinato illecito ovvero una determinata sanzione a misura restrittiva appartengano all'ambito penale possano determinare un surrettizio aggiramento delle garanzie individuali che gli articoli 6 e 7 riservano alla materia penale".

In tutti i casi in cui il legislatore nazionale abbia attribuito all'illecito espressa natura penale non si pongono particolari questioni in termini di tutela, in quanto gli Stati membri prevedono già l'applicazione di garanzie rafforzate alla materia penale, sia per quanto riguarda la formulazione degli illeciti, sia per quanto attiene alla tutela giurisdizionale dell'imputato. Il dubbio sulla natura della sanzione e, dunque, sull'opportunità di applicare i criteri Engel sorge per tutte le altre tipologie di illecito e, in particolare, per quelli amministrativi. In tali casi, per scandagliare la natura sostanziale dell'illecito, la Corte di Strasburgo richiede al giudice di esaminare, alternativamente e non cumulativamente<sup>271</sup>, la finalità perseguita dalla norma e la severità del regime sanzionatorio, per poi, se necessario, rimettere la questione dinanzi alla Corte di Strasburgo o alla Corte Costituzionale.

Svolta tale doverosa premessa, è ora possibile prendere in esame le sanzioni amministrative del d.lgs. n. 231 del 2007 alla luce del secondo criterio Engel, che guarda alla finalità perseguita dal legislatore nell'imporre la punibilità dell'inadempimento delle misure preventive antiriciclaggio. A tal riguardo, secondo la Corte di Strasburgo, hanno natura "sostanzialmente penale" tutte quelle sanzioni che perseguono uno scopo

---

<sup>270</sup> Corte Costituzionale, 4 giugno 2010, n. 196.

<sup>271</sup> Corte EDU, 11 giugno 2009, *Dubus S.A. c. Francia*, nella quale la corte chiarisce che "il secondo e il terzo criterio sono alternativi e non necessariamente cumulativi"; occorre però specificare come, in casi di particolare complessità, la Corte nel valutare la natura sostanzialmente penale di una sanzione vada a effettuare il vaglio alla luce di tutti e due gli ultimi criteri (CERBO, *La nozione di sanzione amministrativa e la disciplina applicabile*, cit., p. 18).

punitivo<sup>272</sup>, ossia che cagionano un pregiudizio a un individuo con una finalità di deterrenza. Per illustrare più estesamente l'applicazione del criterio, risulta opportuno ripercorrere la distinzione esistente all'interno delle misure afflittive, ossia all'interno di tutte le misure che incidono negativamente sulla sfera giuridica del loro destinatario, tra misure preventive e misure sanzionatorie, fra le quali si trovano quelle penali<sup>273</sup>.

Le misure afflittive preventive gestiscono un rischio attuale, il quale solo in un momento successivo potrebbe tradursi in una condotta illecita, giustificando in tal modo la loro applicazione nello scongiurare una situazione offensiva futura e meramente potenziale. Nel d.lgs n. 231 del 2007 non sono rinvenibili misure sanzionatorie che assolvano a un fine di prevenzione del riciclaggio, poiché gli illeciti degli artt. 56 ss., da un lato, non richiedono ai fini della loro applicazione la sussistenza nel caso concreto di un rischio di riciclaggio e, dall'altro, incidono sul patrimonio di un soggetto differente rispetto a colui che ha la disponibilità di proventi illeciti, risultando incapaci di inibire la condotta di riciclaggio del cliente. All'interno del sistema antiriciclaggio si riscontra il perseguimento di fine preventivo non tanto da parte dell'apparato sanzionatorio, quanto, semmai, dalle misure di adeguata verifica e di segnalazione dell'operazione sospetta. Il contenuto e l'onerosità di tali obblighi, difatti, varia in forza della valutazione della pericolosità attuale del cliente (o del titolare effettivo), al fine di evitare che l'esecuzione dell'operazione consenta il compimento di atti di riciclaggio.

Accanto alle misure preventive si trovano quelle sanzionatorie, le quali presentano una "natura reattiva"<sup>274</sup> rispetto a un comportamento passato, che si pone in contrasto con una regola di condotta. Esse, a loro volta, si differenziano tra misure ripristinatorie, che mirano a ristabilire lo *status quo ante* alla realizzazione della condotta illecita e punitive, che, come anticipato sopra, cagionano un pregiudizio al loro destinatario per scopi di repressione e di deterrenza. L'applicazione di una pena pecuniaria nel caso di mancato assolvimento delle misure antiriciclaggio non è ricollegabile ad alcun intento ripristinatorio, ma si traduce in conseguenze peggiorative del patrimonio del loro

---

<sup>272</sup> Corte EDU, 21 febbraio 1984, Öztürk c Germania, par. 53.

<sup>273</sup> BOBBIO, *Sanzione*, in *Noviss. dig. it.*, XVI, Utet, 1969, p. 531.

<sup>274</sup> VIGANÒ, *Garanzie penalistiche e sanzioni amministrative*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, p. 1784.

destinatario<sup>275</sup> al fine di distogliere lo stesso e gli altri soggetti obbligati dal non adempiere alle norme del d.lgs. n. 231 del 2007. Dunque, alla luce della finalità punitiva perseguita dalle sanzioni di cui agli artt. 56 ss. del decreto è possibile affermare la natura sostanzialmente penale delle sanzioni amministrative del decreto in forza della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e, nello specifico, del secondo criterio Engel<sup>276</sup>.

A ulteriore conferma della natura sostanzialmente penale delle sanzioni amministrative antiriciclaggio è possibile esaminarle anche alla luce del terzo criterio elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, che valuta la gravità della sanzione comminata dalla legge nel suo massimo edittale<sup>277</sup>. L'afflittività della sanzione non deve necessariamente essere riferita alla limitazione della libertà personale, ma può riguardare anche le conseguenze finanziarie che comporta per il patrimonio del destinatario<sup>278</sup>. A tal riguardo, è già stata posta in luce l'irragionevole severità delle sanzioni pecuniarie antiriciclaggio (v. cap. II, § 3.3.2), che possono raggiungere 50 mila euro nel caso di violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione e un milione di euro nel caso di omessa segnalazione dell'operazione sospetta. La sproporzione di tale carico afflittivo viene dimostrata specialmente nelle ipotesi in cui siano le persone fisiche a essere destinatarie della sanzione.

La conclusione delle riflessioni ora svolte risulta evidente: dal riconoscimento della natura sostanzialmente penale delle sanzioni amministrative comminate dal d.lgs. n. 231 del 2007 discenderebbe la necessità di rispettare le garanzie penali previste dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, aspettativa che, per come si configura ad oggi la disciplina antiriciclaggio, verrebbe frustrata per diverse ragioni.

Un primo profilo di contrasto con la CEDU si porrebbe in punto di determinatezza delle fattispecie sanzionatorie (art. 7 CEDU), in forza, come già osservato (v. cap. II, § 3.3), della formulazione del comportamento sanzionato dagli artt. 56 ss. d.lgs. n. 231 del

---

<sup>275</sup> MONGILLO, *Confisca proteiforme e nuove frontiere della ragionevolezza costituzionale. Il banco di prova degli abusi di mercato*, in *Giur. cost.*, 2019, p. 3350.

<sup>276</sup> Il secondo criterio risulta, alla luce delle stesse esplicitazioni svolte dalla Corte medesima, quello di maggior rilievo in quanto permette di enucleare la reale sostanza di una sanzione (Corte EDU, 23 novembre 2006, *Jussila c. Finlandia*, par. 38).

<sup>277</sup> Ad esempio Corte EDU, 27 agosto 1991, *Demicoli c. Malta*, par. 34, in cui si qualifica la sanzione come penale sulla base del massimo periodo di reclusione e della sanzione pecuniaria comminata dalla lettera della legge.

<sup>278</sup> Corte EDU, 11 giugno 2009, *Dubus S.A. c. Francia*.

2007. Il contenuto delle misure preventive antiriciclaggio, a cui le sanzioni rinviano, non risulta facilmente predeterminabile in quanto deve essere parametrato al rischio di riciclaggio presente nel caso concreto in accordo al *risk based approach*. Ciò si traduce nella necessità di svolgere una valutazione fondata su indici rilevatori del rischio di riciclaggio, la quale, come ogni altra valutazione tecnica, presenta in ciascun caso concreto un margine di opinabilità.

In tal modo la difficile individuazione dell'oggetto della prestazione imposta dal decreto si traduce in un difetto di determinatezza del comportamento sanzionato dagli artt. 56 ss., dal momento in cui questo coincide con il mero inadempimento della prestazione stessa. Nella formulazione della condotta illecita, difatti, non viene in alcun modo specificato cosa renda una violazione degli obblighi preventivi più o meno grave di un'altra, lasciando del tutto indefinito il disvalore della condotta sanzionata.

A ciò, infine, si aggiunge la difficile ricostruzione del quadro normativo che stabilisce il contenuto e la disciplina delle misure preventive antiriciclaggio, dovuta all'impiego dei numerosi rinvii tra le diverse norme del d.lgs. n. 231 del 2007 o a fonti secondarie. Non rendere il precetto facilmente intelleggibile dal suo destinatario si traduce, in ultimo, nel non consentirgli di prevedere le conseguenze penali del suo comportamento.

Riconoscendo la natura sostanzialmente penale delle sanzioni amministrative antiriciclaggio emergerebbe poi un secondo profilo di contrasto con la CEDU in merito alle garanzie del giusto processo (art. 6), che richiedono la presenza di un giudice indipendente, imparziale e costituito per legge. Nel procedimento di applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 56 ss del decreto non si può parlare di terzietà del soggetto giudicante in quanto il soggetto incaricato, ossia il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è l'organo a cui viene demandata l'azione di contrasto ai fenomeni di riciclaggio, nonché l'elaborazione della disciplina secondaria a integrazione delle norme del d.lgs. n. 231 del 2007. In aggiunta, il MEF accerta la responsabilità del soggetto destinatario della normativa antiriciclaggio sulla base del parere elaborato da una commissione da esso nominata e dei verbali che gli fornisce la Guardia di Finanza, la quale dipende direttamente dal Ministero.

Per ragioni di brevità dell'esposizione, sono stati ora menzionati solo i profili di violazione della CEDU ricollegabili all'indeterminatezza delle norme sanzionatorie e all'imparzialità dell'organo giudicante, in quanto appaiono quelli maggiormente contrastanti con gli *standards* richiesti dalla Corte EDU nella previsione di sanzioni sostanzialmente penali. Rimane ad ogni modo possibile, alla luce degli sviluppi della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e della Corte Costituzionale in merito alle tutele applicabili alla materia criminale, enucleare ulteriori elementi della disciplina antiriciclaggio da riesaminare nel caso di un riconoscimento della natura sostanzialmente penale degli illeciti amministrativi ivi previsti<sup>279</sup>.

### **3.4. Gli illeciti penali: l'oggetto giuridico dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007 alla luce dei diversi mutamenti normativi**

Terminata l'analisi degli illeciti amministrativi, rimane da svolgere l'esame di quelle violazioni delle misure di prevenzione del riciclaggio a cui il decreto attribuisce espressamente rilievo penale. Più specificamente, l'art. 55, contenuto nel Titolo V (disposizioni sanzionatorie finali), Capo I (sanzioni penali) del d.lgs. n. 231 del 2007 punisce chiunque, essendo tenuto al rispetto degli obblighi di adeguata verifica previsti all'interno del decreto, falsifichi o, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizzi dati e informazioni false (art. 55.1 d.lgs. n. 231 del 2007), nonché chiunque, obbligato ad adempiere agli obblighi di conservazione previsti dal decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere (art. 55.2 d.lgs. n. 231 del 2007). Per tali fattispecie viene prevista la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10 a 30 mila euro.

---

<sup>279</sup> Una prima apertura in tal senso è avvenuta da parte del giudice costituzionale di Malta, davanti al quale è stata posta una questione di legittimità costituzionale circa le misure sanzionatorie previste dal sistema antiriciclaggio maltese in caso di violazione degli obblighi di conservazione. La Corte maltese ha dichiarato l'illegittimità delle relative disposizioni (si tratta nello specifico dell'art. 13 del capitolo 373 della "Legge sulla prevenzione del riciclaggio" e il Regolamento 21 della *Subsidiary Legislation* 373.01) nella parte in cui prevedevano l'irrogazione di sanzioni dall'elevato grado di afflittività (sino ad un massimo di cinque milioni di euro) da parte della Financial Intelligence Analysis Unit, un organo di natura non giurisdizionale e non capace di garantire un'idonea distanza tra le parti.

Specularmente alla violazione delle misure di adeguata verifica, la norma specifica i casi in cui è la condotta del cliente, tenuto a fornire all'operatore i dati e le informazioni per espletare i suoi obblighi informativi, a costituire reato. In particolare, colui che instaura un rapporto con il soggetto obbligato al rispetto della normativa antiriciclaggio è punito nelle ipotesi in cui fornisca dati falsi o non veritieri (art. 55.3 d.lgs. n. 231 del 2007).

A tali delitti viene affiancato un illecito contravvenzionale (art. 55.4 d.lgs. n. 231 del 2007) consistente nella violazione dei divieti di comunicazione dell'avvenuta segnalazione sospetta ovvero del relativo flusso di ritorno, disciplinati rispettivamente all'art. 39.1 e 41.3 del decreto, violazione che comporta l'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da cinque mila a trenta mila euro.

Le norme incriminatrici del d.lgs. n. 231 del 2007 vengono oggi ritenute soddisfacenti da quasi l'unanimità dei commentatori sotto il profilo della determinatezza della loro formulazione, come anche dell'offensività delle condotte penalmente rilevanti. L'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, infatti, si pone a chiusura dell'apparato sanzionatorio del sistema antiriciclaggio mantenendo una forte aderenza alla formulazione delle misure preventive poste nei titoli precedenti, sia in termini di tipizzazione delle condotte, in quanto queste si sostanziano in violazioni particolarmente gravi degli obblighi antiriciclaggio, sia per quanto riguarda il suo ambito soggettivo di applicazione, avendo come destinatari gli stessi soggetti gravati dagli obblighi stessi (o, nel caso dei clienti, coloro che si interfacciano con il soggetto obbligato). In tal modo, le sanzioni penali si pongono in perfetta continuità con quelle amministrative, fondate anch'esse sull'inadempimento delle misure di prevenzione del riciclaggio<sup>280</sup>.

Oltre a tale profilo, i reati previsti nel decreto si fondano su elementi materiali della condotta, quali la falsificazione e la frode, che ne tratteggiano il disvalore rispetto agli analoghi illeciti amministrativi, salvo che per la contravvenzione prevista all'interno del quarto comma, che poggia sulla mera violazione di un precetto comportamentale.

Dunque, pur inserendosi all'interno di un sistema marcatamente preventivo quale quello delineato dal d.lgs. n. 231 del 2007, gli illeciti penali ivi previsti hanno il pregio

---

<sup>280</sup> ROSSI, *Prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo*, cit., p. 38.

punire condotte dotate di una propria offensività, rimanendo al medesimo tempo strettamente aderenti agli obblighi di natura precauzionale posti a fondamento di tutto il *corpus* normativo antiriciclaggio.

Prima di analizzare le condotte punite, si rende però opportuno ripercorrere i profondi mutamenti che hanno interessato l'art. 55 al fine di individuare le ragioni di politica criminale che hanno condotto all'attuale configurazione dell'apparato sanzionatorio penale del sistema preventivo antiriciclaggio.

I reati originariamente previsti nel d.lgs. n. 231 del 2007 presentavano una forte anticipazione della tutela, incriminando comportamenti ritenuti prodromici alla commissione di successive operazioni di riciclaggio. Venivano puniti quali delitti la violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione, l'omessa o la tardiva segnalazione delle operazioni sospette, la violazione del divieto di comunicazione della segnalazione (e del relativo flusso di ritorno) e, infine, l'omessa comunicazione delle irregolarità rilevate da parte degli organi di controllo delle persone giuridiche. In capo al cliente erano previste sanzioni penali non solo nel caso di comunicazione di informazioni false, ma anche nell'ipotesi di mera mancanza di indicazione del soggetto per conto del quale era eseguita l'operazione ovvero della natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale. In ultimo, era sanzionato all'interno dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007 l'indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento, nonostante il delitto mostrasse una scarsa attinenza sia agli obblighi preventivi posti dal decreto e sia al riciclaggio stesso. Difatti, il reato veniva (e viene tutt'ora) in rilievo all'interno di schemi fraudolenti o di furti d'identità volti non tanto a ripulire proventi illeciti, ma a sottrarre fondi altrui.

Come già rilevato (v. cap. II, § 3.2.), le critiche relative alle fattispecie penali del d.lgs. n. 231 del 2007, già mosse anche rispetto alla l. 5 luglio 1991, n. 197, derivavano principalmente dal largo impiego della tecnica redazionale del rinvio. Salvo che per gli illeciti gravanti sull'esecutore dell'operazione e per l'indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, ciascuna delle norme incriminatrici rimandava, difatti, alle disposizioni del decreto che dettagliavano gli obblighi del soggetto tenuto a porre in essere la misura preventiva. In tal modo si pregiudicava l'intelligibilità del precetto, non venendo

specificato al suo interno in quale misura l'inadempimento degli obblighi preventivi avrebbe dovuto assumere rilievo penale<sup>281</sup>.

Dunque, la normativa antiriciclaggio si dimostrava poco chiara e, in virtù della sua ridondanza e dell'impiego di tali numerosi rimandi ad altre disposizioni del decreto, permanevano numerose incertezze in merito alla circoscrizione degli atti penalmente rilevanti, a detrimento della prevedibilità e della conoscibilità delle conseguenze penali delle condotte poste in essere dai soggetti obbligati. Proprio in forza di tale mancanza di decifrabilità delle norme incriminatrici, l'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007 presentò una scarsissima applicazione giurisprudenziale<sup>282</sup>.

Inoltre, la formulazione degli illeciti penali, come appena visto, poggiava sul mero inadempimento degli obblighi preventivi o finanche sul loro inesatto adempimento, come dimostrato dalla punibilità della tardiva segnalazione dell'operazione sospetta.

Ontologicamente, l'obbligo preventivo mira ad anticipare un evento futuro e incerto, ma nulla dice circa la probabilità del suo verificarsi nel caso concreto. Coerentemente con ciò, i soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio sono tenuti a porre in essere le misure di identificazione e di conservazione non solo nei casi di riscontro di un effettivo rischio di riciclaggio, ma anche in occasione di qualunque rapporto continuativo o operazione occasionale.

In tale maniera, vennero previsti reati che anticipavano la tutela a situazioni considerate prodromiche alla realizzazione di una futura ed eventuale condotta di riciclaggio da parte del cliente, senza agganciarsi ad alcuna offesa in termini sia di danno che di pericolo. Si giungeva così ad attribuire rilievo penale anche alle violazioni di obblighi dovute a mere

---

<sup>281</sup> Un esempio paradigmatico era costituito dal primo comma dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, il quale puniva come contravvenzione la violazione delle "disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, concernenti l'obbligo di identificazione". Queste ultime, contenute negli articoli da 15 a 35 del decreto, prevedevano una serie estremamente ampia di disposizioni inerenti non solo all'identificazione della clientela, ma anche al più vasto obbligo di adeguata verifica, contribuendo in tal modo ad aggravare l'indeterminatezza della fattispecie.

<sup>282</sup> "La costruzione degli illeciti (...) si sviluppa il più delle volte attraverso continui rimandi alle disposizioni che dettano i molteplici adempimenti antiriciclaggio. La pressoché totale assenza di giurisprudenza (...) sembra allora il frutto soprattutto di questi vizi della normativa, che rendono incerte le condotte rilevanti, difficilmente comprensibili per gli operatori finanziari" (BEVILAQUA, *Le previsioni sanzionatorie della normativa antiriciclaggio*, in *Reati in materia economica*, a cura di Alessandri, Giappichelli, 2017<sup>2</sup>, p. 375).



disattenzioni o a disfunzioni amministrative prive, dunque, di una propria capacità lesiva che giustificasse l'impiego dello strumento penale<sup>283</sup>. Per tale ragione, una parte della dottrina ravvisò nei reati in esame la natura di illeciti di mera disobbedienza<sup>284</sup>.

Alcune interpretazioni dell'epoca cercarono, ad ogni modo, di apprestare al sistema delle sanzioni penali del decreto una propria legittimazione, interrogandosi sulla *ratio* sottesa all'imposizione di obblighi in capo al personale di istituti bancari e intermediari finanziari. Secondo una delle letture proposte<sup>285</sup>, i doveri dei soggetti tenuti al rispetto della normativa antiriciclaggio si rivelavano necessari al fine di acquisire dati relativi alla connessione esistente tra capitali e soggetti beneficiari, consentendo la ricostruzione dei flussi finanziari e, in ultimo, l'individuazione dell'origine illecita dei proventi e dei soggetti coinvolti nell'attività di riciclaggio. In altre parole, la predisposizione di tale apparato informativo permetteva all'autorità giudiziaria di scomporre la rete di transazioni eseguite con il fine di rendere anonima la titolarità dei capitali, allontanandoli dalla loro origine delittuosa e attribuendo loro una parvenza di liceità; in tal modo, forniva un adeguato apparato probatorio nei procedimenti penali in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego<sup>286</sup>. Garantendo l'efficacia delle relative norme incriminatrici, la "predisposizione di specifiche sanzioni penali per i comportamenti violatori degli

---

<sup>283</sup> Posizioni estremamente critiche circa le sanzioni penali previste all'interno della normativa antiriciclaggio vennero espresse anche in seno a Banca d'Italia e all'Unità di Informazione Finanziaria (CASTALDI, *L'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio*, testimonianza del Direttore dell'Unità di Informazione finanziaria innanzi alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali anche straniere, 2011, p. 21 (<https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi/documenti/AUDIZIONE-COMMISSIONE-ANTIMAFIA.pdf>); DRAGHI, Audizione del Governatore di Banca d'Italia dinnanzi alla Commissione Antimafia del 14 giugno 2007, p. 10 ([https://leg15.camera.it/\\_dati/leg15/lavori/stenbic/24/2007/0614/s020.htm](https://leg15.camera.it/_dati/leg15/lavori/stenbic/24/2007/0614/s020.htm)).

<sup>284</sup> PISTORELLI, *La normativa antiriciclaggio introdotta dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231*, in *Giurisprudenza di merito*, 2008, p. 2472.

<sup>285</sup> FORTE, *L'obbligo di informazione come metodo per l'individuazione del paper trail: il problema del bene giuridico tutelato*, in *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, a cura di Manna, UTET, 2000, p. 327 ss. L'autore si riferisce alle sanzioni penali per la violazione degli obblighi identificativi previsti all'interno della l. 5 luglio 1991, n. 197, sanzionati ai commi 6 e 7 dell'art. 2 della medesima legge. Stante la somiglianza nella formulazione delle norme incriminatrici e delle relative sanzioni penali pecuniarie, vale la medesima argomentazione anche riguardo le sanzioni penali previste inizialmente dal d.lgs. n. 231 del 2007.

<sup>286</sup> Per il legame sussistente gli obblighi di identificazione e l'attività di indagine sul reato presupposto da parte dell'autorità giudiziaria INZITARI, *Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore. Note introduttive*, in *L'antiriciclaggio*, a cura di Inzitari, in *Le nuove leggi civili commentate*, Cedam, 1993, p. 967.

obblighi di collaborazione con l'autorità inquirente" si sarebbe spiegata allora "con l'intento di salvaguardare la prova"<sup>287</sup>.

Attraverso l'argomentazione appena esposta si giungeva ad attribuire una propria dimensione offensiva agli illeciti penali del d.lgs. n. 231 del 2007: poiché tali reati apprestavano una diretta tutela al bene strumentale della corretta formazione del patrimonio informativo, garantivano in ultimo l'efficacia dell'incriminazione del riciclaggio. Per tale ragione, il bene finale si sarebbe dovuto identificare nell'oggetto giuridico dello stesso art. 648-*bis* c.p., ovvero nell'amministrazione della giustizia. In conformità a tale visione, si attribuiva alle fattispecie di cui all'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007 la natura di reati di pericolo presunto, in cui il pericolo, costituito dall'impossibilità della conoscenza da parte dell'autorità giudiziaria delle operazioni di riciclaggio, sarebbe stato insito nella mancata acquisizione dei dati informativi da parte dei soggetti obbligati, in violazione delle misure preventive imposte dal decreto<sup>288</sup>.

Proprio la funzionalità degli obblighi informativi alla ricostruzione dei flussi finanziari e alla repressione del riciclaggio avrebbe però già dovuto essere indicativa di come l'inadempimento delle misure di identificazione si andasse a collocare in una fase meramente preventiva, a cui ancora non si legava alcun indice di un potenziale rischio di riciclaggio. Dunque, è da ritenere che le sanzioni penali, come concepite inizialmente dal d.lgs. n. 231 del 2007, rientrassero in quella pratica sempre più frequentemente adottata dal legislatore penale di anticipazione della soglia di tutela, formulando la fattispecie in modo da spogiarla "dei suoi elementi di concreta lesività e spingendo la stessa più verso strutture o funzioni che non verso interessi materiali e concretamente definibili"<sup>289</sup>.

In un secondo momento, l'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007 rientrò in quel vasto intervento di depenalizzazione portato dal d.lgs. n. 8 del 2016. Preso atto delle esigenze di deflazione penale e di alleggerimento del carico giudiziario dei tribunali, l'art. 1 d.lgs. n. 8 del 2016 condusse alla conversione in illeciti amministrativi di tutti quei reati per i quali era prima

---

<sup>287</sup> FORTE, *L'obbligo di informazione come metodo per l'individuazione del paper trail*, cit., p. 327.

<sup>288</sup> GAMBOGI, *Le violazioni di rilevanza penale dei nuovi obblighi antiriciclaggio*, in *Corriere tributario: settimanale di informatica, attualità, critica e opinione*, Ipsoa, 2008, p. 940 ss. secondo cui l'esigenza perseguita dal decreto n. 231 del 2007 è quella di "evitare che le operazioni di riciclaggio rimangano sconosciute all'autorità".

<sup>289</sup> Così BRICOLA, *Il diritto penale nel mercato finanziario*, in *Scritti di diritto penale*, vol. II, t. II, Giuffrè, 1997, p. 3592.

prevista, nella forma non aggravata, la pena della multa o dell'ammenda, fatte salve le eccezioni specificamente individuate dal decreto. La scelta di tale criterio di selezione delle fattispecie da depenalizzare si basava sull'osservazione per cui la previsione della sola sanzione pecuniaria forniva un indice della minor gravità dell'illecito. In tal modo, i reati relativi alla violazione dell'obbligo di identificazione e di omessa, tardiva o incompleta registrazione vennero convertiti in illeciti amministrativi.

Il principale problema della "clausola di depenalizzazione alla cieca"<sup>290</sup> risiedeva nel fatto che dava per scontate la razionalità delle scelte sanzionatorie del legislatore e la loro attualità, anche a distanza di decenni. La clausola, non consentendo una valutazione del contenuto singolare di ciascun illecito e del suo disvalore, presentava il duplice rischio di mantenere nell'alveo penale illeciti privi di una reale dimensione lesiva e, al contrario, di includere nella depenalizzazione condotte la cui offensività continuava a mantenere, invece, una propria attualità<sup>291</sup>.

Le sanzioni antiriciclaggio ricaddero proprio in tale seconda ipotesi: la depenalizzazione portata dal decreto, oltre a sollevare una serie di dubbi di natura interpretativa<sup>292</sup>, escludeva indiscriminatamente la rilevanza penale di ogni violazione dei doveri di identificazione della clientela, anche di quelle che presentavano una maggiore insidiosità in quanto perpetrate con mezzi fraudolenti o mediante falsificazione<sup>293</sup>.

Dall'avvicinarsi delle riforme che hanno interessato la normativa antiriciclaggio è possibile trarre una prima conclusione. Il legislatore si dimostrò inizialmente incerto nel definire il disvalore delle sanzioni penali di cui al d.lgs. n. 231 del 2007, come dimostrato dal fatto che, a seguito di un importante avanzamento della soglia di rilevanza, tale da ricomprendere anche violazioni formali di obblighi procedurali e organizzativi, si giunse con il d.lgs. n. 8 del 2016 a sottrarre dall'ambito penale anche condotte dotate di una propria lesività.

---

<sup>290</sup> GARGANI, *La depenalizzazione bipolare: la trasformazione di reati in illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie amministrative e civili*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, p. 571 ss.

<sup>291</sup> Su tale punto BRICOLA, *La depenalizzazione nella legge 24 novembre 1981, n. 689; una svolta reale nella politica criminale?*, in *Scritti di diritto penale*, cit., p. 1444 ss.

<sup>292</sup> Per un'attenta disamina dei dubbi di natura interpretativa sollevati dalla generalizzata depenalizzazione in materia di antiriciclaggio DI VIZIO, *Relazione per la Struttura didattica territoriale di Bologna della Scuola Superiore della Magistratura e per la Scuola Superiore di Studi Giuridici dell'Università di Bologna*, Seminario 5 L'Antiriciclaggio, 17 giugno 2016, p. 892 ss.

<sup>293</sup> ZAMPAGLIONE-TRIMARCHI, *Verifica antiriciclaggio tra obbligatorietà e ragionevolezza*, cit., p. 581 ss.

Ad operare un riequilibrio del sistema fu l'art. 5 d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 che ricondusse nell'alveo penale condotte dotate di una propria gravità, connessa al ricorso della falsificazione o della frode. Tale scelta risultava rispondente ai criteri contenuti nell'art. 15 legge delega 12 agosto 2016, n. 170, quali la proporzionalità, l'effettività e la dissuasività delle sanzioni, a loro volta mutuati dalla IV Direttiva AML. Inoltre, venne del tutto abbandonata, con l'unica eccezione della contravvenzione prevista al quarto comma dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, la tecnica del rinvio ad altre norme del decreto, a beneficio della determinatezza e della tassatività del precetto penale.

Per ragioni di completezza, si segnala come la riforma del 2017 non abbia comportato alcun mutamento della formulazione penale e della sanzione applicabile al reato di indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento, inizialmente previsto nell'art. 55.5 del decreto e poi successivamente abrogato dall'art. 4 d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, che lo ha inserito all'interno dell'art. 493-ter c.p.

Ad ogni modo, nonostante la razionalizzazione recata dal d.lgs. n. 90 del 2017 e la chiara *ratio tutelae* su cui poggia l'intero apparato sanzionatorio, consistente nella prevenzione e nel contrasto dello sfruttamento del sistema economico e finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 2.1 d.lgs. n. 231 del 2007), l'individuazione del bene giuridico delle norme incriminatrici del decreto rimane ancora oggi tutt'altro che agevole.

Secondo una prima lettura, le fattispecie penali di cui al d.lgs. n. 231 del 2007 sarebbero poste a presidio dell'efficacia del sistema preventivo antiriciclaggio, sotto i profili del rispetto delle norme di adeguata verifica e di registrazione, nonché dell'effettività dei controlli sulle operazioni e della garanzia del segreto sugli accertamenti relativi alle operazioni sospette segnalate<sup>294</sup>.

Indubbiamente la previsione di tali reati si pone in un certo senso a "chiusura" del sistema, andando a impiegare lo strumento penale per sanzionare le violazioni maggiormente gravi del complesso degli obblighi preventivi antiriciclaggio. Occorre però considerare come una così ampia delimitazione dell'oggetto giuridico dell'art. 55 del

---

<sup>294</sup> In tal senso AMODIO, *Prevenzione del riciclaggio e obblighi di collaborazione dei professionisti*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, p. 1051 ss.

decreto, che viene in tal modo a coincidere con la totalità delle norme preposte alla gestione del rischio di sfruttamento del sistema economico a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, suscita alcuni dubbi circa il rispetto del principio di sussidiarietà. Difatti, la tutela di tale bene giuridico non fornisce alcun indice della necessità e dell'adeguatezza dello strumento penale rispetto a quello amministrativo, posto parimenti a presidio del sistema preventivo del d.lgs. n. 231 del 2007.

I dubbi sull'identificazione del disvalore delle condotte punite dal decreto possono essere ricondotti alla scelta di interpretarle unicamente quali atti prodromici al riciclaggio. In tal modo, come d'altronde sostenuto già prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 90 del 2017<sup>295</sup>, l'incriminazione delle condotte di frode e di falsificazione si giustificerebbe unicamente in quanto queste costituirebbero atti capaci di frapporre un ostacolo tra i capitali impiegati e la loro origine delittuosa e, dunque, strumentali all'attività di ripulitura dei proventi illeciti del cliente. L'accettazione di tale lettura conduce a ritenere gli illeciti in esame come mere fattispecie di ostacolo, di per sé non lesive del bene giuridico dovrebbero tutelare ma idonee a costituire una premessa per la commissione di reati che invece possono offenderlo.

Ammettendo implicitamente la natura di reati senza offesa degli illeciti previsti nell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, sorgono profili di potenziale contrasto con il principio di offensività<sup>296</sup>. In aggiunta, si deve considerare come la delimitazione delle condotte rilevanti mediante l'inserimento degli elementi del falso e della frode fornisca, già di per sé, un indice del fatto che le condotte ivi tipizzate presentino una propria dimensione offensiva.

Lasciando sullo sfondo il fenomeno di ripulitura dei proventi illeciti e guardando unicamente alla dimensione offensiva delle condotte tipizzate nell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, si può osservare come la falsificazione dei dati, come anche l'utilizzo, la comunicazione e la conservazione di dati falsi e l'impiego di mezzi fraudolenti al fine di

---

<sup>295</sup> Cfr. FORTE, *L'obbligo di informazione come metodo per l'individuazione del paper trail*, cit., p. 327; GAMBOGI, *Le violazioni di rilevanza penale dei nuovi obblighi antiriciclaggio*, cit., p. 940 ss.

<sup>296</sup> Tra gli altri MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Cedam, 2020<sup>11</sup>, p. 231 ss. per il quale è possibile derogare al principio di offensività, inteso quale obbligo della norma penale di includere tra gli elementi costitutivi della fattispecie l'offesa a un bene giuridico, nel solo caso di beni di rango primario, quali ad esempio la vita e solo in ipotesi di stretta eccezionalità.

pregiudicarne la conservazione vadano a interporre un impedimento nella riconduzione dei capitali al soggetto interessato all'operazione ovvero nell'individuazione della natura e degli scopi dell'operazione stessa. Di conseguenza, risulta immediatamente pregiudicata la trasparenza delle operazioni finanziarie, da intendere quale attuale ed effettiva comunicazione di dati<sup>297</sup> che consente la chiarezza e la tracciabilità delle operazioni. Tale bene merita indiscutibilmente tutela, in quanto consente un controllo da parte delle autorità preposte e degli altri operatori economici sulla provenienza dei capitali iniettati nel mercato e sulle operazioni effettuate su di essi. Poiché la trasparenza delle operazioni costituisce uno strumento di monitoraggio dei proventi, essa preserva, come beni finali, l'efficiente allocazione delle risorse<sup>298</sup>, che viene pregiudicata dall'iniezione di denaro illecito all'interno del circuito economico e la fiducia nel mercato (v. cap. II, § 2.).

La tutela della trasparenza finanziaria all'interno del *corpus normativo* penale antiriciclaggio si traduce, dunque, nel controllo, sotto il profilo macroeconomico, del collocamento sul mercato dei patrimoni illeciti. La trasparenza costituisce, in tal modo, un bene di natura sovraindividuale<sup>299</sup>, la cui titolarità non può essere ricondotta aprioristicamente a individui determinati in quanto tutela l'efficiente allocazione dei risparmi e degli investimenti degli altri operatori in via indiretta e mediata. Per tale ragione, per prevenire il rischio di punire condotte inoffensive, occorrerà verificare il pericolo che ciascuna di queste costituisce per l'accertamento dell'origine delittuosa dei capitali che ha ad oggetto.

Tale lettura appare collimante con quella fornita dalla Corte di Cassazione<sup>300</sup>. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito come, se il decreto si pone il fine ultimo di garantire l'integrità del sistema economico e finanziario e, in via indiretta, la sua stabilità, l'azione di prevenzione e di contrasto indirizzata a tali fini si esplica proprio "attraverso l'introduzione di presidi volti a garantire la piena conoscenza del cliente, la tracciabilità

---

<sup>297</sup> MURPHY-SAGAR, *What is financial transparency?*, in *Tax Justice network*, 2009 (<http://www.secrecyjurisdictions.com/PDF/FinancialTransparency.pdf>).

<sup>298</sup> TAJAN-JOY STEPHANIE C., *Emerging from secrecy space: from bank secrecy to financial transparency*, in *Ateneo Law Journal*, 2010, p. 453 ss.

<sup>299</sup> FLICK, *Accessi al settore finanziario e segnalazioni degli intermediari: controlli, obblighi, responsabilità*, cit., p. 1212 ss.

<sup>300</sup> Cass. pen., sez. II, 30 aprile 2015, n. 18141.

delle transazioni finanziarie e l'individuazione delle operazioni sospette", tutti elementi afferenti alla costruzione di un mercato trasparente.

In tal modo alle norme incriminatrici contenute all'interno dell'articolo viene restituita una propria oggettività giuridica senza che questa venga direttamente mutuata, come avvenuto in passato, dal riciclaggio. La prevenzione delle attività di sfruttamento del sistema economico e finanziario a scopi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo rimane la ragione di politica criminale che giustifica la predisposizione dell'intero sistema preventivo in esame.

### **3.4.1. I soggetti attivi e le condotte punibili**

Nonostante i commi da uno a quattro dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007 si riferiscano alle condotte compiute da "chiunque", le fattispecie ivi tipizzate sono da considerare reati propri, in quanto ciascuna di esse si rivolge a un preciso destinatario. Più specificamente, i primi due commi dell'articolo fanno riferimento a chiunque sia tenuto, ai sensi delle norme del decreto, al rispetto degli obblighi di conservazione (art. 55.3 d.lgs. n. 231 del 2007) ovvero di adeguata verifica (art. 55.2 d.lgs. n. 231 del 2007). Difatti, l'impiego del sintagma "tenuto all'osservanza degli obblighi" appare indice del fatto che il precetto si riferisca unicamente alla persona fisica obbligata a porre in essere la misura preventiva e, dunque, al titolare di un dovere<sup>301</sup>, indipendentemente dal presupposto che sia obbligato di diritto o solo di fatto al rispetto della normativa antiriciclaggio<sup>302</sup>.

Dubbi potrebbero sorgere in merito alla riferibilità del precetto penale anche ai soggetti gravati dall'obbligo di ottenere e conservare "informazioni adeguate, accurate e aggiornate" circa la titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private ovvero di *trusts* espressi e istituti giuridici affini<sup>303</sup>, la cui disciplina è stata inserita nell'art. 22, relativo agli obblighi del cliente e non insieme alle disposizioni riguardanti le misure di adeguata verifica e di conservazione poste negli artt. 17-20 del decreto. Ad ogni modo, nonostante le incertezze dovute ad un difetto di

---

<sup>301</sup> ROSSI, *Prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo*, cit., p. 25 ss.

<sup>302</sup> CRAVETTO, *Le nuove norme sulla prevenzione del riciclaggio in attuazione della IV Direttiva europea*, in *Studium Iuris*, 2018, p. 277 ss.

<sup>303</sup> CRISCUOLO-CUZZOCREA, *Le violazioni antiriciclaggio rilevanti dal punto di vista del diritto penale*, cit., p. 254.

sistematicità nella collocazione della disciplina dell'adeguata verifica, l'abbandono della tecnica del rinvio a disposizioni specifiche dovrebbe portare a ricomprendere nell'ambito soggettivo della norma penale anche i soggetti gravati dagli obblighi di cui all'art. 22 del decreto. Tali obblighi, inoltre, risultano perfettamente assimilabili in termini di contenuto e di rilevanza a quelli previsti dagli artt. 17 e seguenti, per cui un'esclusione dei loro titolari dall'ambito applicativo dell'art. 55 risulta del tutto ingiustificato.

Il terzo comma dell'art. 55 del decreto, invece, vede come destinatario il soggetto obbligato a fornire dati e informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica *ex art. 22*. Costui coincide normalmente con il cliente, definito nell'art. 1, comma 2, lett. f) come colui che “instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico”. Il soggetto attivo della norma però potrebbe essere anche l'esecutore dell'operazione (art. 1.2, lett. p), in quanto “delegato ad operare in nome o per conto del cliente”, fatta salva l'applicazione dell'art. 48 c.p. (errore determinato dall'altrui inganno) nel caso in cui costui sia stato determinato a fornire dati o informazioni false dalla condotta ingannevole del cliente.

Infine, la contravvenzione di cui al comma 4 dell'articolo in esame si riferisce a chiunque sia tenuto al rispetto dei divieti di cui agli artt. 39.1 e 41.3 d.lgs. n. 231 del 2007. Stante il fatto che i divieti di comunicazione della segnalazione e del relativo flusso di ritorno si rivolgono non solo ai soggetti deputati alla segnalazione ma anche a coloro che siano “in ogni caso” venuti a conoscenza della segnalazione medesima, si può ritenere che la fattispecie abbia la natura di reato comune, rimanendo indifferente alla qualifica formale dell'agente.

Per identificare il soggetto attivo, dunque, risulterà sufficiente accertare chi era al corrente dell'avvenuta segnalazione. In tal modo, può essere ricompreso nell'ambito soggettivo della norma sia il personale degli enti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio *ex art. 3* del decreto, sia i soggetti operanti all'interno di autorità pubbliche a cui vengono comunicate le segnalazioni per ottemperare a funzioni istituzionali.

Prendendo in esame le condotte punite all'interno dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, la prima è quella di falsificazione di dati e informazioni. Dalla mancanza di ulteriori



specificazioni, si è indotti a ritenere che le condotte di falsificazione tipizzate al primo comma dell'articolo in esame siano comprensive del falso sia materiale che ideologico<sup>304</sup>.

Le condotte di falso materiale possono consistere *in primis* nella contraffazione, ovvero nella formazione di un atto che, prima dell'azione del falsario, non esisteva e che viene attribuito a un soggetto diverso rispetto al suo autore reale. La contraffazione potrà essere totale se riferita all'atto nella sua completezza o parziale se riferita solo ad alcune sue parti. Tra le modalità di realizzazione del falso materiale viene tradizionalmente ricompresa anche l'alterazione, consistente nella modificazione (mediante la soppressione, l'aggiunta ovvero la sostituzione di una o più dichiarazioni) di un documento già esistente e validamente formato, già completo dei suoi elementi necessari e sufficienti.

La falsità ideologica<sup>305</sup>, dall'altro lato, consiste in una rappresentazione non rispondente a verità dei fatti che l'agente ha compiuto o a cui ha assistito, portando in tal modo ad una "divergenza tra quanto avvenuto e quanto formalmente documentato"<sup>306</sup>, divergenza che, a sua volta, potrà sostanziarsi nella documentazione di fatti non veri ovvero nell'omessa documentazione di fatti veri<sup>307</sup>.

Anche in merito alle sanzioni penali antiriciclaggio si possono ritenere validi gli approdi a cui è giunta la giurisprudenza in materia di falso sviluppatasi dalla necessità di escludere la rilevanza penale di condotte inoffensive. Le fattispecie di falso contenute nell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007 e quelle inserite all'interno del codice penale presentano per certo oggetti giuridici differenti: le prime, come sopra evidenziato, si pongono a presidio della trasparenza del mercato, le seconde invece sono preposte alla tutela della

---

<sup>304</sup> Per un'attenta disamina della differenza tra falso materiale e falso ideologico MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Utet, VI, 1983, p. 824 ss.

<sup>305</sup> La giurisprudenza di legittimità non recepisce la distinzione dottrinale tra contraffazione e alterazione, ma identifica il falso materiale nella "modificazione di una realtà documentale preesistente rispetto a quella che l'autore del reato fa apparire", mentre ritiene il falso ideologico integrato nell'ipotesi di un documento che "è genuino e proviene realmente da chi appare realmente l'autore, ma il suo contenuto non corrisponde al vero" (Cass. pen., sez. II, 27 giugno 2016, n. 28076).

<sup>306</sup> MEZZETTI, *La condotta nelle fattispecie pertinenti al falso documentale*, in *Le falsità documentali*, a cura di Ramacci, 2001, Cedam, p. 273.

<sup>307</sup> MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, cit., p. 866.

fede pubblica<sup>308</sup>. Entrambi gli oggetti di tutela, però, si legano alla nozione di veridicità (dei dati e delle informazioni inerenti alle operazioni economiche e finanziarie o dei fatti attestati e degli atti pubblici redatti), la cui evanescenza conduce al rischio in ambedue le fattispecie di una ricostruzione formalistica, legata ad una non ben specificata dimensione offensiva<sup>309</sup>.

Per fugare tale pericolo, la giurisprudenza in materia di falso ritiene le condotte rilevanti solo quando appare “verosimile” che dal falso possa derivare un inganno nei confronti dei consociati<sup>310</sup>. Partendo da tale assunto, la Corte di legittimità è andata a teorizzare le categorie del falso innocuo, del falso grossolano e del falso inutile, delle quali ha escluso la punibilità ai sensi dell’art. 49.2 c.p.<sup>311</sup>.

In materia antiriciclaggio, un esempio di falso innocuo, che si distingue per la sua irrilevanza ai fini del significato e della funzione documentale dell’atto<sup>312</sup>, potrebbe essere costituito dall’uso di una denominazione falsa della società cliente che si accompagna però all’indicazione di un codice fiscale veritiero, dal quale è possibile risalire facilmente alle informazioni legali della stessa società mediante la consultazione del Registro delle Imprese.

Il falso grossolano, ovvero il falso che non risulta idoneo a ingannare per via delle modalità con cui è stato realizzato<sup>313</sup>, non viene ritenuto punibile quando la falsità appaia evidente *ictu oculi* e secondo un giudizio *ex ante*, mentre il falso inutile si definisce in virtù del fatto che, pur incidendo sul significato letterale dell’atto nel caso di falso ideologico ovvero del documento nel caso di falso materiale, non va a minare il senso complessivo dell’atto stesso nel contesto in cui è stato formato o utilizzato. Un esempio

---

<sup>308</sup> Ovviamente non vi è spazio all’interno della trattazione per ripercorrere l’eterno dibattito sull’individuazione del bene giuridico delle fattispecie di falso, per il quale si rinvia, tra gli altri, a COCCO, *Il falso bene giuridico della fede*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, p. 79.

<sup>309</sup> MANNA, *Aspetti problematici del delitto di falso*, in *Archivio penale*, 2021, p. 10 (<https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=388f3814-3a9c-49c5-ba3e-83e456890d4f&idarticolo=32231>).

<sup>310</sup> MALINVERNI, *La verosimiglianza del diritto rappresentato*, in *Teoria del falso documentale*, Giuffrè, 1958, p. 282.

<sup>311</sup> *Ex multis* Cass. pen., sez. II, 3 febbraio 2022, n. 15882.

<sup>312</sup> Cass. pen., sez. V, 21 aprile 2010, n. 35076; Cass. pen., sez. III, 14 luglio 2016, n. 41167.

<sup>313</sup> Cass. pen., sez. II, 17 giugno 2016, n. 25285 secondo cui “ai fini dell’esclusione della punibilità per inidoneità dell’azione ai sensi dell’art. 49 c.p., occorre che appai a in maniera evidente, percepibile *ictu oculi* la falsificazione dell’atto e non solo la sua modificazione grafica”.

di tale ultima specie di falso potrebbe essere costituito dalla falsificazione della residenza anagrafica del titolare effettivo, che non va a pregiudicare in alcun modo l'identificazione del soggetto nel cui interesse viene compiuta l'operazione.

Alla falsificazione viene poi affiancata l'utilizzazione di dati falsi. In tale caso, la norma specifica che la condotta debba avvenire "in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi [di adeguata verifica]", per cui è da escludere che un utilizzo dei dati e delle informazioni estraneo all'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica possa andare ad integrare la fattispecie. La condotta di falso indipendente dall'espletamento degli obblighi di adeguata verifica, secondo alcuni<sup>314</sup>, può integrare le altre fattispecie di falso previste all'interno del codice penale.

È lecito però dubitare di tale possibilità in quanto, se le condotte di falso previste nel codice penale richiedono l'impiego di un atto pubblico, occorrerebbe prima chiedersi se la documentazione su cui vengono conservati i dati e le informazioni sul cliente e sull'operazione possa ritenersi un "atto pubblico" ai sensi della giurisprudenza in materia penale. Sebbene la nozione penale impieghi una formula maggiormente ampia rispetto a quella civilistica, per riconoscere la "pubblicità" dell'atto è necessario, comunque, che sia stato formato da un pubblico ufficiale o da un pubblico impiegato nell'esercizio delle proprie funzioni<sup>315</sup>; analizzando l'elenco dei soggetti obbligati di cui all'art. 3 d.lgs. n. 231 del 2007 solamente il notaio può realizzare una condotta di falso punibile al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007.

Sempre in relazione alla condotta di utilizzo di dati e informazioni falsi, occorre domandarsi cosa accada nel momento in cui il soggetto che ha compiuto la falsificazione e colui che utilizza il risultato della stessa coincidano<sup>316</sup>. Tale dubbio si deve alla mancata previsione di una clausola di riserva, sulla scorta di quella prevista all'interno dell'art. 464 c.p.<sup>317</sup>, che vada a escludere la punibilità del soggetto che ha già falsificato i dati o le informazioni. A ogni modo, l'impiego concreto degli atti costituisce la modalità più

---

<sup>314</sup> CRIUSCOLO-CUZZOCREA, *Le violazioni antiriciclaggio rilevanti dal punto di vista del diritto penale*, cit., p. 254.

<sup>315</sup> Da ultimo Cass. pen., sez. V, 13 marzo 2023, n. 10675.

<sup>316</sup> ROSSI, *Prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo*, cit., p. 25 ss.

<sup>317</sup> La norma esclude la punibilità a titolo di uso di valori di bollo contraffatti o alterati di chiunque abbia già concorso nella contraffazione o nell'alterazione.

consueta di attuazione del fine del reato di falsificazione, per cui appare ragionevole ritenere che falsificazione e utilizzazione siano poste in concorso apparente tra loro e che la seconda costituisca un mero *post factum* il cui disvalore viene integralmente assorbito dalla prima.

Le fattispecie di cui al primo comma sono a dolo generico<sup>318</sup>, per cui risulta sufficiente la prova della “volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto, unita alla consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero”<sup>319</sup>. Dunque, relativamente alla realizzazione della condotta di falsificazione, viene richiesta unicamente la sussistenza della rappresentazione e della volontà dell’*immutatio veri*, senza includere altre connotazioni, tra cui anche l’*animus nocendi vel percipiendi*, ovvero la volontà di cagionare un danno.

In generale, nei reati di falso in cui non figurano elementi ulteriori rispetto alla falsità che contribuiscano a definire il rilievo penale della condotta, l’accertamento del dolo viene condotto unicamente tramite l’esame delle circostanze che sostengono l’azione<sup>320</sup>. Per tale ragione, in relazione alle fattispecie di falso punite all’interno del codice penale, è stato enucleato il rischio che si configuri un *dolus in re ipsa*<sup>321</sup>, cioè che si finisca per ritenere il dolo insito nella condotta di falsificazione<sup>322</sup>.

Detta eventualità si ripresenta in riferimento alle ipotesi di falso del decreto antiriciclaggio, in quanto anche tali fattispecie risultano scevre di requisiti modali che, nel delineare il disvalore della condotta oltre alla semplice realizzazione del falso, si riflettono sulla coscienza e sulla volontà dell’agente.

---

<sup>318</sup> Cass. pen., sez. IV, 5 novembre 2015, n. 46415.

<sup>319</sup> *Ex multis* Cass. pen., sez. V, 15 febbraio 2021, n. 15901.

<sup>320</sup> ZAMPAGLIONE-TRIMARCHI, *Verifica antiriciclaggio tra obbligatorietà e ragionevolezza*, cit., p. 581 ss.

<sup>321</sup> *Ibidem*, p. 581 ss.

<sup>322</sup> IACOVINELLO, *Processo di parti e prova del dolo*, in *Criminalia*, 2010, p. 475, il quale, data l’incostituzionalità di qualunque norma incriminatrice che non richieda l’accertamento dell’elemento soggettivo in quanto costituente un’ipotesi di responsabilità oggettiva, afferma che la categoria del *dolus in re ipsa* riguarda, più che la norma *ex se*, prettamente la motivazione del giudice, ovvero “la struttura logica dell’argomento usato dal giudice per provare il dolo”; MANNA, *Aspetti problematici del delitto di falso*, cit., p. 10 richiede la prova della rappresentazione e della volontà dell’agente di porre in pericolo l’oggetto di tutela, ovvero la genuinità e la veridicità del documento. Tale orientamento però non appare sufficiente ad assicurare la punibilità di condotte realmente offensive in quanto, prima ancora che rispetto all’elemento soggettivo richiesto dall’agente, è il fatto tipico a non presentare, come visto *supra*, sufficienti elementi di offensività.

La giurisprudenza di legittimità<sup>323</sup> ha cercato di fugare il pericolo di un accertamento presuntivo dell'elemento soggettivo asserendo che, in materia di falso, il giudice rimane tenuto a una rigorosa prova del dolo, inteso quale adesione psicologica dell'agente al fatto sulla base di elementi sintomatici della condotta stessa, al fine di escludere la rilevanza delle ipotesi colpose. Tale dichiarazione di intenti, ad ogni modo, non appare idonea a tracciare una valida distinzione tra fattispecie colpose e dolose e ad allontanare il rischio di confondere la prova del fatto con la prova del dolo.

Non potendo richiedere che il dolo abbia ad oggetto elementi esterni al fatto tipico, appare corretto ricondurre le criticità emerse in sede di accertamento dell'elemento soggettivo, nelle tradizionali fattispecie di falso come in quelle delineate dalla normativa antiriciclaggio, alla formulazione della fattispecie penale, solo lontanamente connessa alla pretesa che si realizzi un pericolo (ancorché astratto) per il bene giuridico tutelato<sup>324</sup>. Unicamente attribuendo concretezza all'oggetto giuridico della norma incriminatrice del falso, sarà possibile accertare l'idoneità della condotta a offendere l'interesse tutelato e, in ultima istanza, provare che l'offesa si sia riflessa nella rappresentazione dei fatti e nella volontà dell'agente.

La norma specifica poi l'oggetto materiale del falso, facendo riferimento “ai dati e alle informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione”. I dati, da riferire al cliente, all'esecutore, al titolare effettivo e le informazioni, che riguardano invece gli scopi e la natura del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dell'operazione e che si rendono necessari al fine dell'espletamento degli obblighi di adeguata verifica, vengono specificati nell'art. 18 del decreto (v. cap. II, § 2.2).

Più specificamente, con “dati” la norma incriminatrice allude ai “dati identificativi” (art. 1, comma 2, lett. n) del decreto), comprensivi di nome, cognome, luogo di nascita, residenza anagrafica (e domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica) e di codice fiscale ovvero, nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, della denominazione, della sede legale e del codice fiscale. Invece, il contenuto delle informazioni rilevanti ai sensi

---

<sup>323</sup> Cass. pen., sez. V, 11 dicembre 2018, n. 55385.

<sup>324</sup> COCCO, *Il falso bene giuridico della fede*, cit., p. 79.

dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007 risulta desumibile dalla lett. c) del primo comma dell'art. 18<sup>325</sup> del decreto, il quale si riferisce alle informazioni relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore e tra cliente e titolare effettivo nonché quelle attinenti all'attività lavorativa esercitata. Sono da ricomprendere anche le informazioni aggiuntive che si rendono necessarie in funzione del rischio come, ad esempio, quelle attinenti alla situazione economico-patrimoniale del cliente. Infine, nel caso di un elevato rischio di riciclaggio, le informazioni devono essere acquisite anche in occasione di prestazioni o di operazioni occasionali.

Parallelamente alla violazione delle misure di adeguata verifica in capo al soggetto obbligato, il terzo comma dell'articolo punisce colui che indichi dati falsi o informazioni non veritiere. La collaborazione attiva del cliente nel comunicare i dati e le informazioni rilevanti risulta prodromica al successivo adempimento degli obblighi informativi, di conservazione e di segnalazione dell'operazione sospetta da parte dei soggetti elencati all'interno dell'art. 3 del decreto. Dunque, lo scopo di tutela della norma incriminatrice può essere rinvenuto proprio nella salvaguardia del patrimonio informativo accumulabile anche grazie all'apporto del cliente<sup>326</sup>, sempre in un'ottica di preservazione della trasparenza (e indirettamente della stabilità) del mercato (v. cap. II, § 3.4.)<sup>327</sup>.

#### **3.4.2. Le ulteriori condotte rilevanti ai sensi del secondo e del quarto comma dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007**

Il secondo comma della norma punisce le condotte di coloro che, obbligati all'osservanza delle norme in materia di conservazione, acquisiscono o conservano dati falsi o informazioni non veritiere (sempre in relazione al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, all'operazione e allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale) ovvero, con il fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni, si avvalgono di mezzi fraudolenti. Se l'imposizione di

---

<sup>325</sup> ROSSI, *Prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo*, cit., p. 25 ss.

<sup>326</sup> CRIUSCOLO-CUZZOCREA, *Le violazioni antiriciclaggio rilevanti dal punto di vista del diritto penale*, cit., p. 254.

<sup>327</sup> Cass. pen., sez. II, 30 aprile 2015, n. 18141 secondo cui l'“impostazione della regolamentazione realizza un'anticipazione della soglia di tutela: le regole imposte a presidio della piena e “adeguata” conoscenza del cliente vengono dettagliate e rafforzate, sino a prevedere che, nelle ipotesi in cui non si verifichi una completa “rivelazione” tra le parti, il rapporto non debba essere instaurato o debba essere interrotto”.

obblighi di conservazione, come già accertato (v. cap. II, § 2.2.2.), è volta a coadiuvare eventuali e successive investigazioni giudiziarie o finanziarie, la punibilità della loro violazione operata con frode o falsificazione si giustifica proprio alla luce della necessità di presidiare la rapidità e l'efficacia delle indagini.

Sebbene la condotta di conservazione alluda con sufficiente certezza agli obblighi di cui agli artt. 31 e 32 del decreto<sup>328</sup>, dubbi emergono in relazione alla delimitazione degli atti di acquisizione. Difatti, la condotta appare estremamente ampia e, alludendo semplicemente al passaggio da una situazione di mancanza ad una di possesso, risulta capace di ricomprendere non solo atti che richiedono uno sforzo attivo da parte dell'agente, ma anche la mera ricezione dei dati e delle informazioni forniti dal cliente. Se è vero che, per assumere rilievo penale, la condotta del soggetto obbligato dovrà essere comunque realizzata con dolo<sup>329</sup>, la tipizzazione della condotta di acquisizione risulta connotata da una non ben specificata offensività, in quanto non richiede alcun impiego dell'informazione falsa.

Conservazione e acquisizione vengono affiancate dall'avvalimento di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei dati e delle informazioni. Si ritiene opportuno riproporre per tali reati la giurisprudenza in materia di turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.), in quanto condividono, oltre che il riferimento all'avvalimento di mezzi fraudolenti, la natura di fattispecie di mera condotta e a dolo specifico. Al fine di evitare che l'accertamento della fraudolenza venga a coincidere con quello dell'intento ingannatorio dell'agente, rischiando di punire condotte inoffensive sulla sola base dell'atteggiamento psicologico del reo, la Cassazione ha richiesto che le condotte punibili *ex art. 513 c.p.* presentino un'intrinseca idoneità al raggiungimento dello scopo ingannatorio perseguito<sup>330</sup>. Nelle fattispecie di cui all'art.

---

<sup>328</sup> In merito, è stata rilevata una mancanza di coordinamento tra formulazione del reato e norme fisiologiche a cui i soggetti obbligati sono tenuti ad adempiere in quanto, se gli art. 31 e 32 d.lgs. n. 231 del 2007, recanti la disciplina degli obblighi di conservazione, fanno riferimento a "i documenti, i dati e le informazioni", il secondo comma dell'art. 55 del decreto nomina solo gli ultimi due elementi del sintagma (ROSSI, *Prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo*, cit., p. 25 ss).

<sup>329</sup> ZAMPAGLIONE-TRIMARCHI, *Verifica antiriciclaggio tra obbligatorietà e ragionevolezza*, cit., p. 581 ss.

<sup>330</sup> Da ultimo Cass. pen., sez. II, 17 gennaio 2024, n. 1982.

55.2 questo si traduce nella richiesta di verificare, in ciascun caso, la capacità della condotta di recare pregiudizio alla corretta conservazione dei dati e delle informazioni<sup>331</sup>.

La previsione delle fattispecie penali contenute nell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007 si chiude con la previsione di un reato contravvenzionale, consistente nella violazione del primo comma dell'art. 39 d.lgs. n. 231 del 2007, il quale vieta la comunicazione al cliente interessato e ai terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dall'UIF e dell'esistenza o della probabilità di indagini e approfondimenti in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché del relativo flusso di ritorno (art. 41.3 d.lgs. n. 231 del 2007), fatti salvi i casi di deroga previsti ai commi seguenti.

La portata della norma appare irragionevolmente ampia sotto due differenti profili. Da un lato, il fatto che già la comunicazione a soggetti terzi della semplice segnalazione costituisca reato dimostra un'eccessiva anticipazione della tutela, in quanto l'invio della SOS può sfociare solo in via meramente potenziale in ulteriori approfondimenti finanziari da parte dell'UIF o in indagini in capo all'autorità giudiziaria, che potrebbero essere minati dalla divulgazione dell'informazione. Dall'altro lato, la natura contravvenzionale dell'illecito comporta la possibilità di sanzionare colui che è venuto a conoscenza della stessa segnalazione anche a titolo di colpa, punendo perfino la negligente gestione dei flussi informativi o la valutazione scorretta della rilevanza dell'operazione che si sta comunicando<sup>332</sup>.

Configurando un reato di mera disubbidienza, il quarto comma della norma risulta l'unico retaggio di quel sistema sanzionatorio penale, previgente alla depenalizzazione del 2016, poggiato sulla sola violazione di regole comportamentali e capace di comprendere anche condotte del tutto inoffensive.

---

<sup>331</sup> In materia di impiego di mezzi fraudolenti con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione si veda PELISSERO, *Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)*, in BARTOLI-PELISSERO-SEMINARA, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Giappichelli, 2021<sup>2</sup>, p. 605; con specifico riferimento alla fattispecie penale prevista nell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007 si veda ROSSI, *Prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo*, cit., p. 25 ss.

<sup>332</sup> CRIUSCOLO-CUZZOCREA, *Le violazioni antiriciclaggio rilevanti dal punto di vista del diritto penale*, cit., p. 255.



#### **4. La (mancata) segnalazione di operazioni sospette: osservazioni introduttive**

Appare appropriato concludere l'esame dell'apparato sanzionatorio del sistema antiriciclaggio, i cui illeciti sia civili che penali poggiano sulla violazione delle misure preventive, con l'analisi di quell'ipotesi di inadempimento degli obblighi che può condurre all'affermazione della responsabilità *ex art. 648-bis c.p.* del soggetto tenuto al rispetto della normativa, ossia la mancata segnalazione dell'operazione sospetta.

La centralità assunta dall'omissione della segnalazione dell'operazione sospetta nelle condanne per riciclaggio dei soggetti su cui gravano gli obblighi del d.lgs. n. 231 del 2007 può spiegarsi sotto diversi profili. A livello sistematico, nel caso delle norme riguardanti sia l'adeguata verifica che la conservazione dei dati e delle informazioni, il legislatore ha attribuito rilevanza penale alla loro violazione solo in modo esplicito, prevedendo all'interno dell'art. 55, d.lgs. n. 231 del 2007 specifiche fattispecie penali connesse ad elementi di falso e di frode<sup>333</sup>.

Ancor più espressamente, ha inserito all'interno dell'art. 58 del decreto, che sanziona l'illecito amministrativo consistente nella mancata segnalazione dell'operazione sospetta, la clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca reato"<sup>334</sup>. Dunque, è la stessa lettera della legge a prevedere la possibilità che la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 35 del decreto integri il reato di riciclaggio. Dato che il semplice inadempimento dell'obbligo di segnalazione, per come delineato all'interno dell'art. 35 del decreto, costituisce unicamente un illecito amministrativo *ex art. 58*, occorre interrogarsi sugli elementi alla cui presenza l'inadempimento stesso acquista rilievo penale.

Infine, la possibilità che l'omessa segnalazione dell'operazione sospetta sia penalmente rilevante può essere compresa anche alla luce della natura ibrida dello stesso istituto della segnalazione, posto a cavallo tra sistema preventivo e sistema repressivo del

---

<sup>333</sup> KROGH, *I dubbi rapporti tra l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, il dolo eventuale e l'obbligo di ricevere atti notarili*, cit., p. 4.

<sup>334</sup> KROGH-PESARESI, *I dubbi rapporti tra omessa SOS e dolo eventuale*, in *Non solo diritto bancario*, 2024 ([I dubbi rapporti tra omessa SOS e dolo eventuale - DB](#)); CAPPA-D'AURIA, *Funzionari di banca e rischio penale: la riforma del reato di riciclaggio*, in *Non solo Diritto Bancario*, 2022 ([Funzionari di banca e rischio penale: la riforma del reato di riciclaggio - DB](#)).

riciclaggio<sup>335</sup>. Difatti, le SOS costituiscono l'interfaccia tra l'attività precauzionale dei soggetti tenuti al rispetto della normativa antiriciclaggio e quella delle autorità preposte alla vigilanza e all'effettivo contrasto del fenomeno di ripulitura dei beni<sup>336</sup>.

Ad oggi, la segnalazione risulta uno strumento irrinunciabile nella repressione delle attività di riciclaggio in quanto costituisce, specialmente in ambito bancario e finanziario, il normale prelude non solo alle ulteriori investigazioni patrimoniali del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza o della Direzione Investigativa Antimafia, ma anche alle indagini della stessa autorità giudiziaria a cui l'Unità di Informazione Finanziaria invia le informazioni necessarie "ogniquale volta lo ritenga necessario per lo svolgimento del procedimento penale" (art. 12.3 d.lgs. n. 231 del 2007). A ciò occorre aggiungere l'impossibilità per l'autorità giudiziaria, senza un provvedimento di sequestro *ex art. 255 c.p.p.*, di avere accesso diretto alle informazioni bancarie e alle transazioni, per cui la segnalazione consente di agire tempestivamente per impedire che i capitali perdano traccia della loro origine delittuosa.

A seguito di tali considerazioni appare evidente il nesso tra inadempimento dell'obbligo di segnalazione e responsabilità *ex art. 648-bis c.p.*: se l'invio della segnalazione costituisce lo strumento cardine per avviare e condurre le attività investigative sulle operazioni che sfruttano il sistema bancario e finanziario a fini di riciclaggio, il soggetto obbligato che omette la segnalazione può concretamente impedire che l'attività di riciclaggio giunga a conoscenza delle autorità chiamate a impiegare gli strumenti di contrasto alle attività di ripulitura dei proventi illeciti<sup>337</sup>.

---

<sup>335</sup> Per dare un'idea dell'ammontare attuale del flusso segnaletico, secondo gli ultimi rilievi pubblicati dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF, *Segnalazioni di operazioni sospette*, in *Quaderni dell'antiriciclaggio. Statistiche*, 2024, p. 11.), l'UIF ha ricevuto nel primo semestre del 2024 un ammontare totale di 70.085 segnalazioni, delle quali 56377 sono attribuite a istituti bancari e finanziari.

<sup>336</sup> RAZZANTE, *Segnalazione nella lotta al riciclaggio: gli indicatori di anomalia*, in *Notariato*, 2011, p. 316 ss.

<sup>337</sup> GARA-MANARESI-MARCHETTI-MARINUCCI, *The impact of anti-money laundering oversight on banks' suspicious transaction reporting: evidence from Italy*, *Quaderno dell'antiriciclaggio. Analisi e studi*, UIF, 2019, p. 5.

#### **4.1. L'invio della segnalazione dell'operazione sospetta**

Nell'esame del concorso nel riciclaggio mediante omissione della segnalazione dell'operazione sospetta occorre preliminarmente stabilire le condizioni alla stregua delle quali sussiste un obbligo di invio della segnalazione, in quali atti si sostanzia il suo adempimento, quando si può correttamente parlare di inadempimento dell'obbligo e, infine, quali soggetti vengono esentati dal suo rispetto. Solo una volta chiariti tali aspetti sarà possibile definire con precisione quando si configuri, effettivamente, un'omissione dell'obbligo di segnalazione.

L'art. 35 d.lgs. n. 231 del 2007 impone ai soggetti tenuti a porre in essere le misure preventive l'obbligo di inviare all'UIF la segnalazione dell'operazione sospetta nei casi in cui sappiano, sospettino o abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano state compiute, siano in corso o siano tentate operazioni di riciclaggio<sup>338</sup>. La funzione preventiva dell'istituto della segnalazione - che, come visto, costituisce il fondamento delle attività di analisi svolte dall'UIF e un possibile punto di avvio delle indagini sul *paper trail* dell'autorità finanziaria - viene resa effettiva dalla forte anticipazione della soglia di rilevanza richiesta per il suo invio, consistente non solo nel sospetto che siano state compiute operazioni di riciclaggio, ma anche che queste siano in corso ovvero siano solamente tentate. Oltre che in tali ipotesi, la SOS dovrà essere inviata anche in caso di sospetto che i fondi provengano da attività criminosa: ciò costituisce un altro segno della volontà di arretrare il momento in cui sorge l'obbligo di invio della segnalazione, in quanto la disponibilità dei capitali illeciti risulta solo preliminare al successivo compimento di attività di riciclaggio.

Accanto alla generica richiesta di un'esecuzione tempestiva dell'obbligo di segnalazione, l'art. 35 del decreto esige, più significativamente, che l'invio avvenga prima di compiere l'operazione. La cogenza di tale previsione viene confermata dal fatto che al secondo comma si richieda, parallelamente, l'assolvimento dell'obbligo di sospensione dell'operazione fino al compimento della segnalazione. Lasciare

---

<sup>338</sup> La segnalazione avviene, concretamente, per via telematica mediante l'invio da un apposito portale ([INFOSTAT-UIF](https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sos/index.html)) delle informazioni specificate all'interno del terzo comma dell'art. 35: UIF, *Segnalazione di operazioni sospette*, [uif.bancaditalia.it](https://uif.bancaditalia.it) (<https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sos/index.html>).

l'operazione ineseguita fino all'invio della segnalazione consente di rendere edotta l'UIF di un'operazione ancora *in fieri*, prima, dunque, che i capitali impiegati possano venire volatilizzati.

L'informativa preventiva resa all'Unità, oltre a garantire l'efficienza di un sistema che, stante la velocità dell'esecuzione delle operazioni finanziarie, verrebbe minato da una lenta comunicazione tra soggetti vigilati e organi vigilanti, garantisce all'UIF anche la possibilità di richiedere ulteriori informazioni (art. 35.3 d.lgs. n. 231 del 2007) ovvero di sospendere l'operazione medesima per un massimo di cinque giorni (art. 6.4 lett. c) d.lgs. n. 231 del 2007). La scelta di rendere la transazione eseguibile solo dopo la sua comunicazione all'UIF, in ultimo, consente di compiere gli interventi necessari a evitare l'occultamento dell'origine illecita dei capitali ovvero che i soggetti interessati all'operazione diventino irreperibili<sup>339</sup>. L'efficacia di tale sistema preventivo può essere però minata nel caso di un intervento tardivo da parte dell'Unità di Informazione Finanziaria: considerando che, in presenza di un rischio di riciclaggio, sussiste solo un obbligo di preventiva segnalazione dell'operazione, mentre quello di sospensione della stessa rimane in capo all'UIF, un intervento tardivo di tale ente non potrà ovviamente impedire il perfezionamento delle successive attività di ripulitura.

Da tener distinto rispetto all'obbligo di attendere l'invio della segnalazione per eseguire la transazione ovvero di sospensione su ordine dell'UIF è il dovere di astensione previsto nell'art. 42 del decreto nei casi di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela. I presupposti delle due norme appaiono difatti distinti, essendo richiesto la sussistenza di un sospetto di riciclaggio da un lato e l'impossibilità oggettiva di espletare gli obblighi previsti dagli artt. 18 e seguenti del decreto dall'altro. Logicamente, però, se dalle condizioni che hanno determinato l'impossibilità di svolgere i controlli si può inferire la sussistenza di un sospetto di riciclaggio, all'astensione deve seguire anche l'invio della segnalazione.

---

<sup>339</sup> COSTANZO-CRISCUOLO-LUPI, *L'attività dell'Unione Europea nel campo della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*, in *Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale. Lineamenti della disciplina internazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*, Banca d'Italia, 2008, p. 222.

Si rende necessario porre l'attenzione su come l'obbligo di astensione assuma un rilievo subordinato rispetto all'invio della segnalazione con cui si rende edotta l'UIF dell'operazione medesima, fattore che rileverà specialmente quando verrà analizzato il concorso del soggetto obbligato nel reato di riciclaggio (v. cap. II, § 4.2). Più specificamente, la priorità assunta dal momento informativo rispetto a quello impeditivo nell'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio può essere dedotta da diversi rilievi.

Innanzitutto, in seguito al riscontro di un sospetto di riciclaggio e all'invio della segnalazione, l'operazione può essere comunque compiuta senza la necessità di un'espressa autorizzazione da parte dell'UIF, la quale può solo eventualmente richiedere che venga bloccata. Inoltre, l'esplicita previsione che l'Unità possa ricevere segnalazioni inerenti a operazioni già compiute nei casi tassativamente previsti nell'art. 35.2 del decreto rende manifesto l'interesse dell'UIF a ricevere in ogni caso i dati e le informazioni sull'operazione, anche se già eseguita. Infine, già all'interno della III Direttiva AML non risultava alcun obbligo di introduzione di uno strumento di sospensione delle operazioni sospette, in quanto questo veniva ascritto all'ambito delle mere "facoltà"<sup>340</sup>.

Un altro aspetto da rilevare, poiché fondamentale per definire i casi in cui è legittimo parlare di omissione della segnalazione dell'operazione sospetta, è quello relativo al rilievo da attribuire alla segnalazione tardiva. Il decreto, richiedendo che l'invio avvenga prima del compimento dell'operazione, non indica un lasso di tempo rilevante al fine di considerare l'operazione tardiva e, coerentemente, non punisce all'art. 58 la tardività nell'esecuzione della segnalazione ma unicamente la sua omissione. Ciò nonostante, i giudici di merito<sup>341</sup> hanno comunque ritenuto l'invio tardivo della SOS una forma di inadempimento dell'obbligo di segnalazione.

Ad ogni modo, in mancanza della tipizzazione di un periodo temporale decorso il quale l'inadempimento si può ritenere rilevante o di una previsione che punisca espressamente l'inadempimento tardivo, tale orientamento giurisprudenziale si pone in violazione dell'art. 1 l. n. 689 del 1981 il quale, facendo applicazione dell'art. 25 Cost., sancisce il principio di legalità in materia di sanzioni amministrative ed esclude l'estensione in via

---

<sup>340</sup> Art. 22.1, lett. a) Direttiva 2005/60/CE.

<sup>341</sup> Si vedano ad esempio App. Milano, sez. I, 31 marzo 2022; App. Roma, 6 dicembre 2017, n. 7732.

analogica della misura sanzionatoria ad ipotesi ivi non espressamente previste<sup>342</sup>. A ciò si aggiunge un rilievo di carattere sistematico, ossia che ogniqualvolta il legislatore ha voluto attribuire rilevanza alla tardività dell'esecuzione di una misura preventiva lo ha fatto espressamente, come nel caso degli obblighi di adeguata verifica (art. 57 d.lgs. n. 231 del 2007).

Al di là di tali profili connessi all'interpretazione della legge, occorre ulteriormente segnalare un aspetto che rende problematico sanzionare l'inadempimento tardivo. Come verrà più estesamente esaminato nel paragrafo seguente, il processo valutativo dell'operatore che conduce all'invio della segnalazione richiede il riscontro del rischio di riciclaggio e, quindi, di elementi da cui dedurre la sussistenza di un indicatore di anomalia o l'aderenza del caso concreto ad uno schema di comportamento anomalo. Non è possibile, dunque, escludere che gli indici della presenza dell'anomalia entrino nella sfera di conoscenza dell'obbligato in un secondo momento, ad esempio con l'emergere di nuove informazioni relative al cliente (o all'esecutore o al titolare effettivo) ovvero alla luce del susseguirsi di più operazioni e delle modalità della loro esecuzione. Per tale ragione, risulta maggiormente appropriato riferire la tempestività nell'invio della segnalazione non tanto all'esecuzione della transazione, quanto piuttosto al momento in cui "è obiettivamente apprezzabile, attraverso un giudizio qualificato di idoneità, il potenziale rischio dell'operazione"<sup>343</sup>, poiché tale rischio potrebbe risultare conoscibile solo trascorso un determinato lasso di tempo dall'esecuzione dell'operazione medesima.

Di tale avviso risulta la giurisprudenza di legittimità<sup>344</sup>, secondo la quale la doverosità della segnalazione ben può emergere dal progressivo andamento del rapporto con l'intermediario nel caso in cui, in presenza del compimento di plurime operazioni da parte del cliente, occorre acquisire una visione della complessiva strategia finanziaria o commerciale del cliente stesso.

Nella prospettiva in esame, la tardività di per sé non è sanzionabile ma, se la segnalazione è effettuata dopo un lasso di tempo che rende ormai vane le conseguenti

---

<sup>342</sup> In materia di applicazione del principio di legalità in materia amministrativa Cons. Stato, sez. VI, 27 febbraio 2023, n. 1956; Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2018, n. 5883.

<sup>343</sup> ANGELINI-PETTINE, *Quando è contestabile la tardiva segnalazione delle operazioni sospette*, cit., p. 4559 ss.

<sup>344</sup> Cass. civ., sez. II, 8 agosto 2018, n. 20648.

attività di analisi e di indagine degli organi preposti, appare ragionevole ritenere che la sua tardività equivalga alla sua omissione<sup>345</sup>. Tale sostanziale equivalenza è stata sostenuta anche da Banca d'Italia, la quale ha chiarito come la mancanza dell'indicazione di un termine specifico entro il quale effettuare la valutazione sospetta non può comunque rendere accettabile l'informazione resa all'UIF ogni oltre ragionevole lasso di tempo, in quanto un "iter valutativo non pienamente giustificato può infatti inficiare la previsione normativa che consente la sospensione delle operazioni, per un massimo di quarantottore ore, per consentire il coordinamento con gli organi investigativi"<sup>346</sup>.

Occorre concludere il discorso sulle condizioni da cui deriva l'obbligo di segnalazione e sul suo tempestivo assolvimento con alcune precisazioni. Il decreto rende chiara la prevalenza dell'interesse al corretto svolgimento delle indagini rispetto sia alla tempestività della comunicazione all'UIF, sia al potere di quest'ultima di sospendere le operazioni: l'operazione dovrà essere immediatamente compiuta<sup>347</sup> dopo la sua segnalazione e l'Unità di Informazione finanziaria non avrà alcun potere di sospenderla nei casi in cui l'inesecuzione dell'operazione o la sua sospensione possano pregiudicare l'attività investigativa, destando sospetti nel cliente o nel soggetto per conto di cui costui opera.

In secondo luogo, nei casi in cui le informazioni ricevute dal professionista siano attinenti allo svolgimento di un incarico di assistenza relativo a esigenze aventi natura giudiziale<sup>348</sup>, ipotesi riguardante prettamente la professione forense, si esclude l'obbligo di segnalazione. Sebbene la regola generale, posta al quarto comma dell'art. 35 del decreto, preveda che la segnalazione dell'operazione sospetta non costituisca, se

---

<sup>345</sup> ANGELINI-PETTINE, *Quando è contestabile la tardiva segnalazione delle operazioni sospette*, cit., p. 4559 ss.

<sup>346</sup> GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA, *Istruzioni operative per l'individuazione delle operazioni sospette*, 12 gennaio 2001, p. 15.

<sup>347</sup> Altri casi, tipizzati all'interno dell'art. 35 d.lgs. n. 231 del 2007, in cui l'operazione deve essere compiuta prima dell'invio della segnalazione all'UIF sono relativi alle ipotesi in cui l'operazione deve essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività. Tale ultimo caso si riferisce alle situazioni in cui l'operazione deve essere realizzata in tempo reale (come nel caso degli *instant payments*) e porta, ad oggi, a escludere l'obbligo di segnalazione immediata di un gran numero di transazioni (MURATTI, *La segnalazione di operazioni sospette*, in *Quaderni dell'antiriciclaggio. La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli*, a cura di Castaldi-Clemente, Banca d'Italia, 2023, p. 141).

<sup>348</sup> Cfr. MARINO, *Il tax whistleblowing: del contrasto all'evasione fiscale internazionale alla prevenzione della pianificazione fiscale aggressiva*, in *Dir. prat. trib.*, 2020, p. 1347 ss.

effettuata in buona fede, una violazione delle restrizioni alla comunicazione di informazioni, il quinto comma del medesimo articolo indica i casi tassativi in cui l'obbligo di segnalazione deve essere disapplicato.

Nell'elaborazione delle singole ipotesi, il legislatore ha guardato alle circostanze che conducono il professionista a venire a conoscenza dei fatti rilevanti, prevedendo un'eccezione all'obbligatorietà delle SOS nei casi in cui costui riceva le informazioni dal cliente o le ottenga altrimenti nell'esercizio dei compiti di difesa o di rappresentanza o nell'esame della posizione giuridica dello stesso, in relazione ad un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria, ove tali informazioni siano state ricevute od ottenute prima, dopo o durante il procedimento stesso. In sintesi, le condizioni al ricorrere delle quali si deve disapplicare l'obbligo di segnalazione del professionista riguardano la riconducibilità delle informazioni a un procedimento giudiziario in corso o di cui si vuole disvelare la verifica e la prossimità temporale tra la segnalazione e lo svolgersi del procedimento stesso.

Con particolare riferimento agli avvocati, a delimitare ulteriormente l'ambito di applicazione delle misure preventive soccorre il comma 4, lett. c) dell'art. 3 del decreto, il quale prevede che rientrino nella categoria di "professionisti" gli avvocati e i notai nel compimento di operazioni di natura finanziaria o immobiliare, effettuate nel nome e per conto dei propri clienti, ovvero nel fornire assistenza nella predisposizione o nella realizzazione delle operazioni ivi tassativamente elencate<sup>349</sup>.

Nonostante le eccezioni al dovere di segnalazione appena esaminate, l'estensione dell'obbligo di segnalare l'operazione sospetta anche ai professionisti e, più nello specifico, agli avvocati ha condotto a limitare l'obbligo di segreto professionale, portando al sorgere di dubbi in merito alla legittimità della relativa normativa. La Corte di Giustizia<sup>350</sup>, nel valutare la compatibilità tra l'obbligo della segnalazione e l'esercizio del

---

<sup>349</sup> In particolare, nel trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o di attività economiche; nella gestione di strumenti finanziari o di altri beni; nell'apertura o nella gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; nell'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società ovvero nella stessa costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi (art. 3.4, lett. c)).

<sup>350</sup> Corte di Giustizia, Grande Sezione, 26 giugno 2006, C-305/05, par. 26 ss. la quale si è pronunciata su due ricorsi proposti dall'Ordine degli avvocati francofoni e germanofoni, unitamente all'Ordine francese



diritto alla difesa sotto i profili della garanzia del segreto professionale e dell'indipendenza dell'avvocato (art. 6 CEDU e artt. 47 e 48 della Carta di Nizza), ha concisamente statuito che, se lo svolgimento delle attività che possono condurre alla segnalazione dell'operazione sospetta si colloca "per la loro natura" al di fuori di un processo giudiziario, non vi può essere alcuna violazione di tali interessi in quanto ci si ritrova all'esterno dell'ambito di applicazione del diritto ad un giusto processo.

Sebbene non sussistano grossi dubbi in ordine all'individuazione delle attività inerenti alla prestazione del patrocinio dinanzi all'autorità giudiziaria, rimane meno agevole da compiere (e la Corte di Giustizia ha trascurato) la delimitazione dell'esonero dall'obbligo di eseguire la segnalazione legata alla consulenza legale<sup>351</sup>, richiamata dalla locuzione "esame della posizione giuridica" del cliente (art. 35.4 d.lgs. n. 231 del 2007) e dall'assistenza di cui all'art. 3 del decreto.

Secondo una prima interpretazione<sup>352</sup>, occorrerebbe distinguere la prestazione di un'assistenza statica, ovvero un'attività di assistenza legata al contenzioso, esclusa per questo dall'ambito di applicazione dell'obbligo, dalla prestazione di un'assistenza dinamica, priva di alcun legame con un procedimento giudiziario, funzionale solo a fornire assistenza nelle operazioni commerciali e rientrante, dunque, nell'obbligo di segnalazione. In tal modo, per comprendere quando il legale rimane gravato dall'obbligo di segnalazione, sarebbe dirimente guardare alla funzione per cui il professionista presta assistenza e, dunque, la ragione che lo ha condotto ad entrare in possesso delle informazioni.

---

degli avvocati del foro di Bruxelles e, dall'altra parte, dall'Ordine degli avvocati fiamminghi con l'Ordine olandese degli avvocati del foro di Bruxelles, i quali hanno richiesto l'annullamento di alcune disposizioni della legge belga relativa alla segnalazione delle operazioni sospette.

<sup>351</sup> Dubbi circa le modalità impiegate da parte degli Stati europei per delimitare l'area in cui, in virtù del segreto professionale, deve essere disapplicato l'obbligo di segnalazione dell'operazione sospetta sono stati sollevati anche dalla Commissione europea, la quale ha evidenziato come gli Stati "non abbiano fornito indicazioni precise di quando la comunicazione prevale sulla riservatezza dovuta nei confronti del cliente", destando la preoccupazione tra i professionisti di una possibile violazione del segreto professionale (COMMISSIONE EUROPEA, *Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo*, 2012, p. 18).

<sup>352</sup> PACE, *Professionisti*, in *Quaderni dell'antiriciclaggio. La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli*, a cura di Castaldi-Clemente, Banca d'Italia, 2023, p. 289.

Sebbene tale criterio risulti collimante con la lettera della legge, permane un'area grigia. Più specificamente, sorgono dubbi in merito al regime applicabile all'esame (cioè, alla consulenza) stragiudiziale della posizione giudica, svolta al di fuori delle eccezioni previste all'interno del quinto comma dell'art. 35 del decreto, ma che al medesimo tempo comporti solo in via indiretta il compimento di operazioni commerciali o finanziarie come previsto dall'art. 3. In tali casi, la qualifica dell'avvocato quale "soggetto obbligato" viene a dipendere dal criterio legato alla prossimità tra l'assistenza prestata e l'esecuzione dell'operazione, la cui applicazione, nella pratica, risulta tutt'altro che agevole<sup>353</sup>.

#### **4.1.1. La valutazione che precede l'invio della segnalazione: la soglia di rilevanza necessaria e l'oggetto dell'analisi condotta dall'operatore**

Il primo comma dell'art. 35 d.lgs. n. 231 del 2007 prevede l'invio della segnalazione nel momento in cui l'obbligato "sappia, sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare" del compimento (o, come si è visto, del tentato compimento) di operazioni di riciclaggio ovvero della provenienza illecita dei fondi impiegati.

In tal modo, vengono espressi tre differenti gradi di giudizio, esposti in ordine decrescente in base al livello di consapevolezza che ciascuno di essi implica. Ad ogni modo, se al fine dell'invio sono sufficienti i motivi ragionevoli per sospettare, sarà questo il criterio a cui fare riferimento per valutare l'opportunità di effettuare la segnalazione, potendo considerare superflui gli altri due livelli di conoscenza (sapere e sospettare)<sup>354</sup>.

Per esaminare la natura della valutazione che precede l'invio della segnalazione, occorre per prima cosa comprendere il grado di consapevolezza che rende doveroso il suo invio da parte del soggetto obbligato e, dunque, che cosa si intenda con "motivi ragionevoli per sospettare". Sul piano letterale, la locuzione sembra ritenere sufficiente ai fini dell'invio la sussistenza di una mera possibilità di connessione tra l'attività che il soggetto obbligato è chiamato a svolgere e il riciclaggio, inteso quale fenomeno descritto all'interno dell'art. 2 d.lgs. n. 231 del 2007 (v. cap. II, § 3.1). L'obbligo appare configurabile anche nel caso di un grado di consapevolezza minimale, in quanto il

---

<sup>353</sup> MURATTI, *La segnalazione di operazioni sospette*, cit., p. 142 secondo la quale "resta tuttavia difficile, nella pratica quotidiana, riuscire a distinguere la tipologia e la destinazione delle informazioni raccolte".

<sup>354</sup> RAZZANTE, *Segnalazione nella lotta al riciclaggio: gli indicatori di anomalia*, cit., p. 316 ss.

“sospetto” rinvia a una situazione di dubbio, in cui dai dati conoscitivi di cui il soggetto dispone è possibile dedurre la sussistenza di un rischio di riciclaggio anche solo ammettendo un margine di incertezza dovuto alla loro equivocità<sup>355</sup>.

Una siffatta interpretazione sottende il rischio di indurre il soggetto obbligato a inviare una segnalazione alla presenza anche solo di un indice di anomalia, sostituendo alla sua valutazione discrezionale un procedimento di invio meramente automatico. Tale pericolo, che comporta un importante aggravio dell’attività svolta dall’UIF e mina la capacità di tale ente di condurre la propria attività di analisi finanziaria, si accresce nel momento in cui vengano paventate sanzioni (amministrative, ma anche penali) nel caso di omissione della segnalazione medesima.

Ad ogni modo, la giurisprudenza<sup>356</sup> non presta soccorso nel definire la soglia di rilevanza del “sospetto”, in quanto si limita ad affermare come tale nozione debba essere interpretata alla luce del fatto che da essa derivi unicamente l’invio della segnalazione dell’operazione, che funge da mero filtro rispetto alle successive attività di analisi dall’UIF. Detto altrimenti, i giudici di legittimità sembrano avallare la pratica di invio automatico della segnalazione alle autorità, anche a costo di pregiudicare la capacità di selezione delle segnalazioni meritevoli di un approfondimento finanziario da parte dell’Unità di Informazione Finanziaria.

La nozione di “ragionevole motivo di sospetto”, di per sé vaga, non riesce, dunque, a trovare validi strumenti di integrazione, né nella lettera della legge né nell’interpretazione fornite dalla giurisprudenza.

Al fine di guidare l’operatore nella selezione delle operazioni meritevoli di segnalazione e nel ridurre la possibilità che venga attribuita rilevanza anche a elementi privi di consistenza, assumono nella prassi un’importanza fondamentale gli indicatori di anomalia, pubblicati dall’UIF in forza della previsione di cui all’art. 6.4 lett. c) del decreto<sup>357</sup>. Questi si sostanziano in un elenco esemplificativo di connotazioni di

---

<sup>355</sup> KROGH, *I dubbi rapporti tra l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, il dolo eventuale e l’obbligo di ricevere atti notarili*, cit., p. 7.

<sup>356</sup> Cass. pen., sez. II, 18 aprile 2007, n. 9312.

<sup>357</sup> L’ultimo provvedimento elencante i diversi indicatori di anomalia è stato adottato dall’UIF il 12 maggio 2023 ([https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/Emanazione\\_degli\\_indicatori\\_di\\_anomalia\\_della\\_UIF.pdf](https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/Emanazione_degli_indicatori_di_anomalia_della_UIF.pdf)).

operatività e di comportamenti del cliente<sup>358</sup>, dai quali è possibile dedurre la sussistenza di un rischio di riciclaggio, senza però escludere la valutazione *case by case* da parte dell'operatore. Più specificamente, il primo comma dell'art. 35 del decreto richiede di desumere il sospetto da indici di natura oggettiva, quali le caratteristiche, l'entità e la natura delle operazioni, ovvero il loro collegamento o frazionamento e da indici di natura soggettiva riferibili al cliente (o al titolare effettivo), come le funzioni esercitate, la capacità economica e l'attività svolta. Dalla valutazione dell'insieme di tali profili oggettivi e soggettivi è possibile trarre la sussistenza di indici di anomalia, i quali vengono rispecchiati a loro volta negli indicatori del provvedimento dell'UIF.

Occorre mettere in luce un aspetto fondamentale relativo alla valutazione dell'adempimento del dovere di segnalazione: esso sorge in presenza di "motivi ragionevoli per sospettare", condizione che allude alla circostanza per cui il soggetto obbligato sia in possesso di dati e informazioni sufficienti per dedurre la sussistenza di un sospetto di riciclaggio e, dunque, l'opportunità di inviare la segnalazione sospetta. L'insorgere dell'obbligo di segnalazione, dunque, non viene fatto dipendere dal momento in cui il soggetto si rappresenta effettivamente il rischio che si stiano compiendo operazioni di ripulitura dei beni, ma discende dal mero possesso di un patrimonio informativo sufficiente a ritenere ragionevole l'invio della segnalazione. In tal modo, si potrà avere inadempimento dell'obbligo di segnalazione anche quando il soggetto abbia negligenzemente sottovalutato sia gli elementi a sua disposizione, sia la correlativa necessità di inviare la segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria<sup>359</sup>.

Riassumendo quanto finora esposto, da un lato la soglia di rilevanza per l'invio della segnalazione appare tutt'altro che chiara e, dall'altro lato, il soggetto tenuto all'invio della segnalazione è chiamato a effettuare una valutazione discrezionale talvolta estremamente complessa circa la sussistenza di un concreto rischio di riciclaggio.

L'impiego dell'ampia nozione di sospetto, quale clausola generale alla stregua della quale far dipendere l'invio della segnalazione, si può in parte giustificare in quanto ha

---

<sup>358</sup> UIF, *Indicatori di anomalia, schemi e comunicazioni inerenti a profili di anomalia*, bancaditalia.uif.it (<https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/index.html>).

<sup>359</sup> KROGH, *I dubbi rapporti tra l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, il dolo eventuale e l'obbligo di ricevere atti notarili*, cit., p. 16.

come destinatario un soggetto che, normalmente, si trova a riscontrare un rischio di riciclaggio nell'esercizio della sua attività lavorativa, senza che gli si possa richiedere né la ponderazione né l'impiego dei criteri ermeneutici utilizzati in sede di giudizio. Soccorrono in suo aiuto gli indicatori di anomalia di Banca d'Italia, i quali però non coprono ogni circostanza da cui desumere che sia in corso un'operazione di riciclaggio e non comportano l'automatico invio della segnalazione, richiedendo comunque che venga effettuata una valutazione complessiva da parte del soggetto obbligato della situazione concreta.

Il problema sorge nel momento in cui l'autorità giudiziaria, le autorità di vigilanza di settore ovvero il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono chiamati a giudicare l'inadempimento dell'obbligo della segnalazione che, come appena visto, viene valutato unicamente dalla presenza, nel caso concreto, di indici di anomalia<sup>360</sup>. In questo modo, l'ampio margine di discrezionalità lasciato all'operatore, sebbene concepito per consentirgli una valutazione del caso concreto ampia e flessibile, finisce per giocare a suo sfavore durante l'accertamento della responsabilità.

## **4.2. Inadempimento della segnalazione e responsabilità *ex art. 648-bis c.p.***

Dato atto delle ragioni per cui è proprio l'omissione della segnalazione dell'operazione sospetta, fra tutte le altre violazioni delle misure preventive, a determinare la responsabilità penale dell'obbligato ed esaminate le condizioni che determinano l'insorgenza dell'obbligo d'invio della segnalazione medesima, non rimane che valutare gli elementi in presenza dei quali l'inadempimento, già sanzionabile sotto il profilo amministrativo all'interno dell'art. 58, d.lgs. n. 231 del 2007, assume rilievo penale.

Una dovuta considerazione preliminare è che le condotte tipizzate all'interno dell'art. 648-*bis* c.p. sono tutte di tipo attivo. Infatti, se sostituzione e trasferimento risultano essere meramente esemplificative delle "altre operazioni" (v. cap. I, § 2.2), il fatto che queste

---

<sup>360</sup> NASTRI, *Il dito, la luna e l'eterogenesi dei fini: riflessioni sul ruolo del notaio nell'antiriciclaggio*, cit., p. 611.

ultime vengano accompagnate dal verbo “compiere” preclude la possibilità di una loro integrazione mediante una condotta omissiva, riducibile a un comportamento inerte del soggetto<sup>361</sup>. Da tale osservazione si inferisce facilmente come la sola omissione dell’invio della segnalazione sospetta di per sé non possa integrare il reato di riciclaggio.

La necessità che la fattispecie di cui all’art. 648-*bis* c.p. venga realizzata tramite una condotta attiva nulla toglie però, secondo l’interpretazione dottrinale e giurisprudenziale maggioritaria, alla configurabilità di ipotesi di concorso omissivo (atipico) nel riciclaggio, prima fra tutte l’omessa segnalazione di operazioni sospette<sup>362</sup>. Ai sensi della regola enunciata al capoverso dall’art. 40 c.p., secondo cui non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo, il contributo concorsuale può sostanziarsi in un comportamento omissivo nell’ipotesi in cui in capo al concorrente sussista un obbligo di garanzia volto a impedire l’evento. Occorre precisare come per “evento”, nei casi di responsabilità concorsuale del garante, si alluda al reato commesso da soggetti terzi<sup>363</sup> e, nel caso di specie, alle operazioni di riciclaggio.

La posizione di garanzia del soggetto obbligato *ex art. 3 d.lgs. n. 231 del 2007* sarebbe riconducibile alla classe delle posizioni di controllo su fonti di pericolo, poggiate sull’obbligo di impedimento dell’agire illecito del terzo e sulla connessa investitura di un potere giuridico che consenta di evitare il verificarsi di tale evento. In merito, la giurisprudenza appare avallare in maniera piuttosto chiara, seppur non del tutto esplicita, la sussistenza di una posizione di garanzia in capo all’obbligato nella parte in cui afferma che, in presenza di indizi di anomalia, costui è chiamato a effettuare “una scelta consapevole: agire segnalando o, al contrario, omettere di intervenire consentendo così il perpetrarsi della condotta criminosa”<sup>364</sup>.

---

<sup>361</sup> DELL’OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, cit., p. 107; FLICK, *Accessi al settore finanziario e segnalazioni degli intermediari: controlli, obblighi, responsabilità*, cit., p. 1217; *contra* ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, cit., p. 349 secondo il quale, nella realtà, risulta ben possibile immaginarsi direttamente operazioni “realizzabili con (o con il concorso di) comportamenti omissivi”.

<sup>362</sup> Con particolare riferimento al riciclaggio DELL’OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, cit., p. 107.

<sup>363</sup> *Ex multis* Cass. pen., sez. IV, 23 maggio 2013, n. 36399; dal lato dottrinale si veda ROMANO-GRASSO, *Commentario sistematico del codice penale*, Giuffrè, 1996, p. 165 ss; CARRIERO, *L’Ingerenz-theorie alla luce di nuove (e più sofisticate) derive giurisprudenziali - la posizione di garanzia tra istanza di protezione ed esigenze di criminalizzazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2023, p. 980.

<sup>364</sup> Cass. pen., sez. III, 8 marzo 2016, n. 9472.

La lettera del d.lgs. n. 231 del 2007, invero, rende pressoché inequivocabile l'assegnazione al soggetto obbligato di una posizione di garanzia. Oltre che dall'affermazione di principio contenuta all'interno dell'art. 2 d.lgs. n. 231 del 2007, secondo cui le disposizioni del decreto sono volte alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ancor più pregnante appare la previsione del potere di sospensione dell'operazione in capo all'Unità di Informazione Finanziaria (art. 6.4, lett. c.) d.lgs. n. 231 del 2007) a seguito della ricezione della segnalazione. In tal modo, "l'obbligo di segnalazione può raggiungere la sua finalità impeditiva nella misura in cui consenta l'intervento di soggetti con potere impeditivo"<sup>365</sup>. Ai poteri giuridici di impedimento del fatto occorre inoltre aggiungere anche l'obbligo di astensione dall'instaurare, eseguire o proseguire il rapporto, la prestazione ovvero l'operazione nei casi di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica (art. 42 d.lgs. n. 231 del 2007).

Sebbene, alla luce della giurisprudenza maggioritaria in materia di concorso atipico, l'omissione della SOS possa condurre alla responsabilità concorsuale del soggetto obbligato, di sovente la giurisprudenza ha incluso nella condotta rilevante anche la sua autorizzazione dell'operazione. Attribuire rilievo anche alla mancata sospensione dell'operazione, però, non risulta corretto dal momento in cui il soggetto tenuto a porre in essere le misure preventive, in presenza di un rischio di riciclaggio, rimane obbligato a segnalarla all'UIF ma non ad astenersi dal compierla, salvo il caso, espressamente previsto dal decreto antiriciclaggio, in cui non sia stato possibile eseguire i compiti di adeguata verifica (art. 68 d.lgs. n. 231 del 2007). In tutte le altre ipotesi, come visto sopra, spetterà all'UIF ordinare la sospensione dell'operazione. Per tale ragione, non gravando sul soggetto tenuto al rispetto della normativa antiriciclaggio un obbligo di sospensione

---

<sup>365</sup> SORBELLO, *Segnalazione di operazioni sospette e posizione di garanzia. Ammissibilità e limiti del concorso per omissione del delitto di riciclaggio*, cit., p. 469.; v. anche CENTONZE, *La "partnership" pubblico-privato nella prevenzione del riciclaggio e il problema della posizione di garanzia dei componenti degli organi di controllo societari*, in *Studi in onore di Mario Romano*, a cura di Bertolino-Eusebi-Forti, Jovene, 2011, p. 1786 il quale discorre, in merito ai soggetti elencati all'interno dell'art. 3 d.lgs. n. 231 del 2007, di "poteri giuridici astrattamente impeditivi"; GARUTI-RIATTI, *Profili penali dell'antiriciclaggio: dalle previsioni del d.lgs. n. 231 del 2007, alle ipotesi di responsabilità concorsuale per gli atti altrui connessi al mancato o negligente svolgimento degli adempimenti notarili*, in *Rivista del notariato*, 2024, p. 154.

delle operazioni, la condotta del soggetto obbligato che rileva ai sensi dell'art. 648-*bis* c.p. consiste nella sola omissione della segnalazione sospetta<sup>366</sup>.

La possibilità di concorrere nel riciclaggio mediante omissione della segnalazione potrebbe essere posta in discussione se si decidesse di aderire alla tesi per cui, anche nell'ipotesi di concorso, occorre limitare l'operatività del capoverso dell'art. 40 c.p. alle sole fattispecie causalmente orientate. Tale orientamento interpretativo viene sostenuto a partire dall'osservazione per cui, se l'equiparazione di cui al capoverso dell'art. 40 c.p. tra cagionare e non impedire un evento può essere applicata ai soli reati che prevedono la realizzazione di un evento, non vi è ragione per escludere tale limitazione anche nei casi di concorso atipico. Ciò si traduce per il reato di cui all'art. 648-*bis* c.p. nell'impossibilità di ritenere il soggetto obbligato al rispetto della normativa antiriciclaggio responsabile ex art. 40 c.p. anche a titolo di concorso, in quanto risulterebbe preclusa, essendo il reato di mera condotta, l'operazione di equiparazione tra compiere e impedire l'attività di ripulitura dei beni.

Un argomento a sostegno dell'ammissibilità del concorso omissivo nel reato commissivo viene tratto dall'art. 138 del codice penale militare di pace (R. D. 20 febbraio 1941, n. 303) che, disciplinando il reato di omesso impedimento di reati militari, prevede espressamente la possibilità di applicazione del secondo comma dell'art. 40 c.p. ad alcune fattispecie di mera condotta. In tal modo, verrebbe dimostrata l'ammissibilità per l'ordinamento del concorso omissivo in fattispecie non causalmente orientate. A tale evidenza di natura sistematica si aggiunge l'osservazione per cui, anche in ipotesi di fattispecie criminose prive di evento naturalistico, possono sussistere "esigenze di tutela" che legittimano la configurazione di un concorso nel reato dell'autore principale mediante omissione<sup>367</sup>.

Sebbene ad oggi appaia prevalente l'opinione di chi ritiene configurabile un concorso omissivo nel reato di mera condotta, non bisogna comunque sottovalutare gli argomenti addotti da chi avanza dubbi circa tale la possibilità. *In primis*, rimane difficile giustificare

---

<sup>366</sup> Solo in alcuni casi isolati la giurisprudenza ha attribuito rilevanza all'invio della segnalazione dell'operazione sospetta precedentemente alla sua autorizzazione al fine di escludere il concorso del soggetto tenuto al rispetto della normativa antiriciclaggio. Tra questi, si veda Cass. pen., sez. V, 2 febbraio 2022, n. 22615.

<sup>367</sup> ROMANO-GRASSO, *Commentario sistematico del codice penale*, cit., p. 168.



la disparità di trattamento, precedentemente menzionata, tra la realizzazione della fattispecie di mera condotta in forma monosoggettiva, nei cui confronti rimane preclusa l'applicazione del secondo comma dell'art. 40 c.p. e la sua realizzazione in forma plurisoggettiva, in relazione alla quale non si ritiene sussistente tale esclusione.

Si aggiunga anche il rischio che, tramite un'estensione dei reati che possono costituire oggetto di un dovere di impedimento da parte di un soggetto terzo, si vada a dilatare la categoria dei titolari di un obbligo di garanzia, ritenendoli penalmente responsabili sulla scorta di valutazioni più etiche che giuridiche<sup>368</sup>. Questo rischio non appare estraneo alla normativa antiriciclaggio, dove la sanzione, in considerazione della vulnerabilità complessiva del sistema, viene percepita dagli operatori non tanto come un efficace strumento di impedimento della commissione del riciclaggio internamente al settore bancario e finanziario, quanto piuttosto come un effetto collaterale della formulazione contorta e ambigua delle norme sugli obblighi antiriciclaggio<sup>369</sup>.

Ad ogni modo, ad oggi la giurisprudenza maggioritaria ritiene applicabile il secondo capoverso dell'art. 40 c.p. anche nelle ipotesi di concorso in reati di mera condotta. In forza delle diverse pronunce che hanno ritenuto il soggetto obbligato responsabile a causa dell'omissione della SOS, verranno ora esaminate le condizioni che devono ricorrere al fine di ritenerlo concorrente nelle operazioni di riciclaggio del cliente.

#### **4.2.1. La giurisprudenza in punto di accertamento del coefficiente psicologico**

Fino ad ora è stata valutata la possibilità che l'omissione della segnalazione dell'operazione sospetta possa integrare specificamente la fattispecie di cui all'art. 648-bis c.p. Se il mancato invio della segnalazione, punibile già come illecito amministrativo, può costituire elemento materiale del reato (a titolo di concorso atipico) di riciclaggio, ciò che determina lo spostamento della rilevanza dell'omissione dal piano amministrativo a quello penale non può che essere l'elemento soggettivo<sup>370</sup>. Difatti, rimanendo

---

<sup>368</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, 2019<sup>8</sup>, p. 672 ss.

<sup>369</sup> NASTRI, *Il dito, la luna e l'eterogenesi dei fini: riflessioni sul ruolo del notaio nell'antiriciclaggio*", cit., p. 612 tratta proprio del rischio che, all'interno della normativa antiriciclaggio e del suo sistema sanzionatorio, "si guardi al dito (i compiti dei soggetti obbligati) più che alla luna (il fenomeno del riciclaggio)".

<sup>370</sup> KROGH, *I dubbi rapporti tra l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, il dolo eventuale e l'obbligo di ricevere atti notarili*, cit., p. 11.

l'irrogazione della sanzione amministrativa indifferente al coefficiente psicologico dell'agente (salvo il rilievo assunto dall'errore di fatto e dalla buona fede)<sup>371</sup>, per la responsabilità penale viene richiesta la prova del dolo.

Il dolo di riciclaggio (v. cap. I, § 2.4) si traduce nella consapevolezza che i capitali da riciclare provengano da un delitto o da una contravvenzione e dalla rappresentazione e volontà di realizzare su essi un'attività idonea a ostacolare l'accertamento della loro origine illecita. Come di consueto nei casi di accertamento della responsabilità penale nell'esercizio di attività lecite, nelle ipotesi che hanno visto coinvolti soggetti operanti all'interno di istituti di credito e di intermediari finanziari, come anche altri soggetti professionali (*in primis* notai e avvocati), il dolo è venuto in rilievo specialmente nella forma del dolo eventuale.

Uno dei primi casi in cui si è prospettata la possibilità di configurare un concorso omissivo del soggetto tenuto al rispetto del d.lgs. n. 231 del 2007 nelle operazioni di riciclaggio richieste dal cliente è costituito dal noto procedimento "Ortomercato"<sup>372</sup>, in cui una dei funzionari di Unicredit Banca Impresa venne ritenuta concorrente nel reato di cui all'art. 648-bis c.p. in virtù del mancato invio di segnalazioni di operazioni sospette. Più specificamente, la Corte di Appello di Milano<sup>373</sup> aveva considerato le ripetute autorizzazioni di prelievi di contanti, non accompagnate dalla loro segnalazione, un'ipotesi di concorso nel riciclaggio compiuto dal cliente. La funzionaria dell'istituto, difatti, consentendo la monetizzazione dei proventi delittuosi, concorreva a ostacolare l'identificazione della loro origine illecita<sup>374</sup>.

---

<sup>371</sup> Da ultimo Consiglio di Stato, 12 gennaio 2023, n. 410.

<sup>372</sup> Il procedimento, che ha avuto ad oggetto la cosca 'ndranghetista che, partendo dal centro di Milano (in particolare da Piazza Affari e da Galleria Vittorio Emanuele), arrivava alla zona dell'Ortomercato di via Lombroso. Cfr. BARBAINI-MAINERI, *La responsabilità per riciclaggio del funzionario di banca ex art. 648-bis c.p.*, in *Giur. merito*, 2012, p. 2406.

<sup>373</sup> App. Milano, sez. II, 11 maggio 2012, n. 1031, *De Jure* ([https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza\\_documento?idDatabank=6&idDocMaster=3648935&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=14&semantica=0&isPdf=false&fromSearch=true&isCorrelazioniSearch=false](https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=6&idDocMaster=3648935&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=14&semantica=0&isPdf=false&fromSearch=true&isCorrelazioniSearch=false)).

<sup>374</sup> Più precisamente, la pronuncia in esame discorre di "impossibilità di accertare la loro ulteriore destinazione" e non tanto di ostacolo all'identificazione dell'origine delittuosa dei proventi, mostrando un certo lassismo nella valutazione della concreta idoneità della condotta a ostacolare la ricostruzione del *paper trail*.

Il primo elemento di dubbio sul ragionamento della Corte sorgeva però relativamente all'accertamento del dolo dell'agente. La prova dell'elemento rappresentativo del dolo eventuale, che avrebbe dovuto consistere nel ragionevole convincimento che l'agente avesse accettato il rischio della provenienza delittuosa dei capitali, veniva ricavato dall'anomalia delle modalità operative seguite dal cliente, che la donna, in quanto responsabile dei conti degli autori principali del reato, non poteva non conoscere. Fra tali operazioni anomale veniva menzionato proprio il prelievo frazionato, un indicatore di anomalia, secondo la Corte, facilmente individuabile mediante l'impiego del Decalogo di Banca d'Italia.

Ciò che emerge *in primis* dalla pronuncia, qui riportata a titolo esemplificativo in quanto il suo apparato argomentativo viene riprodotto in altre sentenze di affermazione della responsabilità penale per omissione della segnalazione sospetta del funzionario di banca<sup>375</sup>, è una pressoché totale mancanza di valutazione dell'elemento volitivo del dolo eventuale, cioè della scelta razionale dell'agente di realizzare la condotta anche a costo di offendere il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.

Come affermato dalla nota pronuncia sulla vicenda *Thyssenkrupp*, la ricostruzione del dolo eventuale deve necessariamente comporsi di una fase rappresentativa e di una fase volitiva, senza poter presumere dall'elemento rappresentativo anche la volontà di cagionare l'evento. Ciò in quanto, senza la prova della volontà dell'agente di porre in essere l'azione, il dolo si trasforma “in una categoria puramente normativa, il cui confine

---

<sup>375</sup> Tra questi, ad esempio, Cass. pen., sez. III, 8 marzo 2016, n. 9472. In tale caso la giurisprudenza è andata a prestare solo un'apparente attenzione alla ricostruzione sia dell'elemento rappresentativo che volitivo del dolo, desumendo la sussistenza di entrambi direttamente dal “significato inequivoco” della situazione fattuale. Detto altrimenti, l'indice determinante del dolo da cui sarebbe stata accompagnata la mancata segnalazione dell'operazione sospetta sarebbe stato dettato dal contesto di autorizzazione dell'operazione, marcato dalla sussistenza di indici di anomalia. Tale argomentazione non appare aggiungere alcunché a quella precedentemente riportata, in quanto, nella sostanza, nulla dice circa la volontà dell'imputato, ovvero della sua accettazione del probabile verificarsi dell'evento. Inoltre, alla presenza degli indici di anomalia del caso concreto, la pronuncia ha affiancato altri elementi che dovrebbero dimostrare il dolo dell'autore ma che, nella realtà, si dimostrano poco eloquenti in merito alla concreta volontà di commissione del riciclaggio. La “posizione ricoperta, le competenze in materia bancaria e la specificità della normativa violata”, difatti, non solo sembrano più che altro afferenti alla possibilità per l'autore di rappresentarsi il fatto di reato, ma risultano anche compatibili con una situazione di mera negligenza.

con la colpa viene a dipendere soltanto dalla discrezionalità tipica delle valutazioni normative<sup>376</sup>.

L'incerta delimitazione tra dolo eventuale e colpa cosciente, d'altronde, rende ancora più difficile la previsione delle conseguenze penali delle proprie azioni quando compiute all'interno dell'esercizio di attività lecite (come, nel caso in rilievo, dell'attività bancaria). A ciò si deve aggiungere anche il rischio di un'ingiustificata estensione della responsabilità penale in un ambito, quale quello degli obblighi preventivi imposti dal sistema antiriciclaggio, interessato dalla vigenza di una disciplina complessa<sup>377</sup>, sia dal punto di vista della sua ricostruzione, sia sotto il profilo della sua interpretazione, data la presenza di innumerevoli fattori di indeterminatezza e ambiguità.

Invero, il processo di deduzione del dolo dall'anomalia della situazione concreta conduce a un cortocircuito. L'esistenza di "ragionevoli motivi di sospetto" (art. 35.1 d.lgs. n. 231 del 2007) pertiene al profilo fattuale della fattispecie sanzionatoria, nel senso che la sussistenza dell'obbligo di segnalazione viene valutata in base alla loro presenza nel caso concreto. Anche gli indicatori di anomalia, enucleando a titolo esemplificativo i casi in cui l'operatore avrebbe dovuto inviare la segnalazione all'UIF in virtù della presenza di un motivo ragionevole di sospetto, assumono a loro volta la medesima valenza obiettiva.

Come precedentemente esaminato (v. cap. II, § 4.1.1), nell'accertamento della sussistenza di un obbligo di segnalazione (e, dunque, dell'eventuale inadempimento dell'obbligato) non rileva la valutazione concretamente condotta per ritenere presente nel caso sottoposto alla sua attenzione un rischio di riciclaggio. Il soggetto risulta inadempiente sia quando il sospetto di riciclaggio sia effettivamente rientrato nella sua sfera di conoscenza, sia quando, in presenza di sufficienti dati e informazioni, abbia condotto un ragionamento inferenziale negligente.

Oltre a tale verifica dell'inadempimento del soggetto obbligato a porre in essere le misure antiriciclaggio, a che l'omissione della segnalazione assuma rilievo penale *ex art. 648-bis c.p.*, il giudice penale è chiamato a provare il dolo dell'agente. Al contrario, la

---

<sup>376</sup> Cass., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343.

<sup>377</sup> KROGH, *I dubbi rapporti tra l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, il dolo eventuale e l'obbligo di ricevere atti notarili*, cit., p. 16.

giurisprudenza valuta la sussistenza nel caso concreto degli indici di anomalia non solo ai fini di accertare l'elemento materiale del concorso per omissione della segnalazione, che consiste nella sussistenza di un obbligo di inviare la stessa e della sua omissione, ma anche per provare il dolo dell'agente, andando a configurare sostanzialmente un'ipotesi di *dolus in re ipsa*. Dunque, dalla presenza delle anomalie che si possono registrare nelle operazioni bancarie e finanziarie viene di fatto presunta la sussistenza sia dell'elemento intellettuale, legato alla conoscenza e alla rappresentazione del fatto di riciclaggio del cliente, sia dell'elemento volitivo, consistente nell'intenzione di partecipare all'attività criminosa.

Si trascura così, nel procedimento di accertamento della responsabilità penale del soggetto obbligato a porre in essere le misure preventive antiriciclaggio, che, tra la presenza di elementi di anomalia e la rappresentazione del compimento di operazioni di riciclaggio, intercorre un procedimento inferenziale tutt'altro che vincolato. Come visto precedentemente (v. cap. II, § 3.3) l'operatore viene dotato di un'ampia discrezionalità tecnica nella valutazione circa l'opportunità di inviare la segnalazione. In secondo luogo (e in maniera ancor più significativa), nulla si dice circa la concreta volontà del soggetto di concorrere al fatto di reato del cliente.

In conclusione, sebbene sia configurabile la possibilità di un concorso omissivo del soggetto obbligato *ex art. 3 d.lgs. n. 231 del 2007* nelle operazioni di riciclaggio poste in essere dal cliente, in punto di accertamento del suo coefficiente psicologico la giurisprudenza si è dimostrata estremamente sommaria, riducendo la verifica del dolo alla prova di un semplice "non poteva non sapere" e inferendo da questo il "non poteva non volere". Fungendo l'elemento soggettivo da fattore distintivo tra l'inadempimento di rilevanza solo amministrativa e l'inadempimento penalmente rilevante, si giunge al consolidamento di un automatismo che ritiene provato il concorso del funzionario nel caso di omissione della segnalazione in tutti quei casi in cui sussistono indici di anomalia riconoscibili<sup>378</sup>.

---

<sup>378</sup> CAPPA-D'AURIA, *Funzionari di banca e rischio penale: la riforma del reato di riciclaggio*, cit. i quali prendono atto, senza ricondurre la questione a particolari cause, che "negli ultimi anni (...) l'accusa ha preso le mosse da una sorta di preteso *automatismo* in base al quale la violazione della norma *antiriciclaggio* (art. 35 d. lgs. n. 231 del 2007) sarebbe idonea a configurare la consumazione del delitto di *riciclaggio*".



## CAPITOLO III

# LA STRUTTURA TRIFASICA DEL RICICLAGGIO E LE NUOVE FRONTIERE DEI *MONEY LAUNDERERS*

---

### 1. Premessa

Terminata l'analisi della fattispecie di cui all'art. 648-*bis* c.p. e del sistema preventivo antiriciclaggio delineato dal d.lgs. n. 231 del 2007, si proporrà nel capitolo conclusivo un'indagine su alcune delle principali modalità impiegate dai riciclatori al fine di occultare i proventi illeciti. A seguito di una breve introduzione sulle ragioni che rendono indispensabile un'analisi fenomenica del riciclaggio, verrà dimostrata l'opportunità di ricostruire l'attività di ripulitura dei proventi impiegando il modello trifasico (*placement-layering-integration*), come tradizionalmente insegnato dalla scienza criminologica.

Nel ripercorrere le diverse fasi del processo verranno descritte le modalità operative riconducibili a ciascuna di esse. Si renderà necessario operare una loro selezione sia per ragioni di sintesi della trattazione, sia per l'impossibilità di fornire un quadro completo di tutte le tecniche impiegate per ripulire il denaro, le quali sono in continuo sviluppo e dipendono di volta in volta dalla creatività dei loro autori. Verrà prestata particolare attenzione a quelle tecniche che, oltre a presentare una rilevante diffusione, sollevano questioni meritevoli di approfondimento sul piano normativo. La rappresentazione di ciascuna tipologia di riciclaggio, difatti, non si esaurirà in sé, ma verrà accompagnata dall'esame dell'efficacia dimostrata dal sistema preventivo nell'affrontarla, nonché dallo studio dei quesiti giuridici che emergono dall'applicazione delle norme incriminatrici del codice penale.

Il capitolo si concluderà con l'analisi del *cyber-laundering*, termine con cui vengono indicate le modalità di sfruttamento della rete al fine di lavare il denaro sporco. Tale esame verrà condotto solo al termine e separatamente dall'illustrazione del modello tripartito in quanto, come verrà più estesamente analizzato nel corso della trattazione, le attività di ripulitura del denaro sporco condotte *online* non risultano spesso suddivisibili nelle tradizionali tre fasi.

## **2. L'analisi criminologica del riciclaggio: le ragioni alla base dello studio sulle modalità operative di lavaggio dei proventi illeciti**

Come posto in luce nell'esaminare il sistema preventivo del d.lgs. n. 231 del 2007 (v. cap. II, § 3.5), per sviluppare un efficiente apparato di contrasto al riciclaggio occorre studiarlo, prima ancora che come fatto criminale, quale fenomeno empirico che si ripercuote sul sistema economico. Esso è riconducibile ad un complesso di meccanismi "attraverso i quali il fiume dell'economia criminale si riversa e si confonde nelle acque dell'economia lecita", costituendo in tale modo "l'anello di congiunzione tra il mercato illegale e quello legale"<sup>379</sup>.

L'attenzione dimostrata dal legislatore nel contrasto ai fenomeni di riciclaggio può spiegarsi proprio alla luce del fatto che questi rappresentino il *trait d'union* tra mondo criminale e circuito economico legale. La finalità principale del sistema preventivo (d.lgs. n. 231 del 2007) risiede nello scongiurare che il flusso di capitali delittuosi introdotti nel mercato vada a detrimento di interi sistemi economici, alterando le regole della concorrenza e pregiudicando gli altri operatori. Dal lato della repressione penale, invece, il riciclaggio costituisce il momento di emersione della criminalità di profitto nel circuito lecito<sup>380</sup>: per allontanare i proventi delittuosi dalla loro origine il *money launderer* esegue specifiche transazioni, confondendole nell'insieme di quelle che avvengono ogni giorno nel sistema economico e finanziario. Per tale ragione, solo ripercorrendo le operazioni compiute allo scopo di lavare i proventi sarà possibile identificare la loro fonte, ossia le attività delittuose che li hanno originati.

L'individuazione di tali operazioni, solitamente di natura economica o commerciale e apparentemente lecite, si rivela necessaria per la tutela sia dell'integrità del mercato, sia delle attività di indagine dell'autorità giudiziaria su quei reati che generano profitto. Occorre notare, però, come il fatto che il riciclaggio si realizzi mediante operazioni che entrano a far parte del

---

<sup>379</sup> ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, cit., p. 59.

<sup>380</sup> MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale*, relazione del convegno *Crimine organizzato e sfruttamento delle risorse territoriali, Primo convegno nazionale di Diritto e Procedura penale in memoria di Paolo Borsellino*, Nicosia, 4-5 ottobre 2002, p. 2.



normale traffico giuridico, se da un lato consente il loro tracciamento, dall'altro lo rende un'attività criminosa che si mimetizza con agilità all'interno del circuito economico<sup>381</sup>.

A tale motivo di difficoltà nell'identificazione delle operazioni di riciclaggio occorre poi aggiungere due ulteriori fattori. *In primis*, la loro frequente transnazionalità, consistente nell'allocazione delle diverse fasi in cui si articolano le operazioni di ripulitura dei beni in aree geografiche distanti tra loro, rende necessaria un'efficiente cooperazione tra gli Stati coinvolti al fine di ricostruire il *paper trail*<sup>382</sup>. In secondo luogo, la continua evoluzione delle modalità di esecuzione delle operazioni di riciclaggio, dovuta allo sfruttamento delle novità tecnologiche, ai mutamenti del mercato nonché a esigenze di adattamento alle misure di contrasto poste in essere<sup>383</sup>, richiede un costante aggiornamento delle tecniche investigative e delle normative adottate da ciascun ordinamento.

Lo sviluppo di efficienti strumenti di indagine, di monitoraggio dei flussi di capitali e di analisi finanziaria, oltretutto l'elaborazione di un'adeguata normativa per contrastare un fenomeno posto a cavallo tra circuito lecito e illecito come il riciclaggio richiede l'individuazione e lo studio delle modalità operative con cui l'attività criminosa viene concretamente compiuta. Detto altrimenti, al fine di "additare, isolare e descrivere" i fatti delittuosi e, dunque, di contrastare la diffusione stessa del crimine<sup>384</sup>, si presenta in maniera sempre più impellente lo sviluppo di uno studio dei fondamenti criminologici del riciclaggio.

Un esempio della sinergia esistente tra la catalogazione delle modalità di commissione delle attività di ripulitura dei beni e lo sviluppo di un adeguato apparato di contrasto viene rappresentato proprio dal sistema normativo preventivo sviluppato in seno all'Unione Europea e introdotto nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 231 del 2007. Il perno del sistema è costituito dal cd. *risk based approach*, che richiede di predisporre regole per gli Stati, controlli per gli

---

<sup>381</sup> MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale*, cit., p. 2

<sup>382</sup> BOISTER, *Money laundering*, in *An introduction to transnational criminal law*, Oxford University Press, 2018<sup>2</sup>, p. 169.

<sup>383</sup> ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, cit., p. 5 ss secondo il quale il riciclaggio costituisce un vero e proprio "tipo criminoso", ovvero un fenomeno che, ancor prima che nella sua definizione normativa, ha nella realtà sociale un ben identificato significato in forza della sua lesività per la collettività. Secondo l'autore, "le difficoltà incontrate - in tutto il mondo - nella predisposizione di una disciplina normativa del riciclaggio, e la natura "evolutiva" di quest'ultima (...) sono peraltro uno specchio dell'estrema complessità di questo "tipo criminoso": la varietà di operazioni con cui esso può essere realizzato è infatti in costante mutamento, in risposta alle differenti considerazioni del mercato ed anche degli interventi di controllo dei legislatori".

<sup>384</sup> Così FORTI, *Normatività ed empiria nel lavoro del criminologo. Il caso Sutherland*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, p. 395.

organi di vigilanza e misure di *compliance* per i soggetti tenuti a porre in essere le misure antiriciclaggio che siano commisurati, rispettivamente, al rischio di riciclaggio specifico per il territorio, l'organo vigilato e il cliente. L'identificazione e la valutazione del rischio, che consentono di allocare più efficientemente le risorse umane e finanziarie disponibili, presuppongono proprio lo studio dei casi accertati di riciclaggio per isolarne gli elementi rilevanti e, da questi, desumere la sussistenza di un rischio di verifica in ipotesi simili<sup>385</sup>.

Al fine di apprestare maggiore concretezza a quanto appena esposto si può far riferimento al "Rapporto analisi nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo", svolto dal Comitato di Informazione Finanziaria<sup>386</sup>, il quale si preoccupa di identificare, analizzare e valutare i principali metodi di svolgimento delle attività di ripulitura dei beni, per individuare dove risiedono le principali minacce del sistema e, in ultimo, ricavare da queste suggerimenti di modifiche normative e raccomandazioni per migliorare i presidi organizzativi dei soggetti obbligati.

Un secondo esempio di come gli studi criminologici abbiano plasmato il sistema preventivo antiriciclaggio è costituito dall'elaborazione degli indicatori di anomalia, elaborati dall'UIF<sup>387</sup> a partire dalle ripetute analisi finanziarie svolte dalla stessa<sup>388</sup>. Gli indicatori e i rispettivi *sub-indici*, individuando comportamenti e caratteristiche relativi ai clienti (indicatori 1-8, sez. A) ovvero all'operazione (indicatori 9-32, sez. B) a cui l'operatore è chiamato a prestare la propria attenzione, forniscono uno strumento operativo di immediato impiego per il soggetto tenuto a porre in essere le misure antiriciclaggio, suggerendogli l'invio di una segnalazione nel caso di un loro concreto riscontro.

Infine, non bisogna sottovalutare come integrare lo studio della fattispecie penale di cui all'art. 648-*bis* c.p. con un'analisi fenomenica del riciclaggio possa contribuire a far emergere

---

<sup>385</sup> FAMILIARI, *Studio criminologico del comportamento a rischio di riciclaggio*, in *Rivista italiana dell'antiriciclaggio*, 2020, p. 533 ss.

<sup>386</sup> L'analisi, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 231 del 2007, ha cadenza triennale, salva la facoltà del Comitato di procedere anche quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno. L'ultima analisi condotta risale al 2019 (COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA, *Rapporto analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di denaro di finanziamento del terrorismo*, Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2019 ([MICROSOFT WORD - ANALISI DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO 2018 - SINTESI \(2\).DOCX](#))).

<sup>387</sup> UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA, Provvedimento recante gli indicatori di anomalia, 12 maggio 2023.

<sup>388</sup> L'importanza dello studio criminologico del riciclaggio per l'elaborazione degli indicatori di anomalia è mostrato da FAMILIARI, *Studio criminologico del comportamento a rischio di riciclaggio*, cit., p. 534.

nuovi aspetti critici<sup>389</sup>. Come verrà illustrato nell'esaminare le singole tecniche di riciclaggio, tali profili problematici possono riguardare tanto le modalità di accertamento del fatto illecito, quanto l'inquadramento dei nuovi metodi impiegati per il lavaggio dei capitali all'interno delle tradizionali fattispecie del codice penale.

## 2.1. L'impiego della struttura trifasica

Come già esaminato (v. cap. II, § 2.), l'attività di riciclaggio mira a rendere spendibili sul mercato i proventi di un'attività illecita, evitando che questi, in forza della loro origine criminosa, possano condurre a individuare l'attività che li ha generati e i suoi autori. L'occultamento della provenienza dei capitali viene raggiunto rendendoli oggetto di "una serie di operazioni, infinita come la fantasia dei criminali"<sup>390</sup> che, progressivamente, li distanziano dal reato da cui derivano<sup>391</sup>. Per ricondurre i capitali illeciti alla loro origine, difatti, occorre ripercorrere a ritroso le singole transazioni compiute dal *money launderer*, svolgendo un'attività di indagine la cui gravosità varia in forza della complessità e del numero delle operazioni poste in essere.

Per illustrare le modalità di compimento di tale processo, viene comunemente impiegato un modello tripartito<sup>392</sup>, in cui ciascuna fase si differenzia per l'esito perseguito in quel momento dall'agente<sup>393</sup>. La prima di queste è il collocamento (*placement*), che consiste nell'introduzione dei fondi all'interno del circuito economico, facendoli gravitare verso intermediari finanziari e non ovvero impiegandoli direttamente per l'acquisto di beni o servizi. Nel corso del compimento di tali operazioni vi è un alto rischio che la provenienza delittuosa dei capitali

---

<sup>389</sup> In merito al contributo che la criminologia può fornire alla riflessione penale FORTI, *Normatività ed empiria nel lavoro del criminologo*, cit., p. 413, secondo il quale la "riscoperta delle basi empirico-criminologiche dei fatti" può condurre a compiere valutazioni assiologiche diverse e antitetiche rispetto a quelle svolte dal diritto penale vigente, nonché a suggerire correzioni, sfruttando i margini di flessibilità del sistema o a vere e proprie modifiche, quando si pone in netto disaccordo con l'ordinamento.

<sup>390</sup> ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, cit., p. 10.

<sup>391</sup> SCHNEIDER, WINDISCHBAUER, *Money laundering: some facts*, in *European Journal of Law and Economics*, Springer, 2008, p. 394; KOREJO-RAJAMANICKAM-SAID, *The concept of money laundering: a quest for a legal definition*, in *Journal of Money Laundering*, 2012, p. 729.

<sup>392</sup> Ad esempio si veda FINANCIAL ACTION TASK FORCE, *National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment*, FATF, 2013, p. 31 ([National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment](#)).

<sup>393</sup> LEVI-REUTER, *Money laundering*, in *Crime and Justice: a review of research*, 2006, p. 311; BOISTER, *Money laundering*, cit., p. 168; ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, cit., p. 10 ss.

venga scoperta, in quanto le barriere fraposte tra la collocazione dei beni e la loro origine illecita appaiono minime, rendendo piuttosto semplice la ricostruzione del *paper trail*. Per tale motivo, le indagini delle autorità preposte ai controlli antiriciclaggio tendono a concentrarsi in tale fase<sup>394</sup>.

Nella seconda fase, quella della stratificazione (*layering*), il riciclatore cerca di distanziare i proventi dalla loro origine illecita, frapponendovi complesse stratificazioni di operazioni, per lo più di natura finanziaria, che rendono maggiormente complessa la ricostruzione del *paper trail*. Le possibilità di minimizzare il rischio che i proventi vengano ricondotti al reato presupposto sono aumentate dall'intensità e della velocità del compimento delle transazioni, le quali, rendendo più lunga la catena del *paper trail* da ripercorrere e più rapido il trasferimento dei capitali, ostacolano le ricostruzioni patrimoniali svolte delle autorità di controllo.

L'ultima fase è quella dell'integrazione (*integration*), attraverso la quale i proventi ripuliti vengono inseriti stabilmente nel circuito economico e finanziario ordinario. Il fine perseguito è quello di far apparire il loro ingresso nel mercato, una volta che i capitali sono stati allontanati dalla loro origine delittuosa, come un'operazione compiuta con fondi di provenienza del tutto lecita. Tale fase viene normalmente a coincidere con l'investimento dei proventi in *assets* quali prodotti finanziari, beni immobili e beni di lusso.

Per la realizzazione di una condotta qualificabile come "riciclaggio", ai sensi delle definizioni contenute nell'ordinamento penale e amministrativo (v. cap. II, § 3.1. e cap. I, 2.2.), non si rende necessario il compimento di tutte e tre le fasi sopra illustrate, ma può risultare sufficiente anche una singola operazione. In ogni caso, l'attribuzione di "un'origine simulatamente lecita a valori patrimoniali di provenienza criminosa"<sup>395</sup>, dal punto di vista empirico, richiede normalmente il compimento di un intreccio di transazioni, in quanto è difficile che un singolo atto di trasferimento, sostituzione, acquisto o investimento riesca a far assumere una vestizione lecita ai proventi senza destare sospetti nelle autorità di controllo, specialmente in Stati dotati di una propria normativa antiriciclaggio e di un adeguato sistema di *enforcement*. È da ritenere, dunque, che la singola operazione, già qualificabile come

---

<sup>394</sup> LEVI-REUTER, *Money laundering*, cit., p. 311.

<sup>395</sup> ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, cit., p. 16.

riciclaggio ai sensi delle definizioni normative, dal punto di vista fenomenico vada a costituire nella maggior parte dei casi solo il passaggio di una catena più lunga di transazioni.

Per tale ragione, nell'intento di fornire una descrizione dell'attività di lavaggio dei proventi, il modello trifasico ora descritto appare dotato di una serie di vantaggi, in quanto suddivide chiaramente il processo di riciclaggio in diverse fasi che si distinguono tra loro per le tracce di illiceità che presentano i capitali delittuosi e, dunque, per i canali verso cui questi sono indirizzati e per le finalità perseguite dall'agente in ciascuna di queste. A ogni fase, in forza delle sue peculiarità, è possibile ricollegare le distinte tipologie di operazioni di riciclaggio che, a loro volta, richiedono di essere contrastate mediante strumenti di prevenzione e di contrasto altrettanto differenziati. In altre parole, il modello trifasico permette di mettere a fuoco i passaggi intermedi di un fenomeno criminale che, solitamente, si dimostra altamente complesso, consentendo di aumentarne la comprensione e di sviluppare strategie di gestione mirate per ciascun passaggio.

Infine, l'opportunità di impiegare il modello tripartito viene confermata anche dall'inadeguatezza dei modelli alternativi elaborati dalla scienza criminologica nell'arco degli ultimi anni. Tra questi, è stata suggerita la rappresentazione del riciclaggio mediante un modello a ciclo<sup>396</sup>, all'interno del quale il denaro ripulito può ritornare a finanziare le attività criminali che lo hanno prodotto, contribuendo a sua volta alla nuova produzione di altro denaro illecito da riciclare ovvero rimanere all'interno dell'economia legale, salvo la possibilità che in un secondo momento venga reimpiegato per l'acquisto di beni di natura criminale.

Tale schema illustrativo risulta avere, anzitutto, un ambito applicativo limitato ai soli casi di reati che richiedono una spesa al fine della loro commissione, come il traffico di droga ma non, ad esempio, l'evasione fiscale. In secondo luogo, il suo utilizzo appare utile per la quantificazione dei traffici illegali, ma nulla dice sulle tecniche impiegate e sui canali preferiti dai riciclatori per pulire i beni illeciti ovvero per reindirizzare i capitali verso il mercato illecito.

In ragione dei vantaggi mostrati dallo studio del modello tripartito e in mancanza di un modello alternativo, nel corso dei seguenti paragrafi verranno illustrate le modalità di

---

<sup>396</sup> BECCHI-REY, *L'economia criminale*, Laterza, 1994, p. 28 ss; ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, cit., p. 14.

riciclaggio più frequentemente sfruttate dai *money launderers*, riconducendole a ciascuna delle tre fasi sopra illustrate.

### 3. Il *placement stage*

Nella fase preliminare del processo di ripulitura dei proventi, denominata *placement* (o collocamento/introduzione), il reo trasferisce i proventi illeciti all'interno del circuito economico e finanziario, al fine di compiere in un secondo momento ulteriori operazioni che vadano a distanziare progressivamente i capitali delittuosi dalla loro origine.

Tale fase si traduce, nella maggior parte dei casi, in una vera e propria movimentazione fisica verso istituti bancari o finanziari dei contanti di cui il reo è venuto in possesso a seguito del compimento del reato presupposto<sup>397</sup>. Sebbene i proventi illeciti possano essere resi disponibili anche in altre forme (si pensi, ad esempio, a un assegno avente provvista illecita), il denaro contante rimane ancora oggi uno degli strumenti privilegiati per compiere operazioni di riciclaggio da parte dei criminali<sup>398</sup>, poiché consente di compiere operazioni che, avvenendo mediante il trasferimento fisico dei fondi, possono essere concluse in maniera rapida e diretta tra le parti, senza essere tracciate e senza dover identificare beneficiario e disponente<sup>399</sup>.

La disponibilità di ingenti somme di denaro illecito, però, non riesce a soddisfare le aspirazioni dei riciclatori, sia perché il possesso di denaro direttamente acquisito dal

---

<sup>397</sup> TRAVAGLINO, *Riciclaggio: storia, comparazione, struttura*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, p. 232, secondo il quale la fase del collocamento “ha come scopo l’eliminazione materiale del denaro contante, specie se provento di attività delittuose che ne potrebbero aver consentito l’identificazione (gravi rapine in istituti di credito, grosse estorsioni, sequestri)”. Le eccezioni al trasferimento del denaro contante nella prima fase di manipolazione dei proventi illeciti sono costituite da quelle ipotesi in cui i capitali delittuosi assumono una forma altra rispetto ai contanti, come nel caso del *cyberlaundering* integrale (che verrà più estesamente esaminato al cap. III, § 6.), in cui il collocamento vede l’inserimento di capitali che sono già disponibili “allo stato digitale” (SIMONCINI, *Il cyberlaundering: la “nuova frontiera” del riciclaggio*”, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2015, p. 901).

<sup>398</sup> COMMISSIONE DELL’UNIONE EUROPEA, *Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere*, 27 ottobre 2022, p. 7; la prevalenza dell’utilizzo del contante per fini criminali rimane immutata rispetto alla precedente relazione della Commissione sui rischi di riciclaggio (COMMISSIONE DELL’UNIONE EUROPEA, *Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere*, 24 luglio 2019 ([2\\_IT\\_ACT\\_part1\\_v2.docx](#))).

<sup>399</sup> KROGH, *Transazioni in valuta virtuale e rischi di riciclaggio. Il ruolo del notaio*, in *Notariato*, 2018, p. 157.

compimento dell'attività delittuosa risulta più facilmente riconducibile a essa<sup>400</sup>, limitandone la possibilità di spesa, sia in virtù dei limiti all'impiego dei contanti che restringono il *range* di operazioni commerciali e finanziarie che è possibile compiere (v. cap. III, § 2.). Negli Stati aderenti al sistema FATF, difatti, sono stati previsti sia massimali all'utilizzo del denaro contante, sia limiti alla libera trasferibilità mediante girata di assegni bancari e circolari. In Italia, ad esempio, viene consentito il trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante e di titoli al portatore solo quando inferiore a cinque mila euro, salvo il caso in cui avvenga tramite banche, Poste Italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento (art. 49 d.lgs. n. 231 del 2007).

Per tale ragione, i contanti accumulati nel corso del compimento dell'attività illecita possono essere trasferiti in luoghi in cui venire integrati nell'economia legale con più facilità, come, ad esempio, in Stati che possiedono una normativa antiriciclaggio e una vigilanza meno rigorose. Un'altra opzione è costituita dall'impiego di mezzi che consentono di garantire l'anonimato del soggetto intestatario del denaro, come il suo versamento presso sportelli ATM gestiti da soggetti privati o su carte prepagate<sup>401</sup> (v. cap. III, § 6.).

A parte tali canali alternativi, un ammontare preponderante dei capitali illeciti continua a essere fatto transitare attraverso il sistema bancario al fine di convertirlo in moneta "scritturale", sotto forma di saldi attivi dei rapporti costituiti con gli istituti di credito e finanziari<sup>402</sup>. Banche e intermediari finanziari risultano, ancora oggi, un crocevia necessario per i traffici illegali per la stessa ragione per cui lo sono per quelli legali: gestiscono il sistema dei pagamenti e del credito alle imprese e consentono, essendo detentrici di un elevato quantitativo di dati e di informazioni sulle parti coinvolte in una transazione, di ridurre le

---

<sup>400</sup> MASCIANDARO, *Economia del riciclaggio e della politica antiriciclaggio*, cit., p. 212; MANGIONE,  *Mercati finanziari e criminalità organizzata: spunti problematici sui recenti interventi normativi di contrasto al riciclaggio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, p. 1107.

<sup>401</sup> COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA, *Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere*, 27 ottobre 2022, p. 7. In merito all'attività degli sportelli gestiti da soggetti privati in Italia CIMMARUSTI, *Bancomat indipendenti, in Italia ce ne sono 80 e erogano senza nessun vincolo*, *Il Sole 24 ORE*, 2022 ([Bancomat indipendenti, in Italia ce ne sono 80 che erogano senza nessun vincolo - Il Sole 24 ORE](#)).

<sup>402</sup> TRAVAGLINO, *Riciclaggio: storia, comparazione, struttura*, cit., p. 232; così anche STARNINI-TSOURAKAKIS-ZAMANIPOUR, *Smurf-based anti-money laundering in time-evolving transaction networks*, in *Lecture notes in computer science*, Springer, 2021, p. 172 che afferma che "once the money is deposited and its origin successfully explained, the placement stage is complete".

asimmetrie informative tra i diversi operatori del mercato e, in ultimo, di ridurre i costi di ciascuna transazione<sup>403</sup>.

Le modalità di *placement* del denaro illecito all'interno del sistema bancario e finanziario vengono tradizionalmente divise in due sottogruppi: il *primary deposit*, che prevede la diretta introduzione dei fondi illeciti nei conti bancari e il *secondary deposit*, in cui, invece, l'immissione dei proventi avviene indirettamente tramite l'impiego di società di facciata o di prestanome, ossia soggetti estranei all'attività criminosa da cui sono originati i proventi che, agendo segretamente per conto del riciclatore, versano i capitali in un conto aperto a proprio nome<sup>404</sup>.

Nel depositare il denaro illecito, il riciclatore deve innanzitutto essere in grado di aggirare le misure preventive implementate dagli istituti di credito, per cui si presenta come prima opzione il diretto coinvolgimento, attraverso atti di corruzione, della persona fisica deputata a porre in essere gli obblighi antiriciclaggio. Nell'ordinamento italiano, invero, viene prevista l'obbligatorietà dell'esecuzione delle misure di adeguata verifica nelle ipotesi in cui banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento o Poste Italiane S.p.A. prendano parte al trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore tra soggetti diversi nei casi in cui l'importo sia pari o superiore a quindicimila euro (art. 17.5 d.lgs. n. 231 del 2007). Per quanto attiene agli obblighi di segnalazione, invece, tra i motivi di sospetto è stato espressamente incluso l'uso frequente e ingiustificato di contanti, come il prelievo o il versamento di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente (art. 41.1 d.lgs. n. 231 del 2007).

L'applicazione di tali presidi risulta, ad ogni modo, eludibile mediante l'impiego delle tecniche dello *smurfing* e dello *structuring*. Con *structuring* si allude alla divisione di una transazione avente un importo elevato in più *tranche* di minor valore, spesso coinvolgendo non un unico istituto, ma più banche o intermediari collocati in aree geografiche differenti, al fine di aggirare la soglia di segnalazione o, a ogni modo, al fine di destare minori sospetti<sup>405</sup>. Lo

---

<sup>403</sup> MANGIONE,  *Mercati finanziari e criminalità organizzata: spunti problematici sui recenti interventi normativi di contrasto al riciclaggio*, cit., p. 1114.

<sup>404</sup> SCHNEIDER, WINDISCHBAUER,  *Money laundering: some facts*, cit., p. 395.

<sup>405</sup> THOMMANDRU,  *Smurfing in Electronic Banking. A legal Investigation of the Potential for Transnational Money Laundering*, in  *International Journal of Legal Information*, 2023, p. 69, il quale descrive la tecnica dello *structuring* discorrendo di *smurfing* ma, per i fini descrittivi qui perseguiti, appare più opportuno dividere le due tecniche di frazionamento delle transazioni; THORSTEN,  *AML Terms Explained: Smurfing vs Structuring*, in



*smurfing*, invece, può essere considerato una sottospecie dello *structuring*, in quanto consiste in un frazionamento delle transazioni che avviene per il tramite di diversi attori, siano essi persone fisiche o giuridiche, che si fanno carico di effettuare le singole operazioni. Detti intermediari sono definiti, per l'appunto, *smurfs*<sup>406</sup>.

Nella fase del collocamento, l'utilizzo dello *smurfing* e dello *structuring* si traduce nell'effettuazione di depositi bancari frazionati, effettuati da parte degli stessi riciclatori o tramite intermediari. Sebbene l'impiego di tali tecniche sia possibile anche nelle fasi successive del riciclaggio, esse vengono principalmente associate al *placement*, in quanto è in tale fase che i proventi illeciti risultano più facilmente riconducibili alla loro origine delittuosa.

La disciplina disposta dal d.lgs. n. 231 del 2007 appare consapevole dell'usuale impiego delle tecniche di *structuring* nella parte in cui dispone che l'obbligo di effettuare l'adeguata verifica, nel caso di operazioni che comportino la movimentazione di mezzi di pagamento per un importo pari o superiore a quindicimila euro, debba essere compiuta "indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata" (art. 17.1 d.lgs. n. 231 del 2007). Al medesimo tempo, tra gli indicatori di anomalia elaborati dall'Unità di Informazione Finanziaria, sono esplicitamente previste tra le ragioni di sospetto da porre alla base dell'invio della SOS le "operazioni artificiosamente frazionate"<sup>407</sup>.

Sebbene tali disposizioni forniscano uno strumento di prevenzione utile nel caso in cui le operazioni vengano condotte dallo stesso conto o da conti diversi che siano però riconducibili allo stesso soggetto, la tecnica del frazionamento appare tanto più efficace nell'eludere le misure antiriciclaggio quanti più siano i soggetti deputati a effettuare le diverse transazioni e gli intermediari a cui questi si rivolgono.

Si può concludere la trattazione della prima fase del processo di riciclaggio del denaro illecito interrogandosi sulla rilevanza penale delle condotte sopra descritte. Non vi è dubbio che il collocamento dei capitali illeciti nel mercato finanziario, avvenga esso mediante il

---

[www.sanctions.io](http://www.sanctions.io), 2022 ([AML Terms Explained: Smurfing vs Structuring | sanctions.io](https://www.sanctions.io/aml-terms-explained-smurfing-vs-structuring)); KYCHUB, *What is the difference between smurfing and structuring?*, in [www.kychub.com](https://www.kychub.com) ([Smurfing Vs Structuring: What are the Key Differences?](https://www.kychub.com/smurfing-vs-structuring-what-are-the-key-differences/)).

<sup>406</sup> STARNINI-TSOURAKAKIS-ZAMANIPOUR, *Smurf-based anti-money laundering in time-evolving transaction networks*, cit., 2021, p. 173; THORSTEN, *AML Terms Explained: Smurfing vs Structuring*, cit..

<sup>407</sup> UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA, Provvedimento recante gli indicatori di anomalia, 12 maggio 2023, indicatore n. 13.

deposito di contanti o l'incasso di un assegno, costituisca un esempio delle "altre operazioni" di cui all'art. 648-*bis* c.p., ma non è altrettanto scontato che possa presentare quella idoneità decettiva dell'origine illecita dei proventi richiesta dalla norma, poiché si sostanzia spesso in operazioni elementari, che hanno a oggetto proventi che presentano ancora chiare tracce di illiceità.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, già il mero deposito di denaro illecito costituisce una condotta punibile ai sensi dell'art. 648-*bis* c.p., in quanto, "stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con denaro pulito"<sup>408</sup>. L'affermazione viene sostenuta dalla Cassazione mediante argomenti già precedentemente sviluppati in materia di riciclaggio: essendo la fattispecie di mera condotta e non di evento, la norma non richiede che si verifichi un definitivo impedimento all'accertamento dell'origine delittuosa dei proventi, ma risulta sufficiente il compimento di operazioni che rendano maggiormente gravosa la ricostruzione del *paper trail*.

Tale interpretazione cerca in maniera evidente di preservare l'effettività della norma incriminatrice, non escludendone l'applicabilità in tutti quei casi in cui le attività di ricostruzione dei flussi finanziari, portando all'individuazione dell'origine delittuosa dei capitali, abbiano dimostrato che le operazioni non hanno ostacolato in via definitiva la ricostruzione del *paper trail*. La capacità decettiva della condotta, difatti, deve rappresentare una qualità delle azioni poste in essere dal reo, ma non richiede la verifica di un ostacolo effettivo.

Sebbene le premesse siano condivisibili, le conclusioni a cui giunge la Cassazione non appaiono così pacifiche. Se l'operazione compiuta dall'agente deve costituire un potenziale fattore di rallentamento e di complicazione delle indagini sull'identificazione dell'origine illecita dei proventi, il mero deposito presso un istituto di credito di contanti aggiunge unicamente un ulteriore passaggio da ripercorrere nella ricostruzione dei flussi finanziari seguenti alla commissione del delitto presupposto, ma il suo tracciamento risulta non solo astrattamente realizzabile, ma anche facilmente eseguibile. Il deposito di denaro contante che può rallentare o rendere maggiormente onerose le indagini è, invece, quello che si accompagna all'impiego di più sofisticate tecniche elusive, quali ad esempio lo *structuring* e, a maggior

---

<sup>408</sup> Cass. pen., sez. II, 27 marzo 2024, n. 12636; Cass. pen., sez. II, 20 ottobre 2017, n. 52549.

ragione, lo *smurfing*, i quali richiedono di ricondurre le diverse operazioni eseguite a un unico disegno criminoso.

### **3.1. Il gioco d'azzardo come alternativa al deposito dei proventi illeciti negli istituti di credito**

Un'alternativa al deposito di contanti presso gli istituti bancari e finanziari frequentemente percorsa dai riciclatori consiste nel gioco d'azzardo, che fornisce un canale per il lavaggio di denaro sporco sia nella sua forma materiale, ossia tramite gli operatori di gioco su rete fisica ovvero i gestori di casinò, nella sua forma virtuale, che verrà meglio analizzata assieme alle altre modalità di esecuzione del *cyberlaundering* (v. cap. III, § 6.).

La ragione di tale contiguità tra il lavaggio del denaro sporco e il gioco d'azzardo risiede nel fatto che le realtà imprenditoriali che gestiscono il secondo consistono in istituzioni non finanziarie che, accanto alla gestione del gioco, svolgono una serie di attività assimilabili a quelle di natura finanziaria, come l'apertura di conti di gioco, il trasferimento di capitali, l'incasso di assegni e il cambio di valute. A ciò si aggiunge il fatto che i gestori del gioco fisico e delle sale da gioco gestiscono una frequenza e un volume di transazioni talmente ampio da rendere difficoltoso il controllo di ciascuna di queste e l'accertamento dell'origine dei fondi che vi affluiscono<sup>409</sup>.

Le attività di gioco d'azzardo si prestano allo sfruttamento da parte dei riciclatori specialmente nella fase del *placement*, che richiede di immettere contanti illeciti all'interno del circuito economico legale. Le modalità con cui il denaro viene introdotto nelle case da gioco sono differenti<sup>410</sup>: è possibile aprire conti o sfruttare le cassette di sicurezza messe a disposizione dei maggiori clienti, facendovi affluire i contanti illeciti o depositandovi gli importi derivanti dall'incasso di un assegno avente provenienza delittuosa ovvero impiegare i capitali per l'acquisto di *fiches* direttamente presso il banco del casinò o presso clienti del

---

<sup>409</sup> CUZZOCREA, *Le linee di intervento della nuova regolamentazione antiriciclaggio nel settore del gioco*, in *Quaderni dell'antiriciclaggio. Analisi e studi*, 2018, p. 7; FATF-GAFI, *Vulnerabilities of Casinos and Gambling Sector*, FATF Report, 2009, p. 25.

<sup>410</sup> FATF-GAFI, *Vulnerabilities of Casinos and Gambling Sector*, cit., p. 28 ss.

casinò estranei all'attività illecita da cui sono originati i proventi medesimi, per poi, infine, riscattarne il valore tramite assegno, bonifico o cambiale direttamente al banco.

In alternativa, è possibile sfruttare il gioco d'azzardo medesimo, scommettendo su giochi a basso rischio di perdita oppure, nel caso di due o più soggetti conniventi, in giochi in cui in cui i giocatori effettuano scommesse opposte di pari entità per cui chi vince ottiene l'intera posta dell'avversario (salvo poi dividere la vincita) ovvero acquistando le vincite degli altri clienti, offrendo loro un prezzo superiore all'importo di quanto hanno ottenuto al fine di entrare in possesso di capitali puliti. In ultimo, le attività di gioco consentono sia di cambiare le valute di piccolo taglio in banconote di taglio più elevato, direttamente presso il banco o inserendole all'interno dei cd. *note acceptors*, che permettono di riscuotere un *ticket* rappresentante il credito di gioco da riscuotere, sia di cambiare il denaro in valuta estera al fine di sostituirla la forma originale e di rendere maggiormente difficoltoso il tracciamento.

La normativa preventiva antiriciclaggio copre, a oggi, tutte le modalità con cui possono essere erogati i servizi di gioco, comprendendo al comma 6 dell'art. 3 d.lgs. n. 231 del 2007 coloro che erogano servizi di gioco *online*, su rete fisica e presso i casinò. Più specificamente, è previsto che a porre in essere le misure di adeguata verifica e di segnalazione siano gli operatori di gioco *online*, i gestori delle case da gioco e gli operatori della rete distributiva (art. 53 d.lgs. n. 231 del 2007), vale a dire i distributori (imprese private chiamate a gestire in forza di contratto la gestione delle attività per conto dei concessionari) e gli esercenti (titolari di esercizi commerciali in cui viene svolta l'attività di gioco). I concessionari, cioè coloro che offrono il servizio di gioco per conto dello Stato, sono invece tenuti ad adottare procedure e sistemi di mitigazione e gestione del rischio da applicare presso ciascun operatore della rete fisica che eroga concretamente il servizio (art. 52 d.lgs. n. 231 del 2007).

Il riparto degli oneri appare razionale poiché pone gli obblighi di identificazione in capo ai soggetti che entrano effettivamente in contatto con il cliente (esercenti e distributori) e che, per tale ragione, sono capaci di ottenere i dati e le informazioni necessarie per il loro espletamento, pur lasciando intatta la responsabilità solidale del concessionario in caso di un loro inadempimento (art. 53.5 del decreto)<sup>411</sup>.

---

<sup>411</sup> FATF-GAFI, *Vulnerabilities of Casinos and Gambling Sector*, cit., p. 25.

Un rischio derivante dalla disciplina vigente risiede nel fatto che la soglia, il cui superamento rende obbligatorio l'adempimento delle misure preventive, sia di duemila euro per ciascuna operazione (art. 56.7 d.lgs. n. 231 del 2007), salvo il caso dei giochi offerti tramite apparecchi VTL, in relazione ai quali l'esecuzione degli obblighi diviene doveroso già quando il valore del *ticket* da riscuotere sia pari o superiore a cinquecento euro (articolo 56.7 dlgs. n. 231 del 2007). Gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di segnalazione risultano, in tal modo, facilmente eludibili mediante il semplice frazionamento delle somme immesse nel gioco.

Il principale problema del sistema preventivo risiede nel fatto che non ci si possa aspettare da un ente che fornisce servizi di gioco l'impiego delle medesime risorse di un istituto di credito per la formazione del proprio personale, ovvero l'utilizzo di sistemi informatici di rilevazione automatica delle anomalie utilizzati dalle banche. Inoltre, nell'esaminare la concreta implementazione delle misure antiriciclaggio, rileva specialmente il fatto che un operatore del servizio di gioco si pone normalmente come obiettivo il mantenimento dei flussi di clienti e di capitali, senza controllare meticolosamente ogni singola transazione, a differenza di un intermediario bancario o finanziario, che viene guidato da una logica di maggiore trasparenza delle singole operazioni.

Sulla base di tali distinzioni tra servizi finanziari e non, si deve ritenere che il semplice frazionamento delle somme immesse all'interno del servizio di gioco, compiuto con il fine di eludere le soglie che obbligano a porre in essere le misure preventive, riesca facilmente ad aggirare i già deboli presidi antiriciclaggio che si possono rinvenire nelle attività di gioco d'azzardo.

Passando ora a esaminare i profili attinenti al diritto sostanziale e alla rilevanza penale della condotta del riciclatore, lo sfruttamento a fini di riciclaggio del gioco d'azzardo ha fatto sorgere una serie di questioni di natura interpretativa nei casi in cui sia lo stesso autore del reato presupposto a compiere la condotta. Più specificamente, la giurisprudenza di legittimità si è chiesta se l'impiego di denaro nel gioco possa costituire un esempio di attività speculativa, dal momento in cui, per ritenere punibile il *self-lauderer*, l'art. 648-ter.1 c.p. richiede l'impiego dei proventi in "attività economiche, imprenditoriali, finanziarie o speculative".

A tale quesito la Corte<sup>412</sup> ha fornito risposta positiva sulla base del presupposto che deve essere considerato “speculativo” qualsiasi atto di investimento che poggi “sulla previsione di eventi futuri e che - in questo senso - implichi rischio”. Speculazione e gioco d’azzardo possono, dunque, essere considerati sinonimi, poiché la loro differenza risiede unicamente nella ragione che conduce l’agente ad accettare l’operazione: “lo speculatore decide l’azione col criterio del confronto tra rischio e rendimento atteso; il giocatore d’azzardo accetta la scommessa anche se l’aspettativa di guadagno non è tale da compensare il rischio dell’operazione”.

A far sorgere dubbi nei confronti dell’orientamento adottato dalla Cassazione è proprio il passaggio appena riportato. Come esaminato nell’analisi dell’autoriciclaggio (v. cap. I, § 3.2.2.), l’inserimento della locuzione “in attività imprenditoriali, economiche, finanziarie o speculative” dovrebbe servire a limitare la rilevanza penale della condotta a quegli atti di impiego in settori di mercato concorrenziali, il cui buon andamento nel caso di inquinamento con capitali delittuosi verrebbe compromesso (nel caso di attività economiche/imprenditoriali) o che diano la possibilità di moltiplicare i profitti illeciti (nell’ipotesi di attività finanziarie o speculative). Con l’inserimento nella fattispecie di tale locuzione, difatti, il legislatore ha voluto limitare l’area penalmente rilevante solo a quelle condotte potenzialmente offensive del sistema economico e finanziario.

In questa prospettiva, le attività finanziarie o speculative devono essere circoscritte unicamente a quelle che consentono di perseguire un fine di profitto, permettendo al *self-lauderer* di moltiplicare i capitali a propria disposizione a partire da quelli delittuosi. Tale fine non risulta rinvenibile né nel caso di sfruttamento dei servizi offerti dagli operatori di gioco, come il semplice acquisto di *fiches* o l’immissione di contanti nelle *slot machines* al fine di ritirare un *ticket* di pari valore, né nelle ipotesi in cui il denaro venga effettivamente puntato per giocare d’azzardo. Nel primo caso l’autore non cerca di incrementare l’ammontare dei fondi illeciti che ha a disposizione, ma utilizza i servizi disponibili unicamente per fini decettivi. Nel secondo caso, invece, il soggetto delibera di impiegare i propri fondi in un’attività

---

<sup>412</sup> Cass. pen., sez. II, 29 marzo 2019, n. 13795; a tale pronuncia ne sono seguite altre che si sono limitate a riprodurre l’argomentazione Cass. pen., sez. II, 18 gennaio 2022, n. 11325; Cass. pen., sez. II, 31 maggio 2023, n. 28272.

sulla quale non ha il minimo potere di controllo, in assenza di un calcolo razionale del margine di profitto ricavabile.

In conclusione, sebbene non vi siano dubbi in merito alla punibilità del riciclatore *extraneus* alla commissione del reato presupposto nel caso di impiego dei proventi illeciti nei servizi di gioco, lo stesso non si può dire circa la punibilità del *self-launderer*, dato il differente ambito applicativo che caratterizza le norme incriminatrici degli artt. 648-*bis* e 648-*ter*. 1 c.p.

#### 4. Il *layering stage*

Come esaminato sopra, il semplice inserimento nel circuito economico legale dei proventi illeciti è un atto che può costituire un primo fattore di allontanamento del denaro dalla sua origine delittuosa, ma normalmente non è sufficiente ad attribuire una veste lecita ai proventi e a consentire il loro godimento senza un elevato rischio che essi vengano ricondotti al reato che li ha originati. Per tale ragione, tale fase viene di sovente seguita da quella del *layering*, consistente in un insieme di operazioni di conversione e trasferimento dei capitali, compiute al fine di frapporre tra i proventi e l'attività delittuosa da cui derivano sempre più strati (detti, appunto, *layers*), rendendo la catena del *paper trail* maggiormente lunga e difficile da ripercorrere<sup>413</sup>.

Nella sua forma più elementare, la fase del *layering* può realizzarsi mediante il semplice trasferimento dei capitali da un conto corrente a un altro, condotta ritenuta dalla giurisprudenza già punibile. Le pronunce in materia assegnano rilevanza *ex art. 648-bis c.p.* anche alla semplice conversione dei capitali in un assegno circolare in quanto questo, una volta monetizzato, condurrà a una sostituzione dei proventi iniziali con denaro pulito<sup>414</sup>. In merito, però, appare più appropriato ritenere che la mera incorporazione del denaro nel titolo costituisca il tentativo di un reato che si perfezionerà solo con l'incasso dell'assegno, poiché i fondi, fino a quel momento, continuano a rimanere (seppur bloccati) sul conto del richiedente.

---

<sup>413</sup> BOISTER, *Money laundering*, in *An introduction to transnational criminal law*, cit., p. 169; MODIGA, *Judicial Aspects on Money Laundering*, in *AGORA International Journal of Juridical Sciences*, 2008, p. 188.

<sup>414</sup> Cass. pen., sez. II, 27 marzo 2024, n. 12636.

In aggiunta, come per il deposito del denaro sul conto corrente, anche per quanto riguarda la sostituzione dei proventi con un assegno si può sollevare il dubbio che tale condotta sia idonea a ostacolare la ricostruzione del *paper trail* nel momento in cui l'operazione risulti completamente tracciabile. Condotte caratterizzate da una maggiore capacità decettiva sono costituite, ad esempio, dalla girata a terzi dell'assegno o dal suo versamento sul conto di un soggetto distinto da quello che dovrebbe esserne il beneficiario, compiuti tramite la falsificazione del nome del beneficiario stesso o della firma di traenza<sup>415</sup>.

#### **4.1. L'abuso di strutture societarie a scopi di riciclaggio: *cash-intensive businesses*, società di comodo e *trusts***

I riciclatori, al fine di sfruttare il sistema economico e finanziario a fini di riciclaggio, possono impiegare anche metodi maggiormente sofisticati, utilizzando strumenti che consentano di nascondere i fondi illeciti dietro una struttura operativa legittima. Fra tali modalità, particolare rilievo viene assunto dallo sfruttamento di diverse forme societarie (*abuse of legal business structures*) al fine di far confluire e confondere la massa monetaria illecita in quella lecita, ovvero di schermare i proventi delittuosi. Più specificamente, è possibile ricondurre l'abuso delle strutture aziendali a due diverse tecniche di riciclaggio: l'utilizzo di imprese aventi un flusso di cassa considerevole per confondervi i proventi illeciti e l'impiego di strutture aziendali opache tramite cui oscurare i capitali delittuosi e il loro reale titolare.

Il primo dei due sistemi citati consiste nell'acquisizione del controllo o, comunque, nell'infiltrazione in attività imprenditoriali da parte del riciclatore, al fine di confondere nel reddito legittimamente prodotto da queste i capitali derivanti dalla commissione del delitto. Le realtà aziendali prescelte sono quelle che fanno un largo uso di contanti (cd. *cash intensive business*), effettuano un alto numero di transazioni e impiegano banconote di taglio elevato, in quanto questi costituiscono fattori che complicano l'accertamento del guadagno giornaliero (ossia di quanto denaro viene effettivamente prodotto dall'esercizio dell'attività) e, per tale

---

<sup>415</sup> Cass. pen., sez. II, 4 febbraio 2022, n. 8323.



ragione, facilitano il camuffamento dei proventi delittuosi tra gli introiti leciti<sup>416</sup>. Esempi di attività verso cui affluisce un intenso e difficilmente quantificabile ammontare di contanti possono essere ristoranti, discoteche, gioiellerie, rivendite di auto, autolavaggi, centri massaggi e negozi di alcolici e tabacchi.

La seconda modalità citata, invece, si sostanzia nella creazione di strutture aziendali opache o di società di comodo, ossia di società non esercitanti alcun tipo di attività imprenditoriale o commerciale, con il fine di schermare i proventi illeciti e i loro titolari, rendendo in tal modo maggiormente complessa la ricostruzione del *paper trail*<sup>417</sup>. *Trusts*, società fiduciarie e società di comodo agevolano l'occultamento dei proventi in quanto prestano una legittimazione allo smobilizzo dei capitali, lasciando che il loro proprietario rimanga occulto e non si presenti come titolare formale dell'attività<sup>418</sup>.

L'obiettivo principale dell'impiego di tali strutture societarie risiede, difatti, proprio nell'occultamento dell'identità del soggetto titolare e, dunque, beneficiario dei capitali (cd. *beneficial owner*) e dei beni intestati all'azienda, al fine di distanziare da lui i proventi e, con essi, l'attività delittuosa che li ha generati. A tal fine, può essere nominato un direttore esecutivo (*nominee director*), ossia un prestanome che figuri solo formalmente come titolare dei valori. Il titolare fittizio limita l'esposizione del *beneficial owner* sebbene non agisca indipendentemente ma per conto del reale titolare. La giurisprudenza<sup>419</sup> ha chiarito come il *beneficial owner* sia da identificare nel soggetto che effettivamente fruisce dei prelievi dei capitali depositati, spesso risultando anche contitolare del potere di firma, circostanza che gli attribuisce la facoltà di prelevare, a sua discrezione, i fondi dal conto.

---

<sup>416</sup> EUROPOL, *The other side of the coin. An analysis of Financial and Economic Crime*, European Financial and Economic crime threat assessment, 2023, p. 16; VENEZIA, *Alcuni metodi di riciclaggio di denaro*, in *DirittoConsenso*, 2019 ([Alcuni metodi di riciclaggio di denaro - DirittoConsenso](#)); MELE, *Le modalità di riciclaggio delle nuove mafie nei mercati economici globali. Intervista a Vincenzo Musacchio*, 2023, in RaiNews.it ([Le modalità di riciclaggio delle nuove mafie nei mercati economici globali](#)).

<sup>417</sup> COMMISSIONE EUROPEA, Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere, 2019 ([2\\_IT\\_ACT\\_part1\\_v2.docx](#)); EUROPOL, *The other side of the coin. An analysis of Financial and Economic Crime*, cit., p. 11; EUROPOL, *Shadow Money. The international networks of illicit finance*, Europol Spotlight, 2022, p. 4.

<sup>418</sup> MONTANARI, *Rischio di riciclaggio: la valutazione sovranazionale della Commissione UE*, in *Non solo diritto bancario*, 2023 ([Rischio di riciclaggio: valutazione sovranazionale Commissione UE](#)).

<sup>419</sup> Cass. pen., sez. II, 7 gennaio 2011, n. 546.

Come anticipato, un primo strumento che consente di giustificare il trasferimento di fondi e permette di mascherare il loro reale beneficiario dietro una nomina fittizia risiede nella creazione di società di comodo<sup>420</sup>, ossia di società che non conducono alcuna reale attività imprenditoriale ovvero la conducono ma in via solamente residuale al fine di destare minori sospetti.

I trasferimenti di denaro verso società di comodo possono essere eseguiti nel pieno anonimato stabilendo la sede della società in siti *off-shore*, le cui problematiche poste in materia di antiriciclaggio verranno più ampiamente discusse nel seguente paragrafo (v. cap. III, § 4.2.). Per il momento, risulta sufficiente anticipare come il coinvolgimento di tali Stati, non attuando controlli stringenti sui flussi finanziari o non prevedendo direttamente alcuna forma di vigilanza, consente il versamento immediato dei proventi illeciti sui conti correnti della società, salvo poi richiedere a questa di restituire la somma. Dei due trasferimenti, non essendo facilmente identificabile il soggetto titolare della società di comodo che ha effettuato il primo versamento, rimarrà tracciabile solo il secondo effettuato per la riconsegna delle somme, che potrà essere fatto figurare come un prestito di denaro da una società a un soggetto terzo o essere effettuato in contanti per non essere individuabile<sup>421</sup>.

Un ulteriore metodo che legittima il trasferimento di capitali verso società di comodo consiste nella falsa fatturazione. In tal modo, la società di comodo emette fatture per operazioni, quali la vendita di beni o la fornitura di servizi, che non ha mai realizzato ovvero che ha realizzato per un importo minore rispetto a quello risultante dalla transazione registrata nei libri contabili. L'operazione viene, in questo modo, pagata alla *shell company* con i proventi delittuosi ed entra a far parte del suo patrimonio, figurando quale lecito guadagno della società medesima<sup>422</sup>.

---

<sup>420</sup> LEVI-REUTER, *Money laundering*, cit., p. 302; MODIGA, *Judicial Aspects on Money Laundering*, cit., p. 188.

<sup>421</sup> VENEZIA, *Alcuni metodi di riciclaggio di denaro*, cit.

<sup>422</sup> UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA, Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. b), del d.lgs. 231/2007. Operatività connessa con illeciti fiscali, Banca d'Italia, 2020, p. 4. Per fornire un esempio dell'estensione che tali schemi fraudolenti possono raggiungere, in termini sia di importi monetari che di strutture societarie, può essere citato un caso recentemente giunto all'attenzione della Corte di legittimità (Cass. pen., sez. II, 4 dicembre 2023, n. 48277) in cui, mediante l'impiego di una "galassia di società di comodo", venivano riciclati 25 milioni di euro in 5 anni. La struttura piramidale creata vedeva alla sua base il coinvolgimento di 50 *shell companies* create *ad hoc*, prive di una loro operatività e al vertice i soggetti finanziatori, che effettuavano i pagamenti tramite bonifici. I capitali, trascorso un ragionevole lasso di tempo, venivano restituiti in contanti ai finanziatori.

Al fianco delle società di comodo, uno strumento capace di schermare la titolarità effettiva degli *assets* illeciti è il *trust*. L'impiego di tale istituto giuridico consente a un soggetto, detto *settlor*, di separare dal suo patrimonio uno o più beni e di assegnarne la titolarità a un terzo, definito *trustee*. Costui dovrà amministrarli nel perseguimento di specifici interessi stabiliti dal *settlor*, finalizzati al perseguimento di scopi prestabiliti ovvero al beneficio di soggetti determinati. I beni oggetto del *trust*, sebbene cessino di far parte del patrimonio del *settlor* e vengano intestati al *trustee*, rimangono separati, su espressa previsione di legge, anche dal patrimonio di quest'ultimo (art. 2 l. 16 ottobre 1989, n. 364).

La prima ragione che rende il *trust* uno strumento destinabile a scopi di riciclaggio risiede proprio nel fatto che consente il trasferimento di beni a un nuovo titolare, ma senza farli confluire nel patrimonio di quest'ultimo e destinandoli, al tempo stesso, al soddisfacimento di un terzo beneficiario. La separazione dei ruoli tra titolare originario, titolare attuale/amministratore dei beni e beneficiario crea già, di per sé, alcune opacità e complessità di tracciamento nell'identificazione della provenienza e della destinazione dei beni oggetto del *trust*, che potrebbe essere ulteriormente complicata dal collocamento delle tre parti in diverse giurisdizioni<sup>423</sup>.

Tale dissociazione è realizzabile con relativa semplicità, consistendo il *trust* in un atto unilaterale o in un contratto per il quale viene semplicemente richiesta la forma scritta (art. 3 l. n. 364 del 1989). Ad aumentare l'opacità del *trust* contribuisce anche il fatto che al *settlor* non venga richiesto di identificare immediatamente i beneficiari del medesimo, potendo limitarsi a indicare una categoria a cui il futuro beneficiario apparterrà o nominarlo direttamente in un secondo momento e lasciando, in definitiva, che costui rimanga anonimo. In questo caso il *trust* viene definito "opaco"<sup>424</sup>.

Al fine di limitare le possibilità che l'istituto venga impiegato per fini di riciclaggio, è stata modificata la normativa in materia di titolarità effettiva prevista all'interno del d.lgs. n. 231 del

---

<sup>423</sup> FATF, *Guidance on beneficial ownership and transparency of legal arrangements*, FATF, 2024, p. 15 ([Guidance-Beneficial-Ownership-Transparency-Legal-Arrangements.pdf.coredownload.inline.pdf](#)).

<sup>424</sup> Tale possibilità è stata esplicitamente prevista dall'art. 1.74 l. 27 dicembre 2006, n. 296. Sulle differenze tra *trust* opaco e *trust* trasparente GRILLO, *Il trust tra "neutralità fiscale" e profili sostanziali*, in *I Contratti*, 2024, p. 523 ss.

2007<sup>425</sup>. Se prima si richiedeva al *trustee* di identificare unicamente il titolare effettivo del *trust*, oggi gli si richiede di conservare fino a cinque anni dalla cessazione del suo incarico i dati identificativi di tutte le parti coinvolte nel rapporto. Più specificamente, l'art. 22.5 d.lgs. n. 231 del 2007 richiede al fiduciario di raccogliere e detenere le informazioni relative al suo incarico, al costituente, ai beneficiari (ove già esistenti) e, infine, alle altre persone fisiche che esercitano un controllo sul *trust* ovvero sui beni conferiti in esso attraverso la proprietà diretta o indiretta.

Sebbene la modifica sia da accogliere con favore, in quanto conduce a una maggiore completezza e trasparenza delle informazioni relative al *trust* nel caso in cui le autorità di vigilanza ne abbiano necessità, l'adempimento degli obblighi di identificazione rimane obbligatoria per il *trustee* solo nel caso in cui costui sia stabilito o abbia la residenza nel territorio della Repubblica. Per tale ragione (similmente a quanto avviene per le società di comodo), un semplice strumento di elusione delle misure antiriciclaggio è fornito dalla possibilità di nominare un *trustee* residente in un territorio estero che consenta una minor trasparenza in materia di adeguata verifica delle parti coinvolte nella vicenda negoziale.

Infine, occorre considerare come il *trust* non sia normalmente sottoposto a particolari forme di pubblicità, poiché in merito a esso non vige alcun obbligo di registrazione. Per tale ragione, la sua esistenza o i termini dell'accordo non sono facilmente conoscibili dai soggetti terzi<sup>426</sup>. Anche nell'ordinamento italiano, escludendo il caso di istituzione del *trust* mediante atto da iscriverne all'interno del registro delle successioni, il quale presenta una scarsa attinenza con il fenomeno del riciclaggio, fanno eccezione alla mancata sottoposizione del *trust* a forme di pubblicità solo casi residuali. Questi sono riconducibili al conferimento di un bene immobile, che per la sua opponibilità a terzi richiede la trascrizione ai sensi degli artt. 2643 e 2645 c.c. ovvero a quegli atti aventi a oggetto partecipazioni societarie da iscriverne, su espressa previsione di legge, nel Registro delle Imprese<sup>427</sup>.

---

<sup>425</sup> BUFFONI-PASSAGNOLI, *Monitoraggio fiscale delle attività estere: il "titolare effettivo" del trust*, in *Trust e attività fiduciarie*, 2021, p. 252 ss; KROGH, *Gli obblighi e le nuove sanzioni antiriciclaggio nel D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, in *Notariato*, 2017, p. 523 ss.

<sup>426</sup> FATF, *Guidance on beneficial ownership and transparency of legal arrangements*, cit., p. 16.

<sup>427</sup> La possibilità di trascrivere il *trust* nei pubblici registri ha aperto un dibattito circa la sua compatibilità con il principio di tipicità degli atti trascrivibili. Ad oggi, giurisprudenza e dottrina maggioritarie sembrano concordare sulla trascrivibilità del *trust* in forza dell'art. 12 della l. n. 364 del 1989, il quale prevede espressamente la possibilità di conferire pubblicità all'atto istitutivo del rapporto fiduciario. In tal senso MURITANO, *L'art. 2645-ter e trust interno. Linee evolutive*, in *Dal trust all'atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un'idea*,

## 4.2. Lo sfruttamento dei centri *off-shore*: dalla pubblicazione dei *Pandora Papers* alla VI Direttiva AML

Nella realizzazione della fase della stratificazione per il tramite di specifiche strutture societarie e, in particolare, mediante la creazione di società di comodo, la registrazione di queste avviene spesso in centri *off-shore*, i quali non applicano una legislazione antiriciclaggio particolarmente stringente e le cui autorità non sono solite a indagare a fondo sull'origine dei fondi introdotti nello Stato. Come "siti *off-shore*", più precisamente, si indicano tutti quei centri finanziari che presentano una legislazione favorevole in termini di tutela della riservatezza, dimostrano una sorveglianza sui flussi finanziari poco rigorosa e, infine, adottano un regime fiscale vantaggioso al fine di attrarre capitali stranieri, consentendo in tal modo il facile inserimento anche dei proventi illeciti<sup>428</sup>.

I vantaggi conseguibili dai *money launderes* in tali centri sono riconducibili a due ordini di motivazioni. *In primis*, normalmente non richiedono il rispetto di misure di identificazione del titolare effettivo dell'attività, per cui la collocazione della sede societaria in uno Stato *off-shore* consente di non effettuare alcuna *disclosure* su chi detiene realmente l'amministrazione della società. Il titolare effettivo non ha normalmente la residenza nello Stato in cui l'impresa è registrata e agisce per il tramite di rappresentanti (nominati amministratori) che eseguono le sue direttive<sup>429</sup>. In secondo luogo, il trasferimento dei capitali illeciti e la commissione di parte della condotta in un'altra giurisdizione pone difficoltà in materia di collaborazione con le autorità giudiziarie estere, soprattutto in quanto queste spesso non si dimostrano pronte a collaborare<sup>430</sup>.

---

Fondazione Italiana del Notariato, 2013, cap. VI ([L'art. 2645-ter e il trust interno. Linee evolutive - Dal trust all'atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un'idea - e.library - Fondazione Italiana del Notariato](#)); LUPOLI, *Gli atti di destinazione del nuovo art. 2645-ter c.c. quale frammento del trust*, in *Riv. not.*, 2006, p. 475 secondo il quale anche l'art. 2645-bis c.c., che consente la trascrizione di particolari atti di destinazione, sarebbe applicabile all'istituto del *trust* ma solo nei limitati casi in cui questo presenti gli elementi indicati nella disposizione.

<sup>428</sup> NEDELUCU, *Money laundering by Means of Off-shore Companies*, in *Law Annals from Titu Maiorescu University*, 2019, p. 173.

<sup>429</sup> *Ibidem*, p. 177; EUROPOL, *Shadow Money. The international networks of illicit finance*, cit., p. 5.

<sup>430</sup> EVANS, *International money laundering: enforcement challenges and opportunities*, in *Southwestern Journal of Law and Trade in the America*, 1996, p. 215.

A fornire una prova di come, anche a seguito della diffusione dei *Panama Papers* nel 2016, i siti *off-shore* continuino a venire sfruttati, non solo per nascondere la reale entità dei patrimoni o a fini di elusione ed evasione fiscale, ma anche per scopi di riciclaggio, è stata la pubblicazione dei cd. *Pandora Papers*. Essi rappresentano quella che è stata definita la più grande inchiesta giornalistica della storia, pubblicata nell'ottobre 2021 da parte dell'*International Consortium of Investigative Journalists*, la quale ha messo in luce lo sfruttamento da parte di *leader* mondiali, politici, pubblici ufficiali, oligarchi, personaggi pubblici e soggetti pregiudicati di centri finanziari *off-shore*, mediante l'istituzione di società e *trusts* in un arco temporale che va dal 1996 al 2020. Le rivelazioni sono state fondate sull'analisi di dati e di informazioni trapelate da quattordici società finanziarie che si occupano della gestione e del trasferimento dei capitali dei loro clienti proprio verso paradisi fiscali<sup>431</sup>.

Al di là degli illeciti fiscali e degli aspetti attinenti alla responsabilità politica dei soggetti coinvolti, i *Pandora Papers* hanno condotto all'apertura di numerose indagini per riciclaggio da parte delle autorità giudiziarie nazionali<sup>432</sup>, mostrando dove risiedono le vulnerabilità principali del sistema antiriciclaggio europeo. L'inchiesta, difatti, ha rivelato come i criminali sfruttino sia i ritardi le problematiche gestionali degli Stati membri nell'istituzione del registro dei titolari effettivi, sia il fatto che quest'ultimo riguardi unicamente persone e istituti giuridici aventi sede in Europa, consentendo in tal modo di impiegare strutture societarie in centri *off-shore*<sup>433</sup>.

Relativamente al primo punto, ossia alle carenze degli Stati membri, immediatamente a seguito dell'inchiesta il Parlamento Europeo ha adottato una risoluzione<sup>434</sup> in cui viene rilevato il tardivo recepimento della quarta e della quinta direttiva antiriciclaggio, specialmente nella

---

<sup>431</sup> INTERNATIONAL CONSORTIUM OF INVESTIGATIVE JOURNALISTS, *Off-shore havens and hidden riches fo world leaders and billionaires exposed in unprecedented leak*, ICIJ, 2021 ([Offshore havens and hidden riches of world leaders and billionaires exposed in unprecedented leak - ICIJ](#)).

<sup>432</sup> Ad esempio, si vedano in merito ALECCI, *Investigators worldwide continue to open "Pandora's Box" to pursue criminals identified in Pandora Papers two years afetr ICIJ's landmark investigation*, ICIJ, 2023 ([Investigators worldwide continue to open 'Pandora's Box' to pursue criminals identified in Pandora Papers two years after ICIJ's landmark investigation - ICIJ](#)); ALECCI-MCGOEY, *Pandora Papers reporting from across Europe*, ICIJ, 2021 ([Pandora Papers reporting from across Europe - ICIJ](#)).

<sup>433</sup> A tali conclusioni era già giunta, con due anni di anticipo, la Commissione Europea (COMMISSIONE EUROPEA, *Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere*, 2019 ([2\\_IT\\_ACT\\_part1\\_v2.docx](#))).

<sup>434</sup> PARLAMENTO EUROPEO, *Pandora Papers: implicazioni per gli sforzi volti a contrastare il riciclaggio di denaro e l'evasione e l'elusione fiscale*, Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2021 (2021/2922 (RSP)).

parte relativa all'istituzione e all'accessibilità al pubblico del registro dei titolari effettivi in ciascuno Stato per le società, le altre entità giuridiche, nonché per i *trusts* e gli istituti giuridici analoghi.

L'Italia fornisce un esempio di tali ritardi nell'attuazione del registro: come precedentemente esaminato (v. cap. III, § 2.2.2.), questo rimane ad oggi sospeso a seguito delle ordinanze con cui il Consiglio di Stato<sup>435</sup> ha rimesso alcune questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea circa la compatibilità delle disposizioni sull'accessibilità al pubblico del registro, poste dalla V Direttiva AML, con il diritto alla *privacy*. A tali dubbi, nella realtà, ha già risposto la Direttiva EU/2024/1640 del 31 maggio 2024, nella parte in cui ha limitato l'accesso ai registri dei titolari effettivi nazionali unicamente a specifiche autorità europee e nazionali quali, ad esempio, le autorità competenti, le autorità fiscali, gli organi di autoregolamentazione, l'EPPO, l'Europol, l'Eurojust, l'AMLA (art. 11.2 della VI Direttiva AML), nonché ai soggetti privati che possano vantare un interesse legittimo da accertare con una specifica procedura espressamente disciplinata (art. 12 e seguenti VI Direttiva AML). Ad oggi, dunque, il recepimento delle disposizioni contenute nell'ultima direttiva AML si rende impellente al fine di dirimere i contrasti interpretativi sulla pubblicità del registro e rendere finalmente operativo uno strumento indispensabile al fine di coadiuvare le autorità di indagine e di controllo nell'accertamento della liceità delle operazioni societarie.

Le sollecitazioni provenienti dall'inchiesta *Pandora Papers* hanno influenzato la legislazione antiriciclaggio dell'Unione anche sotto un secondo profilo: in seguito alla loro pubblicazione il Parlamento Europeo<sup>436</sup> ha considerato l'idea di estendere le norme in materia di titolarità effettiva anche ai soggetti aventi sede in Stati terzi. Tale proposta è confluita all'interno del nuovo Regolamento antiriciclaggio 1624/2024/EU del 31 maggio 2024, che obbliga sia i soggetti giuridici stranieri che i *trustee* (o i soggetti che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico affine) a trasmettere le proprie informazioni sulla titolarità effettiva al registro dello Stato membro sul cui territorio abbiano avviato un rapporto d'affari con un soggetto tenuto al rispetto degli obblighi AML, abbiano acquistato beni immobili o altri beni mobili tassativamente elencati all'interno del Regolamento (direttamente o tramite

---

<sup>435</sup> Si tratta delle ordinanze del 15 ottobre 2024, n. 08245 e 08248.

<sup>436</sup> PARLAMENTO EUROPEO, *Pandora Papers: implicazioni per gli sforzi volti a contrastare il riciclaggio di denaro e l'evasione e l'elusione fiscale*, cit.

intermediari dell'Unione) ovvero nei casi in cui sia stato loro aggiudicato un appalto pubblico per beni o servizi o concessioni da un'amministrazione aggiudicatrice dell'Unione (art. 67 del Regolamento).

Al fine di valutare l'impatto di tale novità legislativa occorrerà però vedere con quali strumenti gli Stati membri sanzioneranno la violazione dei suddetti obblighi informativi. Il Regolamento, difatti, al posto di predeterminare in tali casi le sanzioni applicabili (tra cui vi sarebbe potuta essere la sospensione dei rapporti con il soggetto obbligato europeo), ha devoluto la scelta alla discrezionalità di ciascuno Stato (art. 68 Reg. 1624/2024/EU).

## 5. *L'integration stage*

La fase terminale del riciclaggio, letto alla luce della sua tradizionale tripartizione criminologica, viene denominata “*integration*” e consiste nell'integrazione dei proventi all'interno dei “circuiti economici, attraverso l'immissione nelle strutture dell'economia legale dei capitali previamente ripuliti”<sup>437</sup>. In altri termini, l'ultima fase del processo di ripulitura del denaro illecito, ormai distanziato dalla sua origine delittuosa tramite il compimento delle precedenti operazioni che lo hanno occultato nel circuito economico in impieghi non immediatamente visibili (come, ad esempio, nel patrimonio di una società di comodo *off-shore*), vede la sua reintroduzione nel mercato. Tale processo viene compiuto, generalmente, mediante l'acquisito di specifici *assets* o l'avvio di determinate attività, con conseguente innesco di un nuovo ciclo produttivo. Con la conclusione dell'integrazione il riciclatore può beneficiare dei capitali illeciti che ha accumulato, senza più occuparsi del loro trasferimento per eludere le indagini patrimoniali<sup>438</sup>.

L'*integration stage* inquadra il momento in cui il riciclatore non si trova più in possesso di un potere d'acquisito meramente potenziale, associato al possesso di capitali non spendibili in forza dell'alta probabilità che siano ricondotti alla loro fonte delittuosa, ma dispone di un potere

---

<sup>437</sup> Cass. pen., sez. II, 17 settembre 2015, n. 37678.

<sup>438</sup> BOISTER, *Money laundering*, in *An introduction to transnational criminal law*, cit., p. 169; IRWIN-CHOO-LIU, *An analysis of money laundering and terrorism financing typologies*, in *Journal of Money Laundering Control*, 2012, p. 87; D'AURIA, *Riciclaggio e terrorismo*, in *Gnosis-Rivista italiana di intelligence*, 2013, p. 87; FINANCIAL CRIME ACADEMY, *Laundering Undetected: the Art of Integration in Money Laundering*, FCA ([Laundering Undetected: The Art Of Integration In Money Laundering](#)).



d'acquisito effettivo. I capitali illeciti sono stati allontanati, mediante il compimento delle diverse operazioni elencate nell'illustrare le fasi del *placement* e del *layering*, dalla loro origine delittuosa. I proventi risultano finalmente spendibili nel mercato e possono confluire verso obiettivi di risparmio, consumo o investimento.

Proprio la stabile integrazione dei proventi nel circuito economico lecito rappresenta il momento maggiormente lesivo per l'ordine economico, in quanto, come già ampiamente esaminato (v. cap. III, § 2.), l'affluire di capitali illeciti nel mercato costituisce un pericolo sia nei confronti dei singoli operatori economici, che si vedono imposto uno svantaggio competitivo dal dover concorrere con soggetti dotati di un'ingente disponibilità di capitali, prodotta a basso costo e non tassata, sia in termini macroeconomici, andando ad alterare le regole della concorrenza e la corretta formazione dei prezzi.

Il momento dell'integrazione dei proventi illeciti nel mercato solleva dubbi in punto di individuazione della fattispecie penale verso cui ricondurre le operazioni compiute. Sia l'apparente veste di liceità assunta ormai dai proventi su cui compiere le operazioni, sia la portata profondamente lesiva per l'ordine economico del reinserimento dei capitali in settori competitivi, presentano un importante rilievo dal lato del diritto sostanziale, in quanto allontanano la condotta dal riciclaggio e l'avvicinano a quella della contigua fattispecie di impiego prevista dall'art. 648-ter c.p. Quest'ultimo, punendo, fuori dai casi di concorso nei reati di ricettazione e di riciclaggio, chiunque impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni e altre utilità provenienti da delitto, tipizza una condotta che ripone il proprio disvalore sulla lesività per l'ordine economico degli atti di immissione dei capitali illeciti in settori concorrenziali quali sono, per l'appunto, le attività economiche e finanziarie<sup>439</sup>.

La distinzione tra fattispecie di riciclaggio e di impiego, come anche la definizione dell'ambito applicativo di queste ultime in virtù della clausola di riserva presente nell'*incipit* dell'art. 648-ter c.p., sono due annose questioni affrontate dai commentatori e dalla giurisprudenza sin dall'introduzione della fattispecie di impiego nell'ordinamento penale mediante la l. 19 marzo 1990, n. 55. Al di là del riferimento alle attività economiche e

---

<sup>439</sup> Tra gli altri PECORELLA, *Circolazione del denaro e riciclaggio*, cit., p. 1233 il quale, commentando l'introduzione della fattispecie a distanza di un anno dal suo inserimento nell'ordinamento, ha statuito che "anche il legislatore italiano, finalmente, si è accorto che l'investimento del denaro, di origine criminosa, in attività economiche o finanziarie lecite, ha conseguenze devastanti per l'ordine economico".

finanziarie, che manca nel riciclaggio, l'elemento principale che distingue le due norme incriminatrici è che nella prima non viene richiesto che la condotta sia idonea a ostacolare la ricostruzione del *paper trail* e vada a costituire, in tal modo, un pericolo per le indagini. Sebbene non appaiano frequentemente riscontrabili casi di reimpiego nel circuito economico e finanziario che siano del tutto inidonei a distanziare i proventi illeciti dalla loro fonte<sup>440</sup>, alcune ipotesi possono essere rinvenute nell'iniezione nel mercato di capitali delittuosi mediante operazioni del tutto trasparenti e tracciabili e/o aventi a oggetto beni già proficuamente ripuliti. Questi ultimi, non prestandosi a essere lavati, rendono impossibile, se non del tutto inutile, stabilire l'idoneità della condotta ad allontanarli dalla loro origine delittuosa<sup>441</sup>.

Il problema lasciato insoluto dalla norma rimane però quello di stabilire il suo ambito applicativo in forza della clausola di riserva a favore della ricettazione: se è possibile porre una linea di demarcazione, per quanto sfumata, tra riciclaggio e impiego, non è per nulla facile ipotizzare un atto di reimmissione dei proventi nel mercato che non presupponga il conseguimento della disponibilità degli stessi e, dunque, una condotta di ricettazione<sup>442</sup>. L'unico elemento su cui è possibile fondare la distinzione tra le fattispecie di cui agli artt. 648 e 648-ter c.p. rimane, pertanto, l'elemento soggettivo, in quanto la prima richiede il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto.

Tale lettura, seppur appaia l'unica in grado di ritagliare uno spazio operativo alla fattispecie di cui all'art. 648-ter c.p., solleva alcuni dubbi. Innanzitutto, far dipendere il mutamento del titolo di reato dal coefficiente psicologico del reo pone problemi in termini di certezza del diritto e di prevedibilità delle conseguenze penali derivanti dalla sua condotta, dal momento che la qualificazione del fatto dipenderà unicamente dall'accertamento giudiziale di un atteggiamento interiore relativo al momento della commissione del fatto.

Né è possibile comprendere le ragioni che conducono, nell'ipotesi di un fatto commesso senza dolo di profitto, ad applicare la fattispecie più grave<sup>443</sup>. La condotta punita nell'art. 648-

---

<sup>440</sup> SEMINARA, *L'impresa e il mercato*, in PEDRAZZI-ALESSANDRI-FOFFANI-SEMINARA-SPAGNOLO, *Manuale di diritto penale d'impresa*, Monduzzi editore, 2003, p. 708.

<sup>441</sup> "Si possono reimpiegare beni formalmente leciti, purché sostanzialmente illeciti" (DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, cit., p. 153).

<sup>442</sup> Ivi, p. 156; SEMINARA, *L'impresa e il mercato*, cit., p. 708.

<sup>443</sup> PECORELLA, *Circolazione del denaro e riciclaggio*, cit., p. 1239; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, Zanichelli, 2015<sup>7</sup>, II, p. 266.

*ter* c.p. si dimostra maggiormente carica di disvalore rispetto a quella dell'art. 648 c.p., in quanto comporta, oltre all'ottenimento della disponibilità del bene, anche il suo reinserimento nel circuito economico. Tale maggior gravità, d'altronde, viene comprovata dalla cornice edittale prevista per l'impiego, che risulta più elevata rispetto a quella della ricettazione. Nonostante il fatto che, in caso di concorso apparente tra norme e in mancanza di un rapporto di specialità tra queste, l'applicazione del principio di sussidiarietà dovrebbe condurre a ritenere prevalente la norma incriminatrice che si fa portatrice di un maggiore disvalore, la clausola di riserva dell'art. 648-*ter* c.p. impedisce tale esito e conduce all'applicazione della fattispecie meno grave, ossia della ricettazione<sup>444</sup>.

In forza di tale clausola, l'ambito di applicazione dell'art. 648-*ter* c.p. appare dunque ristretto ai casi in cui la condotta di impiego non solo non presenti alcuna capacità di occultare l'origine illecita dei proventi che ha ad oggetto, ma non sia stata realizzata dal reo per motivi di profitto. Appare talmente arduo ipotizzare la configurabilità di atti di immissione dei proventi nel mercato, non animati da un fine lucrativo e privi di qualsiasi capacità decettiva, da condurre alla conclusione che la fattispecie sia macchiata da un'insolubile ineffettività.

## **5.1. L'integrazione nel settore non finanziario: i beni verso cui confluiscono i proventi illeciti e il caso del *real-state money laundering***

Una delle modalità di impiego dei proventi illeciti, una volta allontanati dalla loro origine delittuosa, consiste nell'acquisto di beni di elevato valore, come i beni di lusso, che consentono di assorbire un ampio quantitativo di proventi e di giustificarne lo spostamento mediante un'unica transazione. Il bene acquistato potrà essere destinato al diretto consumo del *launderer* ovvero potrà essere rivenduto, rendendo in tal modo ancor meno probabile che la somma incassata dal reo, assunta la veste di corrispettivo di una compravendita, desti sospetti<sup>445</sup>.

---

<sup>444</sup> DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, cit., p. 156.

<sup>445</sup> FINANCIAL ACTION TASK FORCE, *Guidance for a risk based approach. Real estate sector*, FATF, 2022, p. 16 ([Risk Based Approach Guidance for the Real Estate Sector](#)); SCLAFANI-LAVORGNA, *Money laundering schemes through real estate markets: a systematic review of literature*, in AA.VV., *Criminal Defence in Europe and Beyond*, Eleven International Publishing, 2020, p. 385; FINANCIAL CRIME ACADEMY, *Laundering Undetected: the Art of Integration in Money Laundering*, cit.

Fra tali beni, particolare rilevanza viene assunta dai cd. *free price goods*, ossia dai beni venduti singolarmente sul mercato che presentano un'ampia variabilità del loro prezzo, senza che su questo gravino limiti o controlli da parte delle autorità. Questi si differenziano dai beni venduti in grosse quantità, come i beni di consumo o i carburanti, il cui prezzo può essere più facilmente prestabilito. I *free price goods* vengono impiegati spesso in operazioni di ripulitura del denaro in quanto, in forza del loro valore variabile, non previsto e non prevedibile, consentono di adattare il loro prezzo alle esigenze del riciclatore e, più specificamente, all'entità del trasferimento di denaro che dovrà essere realizzato nel caso concreto<sup>446</sup>.

Date tali premesse, non sorprende il fatto che, tra le principali modalità con cui viene realizzata oggi la fase dell'*integration stage*, vi sia l'acquisto di beni immobili<sup>447</sup>, il cui prezzo non risulta facilmente predeterminabile e giustifica il trasferimento di ingenti somme di denaro illecito. I motivi che giustificano la preferenza accordata dai riciclatori al settore immobiliare rispetto ad altri settori possono essere ricondotte a due ordini di ragioni: le prime si legano alle opportunità di investimento che offre ai *money launderers* e le seconde, invece, alle carenze di controllo in materia di AML.

Tra le prime, va annoverato il fatto che i beni immobili rappresentino una forma di investimento che, sebbene soggetta come le altre alle fluttuazioni di mercato, tende a non svalutarsi significativamente nel tempo<sup>448</sup>. Inoltre, data la difficoltà di predeterminare con certezza il valore dell'immobile, il prezzo ufficiale di vendita può venire adeguato alle esigenze dell'operazione di riciclaggio: il corrispettivo pagato, ad esempio, può essere maggiore rispetto a quello figurante nel contratto<sup>449</sup> al fine di rendere tracciabile solo la parte richiesta a mutuo e

---

<sup>446</sup> VAN DUYNÉ, *Pavlov's Dog and Beyond*, in *The Howard Journal of Crime and Justice*, 1998, p. 364; PURKYEY, *The Art of Money Laundering*, in *Florida Journal of International Law*, 2010, p. 118 il quale, come esempio di bene che non ha un valore di mercato prestabilito e che può essere facilmente sfruttato a fini di riciclaggio, propone le opere d'arte ("Art is expensive, and at best, the price for a piece of art is speculative. The value of art is easy to increase. Dealers set the price for a piece of art and this price can easily be increased or decreased, being set only by the amount a buyer is willing to pay. Thus, a piece of art may be worth millions of dollars, but if organized criminals wanted to launder a high quantity of illicit funds through the artwork, the price allegedly paid could easily be forged to decrease the price so that no suspicion would be raised. Moreover, the complexity and the difficulty of accurately authenticating the price for a piece of art serves as an impediment to authorities' ability to determine whether the art is a means to launder dirty money").

<sup>447</sup> TEICHMANN, *Real estate money laundering in Austria, Germany, Liechtenstein and Switzerland*, in *Journal of Money Laundering Control*, 2017, p. 372; IRWIN-CHOO-LIU, *An analysis of money laundering and terrorism financing typologies*, cit., p. 96.

<sup>448</sup> VAN DUYNÉ, *Pavlov's Dog and Beyond*, cit., p. 364.

<sup>449</sup> PURKYEY, *The Art of Money Laundering*, cit., p. 125.

di pagare “sottobanco” la parte rimanente, nel caso in cui il *money launderer* necessiti di trasferire denaro contante o debba pagare una tangente al venditore. Occorre segnalare come, normalmente, i proventi illeciti entrino nel mercato immobiliare presentando domanda di accensione di un mutuo a una banca o, nel caso in cui si voglia rendere maggiormente complesso l'accertamento della provenienza dei fondi, richiedendo finanziamenti diversificati a più istituti di credito. Con il pagamento delle singole rate i capitali illeciti vengono introdotti nell'istituto bancario<sup>450</sup>.

Le modalità che possono essere impiegate dal *money launderer* al fine di compiere l'acquisto di un immobile senza destare sospetti sono diverse: l'intestazione del bene a un prestanome, l'impiego di credenziali false per indicare il suo titolare ovvero il suo inserimento in un *trust* o tra i beni posseduti da una società di comodo<sup>451</sup>. A queste si aggiunge la possibilità di effettuare l'acquisto di un immobile situato in uno Stato *off-shore*, non dotato degli strumenti per effettuare controlli stringenti sul *real beneficial owner* ovvero la cui legislazione nemmeno richieda ai soggetti coinvolti nella compravendita di porre in essere le misure di adeguata verifica.

Anche all'interno dell'Unione, ad ogni modo, le ampie possibilità offerte dal settore immobiliare di nascondere la titolarità effettiva del bene risiedono nel fatto che i controlli sull'origine dei fondi e sulla sua intestazione siano meno rigorosi rispetto ad altri settori. Le ragioni che spiegano la mancanza di una vigilanza stringente nell'acquisto di immobili sono riconducibili, innanzitutto, alla natura del rapporto tra acquirente e venditore, che solitamente si sostanzia nella conclusione di un unico acquisto, senza lasciare la possibilità di esaminare l'intero percorso del denaro. A essa si aggiunge la scarsa consapevolezza degli operatori interessati all'operazione, specialmente quando organizzati in strutture di piccole dimensioni, di giocare un ruolo rilevante nella prevenzione di fenomeni di riciclaggio<sup>452</sup>. La scarsa percezione del pericolo rappresenta un motivo di critica nei confronti del settore non finanziario, con particolare attenzione per quello immobiliare, poiché dimostra che i

---

<sup>450</sup> BARONE, *Home sweet home, how money laundering pollutes the real estate market: an agent based model*, in *Journal of Economic Interaction and Coordination*, 2023, p. 781; FINANCIAL ACTION TASK FORCE, *Guidance for a risk based approach. Real estate sector*, cit., p. 17.

<sup>451</sup> BARONE, *Home sweet home, how money laundering pollutes the real estate*, cit., p. 781; SCLAFANI-LAVORGNA, *Money laundering schemes through real estate markets: a systematic review of literature*, cit., p. 385; FINANCIAL ACTION TASK FORCE, *Guidance for a risk based approach. Real estate sector*, cit., p. 16.

<sup>452</sup> FINANCIAL ACTION TASK FORCE, *Guidance for a risk based approach. Real estate sector*, cit., p. 16.

professionisti coinvolti nelle transazioni spesso non sono formati adeguatamente per comprendere il concetto di “titolarità effettiva” e, dall’altro lato, non sono nemmeno dotati di strumenti adeguati per accertare l’identità del reale beneficiario<sup>453</sup>.

Per fornire maggiore chiarezza al discorso, occorre circoscrivere i soggetti che sono effettivamente chiamati nel settore immobiliare all’applicazione delle misure di adeguata verifica. Nell’acquisto di un immobile, accanto al notaio, all’istituto di credito che eroga il finanziamento ed eventualmente all’avvocato chiamato a prestare assistenza, sono coinvolte nella compravendita specialmente le agenzie immobiliari, i cui agenti si occupano della valutazione preliminare dell’immobile, di agevolare l’incontro e la negoziazione tra le due parti e, infine, di garantire la legalità della transazione<sup>454</sup>.

Prendendo in esame l’ordinamento italiano, a partire dal recepimento della V Direttiva AML, anche gli agenti immobiliari, ai sensi dell’art. 3.5, lett. c) d.lgs. n. 231 del 2007 rientrano nella categoria degli “altri operatori non finanziari” obbligati a porre in essere le misure di adeguata verifica, di identificazione del titolare effettivo, di conservazione e di segnalazione. In aggiunta, ai fini del rilievo di un sospetto di riciclaggio, costoro sono tenuti a fare riferimento non solo al Provvedimento dell’UIF indicante gli indicatori di anomalia rivolto a tutti i soggetti a cui viene richiesto di applicare la normativa antiriciclaggio<sup>455</sup>, ma anche a specifici decreti contenenti indicatori specifici per le operazioni immobiliari. Tali decreti consistono nel D.M. 16 aprile 2010<sup>456</sup>, che contiene, tra gli altri, gli “indicatori di anomalia relativi ad operazioni

---

<sup>453</sup> Le carenze del settore immobiliare in materia di titolarità effettiva venivano già evidenziate dalla Commissione Europea nella Relazione del 2019 (COMMISSIONE DELL’UNIONE EUROPEA, *Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere*, 24 luglio 2019 ([2\\_IT\\_ACT\\_part1\\_v2.docx](#))) e sono rimaste immutate nella seguente relazione del 2022, che ancora cita al primo posto tra i “professionisti particolarmente a rischio” gli agenti immobiliari (COMMISSIONE DELL’UNIONE EUROPEA, *Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere*, 27 ottobre 2022, p. 23).

<sup>454</sup> COMMISSIONE DELL’UNIONE EUROPEA, *Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere*, 27 ottobre 2022, p. 23, che ancora cita al primo posto tra i “professionisti particolarmente a rischio” proprio gli agenti immobiliari.

<sup>455</sup> UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA, Provvedimento recante gli indicatori di anomalia, 12 maggio 2023.

<sup>456</sup> MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili, decreto ministeriale 16 aprile 2010.

aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati” e il D.M. 17 febbraio 2011<sup>457</sup>, indicante gli “indicatori specifici di anomalia relativi all’attività di agenzia di affari in mediazione immobiliare”.

Il quadro normativo di riferimento presenta già di per sé alcuni limiti consistenti, da un lato, nella difficoltà della sua complessiva ricostruzione, dovuta alle diverse fonti da consultare al fine di prendere consapevolezza degli elementi da cui desumere un sospetto di riciclaggio e, dall’altro lato, dagli stessi indicatori impiegati. A tal riguardo, gli indici forniti agli agenti risultano non solo ridondanti, con numerose sovrapposizioni tra le diverse fonti, ma anche di scarso ausilio nell’identificazione delle operazioni sospette, in quanto si limitano a indicare situazioni in cui il rischio di riciclaggio appare evidente (come, ad esempio, la richiesta di pagare integralmente in contanti), senza dare spazio a indicatori che emergono nel corso di pratiche criminali maggiormente sofisticate.

Per tali motivi è stato suggerito l’aggiornamento degli indicatori mediante l’adozione di un atto di autoregolamentazione condiviso da tutti i soggetti chiamati al rispetto della normativa antiriciclaggio in materia immobiliare<sup>458</sup>.

Al di là delle carenze della normativa in materia di antiriciclaggio, anche in Italia il livello di implementazione delle misure di adeguata verifica da parte degli agenti immobiliari è stato ritenuto insufficiente. Tale risultato è stato ricondotto al fatto che costoro operino principalmente in maniera individuale e autonoma e, dunque, compiano un numero di transazioni troppo ridotto al fine di maturare un’adeguata esperienza in materia. Tra i fattori che scoraggiano l’implementazione delle misure di *due diligence* si aggiunge, inoltre, il coinvolgimento nella filiera che conduce alla compravendita immobiliare di diversi soggetti, il che tende a ridurre la responsabilità di ciascuno di essi<sup>459</sup>.

---

<sup>457</sup> MINISTERO DELL’INTERNO, Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari, decreto ministeriale 17 febbraio 2011.

<sup>458</sup> DONATO, *La governance nel settore immobiliare. Criteri ESG e antiriciclaggio*, Conferenza “Criteri ESG, il nuovo parametro del *real estate*”, Banca d’Italia, 2022, p. 11 ([Donato Governance e antiriciclaggio settore immobiliare 24022022.pdf](#)).

<sup>459</sup> DONATO, *La governance nel settore immobiliare. Criteri ESG e antiriciclaggio*, p. 7 ss ([Donato Governance e antiriciclaggio settore immobiliare 24022022.pdf](#)).

## 5.2. L'integrazione nel settore finanziario: le forme di investimento prescelte e il caso delle criptovalute

Dopo l'acquisizione di proprietà immobiliari, la seconda modalità più impiegata per l'integrazione dei capitali illeciti consiste nel loro investimento all'interno del mercato dei capitali<sup>460</sup>. I *money launderers* che scelgono di far confluire i proventi delittuosi nel mercato finanziario optano normalmente per operazioni ad alto rischio speculativo<sup>461</sup>, quali l'investimento in *hedge funds*, in strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati regolamentati ovvero nella sottoscrizione di fondi di investimento. I mercati altamente speculativi vengono preferiti dai riciclatori poiché vi è una frequente e rapida entrata e uscita di capitali, il che consente di camuffare tra le numerose transazioni anche quelle aventi a oggetto i proventi illeciti e di compiere spostamenti di denaro senza destare sospetti.

Oltre a tali investimenti tradizionali, uno degli elementi più sottolineati nei *reports* indicanti i fattori di rischio nelle diverse attività finanziarie è l'impiego a fini di riciclaggio delle nuove tecnologie nell'ambito della *FinTech*<sup>462</sup>, che ha acquisito particolare rilevanza anche per i quesiti che emergono nel dibattito giuridico. Il termine "*fintech*", sorto dalla crasi tra "*financial*" e "*technology*", allude all'innovazione portata dall'impiego della tecnologia nei servizi finanziari, che ha condotto allo sviluppo di nuovi modelli operativi, procedimenti e prodotti con un impatto materiale sull'erogazione dei servizi finanziari ai clienti<sup>463</sup>. Il termine, dunque, ricomprende un'ampia serie di nuovi fenomeni, che vanno dai metodi di pagamento ai canali di finanziamento, dalla fornitura di servizi finanziari tradizionali all'offerta di valute

---

<sup>460</sup> IRWIN-CHOO-LIU, *An analysis of money laundering and terrorism financing typologies*, cit., p. 96.

<sup>461</sup> D'AURIA, *Riciclaggio e terrorismo*, cit., p. 29; FAMILIARI, *Studio criminologico dei comportamenti a rischio di riciclaggio*, cit., p. 535.

<sup>462</sup> Tali rischi venivano evidenziati già a partire dal 2019 nella COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA, *Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere*, 24 luglio 2019 ([2\\_IT\\_ACT\\_part1\\_v2.docx](#)).

<sup>463</sup> La definizione, ad oggi, maggiormente accreditata di *fintech* è quella fornita dal *Financial Stability Board*, secondo cui il termine indica le "*technology-enabled innovation in financial services that could result in new business models, applications, processes or products with an associated material effect on the provision of financial services*" (FINANCIAL STABILITY BOARD, *Financial Stability Implications from FinTech. Supervisory and Regulatory Issues that Merit Authorities Attention*, 2017, Financial Stability Board, 2017, p. 7).



virtuali, aventi in comune l'attinenza ad attività finanziarie che presentano, in virtù dell'applicazione delle nuove tecnologie, benefici supplementari<sup>464</sup>.

Come già anticipato, lo sviluppo delle attività *Fin-Tech* ha comportato nuovi rischi di riciclaggio, da ricondurre sia alla rapidità con cui vengono compiute le operazioni tramite i canali digitali, sia alle maggiori difficoltà nel tracciare le operazioni tramite sistemi spesso solo parzialmente regolati<sup>465</sup>.

Perfettamente esplicativo di tali problematiche risulta l'acquisto delle valute virtuali, consistenti nella "rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente"<sup>466</sup>. Dunque, le valute virtuali, dette anche criptovalute, si sostanziano nella rappresentazione virtuale di un valore, la cui univocità viene garantita dall'utilizzo di strumenti di natura crittografica. I loro principali tratti differenziali consistono nel fatto che sono emesse da sviluppatori privati e non da autorità pubbliche alle quali sia riconosciuto per legge il potere di rilasciare moneta (come, in Europa, le banche centrali), che non hanno corso legale, cioè non sono direttamente spendibili se non vengono accettate come mezzo di scambio e infine che, essendo concretamente scambiate all'interno di una comunità virtuale di individui, tendono ad avere un proprio valore intrinseco<sup>467</sup>.

La maggior parte delle criptovalute poggiano sulla tecnologia *blockchain*, ossia su un *database* distribuito che consente di raggruppare in blocchi le singole transazioni, andando a costituire un registro pubblico al quale ciascun partecipante (o, nel caso di *blockchain* aperte, addirittura chiunque) può accedere. Dalla consultazione della *blockchain* è possibile risalire agli indirizzi dei singoli *wallets* in cui sono virtualmente contenute le criptovalute e da cui sono

---

<sup>464</sup> SERAFIN, *Fintech: tra piattaforme crowdfunding, valute virtuali e contrasto del riciclaggio*, in *Ricerche giuridiche*, 2019, p. 121.

<sup>465</sup> *Ibidem*, p. 123.

<sup>466</sup> Si sta facendo riferimento all'art. 1 della V Direttiva AML, trasposto all'interno del nostro ordinamento nell'art. 1.2, lett. qq) d.lgs. n. 231 del 2007.

<sup>467</sup> FONTANA, *Criptovalute e rischi di riciclaggio*, in *Rivista italiana dell'Antiriciclaggio*, 2020, p. 354 ss; ZONILE, *La regolamentazione internazionale ed europea di contrasto all'uso di valute virtuali da parte della criminalità transazionale*, in *Riv. dir. internaz.*, 2019, p. 140 ss; MASTROPAOLO, *Criptovalute e l'applicazione della normativa antiriciclaggio*, in *Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale. Le nuove frontiere dei servizi bancari e di pagamento fra PSD 2, criptovalute e rivoluzione digitale*, Banca d'Italia, 2019, p. 234 ss.

ricevute e disposte le transazioni, ma dal portafogli digitale non è possibile risalire al titolare, persona fisica o giuridica che sia. La detenzione delle criptovalute, difatti, avviene mediante il possesso di chiavi digitali e solo tramite queste è possibile ricostruire la titolarità e il valore rappresentato nel *wallet*. In breve, sebbene le informazioni contenute all'interno della *blockchain* siano pubbliche, per cui chiunque ne abbia interesse può visionare le transazioni, le entità reali detentrici di ciascun indirizzo non possono essere ricavate dal registro<sup>468</sup>.

Alla luce di quanto sinora evidenziato, le criptovalute vengono impiegate a fini di riciclaggio prettamente per due ordini di ragioni: la pseudonimia garantita dal sistema e la possibilità che le singole transazioni avvengano in totale assenza di controlli. *In primis*, le valute virtuali possono essere depositate e trasferite senza la necessità di identificare le parti della transazione proprio in virtù del fatto che non è possibile risalire dal *wallet* al suo titolare e normalmente non vi è un *server* centrale che identifichi il singolo titolare del portafoglio. Le monete, nella realtà, più che anonime sono pseudonime: a ciascun utente viene assegnato un *nickname*, formato da un insieme di numeri costituenti l'indirizzo a cui si ricollega il singolo *wallet*<sup>469</sup>.

All'anonimato si aggiunge la possibilità che le transazioni avvengano nella più totale mancanza di controlli: non essendovi un'autorità pubblica emittente la moneta, manca un soggetto incaricato di centralizzare i controlli su questa. Inoltre, le operazioni avvengono *online* senza che sia richiesta la presenza fisica dell'utente, oltre al fatto che i soggetti obbligati all'applicazione delle misure antiriciclaggio (quali *exchangers* o *wallet providers*) vengono coinvolti nelle operazioni solo in via eventuale, quando queste non sono compiute *peer-to-peer*, ossia tra due individui in maniera totalmente disintermediata. In tali casi non vi è alcun individuo in capo al quale porre un obbligo di identificare le parti della transazione.

Come anticipato, al fine di prevenire i fenomeni di lavaggio dei proventi illeciti mediante la loro conversione in criptovalute, a partire dalla V Direttiva AML gli obblighi antiriciclaggio sono stati estesi a tutti i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale (art. 1.2, lett.

---

<sup>468</sup> GABBIADINI-GOBBI-RUBERA, *Riciclaggio e blockchain: si può seguire la traccia nel mondo crypto?*, in *Quesioni di Economia e Finanza (Occasional Papers)*, Banca d'Italia, 2024, p. 12.

<sup>469</sup> FONTANA, *Criptovalute e rischi di riciclaggio*, cit., p. 365; LEMME, *Criptovalute e riciclaggio: un rapporto "troppo facile"*, in *Non solo diritto bancario (Criptovalute e riciclaggio: un rapporto "troppo facile" - DB)*.

ff) d.lgs. n. 231 del 2007)<sup>470</sup> e a tutti i prestatori di servizi di portafoglio digitale, ossia coloro che salvaguardano le chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti (art. 1.2, lett. ff-*bis*) d.lgs. n. 231 del 2007). In aggiunta, l'erogazione di qualunque servizio attinente alle criptovalute è subordinata alla registrazione in un'apposita sezione del registro dei cambia valute presso l'Organismo degli Agenti e dei Mediatori, in carenza del quale viene prevista l'interdizione dall'esercizio dell'attività (art. 17-*bis* d.lgs. 13 agosto 2010, n. 241)<sup>471</sup>.

Il problema maggiore in materia di applicazione delle misure preventive rimane che l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e di segnalazione può essere adempiuto solo in caso di coinvolgimento nell'operazione di un prestatore di servizi professionale. In tutte le ipotesi in cui il trasferimento di criptovalute viene operato tra i singoli utenti della rete e senza alcun intermediario, risulta invece impossibile raccogliere e conservare i dati e le informazioni attinenti alle parti o all'operazione, poiché nella transazione non compare un soggetto a cui richiedere l'applicazione dei presidi antiriciclaggio<sup>472</sup>.

In tali casi, l'unica via percorribile risulta il coinvolgimento di aziende di consulenza che svolgano attività di cd. *bitcoin forensics*, ossia che “impieghino strumenti statistici per aggregare dati e identificare gli utenti”. A tali studi si aggiungono anche quelli di *bitcoin intelligence* i quali, invece, monitorano la *blockchain* al fine di individuare le aree di rischio legate a specifici indirizzi o a determinate transazioni<sup>473</sup>.

Oltre tali aspetti di applicazione della disciplina preventiva, l'impiego delle valute virtuali ha sollevato dubbi anche in materia penale: la giurisprudenza si è domandata se la tracciabilità delle operazioni compiute tramite criptovalute, registrate e consultabili tramite la *blockchain*, possa escludere la loro capacità decettiva, necessaria al fine di integrare il delitto di riciclaggio.

---

<sup>470</sup> Tra costoro rientra “ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute” (art. 1.2, lett. ff) d.lgs. n. 231 del 2007).

<sup>471</sup> Per una completa ricostruzione dell'attuale quadro normativo degli obblighi che coinvolgono i prestatori di servizi attinenti alle criptovalute LEMME, *Criptovalute e riciclaggio: un rapporto “troppo facile”*, cit.

<sup>472</sup> FONTANA, *Criptovalute e rischi di riciclaggio*, cit., p. 379; GABBIADINI-GOBBI-RUBERA, *Riciclaggio e blockchain: si può seguire la traccia nel mondo crypto?*, cit., p. 12.

<sup>473</sup> SICIGNANO, *L'utilizzo di moneta virtuale a scopo di (auto)riciclaggio*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, p. 1100 ss; GABBIADINI-GOBBI-RUBERA, *Riciclaggio e blockchain: si può seguire la traccia nel mondo crypto?*, in *Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers)*, Banca d'Italia, 2024, p. 12.

Come sostenuto da alcuni commentatori<sup>474</sup>, il problema risiede nel fatto che il codice penale punisce non tanto le operazioni che nascondono il loro autore (nell'ipotesi delle valute virtuali, la persona fisica riconducibile a un dato portafogli), ma quelle che occultano la provenienza delittuosa dell'oggetto materiale della condotta, ossia dei proventi delittuosi. Nel mondo delle criptovalute, l'anonimato non consente l'identificazione del titolare delle valute, mentre l'operazione e il suo oggetto rimangono del tutto tracciabili. A ciò si aggiunge il fatto che le monete virtuali non sono del tutto anonime ma solo pseudonime, perché dal *nickname* collegato al singolo utente rimane possibile risalire all'autore reale dell'operazione.

Per quanto fondati, tali dubbi appaiono però superabili considerando come la capacità delle autorità di indagine di riconoscere la provenienza delittuosa del denaro dipenda anche dalla possibilità di ricondurlo a un determinato titolare. Sebbene vi siano casi in cui i proventi illeciti, dopo la loro individuazione, risultino immediatamente riconducibili all'attività che li ha prodotti, in tutte le altre ipotesi al fine di comprendere chi e, dunque, come (ossia con quale attività, legale o illegale) siano stati generati i proventi medesimi occorrerà ricondurre la massa patrimoniale a uno o più soggetti.

Infine, per quanto attiene alla differenza tra anonimata e pseudonimia, sebbene quest'ultima lasci aperta la possibilità di identificare il titolare svelando lo pseudonimo, tale operazione comunque richiede un'attività di accertamento estremamente complessa in tutte le ipotesi in cui l'indirizzo non sia registrato in un *server* accessibile, per cui, ad ogni modo, costituisce un intralcio alle indagini sul *paper trail*.

## **6. Il cyber-laundering**

L'esame delle ragioni che rendono opportuno per i riciclatori l'investimento del denaro illecito in criptovalute apre a un discorso maggiormente ampio, relativo al ruolo della rete nelle nuove modalità impiegate per il lavaggio dei proventi illeciti e, dunque, al fenomeno del *cyber-laundering*. Con tale termine vengono indicati tutti quei metodi di riciclaggio, tra i quali rientra anche l'impiego delle valute virtuali, che si sostanziano nel compimento di operazioni via web

---

<sup>474</sup> SICIGNANO, *L'utilizzo di moneta virtuale a scopo di (auto)riciclaggio*, cit., p. 1100 ss.

(o nel *dark web*), idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui all'art. 648-*bis* c.p.<sup>475</sup>. L'analisi del *cyber-laundering* merita una trattazione separata rispetto a quella delle singole fasi di collocamento, stratificazione e integrazione in quanto, come verrà esaminato a breve, la tradizionale tripartizione del riciclaggio non risulta sempre applicabile al compimento delle operazioni di ripulitura dei proventi illeciti compiute tramite la rete.

In generale, i *cyber-crimes*, ossia i reati commessi mediante l'impiego delle nuove tecnologie telematiche, sfruttano tutti quegli elementi del *cyber*-spazio che lo rendono un luogo ideale per il compimento di attività delittuose<sup>476</sup>. Il primo di tali elementi consiste nella sua natura virtuale, ossia nel fatto che nella rete informazioni, servizi e denaro circolano in forma dematerializzata, il che permette di agire in qualunque momento, senza doversi interfacciare con altri soggetti e consentendo un alto livello di anonimato. Inoltre, la realizzazione di una singola operazione richiede sovente l'intervento di più soggetti, spesso difficilmente individuabili e collocati in aree geografiche disparate, portando a una dispersione della responsabilità tra numerosi individui. In ultimo, la commissione del fatto nel mondo *online* complica l'individuazione del *locus commissi delicti*, fattore che in materia penale conduce all'insorgere di numerosi problemi di giurisdizione<sup>477</sup>.

Per quanto attiene più strettamente al riciclaggio, la rivoluzione portata dalla telematizzazione ha inciso sulla condotta compiuta dai *money launderers* nella parte in cui il web ha dematerializzato il denaro e, conseguentemente, modificato i sistemi di pagamento, eliminando la necessaria movimentazione fisica dei fondi e consentendo che questa avvenga via Internet. L'introduzione dei pagamenti elettronici<sup>478</sup> costituisce sia un vantaggio che uno svantaggio per i riciclatori. Rispetto al contante, la moneta elettronica presenta normalmente un minore grado di anonimato, in quanto richiede il coinvolgimento di conti correnti o,

---

<sup>475</sup> PICOTTI, *Diritto penale e tecnologie informatiche: una visione d'insieme*, in *Cybercrime*, diretto da Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa, Utet, 2019, p. 51.

<sup>476</sup> SIMONCINI, *Il cyberlaundering: la "nuova frontiera" del riciclaggio*, cit., p. 897; CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distributed economy*, in *Sist. Pen.*, 2021, n. 4, p. 136.

<sup>477</sup> BERNASCONI, *L'inafferrabile fisionomia del cyberlaundering*, in *DisCrimen*, 2024, p. 2 ([Template disCrimen articoli](#)); SIMONCINI, *Il cyberlaundering: la "nuova frontiera" del riciclaggio*, cit., p. 897.

<sup>478</sup> I pagamenti elettronici si ricollegano al più ampio fenomeno dell'*home banking*, principale strumento per la loro realizzazione, che ricomprende tutti quei servizi offerti ai clienti da un istituto di credito che consentono di effettuare operazioni bancarie (quali, ad esempio, l'effettuazione di un pagamento o l'invio di un bonifico) senza recarsi fisicamente nella propria filiale ma che vengono erogati in modalità remota, sfruttando la rete Internet.

comunque, di carte di credito rilasciate da uno specifico ente bancario, che può sempre risalire al loro titolare. Per tale ragione, ogni trasferimento di fondi lascia una traccia digitale ripercorribile dalle autorità. Allo stesso tempo, però, gli *e-payments* consentono di trasferire denaro, anche per importi ingenti, in maniera estremamente rapida e agevole, potendo la transazione avvenire da remoto, in qualsiasi momento e senza recarsi presso una filiale.

A ciò si aggiunge il fatto che, a differenza delle tradizionali modalità di compimento delle operazioni di ripulitura dei proventi illeciti, lo sfruttamento della rete esclude la necessità del collocamento fisico, ossia della fase in cui il denaro viene spostato fisicamente all'interno del circuito bancario o finanziario e che presenta un'alta possibilità di intercettazione da parte delle autorità di indagine. In merito, occorre distinguere, all'interno del *cyber-laundering*, tra “riciclaggio digitale strumentale” e “riciclaggio digitale integrale”.

Il primo si realizza quando i proventi ottenuti dalla commissione dell'attività criminosa non sono già disponibili in forma dematerializzata, per cui occorrerà inserirli all'interno del circuito bancario/finanziario al fine di convertirli, successivamente, in *e-money*. In tali casi, risulta ancora possibile distinguere tra le tre fasi di *placement-layering-integration*.

Al contrario, nei casi di “riciclaggio digitale integrale” i proventi risultano già *ex ante* dematerializzati, consentendo di evitare il compimento di qualunque operazione nella realtà materiale<sup>479</sup>. In tal modo, non si verifica alcun contatto fisico tra riciclatore e proventi illeciti, poiché il riciclaggio avviene integralmente tramite transazioni condotte *online*. Un esempio di condotte di occultamento realizzate integralmente nel mondo virtuale è costituito dall'acquisto di beni illeciti (quali, ad esempio, stupefacenti o armi) nel *dark web* mediante criptovalute, nelle quali i proventi, venendo alla luce già in forma virtuale, risultano sin dalla loro origine difficilmente tracciabili. In tali ipotesi, il solo compimento di transazioni economico-finanziarie integralmente *online* consente di rendere i proventi non riconducibili all'attività delittuosa che li ha generati, per cui il processo può iniziare e concludersi con la semplice realizzazione del *placement stage*<sup>480</sup>.

---

<sup>479</sup> SIMONCINI, *Il cyberlaundering: la “nuova frontiera” del riciclaggio*, cit., p. 899; CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distributed economy*, cit., p. 136 ss.

<sup>480</sup> CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distributed economy*, cit., p. 136 ss.

Poste in luce le ragioni che rendono la rete un luogo favorevole per il riciclaggio di denaro, è possibile fornire alcuni esempi concreti di come questa venga sfruttata al fine di lavare i proventi illeciti. Uno degli strumenti di pagamento elettronico più utilizzati, che consente di aggirare i controlli sull'identità del cliente, consiste nell'impiego delle *smart cards/prepaid-value cards* (carte prepagate), ossia tessere contenenti un *micro-chip* che consente di immagazzinare gli *e-money*<sup>481</sup>. Le carte prepagate sono impiegate dai riciclatori in quanto il denaro viene depositato direttamente sulla carta e non risulta collegato ad alcun conto esterno. In aggiunta, alcuni istituti di credito ne consentono il rilascio in maniera del tutto anonima, non solo senza collegarle ad alcun IBAN o nominativo, ma anche senza svolgere alcuna identificazione iniziale del cliente. Le *smart cards*, inoltre, possono essere ricaricate tramite contanti, oltre che presso gli sportelli fisici dell'istituto bancario che le ha rilasciate, anche tramite sportelli ATM indipendenti che non implementano alcuna misura antiriciclaggio.

A seguito del recepimento della V Direttiva AML, nell'ordinamento italiano, al pari degli altri Stati europei, sono stati introdotti stringenti limiti all'utilizzo delle carte prepagate. In particolare, sebbene rimanga possibile agli istituti di credito rilasciare carte non intestate, è stato previsto comunque che gravi sull'emittente l'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica. Per tale ragione, diviene possibile risalire, a partire dalle operazioni compiute tramite la carta, all'istituto di credito che l'ha rilasciata e, da questo, al titolare della stessa. Le misure di adeguata verifica semplificata, inoltre, possono essere applicate solo nel caso in cui la carta prepagata non sia ricaricabile (ovvero sia ricaricabile nel limite massimo di 150 euro, da spendere solo nel territorio della Repubblica), l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non superi i 150 euro, lo strumento venga impiegato unicamente per l'acquisto di beni o servizi e non sia alimentato con moneta elettronica anonima.

Analogamente ad altri strumenti impiegabili a fini di riciclaggio di denaro, la debolezza principale del sistema risiede nel fatto che, sebbene i limiti imposti all'interno dell'Unione

---

<sup>481</sup> PLANTAMURA, *Il cybericiclaggio*, in *Cybercrime*, diretto da Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa, Utet, 2019, p. 873; BERNASCONI, *L'inafferrabile fisionomia del cyberlaundering*, cit., p. 3; SIMONCINI, *Il cyberlaundering: la "nuova frontiera" del riciclaggio*, cit., p. 903.

siano tali (quantomeno) da scoraggiare il loro sfruttamento a fini di riciclaggio, rimane possibile richiedere all'estero il rilascio di carte anonime, ricaricabili e non tracciabili<sup>482</sup>.

Un altro canale di utilizzo della rete a fini di riciclaggio è costituito dall'*e-gaming*, ovvero dal gioco digitale, gestito da operatori dotati di un'apposita concessione statale (rilasciata in Italia dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli), nonché ovviamente dal gioco non autorizzato e, perciò, illegale (cd. *gambling online*). Similmente a quanto avviene per il gioco fisico (v. cap. III, § 3.1.), l'elevato numero di transazioni compiute durante l'attività di gioco e la rapidità della loro esecuzione consentono di camuffare facilmente le iniezioni di denaro sporco e disperderne le tracce.

Per tale ragione, tra i prestatori di servizi di gioco tenuti all'implementazione delle misure antiriciclaggio sono inclusi anche "gli operatori di gioco *online* che offrono, attraverso la rete Internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite di denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli" (art. 3.6, lett. a) d.lgs. n. 231 del 2007)<sup>483</sup>. Inoltre, alle ordinarie misure antiriciclaggio vengono aggiunti dall'art. 53 del decreto obblighi specificamente dettati per gli operatori *online*; tali obblighi si riferiscono sia all'apertura e alla successiva modifica del conto di gioco, rispetto ai quali viene richiesta l'identificazione e la verifica dell'identità di ogni cliente, sia nel corso del rapporto medesimo, durante il quale devono essere poste in essere le misure di acquisizione e conservazione delle informazioni relative non solo ai dati identificativi del cliente, ma anche alla data, al valore e ai mezzi di pagamento impiegati per le operazioni di apertura, ricarica e riscossione sui conti medesimi, nonché all'indirizzo IP utilizzato per esse e alla data, all'ora e alla durata delle connessioni alla rete. Infine, il decreto consente che la ricarica del conto avvenga senza una nuova identificazione del cliente solo quando è compiuta attraverso mezzi di pagamento capaci di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.

Ad ogni modo, le misure di prevenzione antiriciclaggio, nonostante il loro rafforzamento per il gioco *online*, presentano due debolezze strutturali. La prima consiste nella facile falsificabilità dei dati forniti, dovuta alla mancata identificazione dal vivo del giocatore: a

---

<sup>482</sup> Sono numerosi i siti *online* che forniscono consigli circa quali carte prepagate richiedere al fine di escludere la tracciabilità dei pagamenti. Tra questi, a titolo meramente esemplificativo, PERANI, *Carte prepagate anonime*, in CheScelta.it ([Carte prepagate anonime: come funzionano e a cosa servono](#)).

<sup>483</sup> PLANTAMURA, *Il cybericiclaggio*, cit., p. 884.



prestarsi a manomissioni sono non tanto le informazioni relative alle operazioni di gioco o alla connessione, normalmente registrate automaticamente dai sistemi impiegati dall'operatore *online*, quanto piuttosto quelli relativi all'identità del cliente che potrebbe, salvo il caso di richiesta di autenticazione biometrica, presentare un documento d'identità falso o appartenente a altro soggetto. A queste si aggiungono anche i dati attinenti al proprio segnale IP, in relazione al quale l'impiego di appositi *proxy server*, instradando il segnale in *server* collocati in tutto il mondo, rende maggiormente complessa l'identificazione dello stesso indirizzo IP e la collocazione geografica dell'utente.

Inoltre, rimane possibile lo sfruttamento di siti illegali i quali, operando al di fuori di ogni quadro normativo, compreso quello antiriciclaggio, non richiedono alcuna informazione ai clienti e garantiscono così agli utenti un maggior grado di anonimato. Si aggiunga poi come, nel *gambling online*, sia il pagamento delle poste che l'elargizione delle vincite avvenga frequentemente in criptovalute le quali, come visto precedentemente, costituiscono un ulteriore elemento di ostacolo alla tracciabilità dei proventi<sup>484</sup>.

## **6.1. Prevenzione e repressione dei fenomeni di *cyber-laundering***

Nel compiere una valutazione complessiva dell'odierno quadro normativo in cui si vengono a iscrivere i fenomeni di *cyber-laundering*, sono da accogliere con favore gli sviluppi che ha conosciuto il sistema preventivo antiriciclaggio a seguito del recepimento della V Direttiva AML. Tra questi, in particolare, l'inclusione tra i soggetti tenuti al compimento delle operazioni di adeguata verifica e di segnalazione dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, dei prestatori di servizi di portafoglio digitale e degli operatori di gioco *online*, a cui viene inoltre richiesta la raccolta e la conservazione di dati aggiuntivi relativi alle modalità di compimento del gioco sulla rete.

Le fragilità del sistema preventivo risiedono, come visto, in quelle aree in cui non vi sono soggetti in capo ai quali imporre un obbligo di controllo, rinvenibili nel caso delle criptovalute nelle transazioni *peer-to-peer* e, nel gioco, in tutti i siti di *gambling online*. In tali ipotesi, se

---

<sup>484</sup> SIMONCINI, *Il cyberlaundering: la "nuova frontiera" del riciclaggio*, cit., p. 911.

risulta pressoché impossibile l'impedimento di operazioni in corso, anche il loro accertamento *ex post* richiede l'impiego di strumenti e di competenze particolarmente sofisticate.

Per quanto attiene alle valute virtuali, salvo i casi in cui le forze di polizia riescano ad accedere e a monitorare i canali impiegati per la pianificazione delle transazioni (canali social, *forum* e *chat* private) ovvero a identificare i punti di accesso e di uscita dal mercato delle valute virtuali, l'individuazione delle operazioni di *cyber-laundering* richiedono necessariamente l'ausilio di entità private (v. cap. III, § 5.2.) che impiegano *software* capaci di analizzare i dati contenuti nella *blockchain*, di individuare i flussi potenzialmente illeciti e di identificare gli indirizzi a cui sono riconducibili.

Il contrasto ai servizi illegali di *gambling online*, invece, avviene attraverso l'identificazione dei siti non autorizzati da parte del personale appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, unitamente all'operato della Guardia di Finanza e della Polizia Postale, a cui segue l'inibizione dell'accesso al sito e, infine, il monitoraggio sull'effettiva chiusura dello stesso<sup>485</sup>.

Esaminati i limiti della disciplina preventiva e delle modalità investigative poste in essere per farvi fronte, rimane ancora da porre in luce le questioni che l'impiego delle nuove tecnologie informatiche o telematiche hanno fatto sorgere in sede di applicazione delle tradizionali fattispecie penalistiche. È stato rilevato come gli atti di *cyber-laundering* non abbiano assunto una qualificazione distinta dagli altri atti punibili *ex art. 648-bis c.p.*, né sia stato loro altrimenti attribuito specifico rilievo all'interno del codice penale, a differenza di quanto avvenuto per altre tipologie di reati per i quali la commissione tramite strumenti telematici viene punita da un'autonoma norma incriminatrice o costituisce una circostanza aggravante<sup>486</sup>.

Per certo, non emergono grossi dubbi circa la possibilità di sussumere i fenomeni di *cyber-riciclaggio* all'interno della fattispecie di cui all'*art. 648-bis c.p.*, in quanto è ivi tipizzata una condotta a forma libera, attuabile mediante "operazioni" che non necessitano di essere compiute nella realtà materiale ma possono essere realizzate, con la medesima portata ed esito,

---

<sup>485</sup> AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO, *Il contrasto al gioco illegale online*, Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2008, p. 7 ([Contrasto Siti\\_03.indd](#)).

<sup>486</sup> PLANTAMURA, *Il cybericiclaggio*, cit., p. 871. Ad esempio, nella truffa, punita all'interno del codice penale all'*art. 640 c.p.*, la commissione del fatto "a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione" costituisce un'aggravante speciale (*art. 640.2, n. 2-ter c.p.*).

anche *online*. Per quanto attiene all'oggetto materiale della condotta, invece, rientrando tra le "altre utilità" tutte le entità suscettibili di valutazione economica (v. cap. I, § 2.5.4.), possono essere ricomprese anche le valute elettroniche e le criptovalute. La moneta elettronica costituisce un "valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico" (art. 55, lett. h-ter) l. 1° marzo 2002, n. 39), per cui, rappresentando un formato digitale della moneta, potrebbe già essere ricompresa nella nozione di "denaro". Invece, le criptovalute costituiscono beni vendibili dietro corrispettivo, il cui valore viene determinato di volta in volta dall'accordo tra le parti<sup>487</sup>.

È stata invocata da alcuni<sup>488</sup> l'opportunità di introdurre una circostanza aggravante nel caso di realizzazione della condotta mediante l'impiego della rete in forza del fatto che gli obblighi di identificazione della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette risultano applicabili unicamente a coloro che esercitano un'attività di natura legale e regolamentata, escludendo le ipotesi di commissione del riciclaggio tramite operatori che agiscono senza essere autorizzati.

Tale ragione, per quanto persuasiva, non merita però di essere accolta. Innanzitutto, non tutte le modalità di impiego della rete avvengono al di fuori di ogni regolamentazione degli obblighi antiriciclaggio, per cui tale aggravante dovrebbe essere ritagliata unicamente per le operazioni di riciclaggio che non coinvolgono alcun intermediario abilitato a porre in essere le misure di adeguata verifica. Sebbene poi, come visto poco prima, la possibilità di sfruttare i canali che eludono qualsiasi autorizzazione o controllo risulta uno degli aspetti maggiormente problematici sollevati dal *cyberlaundering*, in ogni caso i punti ciechi di una disciplina animata da obiettivi di prevenzione e di mitigazione del rischio, quale quella contenuta all'interno del d.lgs. n. 231 del 2007, non possano essere colmati in sede di repressione penale. Le differenti finalità che giustificano l'impiego dello strumento amministrativo e dello strumento penale, difatti, conducono a non renderli tra loro interscambiabili.

Al fine fondare l'introduzione di una circostanza aggravante all'interno del codice penale nel caso di compimento del reato per il tramite della rete, si dovrebbe individuare la ragione che determina il maggior disvalore di una condotta compiuta *online* rispetto a una equivalente posta in essere nel mondo fisico. Se il bene tutelato dalla norma incriminatrice risulta essere il

---

<sup>487</sup> CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distributed economy*, cit., p. 137.

<sup>488</sup> PLANTAMURA, *Il cybericiclaggio*, cit., p. 888.

corretto svolgimento delle indagini patrimoniali sulla provenienza delittuosa dei proventi, l'aggravio per le indagini derivanti dallo sfruttamento del *cyber*-spazio non può essere presunto dal momento in cui, come visto sopra, vi sono elementi della telematizzazione che rendono talvolta le operazioni più facilmente tracciabili. Risulta maggiormente opportuno accertare se la commissione del *cyber-laundering* abbia presentato una particolare insidiosità nel caso concreto, considerando le modalità di compimento della condotta solo nella valutazione della gravità del reato ai sensi dell'art. 133 c.p.

## Bibliografia

AMODIO, *Prevenzione del riciclaggio e obblighi di collaborazione dei professionisti*, in *Dir. pen. proc.*, 2018

ANGELINI, *Il reato di riciclaggio. Aspetti dogmatici e problemi applicativi*, Giappichelli, 2008

ANGELINI, *Riciclaggio*, in *Codice penale commentato*, a cura di Ronco-Romano, UTET, 2012<sup>4</sup>

ANGELINI-PETTINE, *Quando è contestabile la tardiva segnalazione delle operazioni sospette*, in *Il fisco*, 2022

BARBAINI-MAINERI, *La responsabilità per riciclaggio del funzionario di banca ex art. 648-bis c.p.*, in *Giur. merito*, 2012

BARONE, *Home sweet home, how money laundering pollutes the real estate market: an agent based model*, in *Journal of Economic Interaction and Coordination*, 2023

BARTOLI, *C.d. “taroccamento” e delitto di riciclaggio*, in *Dir. pen. proc.*, 2005

BARTOLI, *Riciclaggio (art. 648-bis)*, in BARTOLI-PELISSERO-SEMINARA, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Giappichelli, 2021<sup>2</sup>

BECCHI-REY, *L'economia criminale*, Laterza, 1994

BELLAGAMBA, *La riforma del riciclaggio è legge: un'occasione mancata per andare oltre il mero recepimento della direttiva europea*”, in *Dir. pen. proc.*, 2022

BEVILAQUA, *Le previsioni sanzionatorie della normativa antiriciclaggio*, in *Reati in materia economica*, a cura di Alessandri, Giappichelli, 2017<sup>2</sup>

BIAGIOLI-NARDO, *A crossroad in combating and preventing financial crime. Looking for synergetic instruments for attack and prevention*, in *Journal of Financial Crime*, 2007

BOBBIO, *Sanzione*, in *Noviss. dig. it.*, XVI, Utet, 1969

BOISTER, *What is transnational crime?*, in *An introduction to transnational criminal law*, Oxford University Press, 2018<sup>2</sup>

BORLINI-MONTANARO, *The evolution of the EU law against criminal finance: the “hardening” of FATF standars within the EU*, in *Georgetown Journal of International Law*, 2017

BRICCHETTI, *Sub. art. 648-ter.1*, in *Codice penale commentato*, a cura di Dolcini-Gatta, Giuffrè, 2015<sup>4</sup>

BRICOLA, *Scritti di diritto penale*, Giuffrè, 1997, vol. II, t. II

BRUNELLI, *Autoriciclaggio e divieto di retroattività: brevi note a margine del dibattito sulla nuova incriminazione*, in *Dir. pen. cont.*, 2015

BRUNELLI, *Autoriciclaggio: profili del concorso di persone*, in *Punire l'autoriciclaggio. Come, quando e perché*, a cura di Mezzetti-Piva, Giappichelli, 2016

BUFFONI-PASSAGNOLI, *Monitoraggio fiscale delle attività estere: il “titolare effettivo” del trust*, in *Trust e attività fiduciarie*, 2021

CAGNOLA, *Reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti, (art. 2, D.lgs. n. 74/2000)*, in *Manuale professionale di diritto penale tributario*, a cura di Salvini-Cagnola, Giappichelli, 2021

CAMPBELL, *The International Solution to Money Laundering and Terrorism Financing*, Palgrave Macmillan, 2021

CAPOLUPO-CARBONE-BATTAGLIA-STURZO, *Antiriciclaggio. Obblighi per professionisti, intermediari e altri soggetti*, Ipsoa, 2015<sup>5</sup>

CARACCIOLI, *Incerta definizione del reato di autoriciclaggio*, in *Il fisco*, 2015

CARRIERO, *L'Ingerenz-theorie alla luce di nuove (e più sofisticate) derive giurisprudenziali - la posizione di garanzia tra istanze di protezione ed esigenze di criminalizzazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2023

CASTALDI, *Antiriciclaggio: le criticità in materia sanzionatoria rafforzano l'esigenza di un testo unico*, *Bancaria*, 2019

CASTALDI, *L'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio*, testimonianza del Direttore dell'Unità di Informazione finanziaria innanzi alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali anche straniere, 2011, p. 21 (<https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi/documenti/AUDIZIONE-COMMISSIONE-ANTIMAFIA.pdf>)

CASTALDI, *L'unità di informazione finanziaria (UIF) nel "sistema" italiano antiriciclaggio: l'attività svolta, i problemi aperti*, in *Seminario di studi su "Normativa antiriciclaggio a tutela del mercato"*, 2009

CAVALLINI-TROYER, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all'ombra del "vicino ingombrante"*, in *Dir. pen. cont.*, 2015

CENTONZE, *La “partnership” pubblico-privato nella prevenzione del riciclaggio e il problema della posizione di garanzia dei componenti degli organi di controllo societari*, in *Studi in onore di Mario Romano*, a cura di Bertolino-Eusebi-Forti, Jovene, 2011

CERBO, *La nozione di sanzione amministrativa e la disciplina applicabile*, in *La sanzione amministrativa*, a cura di Cagnazzo-Toschei-Tuccari, Giuffrè, 2016

CIMINI-VALENTINI, *Il principio di specialità*, in *La sanzione amministrativa*, a cura di Cagnazzo-Toschei-Tuccari, Giuffrè, 2016

CIVELLO, *L'autoriciclaggio per ragioni di “mera utilizzazione o godimento”*, in *Giur. it.*, 2023

CLARICH, *Manuale di diritto amministrativo*, Il Mulino, 2019<sup>4</sup>

CLEMENTE, *L'unità di Informazione Finanziaria per l'Italia nel sistema di prevenzione del riciclaggio*, intervento al convegno su “Legalità e buon funzionamento del sistema finanziario”, Banca d'Italia, 2014

CLINCA, *L'incriminazione dell'autoriciclaggio tra tutela dell'ordine economico e garanzie fondamentali*, in *Leg. pen.*, 2016

COCCO, *Il cd. Autoriciclaggio-art. 648-ter.1”*, in *Trattato breve di diritto penale. Parte speciale*, a cura di Cocco, Cedam, 2015, vol. II

COCCO, *Il falso bene giuridico della fede*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010

COLOMBO, *Il riciclaggio. Gli strumenti giudiziari di controllo dei flussi monetari illeciti con le modifiche introdotte dalla nuova legge antimafia*, Giuffrè, 1990



COSTANZO, *Il contrasto del riciclaggio nel contesto internazionale*, in *Quaderni dell'antiriciclaggio. La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli*, a cura di Castaldi-Clemente, Banca d'Italia, 2023

COSTANZO-CRISCUOLO-LUPI, *L'attività dell'Unione Europea nel campo della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*, in *Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale. Lineamenti della disciplina internazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*, Banca d'Italia, 2008

COSTANZO-SIANI, *L'evoluzione della disciplina internazionale*, in *Quaderni dell'antiriciclaggio. La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli*, a cura di Castaldi-Clemente, Banca d'Italia, 2023

CRAVETTO, *Le nuove norme sulla prevenzione del riciclaggio in attuazione della IV Direttiva europea*, in *Studium Iuris*, 2018

CRISCUOLO, *L'apparato sanzionatorio: disciplina e problematiche applicative*, in *Manuale antiriciclaggio*, a cura di Castaldi-Conforti, Bancaria editrice, 2013

CRISCUOLO-CUZZOCREA, *Le violazioni antiriciclaggio rilevanti dal punto di vista del diritto penale*, in *Quaderni dell'antiriciclaggio. La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli*, a cura di Castaldi-Clemente, Banca d'Italia, 2023

CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distributed economy*, in *Sist. Pen.*, 2021, n. 4

CUZZOCREA, *Le linee di intervento della nuova regolamentazione antiriciclaggio nel settore del gioco*, in *Quaderni dell'antiriciclaggio. Analisi e studi*, 2018

CUZZOCREA-LA ROCCA, *Le sanzioni amministrative per violazione degli obblighi antiriciclaggio*, in *Quaderni dell'autoriciclaggio. La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli*, a cura di Castaldi-Clemente, Banca d'Italia, 2023

D'ALESSANDRO, *Il delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), ovvero degli enigmi legislativi riservati ai solutori più che abili*, in BACCARI-LA REGINA-MANCUSO, *Il nuovo volto della giustizia penale. Autoriciclaggio, difesa d'ufficio, misure cautelari e ordinamento penitenziario*, Cedam, 2015

D'AURIA, *Riciclaggio e terrorismo*, in *Gnosis-Rivista italiana di intelligence*, 2013

DELL'OSSO, *Il reato di autoriciclaggio: la politica criminale cede il passo a esigenze mediatiche e investigative*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015

DELL'OSSO, *Riciclaggio*, in FORTI-SEMINARA-ZUCCALÀ, *Commentario breve al codice penale*, CEDAM, 2017<sup>6</sup>

DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, Giappichelli, 2017

DELOGU, *Contributo alla teoria dei diritti accessori*, in *Giust. pen.*, 1947

DE VIDO, *Soft organizations, hard powers: the FATF and the FSB as standard-setting bodies*, in *Global jurist*, 2018

DI VIZIO, *Il riciclaggio nella prospettiva penale ed in quella amministrativa*, in *Quaderni dell'autoriciclaggio. La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli*, a cura di Castaldi-Clemente, Banca d'Italia, 2023

DI VIZIO, *Il riciclaggio nella prospettiva penale ed in quella amministrativa. Definizioni di riciclaggio*, in *Quaderni dell'antiriciclaggio*, 2017, n. 8

DI VIZIO, *Relazione per la Struttura didattica territoriale di Bologna della Scuola Superiore della Magistratura e per la Scuola Superiore di Studi Giuridici dell'Università di Bologna*, Seminario 5 L'Antiriciclaggio, 17 giugno 2016

DOLCINI-MARINUCCI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, 2023<sup>12</sup>

DONATO, *La governance nel settore immobiliare. Criteri ESG e antiriciclaggio*, Conferenza "Criteri ESG, il nuovo parametro del *real estate*", Banca d'Italia, 2022, p. 11 ([Donato\\_Governance\\_e\\_antiriciclaggio\\_settore\\_immobiliare\\_24022022.pdf](#)).

DONINI, *Il nodo gordiano della vigilanza bancaria. Aspetti problematici del rapporto tra sanzioni penali e amministrative*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2023

DRAGHI, Audizione del Governatore di Banca d'Italia dinnanzi alla Commissione Antimafia del 14 giugno 2007, p. 10 ([https://leg15.camera.it/\\_dati/leg15/lavori/stenbic/24/2007/0614/s020.htm](https://leg15.camera.it/_dati/leg15/lavori/stenbic/24/2007/0614/s020.htm))

DRAGHI, *L'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio. Testimonianza del Governatore della Banca d'Italia Mario Draghi*, Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, 2009

DRAGHI, *Mafie a Milano e nel Nord: aspetti sociali ed economici*, in *Dir. pen. cont.*, 2011

EVANS, *International money laundering: enforcement challenges and opportunities*, in *Southwestern Journal of Law and Trade in the America*, 1996

FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale*, Giuffrè, 2009

FAMILIARI, *Studio criminologico del comportamento a rischio di riciclaggio*, in *Rivista italiana dell'antiriciclaggio*, 2020

FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, 2019<sup>8</sup>

FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, Zanichelli, 2015<sup>7</sup>, II

FLICK, *Accessi al settore finanziario e segnalazioni degli intermediari: controlli, obblighi e responsabilità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994

FONTANA, *Criptovalute e rischi di riciclaggio*, in *Rivista italiana dell'antiriciclaggio*, 2020

FORTE, *L'elemento soggettivo nel riciclaggio*, in *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, a cura di Manna, UTET, 2000

FORTE, *L'obbligo di informazione come metodo per l'individuazione del paper trail: il problema del bene giuridico tutelato*, in *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, a cura di Manna, UTET, 2000

FORTI, *Normatività ed empiria nel lavoro del criminologo. Il caso Sutherland*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987

GABBIADINI-GOBBI-RUBERA, *Riciclaggio e blockchain: si può seguire la traccia nel mondo cripto?*, in *Quesioni di Economia e Finanza (Occasional Papers)*, Banca d'Italia, 202

GAMBOGI, *Le violazioni di rilevanza penale dei nuovi obblighi antiriciclaggio*, in *Corriere tributario: settimanale di informatica, attualità, critica e opinione*, Ipsoa, 2008

GARA-MANARESI-MARCHETTI-MARINUCCI, *The impact of anti-money laundering oversight on banks' suspicious transaction reporting: evidence from Italy*, Quaderno dell'antiriciclaggio. Analisi e studi, UIF, 2019

GARGANI, *La depenalizzazione bipolare: la trasformazione di reati in illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie amministrative e civili*, in *Dir. pen. proc.*, 2016

GARUTI-RIATTI, *Profili penali dell'antiriciclaggio: dalle previsioni del d.lgs. n. 231 del 2007, alle ipotesi di responsabilità concorsuale per gli atti altrui connessi al mancato o negligente svolgimento degli adempimenti notarili*, in *Riv. not.*, 2024

GRILLO, *Il trust tra "neutralità fiscale" e profili sostanziali*, in *I Contratti*, 2024

GULLO, *Autoriciclaggio*, in *Dir. pen. cont.*, 2015

GULLO, *Il delitto di autoriciclaggio*, in *Dir. pen. proc.*, 2017

GULLO, *Il reato proprio*, Giuffrè, 2005

GULLO, *Realizzazione plurisoggettiva dell'autoriciclaggio: la Cassazione opta per la differenziazione dei titoli di reato*, in *Dir. pen. cont.*, 2018

IACOVINELLO, *Processo di parti e prova del dolo*, in *Criminalia*, 2010

INSOLERA, *Ripensare l'antimafia: il sistema penale*, in *Dir. pen. cont.*, 2014

INZITARI, *Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore. Note introduttive*, in *L'antiriciclaggio*, a cura di Inzitari, in *Le nuove leggi civili commentate*, Cedam, 1993

IRWIN-CHOO-LIU, *An analysis of money laundering and terrorism financing typologies*, in *Journal of Money Laundering Control*, 2012

KOREJO-RAJAMANICKAM-SAID, *The concept of money laundering: a quest for a legal definition*, in *Journal of Money Laundering*, 2012

KROGH, *Gli obblighi e le nuove sanzioni antiriciclaggio nel D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, in *Notariato*, 2017

KROGH, *I dubbi rapporti tra l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, il dolo eventuale e l'obbligo di ricevere atti notarili*, Consiglio Nazionale del Notariato, 2023, n. 3, B

KROGH, *Transazioni in valuta virtuale e rischi di riciclaggio. Il ruolo del notaio*, in *Notariato*, 2018

LANZI, *L'autoriciclaggio e la necessità di un intervento di "razionalizzazione" da parte della giurisprudenza*, in *Ind. Pen.*, 2015

LAWLOR-FORSYTH-ERIN-GALLANT-MICHELLE, *Financial institutions and money laundering: a threatening relationship*, in *Journal of banking regulation*, 2018

LEVI-REUTER, *Money laundering*, in *Crime and Justice: a review of research*, 2006

LIGUORI, *Le modifiche legislative: l'ampliamento dei reati presupposto e delle condotte principali (panorama giurisprudenziale)*, in *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, a cura di Manna, Utet, 2000

LIGUORI, *Rapporti tra condotte principali e reato-presupposto: cause di estinzione del reato o della pena, cause di esclusione dell'antigiuridicità, cause di non punibilità o non imputabilità*,

*abolitio criminis, dichiarazione di incostituzionalità*, in *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, a cura di Manna, UTET, 2000

LONGOBARDO, *Il delitto di riciclaggio: l'esperienza italiana*, in *Criminalità organizzata e risposte ordinamentali*, a cura di Moccia, Edizioni scientifiche italiane, 1999

LONGOBARDO, *Riciclaggio*, in *I reati contro il patrimonio*, diretto da Fiore, UTET, 2010

LUPOI, *Gli atti di destinazione del nuovo art. 2645-ter c.c. quale frammento del trust*, in *Riv. not.*, 2006

MAGRI, *Art. 648-bis, Riciclaggio*, in *Codice penale commentato. Parte speciale*, a cura di Dolcini-Gatta, IPSOA, 2021<sup>5</sup>, l. II, t. III, pp

MALINVERNI, *Teoria del falso documentale*, Giuffrè, 1958

MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale*, relazione del convegno *Crimine organizzato e sfruttamento delle risorse territoriali, Primo convegno nazionale di Diritto e Procedura penale in memoria di Paolo Borsellino*, Nicosia, 4-5 ottobre 2002

MANGIONE, *Mercati finanziari e criminalità organizzata: spunti problematici sui recenti interventi normativi di contrasto al riciclaggio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000,

MANNA, *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, UTET, 2000

MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Cedam, 2020<sup>11</sup>

MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale, II, Delitti contro il patrimonio*, CEDAM, 2018<sup>7</sup>

MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Utet, 1983, VI

MARINO, *Il tax whistleblowing: del contrasto all'evasione fiscale internazionale alla prevenzione della pianificazione fiscale aggressiva*, in *Dir. prat. trib.*, 2020

MASCIANDARO, *Banche e riciclaggio, analisi economica e regolamentazione*, Bancaria editrice, 1994

MASCIANDARO, *Economia del riciclaggio e della politica antiriciclaggio*, in *Giornale degli economisti e annali di economia*, 1995

MASTROPAOLO, *Criptovalute e l'applicazione della normativa antiriciclaggio*, in *Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale. Le nuove frontiere dei servizi bancari e di pagamento fra PSD 2, criptovalute e rivoluzione digitale*, Banca d'Italia, 2019

MEREU, *L'autoriciclaggio e il criterio della identità/diversità dei fatti*, in *Dir. prat. tribut. internaz.*, 2022

MAUGERI, *L'autoriciclaggio dei proventi dei delitti tributari: ulteriore espressione di voracità statale o utile strumento di politica criminale?*, in *Punire l'Autoriciclaggio. Come, quando e perché*, a cura di Mezzetti-Piva, Giappichelli, 2016

MEZZETTI, *La condotta nelle fattispecie pertinenti al falso documentale*, in *Le falsità documentali*, a cura di Ramacci, Cedam, 2001

MEZZETTI, *Reati contro il patrimonio*, in *Trattato di diritto penale*, a cura di Grosso-Padovani-Pagliaro, Giuffrè, 2013

MODIGA, *Judicial Aspects on Money Laundering*, in *AGORA International Journal of Juridical Sciences*, 2008



MONGILLO, *Confisca proteiforme e nuove frontiere della ragionevolezza costituzionale. Il banco di prova degli abusi di mercato*, in *Giur. cost.*, 2019

MORGANTE, *Il reato come elemento del reato. Analisi e classificazione del concetto di reato richiamato dalla fattispecie penale*, Giappichelli, 2013

MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, in *Dir. pen. cont.*, 2015

MURATTI, *La segnalazione di operazioni sospette*, in *Quaderni dell'antiriciclaggio. La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli*, a cura di Castaldi-Clemente, Banca d'Italia, 2023

NADDEO, *Autoriciclaggio: i compromessi di un difficile inquadramento sistematico*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2016

NASTRI, *Il dito, la luna e l'eterogenesi dei fini: riflessioni sul ruolo del notaio nell'antiriciclaggio*, in *Notariato*, 2023

NEDELCU, *Money laundering by Means of Off-shore Companies*, in *Law Annals from Titu Maiorescu University*, 2019

NICOLAIDES, *The competition effects of dumping*, in *Journal of world trade*, 1990

PACE, *Professionisti*, in *Quaderni dell'antiriciclaggio. La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli*, a cura di Castaldi-Clemente, Banca d'Italia, 2023

PAGLIARO, *Principi di Diritto Penale. Parte speciale, III, Delitti contro il patrimonio*, Giuffrè, 2003

PANZARELLA, *Sistema sanzionatorio nella normativa antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo*, in *Notariato*, 2024

PECORELLA, *Circolazione del denaro e riciclaggio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991

PELISSERO, *Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)*, in BARTOLI-PELISSERO-SEMINARA, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Giappichelli, 2021<sup>2</sup>

PEDRAZZI, *Mercati finanziari (disciplina penale)*, in *Dig. disc. pen.*, 1993<sup>7</sup>

PICOTTI, *Diritto penale e tecnologie informatiche: una visione d'insieme*, in *Cybercrime*, diretto da Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa, Utet, 2019

PIERGALLINI, *Osservazioni sulla introduzione del reato di autoriciclaggio*, Audizione presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati del 30 luglio 2014 – Proposta di legge c. 2247 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero nonché al potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

PIERGALLINI, *Autoriciclaggio, concorso di persone e responsabilità dell'ente: un groviglio di problematica ricomposizione*, in *Scritti in onore di Luigi Stortoni*, a cura di Mantovani-Curi-Tordini-Cagli-Torre-Caianello, Bologna University Press, 2016

PIETH, *International standards against money laundering*, in PIETH-AILOFI, *A comparative guide to money laundering: a critical analysis of systems in Singapore, Switzerland, the UK and USA*, Edwar Elgar Publishing, 2004

PISTORELLI, *La normativa antiriciclaggio introdotta dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231*, in *Giur. mer.*, 2008

PLANTAMURA, *Delitti contro il patrimonio*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, vol. X, a cura di Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa, Utet, 2011

PLANTAMURA, *Il cybericiclaggio*, in *Cybercrime*, diretto da Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa, Utet, 2019

POGGI-D'ANGELO, *Art. 648-bis c.p.*, in LATTANZI-LUPO, *Dei delitti contro il patrimonio*, Giuffrè, 2022, vol. V, l. II

PRESTIPINO, *Le tracce della ricchezza*, in PRESTIPINO-CARRETTA-PIERSIMONI-BARLETTA, *Patrimoni illeciti e strumenti di contrasto*, Laurus Robuffo, 2024<sup>2</sup>

PRODOSCIMI, *Reato complesso*, in *Dig. disc. pen.*, Utet giuridica, 1996, XI

PURKYEY, *The Art of Money Laundering*, in *Florida Journal of International Law*, 2010

RAZZANTE, *Segnalazione nella lotta al riciclaggio: gli indicatori di anomalia*, in *Notariato*, 2011

REINOTTI, voce *Ricettazione*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, vol. XL, 1989

REUTER-TRUMAN, *Chasing dirty money*, Peterson Institute of International Economy, 2004

ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, Giuffrè, 2004

ROMANO-GRASSO, *Commentario sistematico del codice penale*, Giuffrè, 1996

ROSSI, *Prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo: finalità e novità normative*, in *Dir. pen proc.*, 2018

SCLAFANI-LAVORGNA, *Money laundering schemes through real estate markets: a systematic review of literature*, in AA.VV, *Criminal Defence in Europe and Beyond*, Eleven International Publishing, 2020

SCHNEIDER, WINDISCHBAUER, *Money laundering: some facts*, in *European Journal of Law and Economics*, Springer, 2008

SEMINARA, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma*, in *Dir. pen. proc.*, 2005

SEMINARA, *L'impresa e il mercato*, in PEDRAZZI-ALESSANDRI-FOFFANI-SEMINARA-SPAGNOLO, *Manuale di diritto penale d'impresa*, Monduzzi, 2003

SEMINARA, *Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio*, in *Dir. pen. proc.*, 2016

SEPIO-RADDUSA, *Titolare effettivo nel monitoraggio fiscale e coordinamento con la disciplina antiriciclaggio*, in *Il fisco*, 2019

SERAFIN, *Fintech: tra piattaforme crowdfunding, valute virtuali e contrasto del riciclaggio*, in *Ricerche giuridiche*, 2019

SGUBBI, *Il nuovo delitto di autoriciclaggio: una fonte inesauribile di "effetti perversi" dell'azione legislativa*, in *Dir. pen. cont.*, 2015

SICIGNANO, *L'utilizzo di moneta virtuale a scopo di (auto)riciclaggio*, in *Dir. pen. proc.*, 2022

SIMONCINI, *Il cyberlaundering: la "nuova frontiera" del riciclaggio*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2015

STARNINI-TSOURAKAKIS-ZAMANIPOUR, *Smurf-based anti-money laundering in time-evolving transaction networks*, in *Lecture notes in computer science*, Springer, 2021

SUTTON-GARY, *The new FATF standards*, in *Journal of International Commercial Law*, 2012

TARANTOLA, *La prevenzione del riciclaggio nel settore finanziario-Il ruolo della banca d'Italia*, in *Banca d'Italia* (<https://www.bancaditalia.it/media/notizia/la-prevenzione-del-riciclaggio-nel-settore-finanziario-il-ruolo-della-banca-d-italia-intervento-di-anna-maria-tarantola/>), 2011

TAJAN-JOY STEPHANIE C., *Emerging from secrecy space: from bank secrecy to financial transparency*, in *Ateneo Law Journal*, 2010

TEICHMANN, *Real estate money laundering in Austria, Germany, Lichtenstein and Switzerland*, in *Journal of Money Laundering Control*, 2017,

THOMMANDRU, *Smurfing in Electronic Banking. A legal Investigation of the Potential for Transnational Money Laundering*, in *International Journal of Legal Information*, 2023

TRAVAGLINO, *Riciclaggio: storia, comparazione, struttura*, in *Dir. pen. proc.*, 1996

TROYER-CAVALLINI, *La "clessidra" del riciclaggio ed il privilegio di self-laundering*, in *Dir. pen. cont.*, 2014

VAN DUYNE, *Crime money and financial conduct*, in UNGER-VAN DER LINDE, *Research handbook on money laundering*, Elgar publishing, 2013

VAN DUYNE, *Pavlov's Dog and Beyond*, in *The Howard Journal of Crime and Justice*, 1998

VIGANÒ, *Garanzie penalistiche e sanzioni amministrative*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020

VIGANÒ, *Il nullum crimen conteso: legalità “costituzionale” vs. legalità “convenzionale”*, in *Dir. pen. cont.*, 2017

ZAMPAGLIONE-TRIMARCHI, *Verifica antiriciclaggio tra obbligatorietà e ragionevolezza*, in *Notariato*, 2019

ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, Giuffrè, 1997

ZONILE, *La regolamentazione internazionale ed europea di contrasto all'uso di valute virtuali da parte della criminalità transazionale*, in *Riv. dir. internaz.*, 2019

#### **Siti web e articoli online**

ALECCI, *Investigators worldwide continue to open “Pandora’s Box” to pursue criminals identified in Pandora Papers two years after ICIJ’s landmark investigation*, ICIJ, 2023 ([Investigators worldwide continue to open ‘Pandora’s Box’ to pursue criminals identified in Pandora Papers two years after ICIJ’s landmark investigation - ICIJ](#))

ALECCI-MCGOEY, *Pandora Papers reporting from across Europe*, ICIJ, 2021 ([Pandora Papers reporting from across Europe - ICIJ](#))

BERNASCONI, *L’inafferrabile fisionomia del cyberlaundering*, in *DisCrimen*, 2024, ([Template disCrimen articoli](#))

BRICCHETTI, *Così l’autoriciclaggio entra a far parte del codice penale*, in *Guida al diritto*, 2015 (<https://www.guidaaldirittodigital.ilsole24ore.com/art/primo-piano/2015-01-17/cosi-l-autoriciclaggio-entra-far-parte-codice-penale-083854.php?uuid=ABMSdLR>)

CAPPA-D'AURIA, *Funzionari di banca e rischio penale: la riforma del reato di riciclaggio*, in *Non solo Diritto Bancario*, 2022 (Funzionari di banca e rischio penale: la riforma del reato di riciclaggio - DB)

CAVALIERE, *Il furore casistico nella recente legislazione penale. In particolare: circostanze e soggettivismo*, in *Penale DP*, 2023, (Il furore casistico nella recente legislazione penale. In particolare: circostanze e soggettivismo\* - Rivista Penale Diritto e Procedura)

CIMMARUSTI, *Bancomat indipendenti, in Italia ce ne sono 80 e erogano senza nessun vincolo*, *Il Sole 24 ORE*, 2022 (Bancomat indipendenti, in Italia ce ne sono 80 che erogano senza nessun vincolo - Il Sole 24 ORE)

FATF, *Trade-Based Money Laundering*, in [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org) (<https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsand Trends/Trade-basedmoneylaundering.html>)

FINANCIAL CRIME ACADEMY, *Laundering Undetected: the Art of Integration in Money Laundering*, FCA (Laundering Undetected: The Art Of Integration In Money Laundering)

INTERNATIONAL CONSORTIUM OF INVESTIGATIVE JOURNALISTS, *Off-shore havens and hidden riches fo world leaders and billionaires exposed in unprecedented leak*, ICIJ, 2021 (Offshore havens and hidden riches of world leaders and billionaires exposed in unprecedented leak - ICIJ)

KIRSCHENBAUM-VÉRON, *A Better European Union Architecture to Fight Money Laundering*, in *Bruegel*, 2018 (<https://www.bruegel.org/policy-brief/better-european-union-architecture-fight-money-laundering>)

KROGH-PESARESI, *I dubbi rapporti tra omessa SOS e dolo eventuale*, in *Non solo diritto bancario*, 2024 (I dubbi rapporti tra omessa SOS e dolo eventuale - DB)

KROGH-PESARESI, *L'apparato sanzionatorio: un sistema da migliorare*, Biblioteca online della fondazione italiana del notariato, 2021 (<https://biblioteca.fondazione-notariato.it/art/apparato-sanzionatorio-un-sistema-da-migliorare.html>)

KYCHUB, *What is the difference between smurfing and structuring?*, in [www.kychub.com](http://www.kychub.com) ([Smurfing Vs Structuring: What are the Key Differences?](#)).

LEMME, *Criptovalute e riciclaggio: un rapporto "troppo facile"*, in *Non solo diritto bancario* ([Criptovalute e riciclaggio: un rapporto "troppo facile" - DB](#))

LUCIANI, *La normativa antiriciclaggio al cospetto della Costituzione*, in *Biblioteca online della fondazione italiana del notariato*, 2021 (<https://biblioteca.fondazione-notariato.it/art/normativa-antiriciclaggio-al-cospetto-della-constituzione.html>)

MANNA, *Aspetti problematici del delitto di falso*, in *Archivio penale*, 2021 (<https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=388f3814-3a9c-49c5-ba3e-83e456890d4f&idarticolo=32231>)

MARTIELLO, *Il dolo nel delitto di riciclaggio: i problemi teorici*, in *DisCrimen*, 2023 ([Il dolo nel delitto di riciclaggio: i problemi teorici – Discrimen](#))

MELE, *Le modalità di riciclaggio delle nuove mafie nei mercati economici globali. Intervista a Vincenzo Musacchio*, 2023, in [RaiNews.it](http://RaiNews.it) ([Le modalità di riciclaggio delle nuove mafie nei mercati economici globali](#))

MONTANARI, *Rischio di riciclaggio: la valutazione sovranazionale della Commissione UE*, in *Non solo diritto bancario*, 2023 ([Rischio di riciclaggio: valutazione sovranazionale Commissione UE](#))



MURITANO, *L'art. 2645-ter e trust interno. Linee evolutive*, in *Dal trust all'atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un'idea*, Fondazione Italiana del Notariato, 2013, cap. VI ([L'art. 2645-ter e il trust interno. Linee evolutive - Dal trust all'atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un'idea - e.library - Fondazione Italiana del Notariato](#))

MURPHY-SAGAR, *What is financial transparency?*, in *Tax Justice network*, 2009 (<http://www.secrecyjurisdictions.com/PDF/FinancialTransparency.pdf>)

PALAZZO, *Rule of law e normativa antiriciclaggio*, Biblioteca online della fondazione italiana del notariato, 2021 (<https://biblioteca.fondazioneitaliana.it/art/rule-of-law-e-normativa-antiriciclaggio.html>)

PATALANO, *Riciclaggio e flussi finanziari illeciti nel capitalismo contemporaneo*, in *Economia e politica*, 2022 (<https://www.economiaepolitica.it/lavoro-e-diritti/distribuzione-e-poverta/riciclaggio-e-flussi-finanziari-illeciti-nel-capitalismo-contemporaneo/>)

PERANI, *Carte prepagate anonime*, in *CheScelta.it* ([Carte prepagate anonime: come funzionano e a cosa servono](#))

SIENA-GIANFELICI, *Riciclaggio e proventi di reato commesso all'estero. Profili problematici*, in *DisCrimen* ([Siena-Gianfelici-Riciclaggio-e-proventi-da-reato.pdf](#)), 2021

THORSTEN, *AML Terms Explained: Smurfing vs Structuring*, in *www.sanctions.io*, 2022 ([AML Terms Explained: Smurfing vs Structuring | sanctions.io](#))

UIF, *Indicatori di anomalia, schemi e comunicazioni inerenti a profili di anomalia*, *bancaditalia.uif.it* (<https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/index.html>)

UIF, *Segnalazione di operazioni sospette*, *uif.bancaditalia.it* (<https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sos/index.html>)

VENEZIA, *Alcuni metodi di riciclaggio di denaro*, in *DirittoConsenso*, 2019 (Alcuni metodi di riciclaggio di denaro - DirittoConsenso)

### **Atti di *soft law* e comunicazioni istituzionali**

BANCA D'ITALIA, Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari, 24 agosto 2010, n. 616

COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA, Raccomandazione (R/80-10) del 27 giugno del 1980 recante le misure contro il trasferimento e la custodia di fondi di origine criminale

COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA, *Rapporto analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di denaro di finanziamento del terrorismo*, Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2019 (MICROSOFT WORD - ANALISI DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO 2018 - SINTESI (2).DOCX).

COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA, *Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo*, 2012

COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA, *Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere*, 27 ottobre 2022

COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA, *Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che*

*incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere*, 24 luglio 2019  
([2\\_IT\\_ACT\\_part1\\_v2.docx](#))

COMMISSIONE FIANDACA, *Relazione della commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata*, 10 giugno 2013  
([https://archiviopdc.dirittopenaleuomo.org/upload/1391681025relazione\\_Commissione\\_Fiandaca.pdf](https://archiviopdc.dirittopenaleuomo.org/upload/1391681025relazione_Commissione_Fiandaca.pdf))

COMMISSIONE GAROFOLI, *Rapporto della commissione per l'elaborazione di proposte in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità*, 7 giugno 2013  
(<https://www.progettoinnocenti.it/new/wp-content/uploads/2018/12/34758rapporto-Comm-Garofoli-.pdf>)

COMMISSIONE GRECO, *Per lo studio sull'autoriciclaggio*, 23 aprile 2013  
([https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_12\\_1.wp?facetNode\\_1=0\\_15&previousPage=mg\\_1\\_12&contentId=SPS914213](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=0_15&previousPage=mg_1_12&contentId=SPS914213))

EUROPOL, *Shadow Money. The international networks of illicit finance*, Europol Spotlight, 2022

EUROPOL, *The other side of the coin. An analysis of Financial and Economic Crime*, European Financial and Economic crime threat assessment, 2023

FATF, *Guidance on beneficial ownership and transparency of legal arrangements*, FATF, 2024, ([Guidance-Beneficial-Ownership-Transparency-Legal-Arrangements.pdf.coredownload.inline.pdf](#))

FATF, *Guidance for a risk based approach. Real estate sector*, FATF, 2022, ([Risk Based Approach Guidance for the Real Estate Sector](#))

FATF, *Guidance on the Risk-Based Approach*, Financial Action Task Force, 2007

FATF, *International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation*, FATF, 2023 ([FATF Recommendations 2012.pdf.coredownload.inline.pdf](#))

FATF, *National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment*, FATF, 2013 ([National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment](#))

FATF-GAFI, *Vulnerabilities of Casinos and Gambling Sector*, FATF Report, 2009

FINANCIAL STABILITY BOARD, *Financial Stability Implications from FinTech. Supervisory and Regulatory Issues that Merit Authorities Attention*, 2017, Financial Stability Board, 2017

GAFI, Dichiarazione dei Ministri del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale del 12 aprile 2019 (<https://www.fatf-gafi.org/en/the-fatf/mandate-of-the-fatf.html#accordion-ffd0cfcabc-item-a5fb5ae357>)

GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA, *Istruzioni operative per l'individuazione delle operazioni sospette*, 12 gennaio 2001

INTERNATIONAL MONETARY FUND, *Background paper I: macroeconomic impact of illicit financial flows*, in *Review of the fund's AML/CFT strategy-background papers*, 2023

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Circolare DT-56499, 17 giugno 2022 recante istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante disposizioni per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. IV direttiva antiriciclaggio)

PARLAMENTO EUROPEO, *Pandora Papers: implicazioni per gli sforzi volti a contrastare il riciclaggio di denaro e l'evasione e l'elusione fiscale*, Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2021 (2021/2922 (RSP))

UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA, *Provvedimento recante gli indicatori di anomalia*, 12 maggio 2023

UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA, *Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. b), del d.lgs. 231/2007. Operatività connessa con illeciti fiscali*, Banca d'Italia, 2020

UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA, *Segnalazioni di operazioni sospette*, in *Quaderni dell'antiriciclaggio. Statistiche*, 2024

### **Giurisprudenza italiana**

App. Milano, sez. II, 11 maggio 2012, n. 1031, *De Jure* ([https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza\\_documento?idDatabank=6&idDocMaster=3648935&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=14&semantica=0&isPdf=false&fromSearch=true&isCorrelazioniSearch=false](https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=6&idDocMaster=3648935&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=14&semantica=0&isPdf=false&fromSearch=true&isCorrelazioniSearch=false))

Cass. pen., sez. II, 27 marzo 2024, n. 12636

Cass. pen., sez. III, 19 marzo 2024, n. 11390

Cass. Pen., sez. II, 15 marzo 2024, n. 10939

Cass. pen., sez. II, 17 gennaio 2024, n. 1982

Cass. pen., sez. II, 7 dicembre 2023, n. 1309

Cass. pen., sez. II, 4 dicembre 2023, n. 48277

Cass. pen., sez. II, 31 maggio 2023, n. 28272

Cass. pen., sez. II, 14 marzo 2023, n. 16012

Cass. pen., sez. V, 13 marzo 2023, n. 10675

Cass. Pen., sez. II, 7 marzo 2023, n. 25128

Cass. pen., sez. II, 22 dicembre 2022, n. 4855

Cass. Pen., sez. III, 10 novembre 2022, n. 42606

Cass. pen., sez. II, 11 ottobre 2022, n. 38196

Cass. Pen., sez. II, 4 marzo 2022, n. 11277

Cass. pen., sez. V, 2 febbraio 2022, n. 22615

Cass. pen., sez. II, 4 febbraio 2022, n. 8323.

Cass. pen., sez. II, 3 febbraio 2022, n. 15882

Cass. pen., sez. V, 2 febbraio 2022, n. 22615

Cass. pen., sez. II, 25 gennaio 2022, n. 2868

Cass. pen., sez. II, 18 gennaio 2022, n. 11325

Cass. pen., sez. II, 15 dicembre 2021, n. 6584

Cass. pen., sez. II, 6 dicembre 2021, n. 45082

Cass. Pen., sez. II, 15 giugno 2021, n. 35439

Cass. Pen., sez. II, 17 febbraio 2021, n. 20744

Cass. pen., sez. I, 15 febbraio 2021, n. 5882

Cass. pen., sez. V, 15 febbraio 2021, n. 15901

Cass. pen., sez. II, 9 settembre 2020, n. 30889

Cass. pen., sez. II, 14 luglio 2020, n. 23679

Cass. pen., sez. VI, 13 maggio 2020, n. 14800

Cass. pen., sez. III, 22 aprile 2020, n. 12680

Cass. pen., sez. II, 27 novembre 2019, n. 48169

Cass. pen., sez. II, 14 ottobre 2019, n. 42052

Cass. Pen., sez. II, 11 settembre 2019, n. 37606

Cass. pen., sez. II, 28 maggio 2019, n. 29689

Cass. pen., sez. II, 27 maggio 2019, n. 23190

Cass. pen., sez. II, 29 marzo 2019, n. 13795

Cass. pen., sez. II, 7 marzo 2019, n. 13795

Cass. pen., sez. V, 11 dicembre 2018, n. 55385

Cass. Pen., sez. II, 12 ottobre 2018, n. 56379

Cass. civ., sez. II, 8 agosto 2018, n. 20648

Cass. Pen., sez. II, 28 maggio 2018, n. 36893

Cass. Pen., sez. V, 17 aprile 2018, n. 21925

Cass. pen., sez. II, 17 gennaio 2018, n. 17235

Cass. pen., sez. II, 20 ottobre 2017, n. 52549

Cass. pen., sez. V, 2 febbraio 2017, n. 25924

Cass. pen., sez. III, 14 luglio 2016, n. 41167

Cass. pen., sez. II, 14 luglio 2016, n. 33074

Cass. pen., sez. II, 27 giugno 2016, n. 28076

Cass. pen., sez. III, 8 marzo 2016, n. 9472



Cass. pen., sez. IV, 5 novembre 2015, n. 46415

Cass. pen., sez. II, 17 settembre 2015, n. 37678

Cass. pen., sez. V, 6 maggio 2015, n. 18775

Cass. pen., sez. II, 30 aprile 2015, n. 18141

Cass. Pen., sez. II, 9 ottobre 2014, n. 43881

Cass. civ., sez. II, 4 settembre 2014, n. 18683

Cass., sez. un., 13 giugno 2014, n. 25191

Cass., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343

Cass., Sez. un., 27 febbraio 2014, n. 25191

Cass. pen., sez. IV, 23 maggio 2013, n. 36399

Cass. pen., sez. VI, 20 giugno 2012, n. 36759

Cass. civ., sez. trib., 16 maggio 2012, n. 7671

Cass. pen., sez. III, 8 marzo 2016, n. 9472

Cass. pen., sez. II, 23 novembre 2011, n. 46773

Cass. pen., sez. II, 4 maggio 2011, n. 17275

Cass. pen., sez. II, 7 gennaio 2011, n. 546.

Cass. pen., sez. V, 21 aprile 2010, n. 35076

Cass. Pen., sez. II, 16 novembre 2009, n. 47375

Cass. pen., sez. II, 18 aprile 2007, n. 9312

Cass. pen., sez. V, 10 gennaio 2007, n. 8432

Cass. pen., sez. I, 29 marzo 1993, n. 7558.

Cons. Stato, sez. VI, 27 febbraio 2023, n. 1956

Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2018, n. 5883

Cort. Cost., 4 giugno 2010, n. 196

Cort. Cost., 19 luglio 2000, n. 302

Cort. Cost., 24 marzo 1988, n. 364

G.I.P. T. Roma, 20 gennaio 1997, n. 1162

### **Giurisprudenza UE**

CGUE, Grande Sezione, 22 novembre 2022, C-37/20 e C-601/20

CGUE, Grande Sezione, 26 giugno 2006, C-305/05,

Corte EDU, 11 giugno 2009, *Dubus S.A. c. Francia*

Corte EDU, 23 novembre 2006, *Jussila c. Finlandia*

Corte EDU, 27 agosto 1991, *Demicoli c. Malta*

Corte EDU, 21 febbraio 1984, *Öztürk c. Germania*, par. 53

Corte EDU, Grande Camera, 8 giugno 1976, *Engel c. Paesi Bassi*



## **Ringraziamenti**

Vorrei ringraziare innanzitutto il mio relatore, il prof. Sergio Seminara, per tutto il tempo che mi ha dedicato e per avermi mostrato, con la Sua attenta e costante presenza, gli strumenti del rigore, della chiarezza e della riflessione critica, che rappresenteranno sempre per me una guida.

Ringrazio altresì il prof. Michele Prestipino che, tramite il Suo altruismo, mi ha fatto comprendere la strada che voglio intraprendere e trasmesso il coraggio necessario per iniziare a percorrerla.

Ringrazio il Collegio Ghislieri e i Rettori Alessandro Maranesi e Andrea Belvedere per avermi reso parte di una realtà di affetti e di studio, che ha segnato i miei anni da studentessa e a cui sentirò di appartenere ovunque vada.

Ringrazio la mia famiglia per aver ascoltato e sopito le paure, smorzato i malumori ma, soprattutto, per aver reso il mio percorso anche una loro priorità, mettendomi nelle migliori condizioni per portarlo a termine.

Ringrazio infine i miei meravigliosi amici, che sono la mia famiglia.

